7.6.273

Digitized by Google

DELLA ORIGINE DEL DOMINIO E DELLA SOVRANITA' DE' ROMANI PONTEFICI

SOPRA GLI STATI LORO TEMPORALMENTE SOGGETTI

DISSERTAZIONE

DI FR. GIUSEPPE AGOSTINO ORSI

Dell' Ordine de' Predicatori Cardinale di S. Sisto e Accademico della Crusca

TERZA EDIZIONE

ACCRESCIUTA DI VARIE NOTE, OLTRE LE NOTE E L' ESAME DEL DIPLOMA DI LODOVICO PIO

DELL' ABATE GAETANO CENNI.

MDCCLXXXIII.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Si vendono in Roma da Mario Nicolj Cartolaro, e Libraro sulla piazza di Monte Citorio a bajocchi trentacinque.

L' EDITORE

A CHI LEGGE.

LA dottissima, e fondatissima Dissertazione della Origine del Dominio, e della Sovranità de'Romani Pontefici sopra gli Stati loro temporalmente soggetti, *Opera breve sì, ma per la scelta erudizione, per la singolar modestia, e per la mirabil chiarezza, con cui è distesa, degna al pari di tutte le altre felici produzioni dell'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Fra Giuseppe Agostino Orsi, uno de' più rinomati scrittori, che in questo secolo abbia dato alla Cattolica Chiesa, e alla repubblica Letteraria l'Ordine de' Predicatori, composta fu nell'anno* 1742. *dal chiarissimo Autore, per compiacere all' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Giuseppe Maria de Thunn Vescovo di Gurck, e con indicibile applauso recitata nella celebre Accademia, che nel Palazzo di quell'illustre Prelato si teneva, e nell'anno stesso colle stampe de' Fratelli Pagliarini in* 12. *a comun vantaggio per la prima volta alla pubblica luce comparve. Indi, essendone divenute rare le copie, atteso il favorevole incontro, che essa ebbe specialmente fuori d'Italia, nell' anno* 1754. *dai medesimi Fratelli Pagliarini fatta ne fu una seconda Edizione parimente in* 12., *accresciuta di* 22. *note, e dell'Esame del Diploma di Lodovico Pio del celebre Signor Abate Gaetano Cenni con somma lode rammentata e nel* Giornale *de Letterati per l'anno* 1754. *stampato in Roma* Articolo XXVI. pag. 278. segg., *e nella* Storia Letteraria d'Italia Volume X. dal Luglio a tutto il Dicembre 1754. lib. II. cap. IX. pag. 522. segg. *Ma omai anche di questa seconda edizione pochissimi esemplari rimangono. Laonde per soddisfare al desiderio di molti, e particolarmente de' Signori Associati alla nostra Edizione degli Annali d'Italia del Signor Pro-*

posto Lodovico Antonio Muratori, che desiderano farne acquisto, abbiamo deliberato di ristamparla nello stesso sesto degli Annali, ed affinchè la nostra ristampa riesca a tutti più gradita, e, se ci è lecito dire, più utile, abbiamo arricchito non meno la Dissertazione, che l'Esame del Diploma Ego Ludovicus, *di nuove annotazioni, dalle quali acciò distinguer si possano quelle del Signor Abate Cenni, si porrà, a piè di esse il di lui nome, e s'indicherà il numero, con cui nella prima Edizione venivano accennate. In tal guisa a chi nelle note agli Annali d'Italia secondo quella numerazione citate le trova, agevole si renderà il rinvenirle. Non di altro al presente ci occorre di avvertirvi, se non che l'Edizione della Raccolta de' Concilii da noi adoprata è la Veneta coll' opera del Sig. D. Niccolò Coleti pubblicata nell'anno* 1728. *e seguenti, quella delle Vite de' Romani Pontefici sotto nome di Anastasio Bibliotecario, è la Romana di Monsignor Giovanni Vignoli dal* 1724. *al* 1755., *e quella delle Lettere del Codice Carolino, e de' Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone il Grande, e di S. Arrigo, è parimente la Romana del Signor Abate Gaetano Cenni del* 1760. *e* 1761. *con questo titolo:* Monumenta Dominationis Pontificiæ, sive Codex Carolinus juxta Autographum Vindobonense, Epistolæ Leonis III. Carolo Augusto, Diplomata Ludovici, Ottonis, & Henrici, Chartula Comitissæ Mathildæ, & Codex Rudolphinus ineditus, Chronologia Dissertationibus & Notis illustrata, opera, & studio Cajetanni Cennj. Romæ ex Typographia Palladis. Excudebant Nicolaus, & Marcus Palearini Superiorum facultate. *Vivete felice.*

PRE-

PREFAZIONE.

HE l'Italia, compresavi anche Roma, sia stata nel principio del secolo ottavo parte soggetta al dominio de'Greci Imperatori residenti in Costantinopoli, e parte sotto il giogo de i Principi Longobardi, la cui Regia era nella Città di Pavia; niuno, il quale abbia qualche tintura e qualche leggierissima idea della Civile ed Ecclesiastica Istoria di quei tempi, può certamente ignorarlo. Inutilmente adunque faticherebbe chiunque più da lontano e da secoli più rimoti pretendesse tirar l'origine di quel dominio, e di quella sovranità, di cui vediamo in possesso la santa Sede rispetto agli Stati, che ad essa sono temporalmente soggetti. Benchè non debba negarsi, che anche sotto l' Imperio de' Greci Augusti, e prima del predetto secolo ottavo, non abbiano i Romani Pontefici in Roma e in altre città dipendenti dal medesimo Imperio avuta una grande ingerenza eziandio nei politici affari, ed esercitati molti atti di temporale giurisdizione (1); confesso nondimeno, non poter essere

(1) L'erudito P. de Magistris *Delle Osservazioni sopra di un libro intitolato*, Dell'Origine, e del Commercio della moneta, e dell' Instituzione delle zecche d' Italia all'Haia 1751., *in quanto appartiene alla zecca Pontificia, e a Roma lib. 1. num. III. segg.* cogli esempj di s. Innocenzo I., di s. Leone il Grande, e di altri sommi Pontefici, mostra quanto abbiano adoperato molti illustri Predecessori del Magno Gregorio negli affari politici, per la salvezza non pure di Roma, ma di tutta l'Italia, e in tal guisa smentisce l'Epoca della ingerenza de' Papi ne' politici affari dal suo avversario

tutto ciò sufficiente a darci l'idea di quel Principato, e di quella sovranità, di cui adesso trattiamo. Siccome non è stato Pontefice, che abbia avuto l'animo più alieno dalle temporali grandezze e da i civili negozj, del gran Gregorio: così può dirsi, non esservene stato alcuno, che più di lui siasi veduto contro sua voglia costretto a mescolarsi negli affari della Repubblica, e a far non solo le parti di pastore spirituale, ma a provvedere eziandio al governo politico, e alle indigenze temporali e alla difesa del suo carissimo gregge. Onde lagnavasi amaramente (a) di essere in cotal guisa aggravato dalle cure esteriori, che sovente non sapeva discernere, se piuttosto che quello di Pastore toccasse a lui far l'uffizio di terreno Signore: *Hoc in loco* (2) *quis-*

(a) *Lib.* 1. *Epist.* XXV. *al.* XXIV. *ad Johan. Ep. Costant. & cet. Orient. Pat.*

rio fissata nel Pontificato di s. Gregorio il Grande. Merita anche di essere letto intorno a questo punto il Sig. Conte Alfonso Muzzarelli nell'opera, il cui titolo è, *Il buon uso della Logica in materia di Religione Tom. III. Opuscolo XV. Dominio temporale del Papa*, della Edizione di Fuligno *pag.* 265. *segg.*

(2) I Padri Maurini nella nota c. alla lettera v. del lib. 1. *Oper. S. Gregorii Magni Edit. Paris.* 1705. *Tom. II. col.* 491. riportano questo passo, ma con omettere le parole *in hoc loco*, e sulla falsa supposizione, che s. Gregorio ragioni di qualunque sagro Pastore, malamente lo spiegano, soggiungendo: *quippe Christianorum causæ olim non apud Laicos Judices, sed apud Episcopum ipsum agebantur*. Ma, come osserva il P. De Magistris *lib. cit. num. XX. pag.* 32., non intese già s. Gregorio di altri Vescovi, parlando solo del Romano Pontefice. *Hoc in loco*, dice egli, *quisquis Pastor dicitur ec.* Il che siccome in altre lettere il s. Pontefice, così scrivendo al Vescovo di Siviglia S. Leandro suo grande amico più evi-

quisquis Pastor dicitur, curis exterioribus graviter occupatur; ita ut sæpe incertum fiat, utrum Pastoris officium, an terreni Proceris agat. I Longobardi, che dopo estinta la dominazione de' Goti avevano inondato l'Italia, a nulla più aspiravano, che a ridurre in lor potere anche Roma, e le circonvicine provincie. Contro le loro forze ed insidie niuno più dello stesso santo Pontefice o attentamente vegliò, o vigorosamente si oppose; o seppe colle sue dolci maniere mitigare la ferocia de' loro spiriti, e indurli a far sovente la pace senza danno della Repubblica. Onde pel continuo trattar con essi si lamenta di esser quasi non meno divenuto Vescovo de i Longobardi, che de i Romani (a): *sicut peccata mea merebantur; non Romanorum, sed Longobardorum Episcopus factus sum.* Da una sua lettera si raccoglie, esser a lui stata raccomandata la cura di provvedere i pubblici granai del frumento necessario al sostentamento della Città (b): *Quæsitum est unde culpabiles videremur, videlicet cur frumenta defuerint, quæ in hac Urbe diu multa servari nullatenus possunt.* E in un'altra gravemente si la-

(a) *Lib. I. Epist.* XXXI. *al.* XXX. *ad Johan. Excons. & Pat.*
(b) *Lib.* V. *Epist.* XL. *al. lib.* IV. *Epist.* XXXI. *ad Maurit. August.*

evidentemente ci manifesta. *Tantis quippe*, gli dice, *in hoc loco mundi fluctibus quatior, ut vetustam, ac putrescentem navem. . . ad portum dirigere nullatenus possim.* (*Epist. XLIII. lib.* I. *Tom. eod. col.* 531.) Era dunque alla cura Pastorale de' Romani Pontefici congiunta in que' tempi un'autorità poco meno che sourana sopra di Roma, e di gran parte d' Italia difesa, e liberata da loro in tante maniere, onde vennero poi con tanto più di ragione ad acquistarne la Signoria, quanto che questa nella divisione dell'Imperio a niun altro dovevasi, come guiderdone assai prima dovuto alle loro fatiche.

gna di non dover solo vegliare alla cura spirituale de i Vescovi, de i chierici, de i monasterj, e del popolo; ma eziandio esser sempre sollecito contro le insidie de i nemici, e contro le frodi e le male arti de i governatori (a): *contra hostium insidias sollicitum vigilare, contra Ducum fallacias atque malitias suspectum semper exsistere*. Nè contento di quanto ei faceva pel buon governo di Roma, stese ancora la sua sollecitudine e vigilanza a quello di altre città. Così egli pensò a provvedere quella di Nepi di governatore, e inviando colà incaricato di un tale uffizio, un certo Leonzio, ingiunse a quei cittadini di prestargli una intera ubbidienza; dichiarando loro, che il resistere alle ordinazioni di lui, sarebbe stato lo stesso, che un contradire alle sue proprie disposizioni (b). Così ancora a quella di Napoli mandò un certo tribuno per nome Costanzo, il quale presedesse alla custodia e difesa di questa insigne Città (c). *Magnificum virum Constantium tribunum custodiæ civitatis deputavimus præesse* (3). Ma che? quanto grande fosse l'autorità del santo Pontefice nel governo eziandio temporale della Repubblica, nondimeno tanto egli era lontano dal portarsi in essa da principe e da sovrano, che piuttosto in questa parte si comparava quasi ad un Magistrato Imperiale. Onde scriveva in una delle sue lettere: Siccome la pietà degl' Imperatori ha nelle parti di Ravenna, appresso il principale esercito dell'

(a) *Lib.* v. *Epist.* XLII. *al. lib.* IV. *Epist.* XXXV. *ad Sebast. Episc. Rhizin.*

(b) *Lib.* II. *Epist.* XI. *al.* VII. *ad Nepesin.*

(c) *Lib.* II. *Epist.* XXXI. *al. lib.* XII. *Epist.* XXIV. *ad Milit. Neapolit.*

(3) Vedi la nota 43. alla terza parte dell'Esame del Diploma *Ego Ludovicus*.

dell'Italia, un Tesoriere o Questore, a cui appartiene di far le spese quotidiane per gli occorrenti bisogni: così in questa Città nelle medesime urgenze io sono quasi il Tesoriere delle loro Maestà (a): *Sicut in Ravennæ partibus Dominorum pietas apud principalem exercitum Italiæ sacellarium habet, qui caussis supervenientibus quotidianas expensas faciat: ita & in hac Urbe in caussis talibus sacellarius eorum ego sum*. Non minore fu la generosità degli altri Pontefici in profondere i lor tesori pel pubblico bene, e per la difesa e l'utilità dell'Imperio. Sisinnio nel suo breve Pontificato fece cuocere la calcina per la ristaurazione delle mura della Città: *Calcaria pro restauratione murorum jussit decoquere*; così appresso il Bibliotecario; *verumtamen repentina morte defunctus est*. La stessa fu altresì una delle prime cure di Gregorio II. che dopo Costantino fu successor di Sisinnio: *Hic exordio Pontificatus sui calcarias decoqui jussit*. Ed avendo cominciato a riparar le mura di Roma dalla Porta di San Lorenzo, avrebbe condotta l'opera a perfezione, se pei tumulti che sopravvennero non ne fosse stato impedito: *Et a porta Sancti Laurentii inchoans, hujus Civitatis muros instaurare decreverat; & aliquam partem faciens, emergentibus incongruis variisque tumultibus, præpeditus est*. Lascio per brevità altri molti argumenti, co i quali apertamente e con una somma evidenza si dimostra, che dopo l'espulsione de' Goti dall'Italia, e l'invasione di una parte di essa dai Longobardi, niuno tanto cooperò e coll'autorità e colla vigilanza, e colla profusione d'immensi tesori, a conservare l'altra parte all'Imperio, quanto i Romani Pontefici; male però corrisposti da i Gre-

(a) *Lib. v. Epist.* XXI. *al. lib.* IV. *Epist.* XXXIV. *ad Constantinam August.*

ci Imperatori: i quali per lo più o male affetti verso la cattolica Fede, o affatto alieni da essa, non mai lasciavano per mezzo degli Esarchi ed altri loro ministri, di perseguitare i Papi, che come intrepidi difensori della medesima Fede, si opponevano con grande zelo e vigore ai loro iniqui disegni.

Ma quanto ella è cosa certa, che prima del secolo ottavo non può fissarsi l'origine ed il principio del Politico principato della Sede Apostolica, e che epoca più antica di questa non può assegnarsi a quella sovranità, di cui godono di presente i successori del Principe degli Apostoli rispetto agli Stati, che sono loro temporalmente soggetti; altrettanto ella è malagevole impresa il dimostrare, in qual modo, e per quali titoli, e Roma col suo Ducato, e Ravenna coll'Esarcato, ed altre provincie sieno passate dal legittimo dominio de i Greci Imperatori sotto quello della Sede Apostolica. Ciò ascrivesi comunemente dagli Scrittori Franzesi alla munificenza, e liberalità di Pippino e di Carlo Magno, i quali perciò sono da essi meritamente commendati, e con giustizia esaltati fino alle stelle. Ma siccome non mancano Autori, i quali sostengono, che i diritti de i Papi sulle accennate provincie sieno anteriori alle spedizioni di Pippino e di Carlo Magno in Italia; e che però alle loro donazioni piuttosto si debba il titolo di giusta restituzione: così non manca chi per l'opposto ha preteso, essere stati quei Principi liberali dell'altrui, cioè di quello, che legittimamente apparteneva all'Imperio; onde alle offerte fatte da essi di tali Stati alla Chiesa non solamente non sia dovuto il titolo di debita e giusta restituzione, ma neppur quello convenga di valida e legittima donazione.

Tanto ha avuto il coraggio di sostenere il celebre

bre e chiarissimo Autore (4) delle Scritture pubblicate in difesa della sovranità e de i diritti Imperiali sulla città di Comacchio, e su quelle di Parma e di Piacenza. „ Come mai, *dice egli* (a) si „ può provare, che prima di quei tempi il Duca- „ to di Roma dipendesse dalla santa Sede, quando „ le storie ci assicurano, che Roma fu sottoposta „ agl'Imperatori Greci, finchè succedettero le no- „ vità de' tempi di Pippino? *E poco dopo* (5): Del- „ le quali cose io ho voluto far memoria, affinchè „ si vegga, essere tanto lungi, che alla donazione „ di Pippino convenga il nome di restituzione, „ che neppure le può competere quello di valida „ donazione. Perchè i Longobardi, *siegue egli a di-* „ *re*, avessero invaso l'Esarcato, e Pippino il rito- „ gliesse loro, non per ciò gl'Imperatori cessarono „ d'esserne i veri padroni: E se il Re de' Franchi „ ne fece un dono alla santa Sede, egli donò quel- „ lo, che non era suo. E ciò tanto più è vero, quan- „ to per attestato de gli Storici, e d'Anastasio, l'Im- „ peratore anch'esso mandò a Pippino, pregandolo „ di ricuperargli l'Esarcato; e ricuperato che fu, „ tornò egli ad inviargli de' Legati, *nimis eum de-* „ *precans, & plura spondens munera, ut Ravenna-* „ *tium urbem, vel ceteras ejusdem Exarchatus Ci-* „ *vitates & castra Imperiali tribuens, concederet di-* „ *tioni*. Che titoli antichi dunque poteano avere „ (sull'Esarcato) i Sommi Pontefici? Se si ribella- „ rono sotto Gregorio II. i popoli dell'Esarcato e „ del-

(a) *Osservaz. sopra una Lettera num.* II.

(4) Lodovico Antonio Muratori, il quale negli Annali d'Italia di nuovo produsse, e si sforzò di confermare le strane opinioni in altre sue Opere, e specialmente nella *Piena Esposizione ec.* avanzate.

(5) *Num. III.*

„ della Venezia, non si sà per questo, che si sog-
„ gettassero al dominio temporale de i Papi: Anzi
„ sappiamo da Anastasio, che quei popoli, *sper-*
„ *nentes ordinationem Pauli Exarchi, sibi omnes ubi-*
„ *que in Italia Duces elegerunt*. E lo stesso Grego-
„ rio II. non solo non accettò quel dominio, ma proc-
„ curò, che i Romani tumultuanti stessero fedeli
„ agl'Imperatori: *Ne desisterent ab amore & fide Ro-*
„ *mani Imperii, admonebat*. Così scrive il suddet-
„ to Autore. Oltre di ciò gli Esarchi di poi signo-
„ reggiarono come prima nelle città del loro gover-
„ no; e lo stesso Papa Stefano coll'avere, secondo
„ che Anastasio afferma, chiesto soccorso agl'Impe-
„ ratori Greci prima di ricorrere a Pippino, mostrò
„ bene, che quegli erano tuttavia i veri Padroni
„ dell'Esarcato, e di Roma. Sicchè come si può di-
„ re, che sotto Gregorio II. cominciò l'Esarcato ad
„ essere di ragione della Chiesa Romana? E con
„ qual titolo si può sostenere, che Pippino resti-
„ tuisse quelle Città al Pontefice „? Fino a questo punto il già lodato Scrittore: le cui parole ho voluto distesamente riferire, perchè toccano una buona parte de' punti, che si debbono dilucidare nella seguente Dissertazione.

Non è stato con animo di contendere con alcuno, o di rinnovare le dispute, che dopo il principio di questo secolo fecero tanto rumore, ch'io mi son messo a trattare questo argumento. Niuno nega, essere in oggi i Romani Pontefici i legittimi sovrani del Ducato di Roma, e dell'Esarcato di Ravenna: e ridicolo sarebbe chiunque intraprendesse di contender loro una sì fatta sovranità, sul pretesto, che i loro Predecessori nell'ottavo e nel nono secolo, cioè mille anni sono, o non ebbero, o non acquistarono con legittimi titoli un tal diritto. Molti secoli meno di pacifico possesso bastano, perchè niun principe sia giustamente inquietato sull'origine e su

i pri-

i primi titoli del suo dominio (6). Adunque benchè il possesso di un principato tanto esser debba più inviolabile e sacrosanto, quanto vanta più secoli di antichità; nondimeno non è questo il principal motivo, per cui mi sono applicato a ricercare le origini del Principato politico della Sede Apostolica, e mescolato mi sono in una simile controversia. Ma se rispetto agli affari presenti non dee giudicarsi di gran momento una sì fatta ricerca; non dovendo certamente di quà dipendere, che niuno mai ardisca turbare i Papi nel pacifico possesso di quegli stati, di cui godono tranquillamente l'alto e supremo dominio; non è però, che assolutamente parlando, ella non sia molto grave, e di una somma importanza. Poichè se da ciò non dipende, per così dire, la quiete, contuttociò dipende il decoro della Sede Apostolica; il quale certamente non può non essere offeso dall'affermarsi, che senza legittimo titolo sieno i Sommi Pontefici divenuti Signori di tan-

(6) „ Chiunque fra' Regnanti Cristiani sa, cosa „ sia Giustizia, sa eziandio, „ che i Dominj, e diritti „ stabiliti da lunga serie di „ tempi, e massimamente di „ più secoli, e da una tacita rinunzia di ogni pretensione, sono, per così „ dire, consacrati dalle Leggi del Cristianesimo, e „ della Prescrizione. altrimenti tutto sarebbe confusione, e niuno mai si „ troverebbe sicuro nelle „ sue signorie, per antiche „ o antichissime che fossero. „ Così il Signor Proposto Lodovico Antonio Muratori nella *Conclusione* de' suoi *Annali d'Italia* parlando appunto del Dominio temporale della santa Sede, il quale Dominio però, oltre la prescrizione, ha i titoli più giusti, che addur si possano, per la legittimità di un Dominio Sourano, e li mostra con tanta copia, e chiarezza di prove, con quanta difficilmente, per non dire di più, non si arriverà giammai a mostrare la legittimità di altro Principato.

tante belle provincie. In fatti se Pippino e Carlo Magno allorchè misero i Papi in possesso di Roma e del suo Ducato, e di Ravenna e dell'Esarcato, donarono ciò che non era loro, nè alle offerte di tali Stati fatte da essi a S. Pietro può neppure competere il titolo di valida e legittima donazione; non solo questi due gran Principi e Monarchi delle Gallie, ma inoltre i santi Pontefici Stefano II. Paolo I. Stefano III. Adriano I. e Leone III. saranno stati degli altrui stati e provincie ingiustissimi usurpatori; e la Sede Apostolica per lo spazio di un mezzo secolo avrà occupato e ritenuto indebitamente l'altrui; cioè dopo la metà del secolo ottavo sino a i primi anni del nono, allorchè sotto il Pontificato di Leone III. seguì la pace tra Carlo Magno ed i Greci. Oppure a fine di giustificare cotanto illustri personaggi, o almeno in parte scusare i loro attentati, farà d'uopo incolparne la loro ignoranza o buona fede. Nè sarà poi così facile persuadere i nemici della Sede Apostolica, o verso di essa non bene affetti, che la prima, stando le cose, come i nostri avversarj le rappresentano, non sia stata supina ed affettata; e che in conseguenza la seconda abbiavi potuto aver luogo. Ora io lascio a ciascuno di giudicare, se debba riputarsi opera inutile, e non piuttosto di sommo pregio, il vendicare l'onore non solo di due gloriosissimi Re, cotanto benemeriti della Chiesa, ma altresì quello di cinque Sommi Pontefici, celebri per la loro pietà e dottrina, e alcuni de i quali noi veneriamo tra i santi. Ardua, come ho già detto, è l'impresa, attesa l'alta caligine, in cui sono involti quei secoli barbari, e tenebrosi, di cui poche memorie sono a noi pervenute, e quelle poche così confuse, così rozze, e così mal digerite, che nulla è sì difficile, quanto il formarsi una giusta idea del governo delle provincie già dipendenti dall'Imperio in Italia, da poi che queste ne co-

cominciarono a scuotere il giogo, sino alla rovina e distruzione del Regno de' Longobardi: sembrando talora i Papi esserne stati gli arbitri ed i sovrani; e talora potendo parere, avervi gl'Imperatori conservata ed esercitata la prima loro autorità. Nondimeno dal determinare un tal punto, e da vedere, fino a qual segno, e con qual ragione e diritto abbiano i Romani Pontefici, prima delle spedizioni del Re Pippino in Italia, esercitato in essa la civile e politica giurisdizione, dipende il decidere se alla mera liberalità de i Franzesi debba la Sede Apostolica il dominio delle provincie ad essa temporalmente soggette: e se all'offerta fatta di questi Stati dal Re Pippino e da Carlo Magno al Principe degli Apostoli sia dovuto non solo il titolo di valida e legittima donazione, ma in qualche modo anche quello di giusta restituzione: donde per conseguenza risulterà, come spero, una piena giustificazione, e de i Papi, che delle rovine e de i laceri avanzi dell' Imperio in Italia formarono questo nuovo principato; e de i mentovati principi, che in esso colla forza delle loro armi immobilmente gli stabilirono. Ciò che è lo scopo principale della seguente Dissertazione, distinta per maggior chiarezza in varj capitoli: i cui titoli meglio ne accenneranno l'idea, e brevemente ne metteran sotto gli occhj tutto il disegno.

IN-

INDICE
DE' CAPITOLI.

CAP. I. *Sotto l'Imperio di Leone Isaurico, e nel Pontificato di Gregorio II., i Romani, e gli altri popoli dell'Italia, che dipendevano dall'Imperio, cominciarono a scuotere il giogo dell'antica soggezione, eleggendosi i proprj Duci, Capi, e Governatori. E una tal carica in Roma, e nel suo Ducato fu da quel tempo appresso il Romano Pontefice. pag.* 1

CAP. II. *Prima delle spedizioni del Re Pippino in Italia contro i Longobardi, i Romani Pontefici, almeno come Capi della Repubblica, esercitavano in Roma e nel suo Ducato alcuni atti proprj della Maestà, e che indizj sono di una vera sovranità.* 18

CAP. III. *I popoli di Ravenna, di Pentapoli, e dell' Emilia, scosso il giogo dell'Imperio, si misero sotto la protezione e difesa de' Romani Pontefici; i quali perciò cominciarono a riguardare questi medesimi popoli come un gregge loro particolare, e alla loro cura e vigilanza non solo spirituale, ma eziandio temporale dalla divina provvidenza raccomandato.* 46

CAP. IV. *Benchè i Romani Pontefici non abbiano lasciato in questo intervallo di tempo di onorare, per quanto era in essi, e le circostanze de' tempi e degli affari lo permettevano, gl'Imperatori; ciò però non impedisce, che non sia stata appresso di loro, se non il nome e la forma esteriore, almeno la sostanza e la forza del Principato.* 57

CAP.

CAP. V. *I Cattolici hanno avuto per la loro sollevazione contro gl'Imperatori Iconoclasti, e per sottrarsi dalla loro ubbidienza, un più specioso motivo, che contro gl'Imperatori Gentili, e gli altri Principi eretici. Tutto l'Occidente e tutto l'Oriente furono nell' ottavo e nel nono secolo di un medesimo sentimento, e concordemente approvarono, che sia lecito a i sudditi difendere eziandio colle armi alla mano la Cattolica religione dalle violenze e dagl'insulti degli eretici Imperatori.* 67

CAP. VI. *I Romani, e gli altri Popoli dell'Italia abbandonati da i Greci Imperatori giustamente pensarono e provvidero, sotto gli auspicj de' Romani Pontefici, alla propria difesa, ed implorarono e ottennero per mezzo loro il soccorso de i Franchi: i quali però eziandio con giusto titolo diedero a i Successori del Principe degli Apostoli le provincie state già dell'Imperio. Onde alla donazione del Re Pippino può convenire il titolo di donazione, e quello ancora di giusta restituzione.* 88

CAP. VII. *Si risponde ad alcune obbiezioni, specialmente rispetto all'Esarcato di Ravenna; e si confermano ed illustrano maggiormente le cose dette ne' precedenti capitoli.* 106

CAP. VIII. *Si dimostra, che dopo l'anno 754. fino all' anno 800. nè appresso i Greci Imperatori, nè appresso i Re Franzesi, nè appresso al Popolo o Senato Romano, ma solo appresso i Romani Pontefici, fu non solo l'utile, ma eziandio l'alto e supremo dominio di Roma.* 117

CAP. IX. *Si dimostra, che nè Carlo M. innalzato alla dignità Imperiale, nè gli altri Imperatori della sua stirpe hanno avuto l'alto e supremo dominio di Roma, e dello stato Ecclesiastico.* 141

CAP. X. *Si risponde a una difficultà, e si confermano maggiormente le cose dette nel capitolo precedente.* 169

Esa-

Esame del Diploma Ego Ludovicus *quale si ha nella nuova edizione degli Annali del Card. Baronio tom.* XIII. *pag.* 627. *con questo titolo:* Pactum Constitutionis Imperatorum primi Hludovici, & primi Ottonis, & primi Henrici cum Romm. Pontificibus ex Cod. Vat. 1984. *diviso in due parti. Nelle due prime si esamina il Diploma di Lodovico, nella terza si esaminano gli altri due, cioè quelli d'Ottone, e di S. Arrigo.*

Parte prima. 185
Parte seconda. 218
Parte terza. 255

REIM-

REIMPRIMATUR.

Si videbitur Reverendissimo Patri Sacri Palatii Apostolici Magist.

F. X. Passari Archiepiscopus Larissen. Vicesgerens.

APPROVAZIONE.

LA *Dissertazione della Origine del Dominio ec. de' Romani Pontefici*, per commissione del Reverendissimo P. Mamachi Maestro del Sacro Palazzo da me letta, e con piacere esaminata, viene abbastanza commendata dal celebre nome dell' Eminentissimo P. Orsi autore della medesima, notissimo già alla letteraria Repubblica per altre molte stimatissime sue Opere, onde superiore stimar si puole a qualunque altra approvazione; tanto più che dalle nuovamente aggiuntevi annotazioni s' accresce alla medema maggior lustro, nè peso minore. Penso quindi, che concedere se ne possa la Stampa à comodo principalmente di quegli, che non a caso, ma appoggiati sibbene ad incontrastabili monumenti sono soliti di giudicare de' fatti Storici.

Dal Convento di Gesù Maria 14. Novembre 1788.

F. Domenico Niccola del Smo Rosario Agostiniano Scalzo Consultore dell'Indice.

APPROVAZIONE.

IO infrascritto avendo letta per commissione del Reverendissimo P. M. del S. P. A. la Dissertazione dell' Emo. Card. Orsi *Sul Dominio e Sovranità de' Romani Pontefici, accresciuta di varie note, oltre l'Esame ec.* ne avendovi ritrovata cosa alcuna ripugnante ai Dommi della Religione Cattolica Romana o alle leggi del costume, anzi avendola veduta ben illustrata dalle nuove annotazioni, stimo se ne possa permettere la stampa.

Roma, dall'Ospizio di S. Romoaldo il dì 6. Novembre 1788.

D. Clemente Biagi Monaco Benedettino Camaldolese, Professore di S. Teologia nel V. Collegio di Propaganda.

REIMPRIMATUR.

Fr. Thomas Maria Mamachius Ord. Præd. Sacr. Pal. Apostol. Magister.

DELL'

DELL' ORIGINE

DEL

DOMINIO TEMPORALE

DE' PAPI.

CAPO I.

Sotto l' Imperio di Leone Isaurico, e nel Pontificato di Gregorio II., i Romani, e gli altri popoli dell'Italia, che dipendevano dall'Imperio, cominciarono a scuotere il giogo dell'antica soggezione, eleggendosi i proprj Duci, Capi, e Governatori. E una tal carica in Roma, e nel suo Ducato fu da quel tempo appresso il Romano Pontefice.

Alla premessa nota de' capi, ne' quali sarà distinta questa mia Dissertazione, avrà ciascuno potuto agevolmente comprendere, che io prima sono per fare la pura e semplice esposizione de' fatti, e poi per disputare del diritto; cioè prima esporrò, quale sia stata l'autorità, e la giurisdizione de' Papi in Roma, ed altri stati d'Italia prima della spedizione del Re Pippino contro i Longobardi: e poi cercherò, con qual diritto ed essi Papi vi abbiano esercitato una vera sovranità, e i Re Franzesi gli abbiano in essa confermati e stabiliti.

Per cominciare adunque dalla serie ed esposizione de' fatti; non mi sarà credo difficile di persuadere quanto in questo primo capitolo io mi sono proposto di dimostrare; essendo concordi gli scrittori

Greci ed i Latini in rappresentarci la gran mutazione seguita nel governo d'Italia, da poi che Leone Isaurico l'anno 726. decimo del suo Imperio, e duodecimo del Pontificato di Gregorio II. ebbe eccitata contra i Cattolici veneratori delle sacre Immagini una sacrilega persecuzione, e la più fiera tempesta. Tra gli Scrittori Greci, celebri sono e a tutti noti i testimonj di Teofane, di Zonara, e di Cedreno. Racconta il primo (1), che avendo inteso il santissimo Pontefice Gregorio l'errore di Leone intorno alle sacre Immagini, proibì, che a lui fossero pagati i consueti tributi di Roma e dell'Italia: *Tributa Romanæ urbis prohibuit & Italiæ*. E soggiugne, che finalmente egli fece recedere dall'Imperio di lui Roma con tutta l'Italia: *Romam* (2) *cum tota Italia ab imperio illius recedere faciens*. Ne meno espressamente Zonara ha lasciato scritto, che Gregorio per lo stesso motivo interruppe ogni commercio coll' empio Principe, ricusò di prestargli ubbidienza, inibì i tributi, che sino a quel tempo erano stati pagati all' Imperio, e per ciò fare impunemente, si strinse in alleanza co' Franchi: *Repudiata* (3) *societate Principis novæ Romæ*

(1) Teofane *in Chronographia edit. Paris.* 1655. *pag.* 338. „ Italiæ tandem, ac „ Romæ tributa ad ipsum „ deferenda prohibuit. „

(2) *Pag.* 342. „ Romam, „ atque Italiam, totumque „ Occidentem a Leonis obe- „ dientia tam civili, quam „ Ecclesiastica, et ab ejus „ imperio subtraxit. „

(3) Zonara *Annal. Tom. II. Edit. Paris.* 1687. *pag.* 104. *seq.* „ Repudiata socie- „ tate Pontificis novæ Romæ, nec non eorum, qui „ illum sequerentur, illos „ una cum Imperatore sino- „ dico anathemate obstrinxit, et vectigalia, quæ ad „ id usque tempus Imperio „ inde pendebantur, inhibuit, icto cum Francis foedere „ e poco dopo „ Papa Gregorius, deserta Imperatoris obedientia,... „ ob perversam illius opinionem, pacem cum Francis „ fecit. „

mæ..... deserta Imperatoris obedientia.... vectigalia, quæ ad id usque temporis Imperio impendebantur, inhibuit, icto cum Francis foedere. Ripete quasi le stesse cose Cedreno colle seguenti parole: (4) *Romæ autem Gregorius Apostolicus vir, & Petri Apostolorum Coriphæi assessor.... a Leone ob ejus impietatem defecit, & pacto cum Francis inito, tributa Leoni* (5) *denegavit.* Benchè non debba così assolutamente affermarsi, che Roma e l'Italia ad istigazione del santo Padre si sieno voltate contro l'Imperio (6), ed abbiano ricusato di pagare i consueti tributi; non è però falso, che in questo tempo si sieno i Popoli ribellati, e che Gregorio II. non sia ricorso a Carlo Martello, che sotto il titolo di Maggiordomo governava da sovrano la Monarchia delle Gallie, e siasi unito in alleanza co' (7) Franchi. Tanto è da lungi,

(4) Cedreno *in Historiar. Compendio edit. Paris.* 1647. *Tom. I. pag.* 456. se non che in vece di *inito* si legge *icto*.

(5) A questi aggiungasi Michele Glica *Annal. part. IV. edit. Paris.* 1660. *pag.* 281.

(6) Le voci usate da Teofane, e da Cedreno più acconciamente al senso di quegli Scrittori si debbono interpretare per sottrazione, e quanto a Giovanni Zonara, egli niente più dice di ciò, che narrano Teofane, e Cedreno di questo fatto, e le sue parole, che portano il significato di distaccamento dell'Italia dall'ubbidienza di Leone fatto per autorità di Gregorio, malamente s'interpetrano per rivolta, e ribellione di quel Pontefice. Bianchi *Della potestà indiretta della Chiesa, lib. II. §. XVI. num. XII.*

(7) La confederazione co' Franchi fu intavolata, non da Gregorio II., ma da Gregorio III. suo immediato successore, e perciò Michele Glica autor posteriore a Cedreno, e Zonara, ma molto più accurato niente dice dell'alleanza fatta da Gregorio, o da i Romani con i Franchi. Vedi il P. Bianchi *loc. cit.*, e il Sig. Abate Cenni nella nota 35. a questo capo, e *Admonit. in S. Gregorii III. epistolas Carolo Subregulo num. IX. Monumentor. Dominat. Pontif. Tom. I. pag. 6. seq.*

che gli storici Latini di quei tempi, i quali senza dubbio furono meglio informati delle cose accadute nell'Occidente, che i Greci, confermino, che a sommossa del Papa si sieno i popoli sollevati contro l' Imperio Romano, che anzi dicono espressamente, averli esso con gran premura ammoniti, di non dipartirsi dall'amore, e dalla fedeltà verso il medesimo Imperio: *sed* (8) *ne desisterent ab amore vel fide Romani Imperii admonebat*. Ed egli solo avere impedito, che la ribellione non giugnesse tant'oltre, quanto già i tumultuanti Popoli disegnavano, cioè fino ad eleggere un nuovo Imperatore, e condurlo a mano armata a Costantinopoli per isbalzare dal trono l'eretico e sacrilego Principe: *Cognita vero Imperatoris nequitia*, dice Anastasio Bibliotecario (9), *omnis Italia consilium iniit, ut sibi eligerent Imperatorem, & Constantinopolim ducerent*. Ma che? lungi dall'approvarlo, e dal fomentarlo, *compescuit tale consilium Pontifex, sperans conversionem* (10) *Principi-*

(8) Anastasio Bibliotecario, o per meglio dire l'Autore della vita di S. Gregorio II., che corre sotto nome di Anastasio *num. XXI. Libri Pontificalis edit. Joannis Vignolii Tom. II. pag.* 33.

(9) Nella vita di S. Gregorio II. *num. XVII. pag.* 30.

(10) Lo stesso attesta Paolo Diacono *De gestis Longobardorum lib. VI. cap. XLIX. Scriptor. Rer. Italic. Tom. I. pag.* 506. Ma la testimonianza di Paolo Diacono, e dello scrittor della vita di S. Gregorio II. agevolmente si concilia con quella di Teofane, e degli altri Storici Greci, mentre quelli parlano di ciò, che fece Gregorio II. nel DCCXXVI., e questi di quello, che fece nel DCCXXX., quando crescendo sempre più la contumacia, e perversità di Leone, fu necessario in fine, che Gregorio venisse a più severe risoluzioni lasciando agl'Italiani la libertà di scuotere il suo tirannico giogo, e dichiarandoli esenti dal debito di ubbidirgli. Onde la condotta dal santo Padre tenuta in un tempo non si oppo-

cipis. Ne dallo stesso Anastasio (11), o da altro Latino storico (12) abbiamo ciò, che hanno scritto

pone a quella, che tenne in un altro. Così ancora Gregorio da principio non istimò necessario un Concilio per convincere la manifesta empietà di Leone, come costa dalla prima lettera da lui scritta al medesimo Leone *Collection. Concil. edit. Venet. Coleti Tom. VIII. col.* 662. ma nulladimeno congregò dipoi un Sinodo in Roma per condannare l'eresia di quel Principe, quando lo vide in quella imperversato; del qual Sinodo abbiamo certissimo testimonio dalla lettera di Adriano I. a Carlo Magno in difesa del secondo Concilio Niceno *Concil. Tom. cit. col.* 1581. Vedi il P. Bianchi §. *cit. num.* V. e XI.

(11) La vita di S. Gregorio II., che corre sotto nome di Anastasio, non da questi, ma da altro Scrittore comunemente si crede composta. Di Anastasio Bibliotecario fuor di dubbio è la Storia Ecclesiastica dal medesimo a Giovanni Diacono della Romana Chiesa diretta. Ora in questa Storia *edit. Paris.* 1649. *pag.* 136. brevemente si narra ciò, che della sottrazione de' Popoli d'Italia dall' ubbidienza di Leone, e della privazione de' tributi, che gl' Italiani pagavano a quell'Augusto, da Teofane si racconta. Nè ad indebolire la testimonianza di Anastasio, giova il rispondere, che egli copiò da Teofane un tal racconto. Imperocchè, come saggiamente riflette l'eruditissimo P. M. Mamachi *Originum et Antiquitatum Christianarum Tom. IV. pag.* 116. *not.* 3., Anastasio, se avesse giudicato falso quel racconto di Teofane, non lo aurebbe adottato, nè esortato Giovanni ad inserirlo nella Storia della Chiesa, che il medesimo risoluto aveva di comporre; scrivendogli nella Prefazione, con cui gl' indirizza la sua Storia: „ Ex horum ergo (*di Giorgio, e di Teofane*) Chronographiæ amoenissimo quædam decerpam horto, quæ amplissimæ tui operis mensæ obediens obsecutor apponam, quæ nimirum contemnere non debes, sed inter tua, saltem secundum sensus virtutem sine fastidio collocare. „

(12) Il compilatore degli ultimi libri della Storia Miscella *lib. XXI. an. XI. Imperii Leonis Scriptor. Rer. Ita-*

il Sigonio (13), il Cardinal Baronio (14), e alcuni altri moderni scrittori (15), cioè avere il santo Padre mutato pensiero, e sciolto i sudditi dell'Imperio dal giuramento di fedeltà, dopo aver disperato la conversione dell'empio Principe, ed averlo ve-

---

Italic. Tom. I. pag. 152. trascrive, e fa suoi i due passi di Anastasio Bibliotecario, ne'quali si parla della sottrazione di Roma, e dell'Italia dalla ubbidienza di Leone seguita sotto S. Gregorio II.

(13) Sigonio *De Regno Italiæ lib. III. ad an.* 726. *edit. Basil.* 1575. *pag.* 103.

(14) Baronio *Annal. Eccl. edit. Lucens.* 1744. *Tom. XII. ad an.* 730. *num. V. pag.* 389.

(15) Che Gregorio II. spogliasse Leone Isauro per la sua empietà dell'Imperio di Roma, e d'Italia, toltane la Sicilia ed alcune Città di Calabria, e di Puglia, e gli sottraesse i tributi, fra i Latini Scrittori, che prima del Cardinal Baronio pubblicarono le loro Opere, oltre Anastasio Bibliotecario, l'Autore degl'ultimi libri della Storia Miscella, e il Sigonio lo narrano Ottone Frisingense *in Chronic. lib. V. Cap. XVIII.*, Goffredo Viterbese *in Chronic. p.* 16., Martin Polono *in Chronic. lib. IV. in Gregorio II.* Alberto Stadense *ad an.* 731., Gian Battista Platina nella vita di Gregorio II., Giovanni Nauclero *in Chronograph. vol.* 2. *Generat.* 25., Onofrio Panvinio *in adnot. ad Platin.*, Papirio Massono *in Annalib. Francor. lib.* 1., Gilberto Genebrardo *lib. III. Chronolog. ad an.* 730., ed altri di chiaro nome, tra i quali certamente non possono tacciarsi per soverchiamente affezionati all'autorità Papale, o a quella indiretta potestà, che ai Papi si attribuisce sopra il temporale de' Principi, nè Sigeberto, nè Ottone, nè il Platina, nè il Panvinio: nè possono annoverarsi tra gli Scrittori troppo creduli, e indiligenti, o il Frisingense, o il Panvinio, o il Sigonio, o il Massonio, o il Genebrardo, quando pure tra il novero de' credenzoni si volessero collocare Vincenzo Bellovacense, e S. Antonino Arcivescovo di Firenze, con tanti altri de' secoli a noi più vicini, i quali concordemente narrano la stessa cosa. Vedi il P. Bianchi §. *cit. num. II.*

veduto furiosamente ostinato nell' (16) empietà.

Ma se non meritano in questa parte fede gli storici Greci come discordi da i Latini scrittori; quindi però non ne segue, che i sudditi dell'Imperio in Italia non ne abbiano in realtà cominciato a scuotere il giogo; non abbiano preso le armi per difendersi da i sacrileghi attentati de' ministri Imperiali; non si sieno confederati co i Principi stranieri, a fine di provvedere alla propria sicurezza, e a quella della Cattolica religione e del Papa; che scacciati gli antichi magistrati spediti da Costantinopoli a Ravenna, e a Roma, non ne abbiano di proprio movimento ed arbitrio creati e stabiliti de' nuovi; e che finalmente non sia stato dopo un tal tempo appresso il Romano Pontefice in Roma e nel suo ducato l'esercizio almeno della suprema autorità.

Abbiamo di tutto ciò argumenti ben chiari nella vita di Gregorio II. volgarmente citata sotto il nome di Anastasio Bibliotecario. Leggiamo in essa, che avendo l'empio Leone fatto promulgare in Roma un editto, per cui era vietato e condannato il culto delle sacre Immagini, e n'era ordinato la deposizione e l'incendio, si armò il santo Pontefice contro il sacrilego Imperatore come contro un dichiarato nemico: *Respiciens* (17) *ergo pius vir profanam*

(16) Se non si nega, che da Gregorio II. fu condannata in un Concilio Romano l'eresia degli Iconoclasti, non ostante che non si trovino gli atti di questo sinodo, e non ne faccian parola nè Paolo, nè l'Autore della vita di San Gregorio II. presso il Bibliotecario, parlandone solamente Adriano, non si saprà intendere, perchè il silenzio di que' due Scrittori debba fare argomento, che Gregorio non dichiarò disciolti gli Italiani dall' ubbidienza di Leone, quando ciò viene affermato da tanti altri Scrittori e Greci, e Latini. Bianchi §. *cit. num. XI.*

(17) *Num. XVII. pag. 29.* „ Despiciens ergo vir vene-

„ ran-

Principis jussionem, jam contra Imperatorem quasi contra hostem se armavit. Ne contento di rigettar la nuova eresia, avvisò ancora, come doveva, tutti i cristiani, acciocchè stessero cauti contro una tale empietà: *scribens ubique, cavere se christianos, eo quod orta fuisset impietas talis*. Mossi adunque dalle lettere, e dallo zelo del santo Padre la provincia di Pentapoli, e l'esercito di Venezia, ed altri popoli dell'Italia, resistettero arditamente all'editto Imperiale, anatematizzarono l'Esarco, che l'avea promulgato, si sottrassero all'ubbidienza di lui, ed elessero nuovi Magistrati; provvedendo in tal modo alla propria sicurezza, e a quella del Pontefice, che il furibondo Imperatore volea in tutti i modi o privato di vita, o sbalzato dal Trono: *Igitur* (18) *permoti omnes Pentapolenses atque Venetiarum exercitus contra Imperatoris jussionem restiterunt .... sibi omnes ubique in Italia Duces elegerunt; atque sic de Pontificis, deque sua inmunitate cuncti studebant*. Solo in Ravenna, ove facea la sua residenza l'Esarco, si divise il popolo in due fazioni, delle quali una aderiva al Pontefice, e l'altra era del partito Imperiale. Ma essendo venute alle mani, e avendo prevaluto la prima, fu trucidato l'Esarco (19), e quivi ancora fu finalmente costituito pel governo della città un nuovo magistrato indipendente dall'Imperio.

Gran parte ebbero in queste rivoluzioni i Longobardi; o che eglino di proprio movimento vi si mischiassero, oppure eccitati, e chiamati in loro soccorso dalle città sollevate. Allora dice il Bibliotecario (20), va-

„ randus profanam principis „ jussionem, jam contra Imperatorem, quasi contra „ hostem se armavit, renuens hæresim ejus, scribens „ ubique ec. „

(18) *Numer. cit. pag.* 29. *seq.*

(19) *Num. XVIII. pag.* 31.

(20) *Num. cit.* „ Langobardis . . . Æmiliæ castra „ Feronianas, Montebelli, „ Ve-

varie città dell'Emilia, e la Provincia di Pentapoli, ed Osimo si diedero ai Longobardi. E Gregorio Papa nella sua prima lettera (21) a Leone Imperatore lo avvisa, avere i Longobardi occupato Ravenna, e cacciatine i magistrati Imperiali, avervi costituiti magistrati della loro fazione, e dipendenza: *Ipsamque metropolim Ravennam occuparunt, & ejectis magistratibus tuis, proprios constituere magistratus*. E soggiugne, che eglino avevano in pensiero, e disegnavano di far lo stesso anche a Roma. *Ipsamque Romam sic tractare statuerunt*. Ma il santo Padre siccome sino ad un certo segno secondò il genio del Popolo Romano contro l'Eretico Principe, così attese con tutto il coraggio e vigore a difendere la città contro gli attentati de' Longobardi. Regnava allora nella parte dell'Italia soggetta al loro dominio il Re Liutprando, il più celebre e glorioso Monarca, che governato abbia quella barbara gente. E in luogo dell'Esarco Paolo ucciso, come abbiamo detto, in Ravenna, era stato mandato dall'Imperatore in Italia collo stesso titolo, e colle stesse istruzioni, di uccidere, o di cacciare da Roma e deporre il Pontefice, di prendere de' Romani una crudele vendetta, e di profanare e distruggere le sacre Immagini, un certo Eutichio. Costui vedendo di non poter solo riuscire ne i suoi malvagi disegni, procurò per via di regali di conciliarsi gli animi de' Longobardi, e di non solo farli desistere dalla difesa del Papa, ma d'impegnarli eziandio nel partito Imperiale. Vano però riuscigli questo suo primo tentativo. Poichè anzi con un maggior zelo e fervore si unirono insieme, come racconta il Bibliotecario (22), quasi fratelli i Lon-

„ Verabulum cum suis op-
„ pidulis Buxo, et Persiceta,
„ Pentapolis quoque, et Au-
„ ximana civitas se tradide-
„ runt. „

(21) *Concil. Edit. Venet. Coleti Tom. VIII. col. 663.*

(22) *Num. XIX. pag. 32.*

Longobardi, e i Romani: *Una se quasi fratres fidei catena constrinxerunt Romani atque Longobardi*; apparecchiati a morire per la difesa del Papa, il quale con tanta gloria e fermezza combatteva per la comun fede e salute del popolo, e della Chiesa di Cristo: *Desiderantes cuncti mortem pro defensione Pontificis sustinere gloriosam, nunquam illum passuri perferre molestiam pro fide vera & Christianorum certantem salute*. Ma ciò che non poterono da principio i regali, l'ottenne di poi facilmente la ragione di stato e la libidine di dominare. Avea Liutprando conceputo il disegno d'invadere e soggiogarsi i ducati di Spoleto e di Benevento governati allora da i proprj Duchi della stessa nazione de i Longobardi. Ma incontrando il Pontefice per giuste ragioni contrario a questa sua intrapresa, si collegò coll'Esarco, col patto di assistersi scambievolmente, questi a rimettere i mentovati Duchi alla discrezione del Re, e il Re a rimettere Roma ed il Papa alla discrezione dell'Esarco: *Ut* (23) *congregatis exercitibus Rex subjiceret Duces Spoletanum & Beneventanum, & Exarchus Romam, & quæ pridem de Pontificis persona jussus fuerat, impleret*. Donde ad evidenza raccogliesi, che Roma non era allora in potestà dell'Esarco, ne comandava in essa l'Imperatore, contro il quale ugualmente che contro i Longobardi ella era in armi, e pensava a coraggiosamente difendere e la sua religione, e il suo santo Pastore, e la sua libertà. Che poi ella non meno nel militare che nel politico dipendesse da i cenni del santo Padre, il proseguimento di questa medesima storia pienamente ce ne renderà persuasi.

Accostatosi Liutprando (24) coll'esercito alle mura di Roma, chiese Gregorio di abboccarsi con lui. Al che avendo il Re condisceso, il santo Pontefice col-

(23) *Num. XXII. pag.* 34. (24) *Num. cit. pag.* 34. *seq.*

colla sua divina eloquenza lo disarmò; e non solo gli persuase di abbandonare l'impresa di soggiogar Roma all'Esarco, ma indusselo ancora ad appendere le armi, e la corona, e le altre insegne reali al sepolcro del Principe de gli Apostoli. E dopo un tal atto di religione essendosi lo stesso Re interposto in favor dell'Esarco, fu questi benignamente accolto dal santo Padre, per la cui sola permissione potè egli entrare ed abitare in Roma. Ma che ciò sia stato senza pregiudizio della suprema autorità del Pontefice, argumento ben chiaro ne somministra il fatto, che immediatamente il Bibliotecario (25) racconta. Dimorava tuttavia l'Esarco in Roma, quando un certo Tiberio cognominato Petasio pensò a formarsi in Italia sulle rovine del Romano Imperio un nuovo regno. E già egli nelle parti della Toscana avea ridotte sotto la sua tirannia alcune Città; onde era per una tal novità non poco afflitto e costernato l' Esarco. Ma fecegli coraggio il Pontefice; da cui fu anco spedito contro l'usurpatore l'esercito, e le persone più illustri della Chiesa: *Exarchus vero hæc audiens, turbatus est: quem sanctissimus Papa confortans, & cum eo proceres Ecclesiæ mittens atque exercitum, profecti sunt*. E colla morte del Petasio fu acquietata ben tosto quella rivoluzione, e furono ridotti a dovere i ribelli. Or chi non vede in un tal fatto risplendere come i primi lampi della sovranità Pontificia? Poichè ancora trovandosi in Roma l'Esarco, supremo magistrato dell'Imperatore in Italia, l' esercito non era a disposizione di lui, ma a quella del Papa; i cui ordini furono necessarj per farlo marciare contro le città ribellate della (26) Toscana.

Tale era il sistema delle cose d'Italia non solo ne i pri-

(25) *Num. XXIII. pag. 36.*

(26) La stessa osservazione fa Mons. Vignoli *not. 4. ad num. XXIII.* alle parole *et cum eo proceres ecclesiæ*.

primi anni dell' apostasia di Leone, ma eziandio verso la fine del presente pontificato. Abbiamo nel principio degli Atti del secondo Concilio Niceno (27) due lettere scritte dal santo Padre all' empio Imperatore, illustri prove del suo Apostolico zelo e della sua divina sapienza. Ha creduto il Padre degli Ecclesiastici Annali (28), esser queste le prime, che Gregorio abbia scritte, intesi i primi movimenti dell' empietà di Leone. Ma il Pagi (29) chiaramente dimostra (30), che elle non furono scritte prima dell' anno settecento (31) trenta, e in conseguenza verso la

(27) *Concil. Tom. VIII. col.* 651. *seqq.*

(28) *Ad ann.* 726. *num. XXVIII. Tom. XII.*

(29) *In Critic. ad Annal. Baron. ad an.* 730. *num. VII.*

(30) Le ragioni adotte dal Pagi per dimostrare, che le predette due lettere di S. Gregorio II. non furono scritte prima dell'anno 730. sono insussistenti. Vedi il P. Bianchi §. *cit. num. VIII.*, e il P. M. Mamachi *Originum, & Antiquitatum Christianarum Tom. IV. pag.* 212. *seqq.*

(31) La prima lettera di S. Gregorio II. evidentemente mostra, che essa scritta da lui fu nell'anno 726. Imperocchè 1. ella è risponsiva alla prima lettera di Leone sopra le sagre Immagini. Ora è certo, che sopra questo punto scrisse la prima volta quel Principe a Gregorio l'anno 10. del suo Imperio, cioè nel 726., come consente l' istesso Pagi minore *in Breviar. in vita Gregorii II.* colla testimonianza di Paolo Diacono, di Anastasio, e di Teofane. 2. Gregorio in essa scrive a Leone *Concil. Tom. VIII. col.* 654. „ Decem annos Dei „ benignitate recte ambulasti, neque sacrarum imaginum mentionem fecisti: „ nunc autem eas dicis idolorum locum implere, atque „ illos, qui eas venerantur, „ idololatras esse „ dicendo adunque Gregorio, che Leone sino al 10. anno del suo Imperio, cioè sino al 726., era camminato rettamente senza dichiararsi, almeno apertamente, contro le sagre Immagini, e che *ora* egli le detesta come Idoli, indica certamente, che egli scrissegli nello stesso anno 10. del suo Imperio, e nello stesso anno 726., altrimenti se nel 730., cioè quattro anni dappoiche Leone si era dichiarato Icono-

la fine di questo pontificato. Ora in esse, come già di sopra è stato accennato, rappresenta il santo Padre all' Imperatore, che Ravenna e Pentapoli non erano più governate da i magistrati Imperiali, ma da quei, che erano stati creati ad arbitrio de' Longobardi. E quanto a Roma, chiunque legge con attenzione le stesse lettere, di leggieri si accorge, quanto poco vi potesse allora, e vi fosse temuto l' Imperatore, e rispettata la di lui autorità. Aveva egli nelle ultime sue lettere a san Gregorio minacciato il santo Padre e i Romani di spedire a Roma i ministri della sua empietà, i quali e facessero in pezzi l'Immagine di san Pietro, e vi facéssero prigione il Papa, come già per ordine di Costante era stato fatto prigione il Pontefice san Martino. Ma Gregorio nella sua risposta (32) si burla di così fatte minacce, e liberamente gli espone, quanto poco fosse rispettata e temuta nell' Occidente, e in Roma stessa la sua Imperiale potenza; e fra le altre cose gli dice: voi ben sapete, o Imperatore, che con tutte le forze del vostro Imperio voi non potete vendicarvi di Roma, cioè de' popoli soggetti in Italia al Romano Imperio, ec-

---

noclasta, scrisse Gregorio questa lettera, non poteva dire, che avendo taciuto Leone sul punto delle sagre Immagini dieci anni, *ora* ne faceva menzione, e lo riputava Idolatria; ma aurebbe dovuto dire, che quattro anni prima egli aveva discoperta la sua malvagità. 3. Facendo menzione Gregorio delle minaccie intentategli de Leone, nulla dice della commissione da lui data di ucciderlo a Paolo Esarco, il che certamente non avrebbe lasciato di rimproverare a Leone, se questa sacrilega commissione fosse stata data da lui prima che egli questa lettera gli scrivesse. Nel principio poi del 727., avendo Leone risposto insolentemente, e minacciosamente a Gregorio, egli replicogli colla seconda lettera detestando la sua Eresia, come avea fatto nella prima, ed esortandolo a penitenza. Vedi il P. Bianchi §. *cit. num. VII., e XI.*

(32) *Epist. I. Concil. Tom. VIII. col. 666.*

eccetto forse della sola Città, contro la quale per la vicinanza del mare voi potreste spedire una flotta: *Scis Romam ulcisci Imperium tuum non posse, nisi forte solam Urbem propter adjacens illi mare ac navigia*. Adunque non comandava in Roma in questi tempi l'Imperatore; altrimenti non sarebbegli fatto d'uopo di una flotta per occupar la Città, e vendicarsi del Papa e de i Romani. Soggiugne nondimeno, che quando ancor fosse riuscito all'Imperatore di occupar Roma, il Papa contuttociò non avrebbe avuto di che temere; non avendo da fare che il breve viaggio di pochi stadj per mettersi in sicurezza; che tutto l'Occidente dipendea da' suoi cenni; *Universus* (33) *occidens ad humilitatem nostram convertit oculos*; e non solo vegliava alla difesa della sua persona, e della Immagine di s. Pietro, ma era altresì pronto a vendicare le ingiurie fatte pel culto delle sacre Immagini a i cattolici dell'Oriente: *Quod* (34) *si hoc velis experiri, plane parati sunt Occidentales ulcisci etiam Orientales, quos injuriis affecisti*. Le quali parole lume ricevono da ciò che ha scritto il Bibliotecario, ed è già stato accennato, che i Popoli dell'Italia aveano formato il disegno di eleggere un nuovo Imperatore, e di portarlo a mano armata a Costantinopoli, e così liberare anco i popoli dell' Oriente dalla tirannia e dall'oppressione del sacrilego e furibondo Leone.

Abbiamo dunqne dalle cose finora esposte e rozzamente narrate, che promulgatasi l'apostasia dell' Imperatore nell'Occidente, il pontefice s. Gregorio II. si armò contro di lui come contro un dichiarato nemico per la difesa dell'onore di Dio e della Cattolica religione; che eccitati dallo zelo del santo Padre fecero lo stesso tutti i popoli e principi Occidenta-

(33) *Col.* 663. (34) *Col.* 666.

tali; che in oltre gl'Italiani nelle provincie dipendenti dall'Imperio ricusarono, e ciò di proprio movimento, di pagare i consueti tributi, cacciarono i magistrati Imperiali, e ne elessero altri a piacere ed arbitrio de' Longobardi; che trucidato in Ravenna l'Esarco, il successore di lui non contò più nulla in Roma; che sperando questi di ridur Roma all' ubbidienza, ed esercitarvi le commissioni Imperiali, gli fu d'uopo di ricorrere alle armi de' Longobardi; che ricevuto in Roma (ma non senza il beneplacito del Pontefice) non dall'Imperio e cenni di lui dipendeva l'esercito, ma da quei di sua santità; che lo stesso Imperatore non avrebbe potuto vendicarsi di Roma e del Papa, ed occupar la Città, se non inviando ne i vicini mari una poderosa flotta; che finalmente e Roma stessa, e l'Italia, e tutto l'Occidente erano in armi per la difesa del Papa, e delle sacre Immagini contro le violenze dell'eretico principe, ed erano anche disposti a portar la guerra in Oriente, e nella Sede medesima dell'Imperio, per vendicare i torti fattivi alla religione, e liberare i cattolici dall'oppressione, e crudele persecuzione dell' infuriato tiranno. Or tutto questo sembrami più che sufficiente a provare, aver l'Italia, e specialmente Roma, cominciato a scuotere in questo tempo il giogo dell'Imperio Orientale, ed essere allora stata l' autorità del governo in questa città e la direzione degli affari principalmente appresso il sommo Pontefice.

Quindi è, che forse non affatto indegni sono di scusa i Greci storici, se la rivoluzione de' popoli, e delle città dell'Italia hanno attribuita a Gregorio. Poichè ignorando per una parte le sollecitudini del santo Padre per ritenere i popoli nella divozione e fedeltà verso l'Imperio Romano; e vedendo per l'altra, che tanto il politico, quanto il militare in queste provincie da i cenni del Papa e dalla volontà di

lui

lui dipendea, furono naturalmente portati a credere, che non senza l'intervento dell'autorità Pontificia fossero accaduti così strepitosi movimenti. Al che debbesi aggiugnere, non esser falso ciò, che gli stessi Greci scrittori hanno detto dell'alleanza di Gregorio co' Franchi per la sua difesa, e di Roma. Fa di essa ancora non oscura menzione nella vita di Stefano secondo il così detto Anastasio Bibliotecario; ove dice, che questo Santo Pontefice ricorse al Re Pippino contro le ostilità de' Longobardi ad esempio de' suoi gloriosi Predecessori, Zaccaria, e dell'uno e l'altro (35) Gregorio; ove sebbene sono mentovati i so-

(35) Le parole d'Anastasio (*sect.* 235.) sono queste: *Quemadmodum prædecessores ejus be. me. Domnus Gregorius, & Gregorius alius, & Domnus Zacharias beatissimi Pontifices Carolo Excell. mem. Regi Francorum direxerunt, petentes sibi subveniri propter oppressiones, & invasiones, quas & ipsi in hac Romanorum provincia a nefanda Longobardorum gente perpessi sunt.* Così leggesi in tutti i Codici editi, e Mss. fuorchè in uno della Regina di Svezia, che ha *Gregorius, & item Gregorius.* Cedreno, e Zonara vanno d'accordo con Anastasio: ma, avendo scritto l'uno nell'undecimo secolo, e l'altro nel duodecimo, al Marca e al Pagi, come si osserva dal chiarissimo Autore, è paruto che abbiano confusi i fatti de' due Gregorj. La stessa cosa pare che possa dirsi di tutti i Codd. d'Anastasio, eccettuato quello della Regina, che va d'accordo col Continuatore di Fredegario, dal quale si mentovano due Legazioni di s. Gregorio III. come cosa non mai vista, ne sentita per l'addietro. Anche il Cod. Carolino, testimonio certo, e da preferirsi a qualunque altra antica memoria, comincia dalle due lettere di s. Gregorio III. senza veruno indizio in tutte le 99. di quella preziosa raccolta, che s. Gregorio II. ricorresse alla corte di Francia. Certo è bensì, che egli è il fondatore del Dominio temporale della s. sede: ma operò senza ajuto esterno sì nel ricuperar Sutri invasa da' Longobardi, per mezzo di grosse somme, e sì

soli Longobardi; nondimeno che la lega sia stata generale contro i nemici della Chiesa e di Roma, si può facilmente comprendere dalle parole di sopra riferite dallo stesso Gregorio nella sua lettera a Leone, ove lo avverte, che tutto l'Occidente dipendea da i suoi cenni, ed era pronto a prender l'armi per la sua sicurezza e difesa. Poichè senza un qualche precedente trattato co i Principi Occidentali, e specialmente co' Franchi, ei non sarebbesi con tanta certezza promessi i loro soccorsi, ne avrebbe insultato con tanta franchezza, come si vede in quella lettera, l'Imperatore. Ora il ricorrere ai Principi stranieri, ed implorare il soccorso delle loro armi senza l'altrui participazione, e solo di proprio movimento ed arbitrio, non si può di certo accordare colla qualità e condizione di suddito e di vassallo. Onde i già lodati Greci scrittori uniscono insieme il trattato di Gregorio co' Franchi, e l'essersi egli dipartito dalla soggezione verso l'Imperatore: *Deserta Imperatoris obedientia*, così Zonara, *icto cum Francis fœdere*. E Cedreno: *A Leone*

e sì nel liberar Roma dall' assedio de'medesimi con preghiere, e valide persuasioni. Che siansi ingannati tutti gli eruditi, i quali prestarono fede ad Anastasio lo mostra chiaro lo stesso Autore dando nome di Re a Carlo Martello, e dicendo che s. Zaccaria ricorse a lui, quando era premorto a s. Gregorio III. Oltre di che nel Cod. Carol. non v'è che una lettera sola di s. Zaccaria, senza il menomo indizio d'affari politici; mentre il s. Pontefice imitò s. Gregorio II. operando da se stesso, senza punto ricorrere alla Francia, ammaestrato forse dal ricorso inutile di s. Gregorio III. che ebbe gran promesse da Carlo, ma senza effetto, come vedremo nella nota 3. (*ora 7. al capitolo seguente*) Cenni nót. 1. Vedi lo stesso Cenni *Admonit. in s. Gregorii III. epistolas Carolo Subregulo num. IX. Monument. Dominat. Pontif. Tom. I. pag. 6. seq.*

ob ejus impietatem defecit, pacto cum Francis inito. Seppure finalmente coll'Illustrissimo Pietro de Marca, (*a*) e il chiarissimo Pagi (*b*) non vogliam dire, perciò avere gli stessi Greci scrittori tutta questa rivoluzione di cose attribuita a Gregorio, perchè sotto di lui furono gettate le prime semenze, e posti come i primi fondamenti della grand'opera, che, come ne' seguenti Capi sono per dimostrare, si andò poi ne' seguenti pontificati maturando, e fu ridotta all'ultima perfezione. *Græci vero Scriptores, quæ diversis temporibus accidere, velut in unum fascem congessere, remque totam ad Gregorium II. retulere; licet ejus origo tantum inde peti debeat.*

CAP. II.

Prima delle spedizioni del Re Pippino in Italia contro i Longobardi, i Romani Pontefici, almeno come Capi della Repubblica, esercitavano in Roma e nel suo Ducato alcuni atti proprj della Maestá, e che indizj sono di una vera sovranitá.

SOtto Gregorio Terzo succeduto immediatamente al Secondo, argumenti anche più chiari ci si presentano della nascente Pontificia sovranitá. Leone Isaurico nel principio di questo pontificato adunata, per testimonianza di Teofane e di Cedreno una poderosa flotta, spedilla verso l'Italia per vendicarsi del Papa e di Roma, e per ridurre i popoli ribellati alla primiera ubbidienza. *Imperator* (1) *autem contra Papam, Romaque & Italiæ desertores insaniens & plane furiis invectus, classem ingentem exstructam adver-*

(a) *Lib. 3. de Conc. cap.* XI.
(b) *Ad Ann. 726. num.* XII.

(1) Teofane *in Chronographia pag.* 343.

versus eos misit, & Manem Cibyræotarum ducem ei præfecit. Ma essendo questa flotta, come raccontano gli storici, nel mare Adriatico disgraziatamente perita; Leone pieno di dispetto e di rabbia impose più gravi tributi su i popoli della Sicilia, e della Calabria, e assegnò al fisco quella gran somma d' oro, che sotto titolo di patrimonio solea da tempo immemorabile pagarsi in Roma alle Chiese de i Principi degli Apostoli: *Summum* (2) *tamen dedecus vanus ille Princeps retulit, classe in mari Adriatico naufragium passa. Ex quo in furorem actus Dei ille hostis Arabico sensu imbutus, auctiora Siculis ac Calabris populis parte tertia tributa in singula hominum capita imposuit. Patrimonia vero quæ dicuntur SS. & Coriphæorum Apostolorum, qui in veteri Roma coluntur, tria nimirum cum medio auri talenta Ecclesiis ab antiquo adsignata & pensa, in publicum ærarium* (3) con-

(2) Teofane *pag. cit. seq.* Lo stesso racconta Cedreno *in Historiar. Compend. pag.* 457.

(3) Quindi abbiamo l'origine de' diritti della s. Sede sulle due Sicilie. Niccolò Alamanni, e dopo lui l'Illustrissimo Bianchini (*Anast. tom.* 2. *pag.* 300. *seqq.*) fanno l'esatta supputazione del fruttato de' Patrimonj d'Oriente, e dimostrano che ascende a diciassette mila doppie, le quali corrispondono a tre talenti e mezzo d'oro confiscati dall'Isaurico ne mai più restituiti. Questi essendosene resa difficile l'esazione da'torbidi d'Oriente, dopo il gran Teodosio, furono per qualche tempo a carico dell'erario Imperiale, e poscia furono permutati negli ampli patrimonj di Sicilia, delle due Calabrie, Napolitano, e Salernitano: le cui rendite udiamo quì confiscate. Alcuna cosa del seguito dopo ne udiremo nell'Esame del Diploma di Lodovico Pio. Qui basta riflettere, che la s. Sede non tornò in pieno dominio de' suoi legittimi diritti se non tre secoli dopo a tempo de' Normanni. Osserva l'Illustrissimo Bianchini nel luo-

go

conferri jussit. (4) Questi patrimonj, come costa dalle lettere di Adriano Sommo Pontefice, non furono mai più da i Greci Imperatori alla Chiesa Romana (5) restituiti; segno, a mio giudizio, evidente,

go sopra citato, che Roberto Guiscardo ottenne l'investitura delle due Sicilie da Niccolò II. col peso di pagare alla s. Sede dodici danari per ogni Jugero; e che questi (adattandosi la misura inventata dal Maresciallo di Vauban allo spazio delle due Calabrie e di Sicilia) ragguaglierebbero la somma predetta de' Talenti confiscati. Ciò non serve, che a una maggiore erudizione. La sostanza è che i diritti delle due Sicilie non nascono ne dalla falsa Donazione di Costantino, ne dalle altre Donazioni pretese interpolate dall'Autore oppugnato in questa Dissertazione; ma hanno quella origine certa, e legittima, che abbiamo sentita. E da essa vien sostenuta *l'autentica, e giusta sovranità, e prescrizione, contra cui non si può allegare ragione alcuna*, come disse bene altrove lo stesso Autore (*Annal. ann.* 1059.) Cenni not. 2.

(4) E di più mandò Alfano suo Segretario a Napoli per ordinare a Teodoro Duca di quella Città, *quod non obediatur Domino Papæ, neque transmittatur ei pecuniæ sui redditus*, cioè di quella porzione del patrimonio Campano posto nel Ducato di Napoli, come è scritto nella Cronaca Napoletana *num.* 3. pubblicata da Francesco Maria Pratilli *tom.* 3. *Hist. Princ. Longob.* Cessata la furia degl' Iconoclasti, e restituite le cose alla pristina ortodossia nel settimo Concilio generale tenuto nel 787. nella città di Nicea in Bitinia, Niccolò I. fece istanza a Michele Imperatore de' Greci, perchè ordinasse, che gli fossero restituiti gli occupati patrimonj; la stessa domanda fece pure Leone IX. all' Imperatore Costantino Monomaco, ma sempre invano. Mons. Stefano Borgia, ora degnissimo Segretario di Propaganda, *Memorie Istoriche della città di Benevento Tom. I. pag.* 25. *seg. not.* 1. Leggasi la nota seguente.

(5) Adriano I. nella lettera agli Augusti Costantino, ed Irene *Concil. Tom. VIII. col.* 763., e nella lettera a Carlo Magno *Tom. eod. col.* 1598. Prima di Adriano Stefano II. nella lettera VIII. del Codice Carolino

no

te, che ne anche Roma tornò mai più in potere de' medesimi Imperatori. Non essendo verisimile, che senza una tal condizione di rimettere la Chiesa Romana ne' suoi diritti, si sia in effetto ristabilita la pace. Oltre di che avendo noi dalle lettere di Gregorio secondo, che per farsi ubbidire in Roma, facea duopo all'Imperadore di spedire ne' vicini mari una flotta; e sapendo in oltre dagli storici Greci, che egli in fatti ve la spedì, e che dopo l'infelice sorte di questa spedizione l'infuriato Principe in compensazione e vendetta confiscò i ricchi patrimonj della Chiesa Romana; noi possiamo con ragione dopo di ciò domandare, come, e quando, e sotto quali condizioni si sia Roma riconciliata con Leone', o col suo figliuolo Costantino Copronimo successore di lui nell'Imperio, e nella tirannia e nella empietà; e come, e quando; e con quali patti ella sia ritornata sotto la loro ubbidienza. Un fatto di tal natura come avrebbono passato sotto silenzio tutti gli antichi scrittori, o come sarebbono di esso perite tutte le antiche memorie? La verità però è, che i mentovati Imperatori o disperando di potervi riuscire, o divertiti dalle guerre civili, e da quelle degli Arabi, e da Saracini ed altri popoli barbari dell'Oriente, non più pensarono a ridur Roma e l'Italia sotto le loro forze, finchè ad una tale impresa non furono poi, ma indarno, sollecitati da i Longobardi dopo la rovina del loro regno in Italia; ed ebbero intanto ad esser contenti, che i popoli assuefatti da gran tempo al nome e al dominio Imperiale non portassero la ribellione fino ad eleggere un nuovo Im-

---

no *Monumentor. Dominat. Pontif. Tom.* 1. *pag. III.* aveva esortato Pippino a far sì, che la Chiesa Romana da i Greci *omnia proprietatis suæ percipiat*. Vedi il Cenni nella nota 10. alla lettera stessa.

peratore, e ritenessero alcuni atti e qualche ombra dell'antico rispetto verso la maestà dell'Imperio.

Ma se dopo la perdita e il naufragio della flotta Imperiale nel mare Adriatico, Gregorio terzo, e i successori di lui Zaccaria, e Stefano II. non ebbero per parte degl'Imperatori d'Oriente di che temere, e furono in una piena sicurezza e tranquillità; nondimeno molto ebbero da soffrire per parte de' Longobardi, i quali avidi di soggiogarsi tutta l'Italia, per ogni leggiera cagione, e sotto qualunque pretesto occupavano le Città del ducato Romano, venivano con gli eserciti fino sotto le mura di Roma, e ne devastavano il territorio, mettendo il tutto a fuoco e fiamma, senza neppure perdonare alla sacrosanta Basilica di s. Pietro (6) non compresa allora

(6) Il Signor Lodovico Antonio Muratori negli Annali d'Italia all'anno DCCXLI. pretende, che le parole di s. Gregorio II. nella seconda lettera a Carlo Martello *Monument. Dominat. Pontif. Tom. I. pag.* 23. „ Unde et „ Ecclesia sancti Petri denu„ data est, et in nimiam „ desolationem redacta, „ non si debbano intendere della Basilica di s. Pietro, ma della Chiesa di s. Pietro, cioè della Chiesa Romana, nè altro dire esso Pontefice, se non che i beni posseduti dalla santa Chiesa Romana in varj di quei territorj, dove si faceva la guerra, erano stati devastati, e però non accordarsi colla verità, che Liutprando andasse sotto Roma, e molto meno che saccheggiasse la Basilica sacrosanta del Vaticano. Ma egli s'inganna. Conciosiacchè l'Autore della vita di s. Gregorio II. presso il Bibliotecario *num. XIV. pag.* 55. espressamente attesta, che Liutprando col suo esercito si attendò nel campo di Nerone, *veniensque Romam in campo Neronis tentoria tetendit*, qual campo, come osserva il P. Abate Galletti, ora Vescovo di Cirene, *Del Vestarario della s. Romana Chiesa pag.* 30., era appunto all'intorno della Basilica Vaticana, e s. Gregorio II. nella predetta lettera *pag. cit.* de' Longobar-

ra dentro il recinto della città. Il timore di non cadere sotto il loro barbaro giogo, e la speranza di poter esser difesi, ed in ciò assistiti da i Greci Imperatori, erano forse stati i principali motivi, pe' quali i popoli non si erano portati alle ultime estremità. Ma allorchè il santo Pontefice e il popolo Romano si accorsero, che per questa parte non eravi nè che temere, nè che sperare; pensarono più di proposito a provvedere per altro mezzo alla propria sicurezza; e lasciato l'Imperatore, che o non poteva o non voleva difenderli, ricorsero con maggior premura di prima a una potenza straniera, qual'era quella de' Franchi. Di due solenni ambasciate spedite per tal motivo da Gregorio a Carlo Martello, che, come si è detto, sotto il titolo di Maggiordomo governava dispoticamente e da sovrano il regno di Francia, fa menzione il Continuatore della Storia di Fredegario, scrittore di quei tempi, colle seguenti parole: *Eo etenim tempore bis a Romana sede s. Petri Apostoli beatus Papa Gregorius claves venerandi sepulcri cum vinculis s. Petri, & muneribus magnis & infinitis legationem (quod antea nullis auditis aut visis temporibus fuit) memorato Principi destinavit. Eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris recederet, & Romanum Consulatum præfato Principi Carolo sanciret: Ipse itaque Princeps mirifico & magnifico honore ipsam legationem recepit, munera pretiosa contulit, atque cum magnis præmiis, cum suis sodalibus Missis, Grimonem Abbatem Corbejensis mo-*

bardi scrive, che *Omnia... luminaria ad ipsius Principis Apostolorum, & quæ a vestris parentibus, & a vobis offerta sunt, ipsi abstulerunt*, vale a dire i doni offerti da Carlo Martello, è da i suoi antenati, o come spiega il Cenni nella nota 1. a de.a lettera, da i Re di Francia, i quali doni non erano poderi, ma arredi sagri, e supellettili preziose ad ornamento, ed uso della Basilica di s. Pietro.

nasterii, & Sigibertum reclusum basilicæ s. Dionysii Martyris, Romam ad limina s. Petri & s. Pauli destinavit. Non sono del medesimo sentimento gli Autori circa la correzione da applicarsi a quel luogo manifestamente corrotto: *eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris recederet &c.* Il P. Le-Cointe (*a*) il quale vuole, che Roma in tutti conti sia stata fino all' anno 796. cioè per lo spazio tuttavia di più di un mezzo secolo, a i Greci Imperatori soggetta, pretende altresì, che in questo luogo si debba leggere; *eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris accederet.* Onde il patto tra Gregorio e Carlo sia stato, che questi rinunziata l' amicizia e la lega co' Longobardi, da i quali egli era stato assistito nelle sue vittorie contro gli Arabi delle Spagne, si dichiarasse in favore dell' Imperatore, e prendesse la difesa de' suoi stati in Italia contro le invasioni de' medesimi Longobardi. Ma il P. Ruinart nelle sue note sù questo luogo dell' Appendice alla storia di Fredegario giustamente vuole, che l'emendazione e la vera lezione di esso debba essere la seguente. *Eo pacto patrato, ut a partibus Imperatoris recederet.* Onde Gregorio siasi impegnato con Carlo, e gli abbia promesso, che abbracciando esso l'impresa di liberare i Romani dalla tirannia de' Longobardi, egli non piu curando l' Imperatore, e scosso il giogo del suo dominio come affatto inutile, e forse anche pericoloso all' Italia e a Roma, se la sarebbe intesa unicamente con esso, cui a tale effetto esibiva la dignità del consolato, o piuttosto del patriziato, e già pe' medesimi suoi legati gliene trasmetteva i pegni e le insegne: *At nisi fallor*, dice il dottissimo Ruinart, *melior est nostra lectio, qua Auctor innuit, Gregorium Carolo pollicitum fuisse, ut si Romanos a Longobardorum tyrannide liberaret, posthabita Imperatoris, qui Italiæ opem non ferebat, dominatione, se Carolo Romanum con-*

(a) *Tom. V. ad an. 741. num. 111.*

consulatum collaturum. Cosi certamente ha letto, o a creduto doversi leggere questo medesimo luogo l' antico Autore degli Annali di Metz, che la medesima storia riferisce colle seguenti parole: *Epistolam quoque decreto Romanorum principum sibi prædictus præsul Gregorius miserat, quod sese populus Romanus, relicta Imperatoris dominatione, ad suam defensionem & invictam clementiam conferre voluisset.* (7) Non chiesero adun-

(7) Questo depravatissimo luogo del continuatore di Fredegario lo avea già letto e inserito nella sua storia l'altro continuatore d'Aimonio (*lib.* 4. *cap.* 57.) ed è concepito così: *Contigit, ut eo tempore B. Papa Gregorius a Sede s. Petri claves venerandi sepulchri cum vinculis s. Petri, & muneribus magnis & infinitis, quod antea nullis auditum, aut visum temporibus fuit, per legationem memorato Principi destinaverit: eo scilicet pacto, quatenus sacram Romanam Ecclesiam a Langobardorum tyrannide liberaret, terrena cœlestibus posthabens flocci penderet, & a partibus Langobardorum recederet, ac Romanum consultum præfatus Princeps Carolus sanciret*, come legge l'Edizione Parigina d'Andrea Wechelo, oppure come leggono altre, *Romanis consulendum transiret*. E prosegue col medesimo continuator di Fredegario, come Carlo ricevette graziosamente tal legazione, ed altra onorifica ne rispedì al Pontefice. Io non comprendo, perchè una Istoria copiata da altro Istorico tanto vicino a' tempi di chi prima la scrisse, la quale è chiara, e corrisponde agli altri antichi monumenti, non sia attesa dagli eruditi, e in suo luogo si abbracci colle mani, e co' piedi il medesimo racconto in Codice depravatissimo del Continuatore di Fredegario, scritto evidentemente da persona ignorantissima, che non capì l'originale o copia di cui si valse. Se non fosse mai per mettere alla tortura gl'ingegni umani, affinchè inducessero i Maggiordomi di Francia ad abbandonare i Greci, co'quali non aveano che spartire; oppure i Pontefici ed i Romani che già da molti anni n'erano distaccati; ovvero dimostrassero il lor talento in disputare delle varie

adunque il Pontefice ed i Romani a Carlo, ch' ei volesse unirsi coll' Imperatore e co' i Greci, ma gli promisero di non più intendersela col medesimo Imperatore, quando esso Carlo accettata la dignità del patriziato, si fosse impegnato nella loro difesa. La qual cosa è tanto evidente, che il chiarissimo Pagi non ha punto dubitato di scrivere, che il Padre le Cointe mentre ha voluto il citato luogo del Continuatore di Fredegario correggere, l' ha maggiormente corrotto: (a) *dum locum illum corrigere tentat, magis corrumpit*: che quella sua emendazione e interpetrazione non si debbono ammettere: *Neque hæc emendatio & interpretatio admittendæ*: che finalmente non vi debb'essere verun dubbio,, quin legendum sit: *Eo pacto patrato, ut a parte Imperatoris recederet, & Romanum consulatum præfato principi Carolo sanciret*. Lo stesso debb' essere stato il sentimento dell' Abate Fleury; poiche citando la continuazione della storia di Fredegario, racconta il fatto nella seguente maniera (b) ,, Ses Legats eto-
,, jent chargéz de grands presens .... & ils venojent
,, demander du secours contre le Lombards, à condi-
,, tion

(a) *Ad ann.* 740. *num.* IV. *&* V.
(b) *Tom.* IX. *lib.* 42. *num.* XXVI.

rie maniere di Consolato; o finalmente convertissero il Consolato in Patriziato. Così realmente hanno fatto gli Eruditi di maggior grido, e tutti colsero lungi dal segno. Il nostro Autore, la cui maniera di scrivere non è di trattenersi in combatter tutte le opinioni lontane dal suo proposito, s'è valuto de' medesimi errori degli altri per confermare il suo sentimento, e lo fa egregiamente. Io per me preferisco il luogo del Continuatore di Fredegario presso Aimonio a quello del Codice depravato. Le cose dette, e quelle che rimangono a dire proveranno evidentemente, se la prelazione è giusta. Cenni not. 3. Vedi lo stesso Cenni *Admonit. in s. Gregorii III. Epistolas Carolo Subregulo num.* 1. *seqq. Monumentorum Domin. Pontif. Tom. I. pag.* 11. *seqq.*

„ tion que s' il l' accordoit ; le Pape se retireroit de l'
„ obéissance de l' Empereur qui ne secouroit point l'
„ Italie ; & donneroit le consulat de Rome à Char-
„ les „ .

Ma benchè lo Storico non avesse così espressamente dichiarato la volontà del Pontefice e de' Romani di ritirarsi affatto dall' ubbidienza e soggezione verso l' Imperatore; contuttociò il fatto stesso di creare Carlo patrizio di Roma sarebbe stato un argumento ben chiaro della medesima risoluzione ; non potendosi combinare insieme queste due cose; il vassallaggio verso l' Imperio , e l' autorità di creare un patrizio nella persona di un principe forestiero. Il Patriziato , secondo il sentimento di Pier de Marca (*a*) abbracciava queste due eccellenti prerogative. I. la giurisdizione , che i Re di Francia poteano in Roma sotto un tal titolo col consenso del Papa e del Popolo esercitare . II. la protezione e la difesa , che i medesimi Re aveano alla Chiesa Romana solennemente promessa : *Patricii nomen duo quædam complectebatur ; & Jurisdictionem , qua Reges in Urbe ex consensu Pontificis & Populi Romani potiebantur ; & protectionem seu defensionem , quam Romanæ Ecclesiæ polliciti erant .* E' dello stesso sentimento anche il Pagi (*b*) il quale riferite queste medesime parole soggiugne , tutto ciò esser verissimo : *Quæ omnia verissima sunt* . E solo protestasi di dissentire dall' Illustrissimo Autore , siccome eziandio da alcuni altri scrittori , quanto al tempo della prima instituzione di una tal dignità nella persona de' Franchi ; essendo di parere il de Marca , aver ciò avuto principio nella persona di Carlo Martello nel presente Pontificato di Gre-

(a) *Lib.* I. *de Conc. Sacerd. & Imperii cap.* XII. *num.* IV.

(b) *Ad ann.* 740. *num.* VIII.

Gregorio III. e il du Cange (8) con altri anche più tardi, cioè sotto Stefano II. nella persona di Pippino e de' suoi figliuoli, dopo che i Romani ebbero affatto scos-

(8) Il du-Cange, e chiunque è del di lui sentimento, la indovinano: primo di tutti ebbe l'onor di Patrizio il Re Pippino da Stefano II. e poscia i di lui figlj Carlo, e Carlomanno dal medesimo Pontefice, quando si portò alla corte di Francia con sì grand'utile del Dominio temporale della s. Sede. Egli medesimo n'è testimonio indubitato (*Cod. Car. ep.* 7.) scrivendo da Roma a tutti tre intitolati *Patriciis Romanorum*, e dicendo: *Quod nullus de vestris parentibus meruit suscipere vos suscepistis*. Il Cod. Carolino mi fa tralasciar gli Annali di Metz (*an.* 773.) che provano il medesimo, e qualunque altro Autore. Mentre mi fa toccar con mano una verità invano contrastata dal Marca, dal Pagi, e da altri. E che sia vero, ambedue le lettere di s. Gregorio III. sono intitolate *Carolo Subregulo*, e fanno svanire le molte congetture e dispute sul sopraddetto luogo depravato di Fredegario. Una che ve n'è di s. Zaccaria (*Cod. Car. ep.* 5.) ha per titolo *Pippino Majori domus*. Tra le nove di Stefano II. due ve ne sono scritte da lui, (*Ib.* 10. 11.) prima d'andare in Francia: una è indirizzata *Pippino Regi*, che tale lo avea dichiarato s Zaccaria, nell'altra diretta a' Principi, o Duchi de' Franchi, li prega ad interessarsi presso *Pippinum Excell. Regem*, a favor della Chiesa. Tornato poi di Francia dopo avergli conferita la dignità di Patrizio, sempre intitola le lettere *Regi Francorum, & Patritio Romanorum*: lo che praticano i successori. Carlo Magno autor di quel Codice stimabilissimo, siccome diede a Carlo Martello suo Avo l'onore d'aver prese anch'egli le difese della s. Sede o perchè egli così era persuaso dalle due lettere di s. Gregorio III. o perchè realmente si preparasse a difenderla, ma prevenuto da morte nol potesse eseguire: non gli avrebbe tolto quello di Re nella sua carta di divisione (*num.* x.) ove dice: *Sicut quondam ab avo nostro Karolo, & bo. me. genitore Pippino Rege*. Molto meno lo avrebbe privato della dignità di Patrizio,

scosso il giogo del Greco Imperio, e dopo le vittorie di quei Principi contro i Longobardi: *Postquam sese a Græcanici Imperii jugo* (Romani) *subduxere, Longobardis etiam devictis & superatis*: laddove il Pagi vuole, che non Pippino, ma Carlo Martello fino da i tempi di Gregorio II. sia stato il primo a ricevere una tal autorità da i Romani; e molto prima, che eglino apertamente si separassero dall' Imperio: il che, dice egli, non seguì se non dopo essere stato unto Pippino co' suoi figliuoli da Stefano II. in Re de Franchi: *Nam non Pippinus, sed Carolus Martellus primus hanc auctoritatem a Romanis accepit; idque antequam ii aperte ab Imperatore deficerent; quod nonnisi post Pippinum in Regem Francorum unctum contigit*.

Io certamente non niego, che i Romani non solo fino a i tempi di Pippino, ma anche più oltre, e fino a quei di Carlo, e verso la fine del presente secolo ottavo non abbiano ritenuto e praticato alcuni atti di rispetto e di ossequio verso l' Imperio; ma non posso comprendere, come abbiano potuto Carlo Martello e Pippino fin da i tempi di Gregorio secondo e del terzo esercitare per consenso loro e del Popolo in Roma stessa la giurisdizione e l' autorità annessa al sublimissimo grado ed onore del Patriziato, senza frattanto ravvisare ne' medesimi Romani Pontefici e Popolo i diritti della Maestà. Uno di questi diritti è senza dubbio la creazione e instituzione de' magistrati. Poichè essendo la Maestà nella Repubblica e nello stato il fonte di tutta l'autorità; i magistrati, che sotto di essa governano i po-

po-

---

zio, se almeno nella seconda lettera di s. Gregorio III. lo avesse letto. Perciò vana è la fatica degli eruditi nell' interpetrare i due luoghi recati sopra, uno d'Anastasio, e l'altro del Continuator di Fredegario. Nella nota 6. (*ora* 11. *a questo Capo*) avremo altra più forte ragione. Cenni not. 4. Vedi il medesimo *Admonit. cit.*

poli, non possono altronde participarla. Vedasi l'Arniseo *de Jure Majestatis* lib.II. cap. V. Se dunque erano in quei tempi, secondo il de Marca (*a*) i patrizj quei che sotto l' imperio de i principi con una somma autorità governavano le provincie : *Patritii dicti illo sæculo & superioribus, qui Provincias cum summa auctoritate sub principum imperio administrabant*; niuno avrà potuto immaginarsi di poter conferire l'autorità annessa a un tal grado, senza esser persuaso, che dall' arbitrio e volontà sua dipendesse il governo di Roma. Abbiamo appresso Paolo Diacono (*b*) le parole, che profferiva l' Imperatore, allorche creava un Patrizio, e le cerimonie, che in quella occasione si praticavano. Le parole erano le seguenti: Perché noi non possiamo soli portar tutto il peso del ministerio, che Dio ci ha voluto addossare; perciò noi vi eleggiamo in nostro ajuto e sollievo, e vi concediam quest' onore d' essere in nostro luogo il difensore de' poveri e delle Chiese (*c*) *Nobis nimium laboriosum esse videtur concessum nobis a Deo ministerium solum procurare. Quocirca nobis adjutorem facimus, & hunc honorem tibi concedimus ut Ecclesiis Dei & pauperibus legem facias, & inde apud altissimum Judicem rationem reddas*. Ciò detto, conferivagli lo stesso Imperatore le insegne della sua dignità, cioè vestivalo di un certo manto, ponevagli nell' indice destro l' anello, davagli in mano una carta, in cui erano scritte queste parole; *Sii tu Patrizio misericordioso, e giusto*; e finalmente ponevagli sulla fronte un cerchio o corona d' oro; simboli tutti, che nobilmente dimostrano, a qual sublime grado di onore e di autorità era dall' Imperatore innalzato il Patrizio: *Tunc induat eum Imperator mantum, & ponat ei in dex-*

(a) *Lib. 3. de Conc. cap.* XI. *num.* VI.
(b) *Hist. Longobard. ap. Pag. ub. sup. n.* VI.
(c) *Vid. ap. de Marc. lib.* I. *cap.* XII.

dextro indice annulum, & det ei bombacinum propria manu scriptum; Esto Patricius misericors & justus. *Tunc ponat ei in caput aureum circulum, & dimittat*. Allorchè fu da Leone III. confermato a Carlo Magno l'uffizio e l' onore del Patriziato, gli fu anche spedito, oltre varj altri doni e le chiavi della Confessione di s. Pietro, il vessillo o gonfalone di Roma: *Romæ*, così abbiamo appresso Eginardo (*a*) *Hadriano defuncto, Leo Pontificatum suscepit. Et mox per Legatos suos claves Confessionis s. Petri ac vexillum Romanæ urbis cum aliis muneribus Regi misit*. Da questo luogo argumenta il Pagio (*b*), che anche i precedenti Pontefici, Adriano I. Stefano II. e Gregorio III. abbiano simili stendardi trasmessi e donati allo stesso Carlo, a Pippino, e a Carlo Martello, allorchè furono creati da essi e dichiarati (9) patrizj. Confuterò a suo luogo il sentimento del P. le Cointe, il quale ha preteso nel V. Tomo degli Annali Ecclesiastici de'Franchi, che lo stendardo trasmesso da Leone III. l' anno 796. in dono a Carlo Magno sia stato un simbolo del supremo dominio conferito dal Pontefice e dal Popolo a quel Monarca sopra Roma, e gli stati da essa dipendenti. Non può negarsi però, che il vessillo non sia stato sempre considerato come un segno di amplissima giurisdizione ed autorità; onde in alcune Repubbliche dell' Italia i supremi magistrati delle medesime sono stati chiamati Gonfalonieri pel gonfalone o stendardo che ricevevano in segno dell'autorità, che loro era conferita per l'amministrazione della giustizia, e per la difesa, e pel governo de' po-

(a) *In Annalib. ad ann.* 796.
(b) *Ad ann.* 470. *num.* x. *& ad an.* 774. *num.* IV.

(9) Carlo Martello non fu da s. Gregorio III. creato, nè dichiarato patrizio di Roma. Vedi la not. 7.

popoli. Onde similmente non può negarsi, che il conferire o mandare in dono ad alcuno il gonfalone o vessillo di una Città, non possa appartenere, che a chi sia persuaso di esserne l'arbitro ed il padrone.

Della stessa dignità e autorità conferita da Gregorio a Carlo pel governo e per la difesa di Roma sotto gli auspicj del Papa, furono altresì simbolo le chiavi della Confessione di s. Pietro, trasmesse similmente, come di sopra abbiamo veduto, al medesimo Principe. Poichè come osservano Teodorico Ruinart (*a*) Niccolò Alemanno (*b*) e altri gravi ed eruditi scrittori (10), le chiavi mandate in dono a Car-

(a) *Not. ad Append. Fredeg. int. Opera s. Gregorii Turonen.*
(b) *Dissert. de Parietin. Lat. cap.* 14.

(10) La scorretta edizione del Codice Carolino fatta dal Gretsero ha dato finora gran pena agli Eruditi, i quali hanno bensì mostrato il loro ingegno nell'interpetrar queste Chiavi: ma non si sono apposti. Che di esse ve ne fossero di due sorte lo insegnano s. Gregorio Magno in molte sue lettere, e s. Gregorio di Tours (*de glor. Mart. cap.* 28.)il primo tratta delle chiavi colla limatura delle Catene di s. Pietro solite a mandarsi a Sovrani, a gran personaggi, e anche a Vescovi molto remoti: e l'altro parla d'altra maniera di Chiavi, le quali così descrive: *Multi & Claves aureas ad reserandos cancellos beati sepulcri faciunt, qui ferentes pro benedictione priores accipiunt, quibus infirmitati tribulatorum medeantur.* Ambedue le maniere di Chiavi, com'è palese, erano sante Reliquie: ma solamente della prima sorte le mandavano i Pontefici agl'Illustri personaggi. Onde s. Gregorio M. dirigendole in Francia al Re Childeberto in occasione di mandar là il nuovo Rettore del Patrimonio della s. Sede (*lib.* 5. *ep.* 6.) così ne parla: *Claves præterea s. Petri, in quibus de vinculis Catenarum ejus inclusum est, Excell. Vestræ direximus, quæ collo vestro suspensæ a malis vos omnibus tueantur.* A Reccaredo Re di Spagna ne manda una sola della medesima qualità, e ne dichiara in altri termini lo stesso valore (*lib.* 7. *ep.* 127.)

in-

Carlo furono di altra specie da quelle, che s. Gregorio il grande, ed altri Sommi Pontefici hanno talora trasmesse ai Principi per divozione, e come reliquie, acciò portate sospese al collo, *ut collo su-*

C *spen-*

individuandola, come presa *a sacratissimo B.Petri Apostoli corpore*. Una parimente ne manda a gran Personaggio in Oriente (*lib.* 7. *ep.* 34.) dicendo chiaramente: *Benedictionem vobis s. Petri Apostolorum Principis Clavem sacratissimi sepulcri ejus, in qua benedictio de catenis illius est inserta, transmisimus, ut quod ejus collum ligavit ad martyrium, hoc vestrum ab omnibus peccatis absolvat*. Non essere state diverse quelle mandate a Carlo Martello e lo assicura s. Gregorio III. (*Cod. Car. ep.* 1.) chiamandole *Sacratissimas Claves*; e lo conferma il Continuator di Fredegario descrivendole, *Claves venerandi sepulcri cum vinculis B. Petri*. Chiavi d'altra maniera non si mandavano da' Pontefici. E s. Adriano, che le mandò al Re Carlo, poscia Imperadore, nella celebre lettera scritta al medesimo sopra il culto delle sacre Immagini, si vale delle stessissime parole di s. Gregorio riferite in ultimo luogo, per definirle del sepolcro di s. Pietro, contenenti le sacre catene, e venerabile Reliquia (*Lab. Conc. tom.* VII. *col.* 958.) Che più? Fino nel secolo XI. s. Gregorio VII. ne mandò l'anno 1079. una sola ad Alfonso Re di Castiglia, facendo il maggior fondamento delle sue esortazioni ad aver la mira al regno celeste nella prosperità delle vittorie contra i Mori, in questa santa Reliquia; *Ut autem nostra exhortatio cordi vestro altius imprimatur, ex more sanctorum misimus vobis claviculam auream, in qua de catenis B. Petri benedictio continetur; quatenus per ejus præsentia patrocinia uberiora erga vos beneficia sentiatis, & in amore ipsius de die in diem ferventes accendamini*. (*Lib.* VII. *ep.* 6.) In somma è tanto certo, che specialmente i Principi Sovrani non ricevettero mai Chiavi da' Sommi Pontefici, se non di questa sorte, che il dubitarne sarebbe un mettere in forse la luce del Sole. Ma perchè il Ruinart, e tanti uomini dottissimi, da'quali non si diparte affatto il nostro chiarissimo Autore, hanno creduto, non senza ragione, diversamente, manifesterò la causa nella nota seguente. Cenni not. 5.

spensæ; come scrisse il già citato Gregorio, al Re Childeberto inviando sì fatto dono (a) *eos a malis omnibus tuerentur*. Ma le chiavi mandate a Carlo furono quelle stesse, *quibus Templi Vaticani aptabantur fores, vel quibus Petri monumenti adyta & penetralia servabantur*. Così il citato Alemanno, il quale osserva, non essere state dagli Autori sì fatte chiavi chiamate, come le prime, benedizioni ed eulogie; ne essere state trasmesse come cose di mera divozione, ed in pegno di amicizia e di benevolenza; ma espressamente in simbolo e pegno di giurisdizione e di autorità così ampia, cui lo stesso Pontefice non dubitò di dare il titolo e nome di Regno; onde argumenta il già lodato Ruinart: *claves, quas Gregorius Carolo transmisit, veras fuisse Confessionis s. Petri claves, quas in pignus dominationis ei conferendæ traditas volebat*. E ciò soggiugne egli, accennano queste parole della lettera del Pontefice a Carlo: *Conjuro te .... per ipsas sacratissimas claves Confessionis s. Petri, quas vobis ad regnum dimisimus*. (11) Chiamò regno il Pontefice la dignità

(a) *Lib.* v. *Ep.* 6.

(11) La prima lettera del Cod. Carolino descritto colla maggior diligenza, che seppe usarsi dal Tengnagel Bibliotecario dell'Augusta Biblioteca di Vienna, ove conservasi quel prezioso Codice, e pubblicato dal Gretsero, parla delle Chiavi mandate a Carlo Martello in questa forma: *Ne despicias deprecationem meam, neque claudas aures tuas a postulatione mea: sic non tibi ipse Princeps Apostolorum claudat cœlestia Regna. Conjuro te in Deum vivum & verum, & ipsas sacratissimas Claves confessionis B. Petri quas vobis ad Regnum direximus, ut non præponas amicitiam Regum Langobardorum amori Principis Apostolorum*. Non altrimenti si legge presso il Duchesne, che ristampò l'edizione di Gretsero. L'istesso Card. Baronio (*anno* 740. *num.* 20.) così parimente lesse in due esempla-

tà di Patrizio, la prefettura Urbana, e la civile amministrazione della Città, e del suo stato, con una tale ampiezza ed estensione conferita ai Principi Franchi, che, come osserva il mentovato Alemanno,

plari di essa lettera. Onde qual maraviglia, che tanti dottissimi uomini abbiano usata tutta l'industria per darne il senso vero, o verisimile di tal periodo? Meritano essi tutta la scusa: e degni sono altresì di somma lode due chiarissimi Uomini del nostro secolo Lambecio, e Gentilotti Bibliotecarj anch' essi, come il Tengnagelio, ma molto più diligenti, ed esatti osservatori del medesimo Codice. Sono infinite le variazioni, che uno dopo l' altro hanno scoperte in esso. Nella riferita lettera con poca diversità l'uno dall' altro lessero, Lambecio *ad rogam*, e Gentilotti *ad rogum*, parole ambedue credute indifferenti dal du-Cange, il quale con varj esempj di carte e altri monumenti de'bassi tempi fa vedere, che si adoprava per supplica, o per memoriale che vogliamo dire. Di fatto nello stesso Codice Carolino si trova altra volta (*ep.* 88.) in una lettera di s. Adriano a Carlo Magno: *Rogum emisimus ut penitus eum Ducem consequenter susciperemus*: che è la risposta data da' Beneventani agli Ambasciatori Greci, cioè d'avere spediti loro messi a Carlo, e distesa una supplica, affinchè Grimoaldo fosse dichiarato loro Duca. Or si emendi sulla fede di questi due Valentuomini un'errore sì universale, e sì patente, con sostituire *ad rogum* in luogo di *ad Regnum*, e si vedrà come cammina bene la sentenza intera. Vedrannosi parimente andare a terra le tanto studiate interpetrazioni del luogo depravatissimo del Continuatore di Fredegario per dichiarare un falso Consolato genitor d'un Patriziato immaginario. Così resterà più valido, e più certo il fondamento del Dominio temporale della s. Sede. A tal fine pubblicai l'anno 1751. nel Giornale (*pag.* 162. *segg.*) ambedue le lettere di s. Gregorio III. giusta l'ultima correzione del Gentilotti colle sue varianti, e colle necessarie animavversioni. Cenni not. 6. Vedi la nuova edizione del Codice Carolino fatta dal medesimo Sig. Abate Cenni *Monumentor. Dominat. Pontif. Tom.* 1. *pag.* 1. *seqq.*, e singolarmente la nota 10. alla prima lettera p. 22.

no, alcuni perciò hanno creduto, *Carolum Magnum*, che fu il primo, che in Roma e negli altri stati Pontificj in effetto l'esercitò, esserne stato anche il supremo Signore, *rerum potitum fuisse*; benchè in realtà, come a suo luogo collo stesso chiarissimo Autore dimostrerò, egli non vi sia stato che come vicario dell'altrui supremo dominio: *Quum tamen in Pontificum ditione Carolus alienæ dominationis vicarius fuerit*. Ma sia ciò com'esser si voglia, quanto sarà più ampla l'autorità conferita ai Principi Franchi sotto il titolo del Patriziato, tanto questa sarà una prova più luminosa dell'avere i Romani fino da i tempi di Carlo Martello, cui da Gregorio III. fu conferita sì fatta dignità, scosso il giogo del dominio de' Greci, e disposto liberamente del governo della loro Repubblica.

Oltre ai regali trasmessi a Carlo Martello fa altresì d'uopo riflettere all'espressioni delle lettere scrittegli dal Pontefice in quella stessa occasione. Poichè certamente merita particolar riflessione il leggersi in esse per la prima volta, se io non isbaglio, chiamato sovente il Popolo Romano popolo proprio e particolare di s. Pietro, e della Chiesa. Così nella prima delle due mentovate lettere scrive (12) Gregorio di provare un insanabil cordoglio, perchè tali e tanti figliuoli, quali erano i Franzesi, non si sforzavano di difendere *suam spiritualem matrem sanctam Dei Ecclesiam, ejusque populum peculiarem*. Che al Principe degli Apostoli non mancavano modi di difendere la sua causa, *& populum peculiarem*. Che il Re de i Longobardi non per altra cagione perseguitava i Duchi di Spoleto e di Benevento, che per non aver essi voluto invadere e distruggere le cose appartenenti a i ss. Apostoli, *& pecu-*

(12) S. Gregorio III. *epist.* 1. *Carol. Subregulo Cod. Carol.* *num.* 1. *Monumentor. Domin. Pontif. Tom.* 1. *pag.* 20. *seq.*

peculiarem populum depræ̃dari. Che i mentovati Duchi aveano protestato di non voler condurre l'esercito contro la Chiesa santa di Dio *ejusque populum peculiarem*. Che i Longobardi del regno di Liutprando sempre aspiravano ad espugnare la Chiesa, a dissipare le cose del Principe degli Apostoli, e a ridurre in ischiavitù *ejus populum peculiarem*. Perciò egli prega e scongiura Carlo di voler prontamente porgere ajuto alla Chiesa di s. Pietro, *& ejus peculiari populo*. E nella seconda delle citate lettere (13): Noi confidiamo, soggiugne egli, che voi per la vostra divozione verso il Principe degli Apostoli ubbidirete a i nostri comandamenti in ordine a difendere *Dei Ecclesiam & populum peculiarem*. E finalmente desidera, che tutte le genti conoscano la purità della fede di Carlo, e l'amore di lui verso il Principe degli Apostoli, e il suo zelo a difendere *ejus peculiarem populum*. Ora qual nuova relazione, qual nuovo titolo può immaginarsi, per cui abbia potuto in questo tempo il Popolo Romano cominciare ad essere considerato come popolo particolar di s. Pietro? Niuno certamente, se attendiamo ai titoli spirituali, pe' quali fu sempre Roma e il suo Popolo lo speciale ovile, e il proprio e particolar gregge di Pietro. Non si può adunque immaginare altro titolo, che quello del dominio temporale, e della Civile e politica subordinazione ai successori del Principe degli Apostoli, per cui abbiano cominciato i Romani ad esser chiamati il popolo proprio e particolar di s. Pietro.

Morto Gregorio terzo succedettegli nella Sede Apostolica il santo Pontefice Zaccaria. Trovò egli, come racconta il Bibliotecario (14), il Ducato Ro-

(13) *Codic. Carol. num.* 11. *Tom. eod. pag.* 23. *seq.*

(14) O sia l'Autore della vita di S. Zaccaria presso Anastasio Bibliotecario, *n.* 11. *seqq. pag.* 59. *seqq.*

mano tutto sossopra e infestato dalle armi de' Longobardi, i quali anche ne aveano ridotte in loro potere, e ne riteneano quattro Città, cioè, Orta, Bomarzo, Blera (15), ed Amelia. Indotto dalle forti insinuazioni del santo Padre avea promesso il Re Liutprando di farne la dovuta restituzione. Ma differendo quel Principe l'adempimento della promessa, prese Zaccaria la risoluzione di portarsi fino a Terni, ed abboccarsi in persona con Liutprando. Dal quale accolto con gli onori dovuti da un Re Cattolico al sommo Pastor della Chiesa, *omnia quæcumque ab eo petiit*, dice il Bibliotecario (16), *per gratiam Spiritus Sancti obtinuit*. E spezialmente le predette quattro Città co' loro abitatori furono al sant' uomo da quel Monarca restituite: *Prædictas quatuor civitates eidem sancto cum earum habitatoribus redonavit viro*. E la donazione come di cosa sacra e appartenente alla Chiesa fu confermata solennemente in un luogo sacro, cioè nell'oratorio del Salvatore situato dentro la basilica di s. Pietro. Donò eziandio lo stesso Principe al santo Padre tutti gli schiavi fatti in diverse provincie appartenenti a i Romani, e soggiugne come cosa degna di special riflessione l'Autore della sua vita, che anche gli schiavi della provincia di Ravenna, e fra essi quattro persone nobili e consolari, furono allo stesso santo Pontefice restituiti: *eidem beatissimo redonavit* (17) *Pontifici*. E così fu confermata la pace col du-

(15) In oggi Bieda, terra alcune miglia da Viterbo distante.

(16) *Num. VIII. & IX. pag. 64. seq.*

(17) Il Sig. Abate Cenni *Admonit. in S. Gregorii III. epistolas Carolo Subregulo num. XXII. Monument. Dominat. Pontif. Tom. 1. pag.* 15. dà queste espressioni *eidem sancto redonavit viro, eidem beatissimo redonavit Pontifici* a ragione inferisce, che S. Zaccaria venne riguardato come Principe della santa Repubblica, cioè di Roma, e delle Città da essa dipendenti.

ducato Romano per anni venti. Finalmente effettuata la donazione o restituzione delle mentovate quattro città nelle mani del santo Padre, questi come trionfante e colla palma della vittoria fece ritorno a Roma: *Regressus est Deo propitio cum victoriæ palma in hanc urbem Romam*. In tutto questo trattato non leggesi, che abbiano avuto alcuna parte l'Esarco ed i ministri Imperiali. Tutto fu trattato e conchiuso tra il solo Pontefice e Liutprando come tra due sovrani, nel cui arbitrio fossero i diritti della pace e della guerra.

Composte in cotal guisa le cose col Papa e col ducato Romano, invase l'anno seguente Liutprando la provincia di Ravenna con intenzione di fare anche l'assedio della stessa Metropoli. Segno ed argumento evidente, che la pace conchiusa col Pontefice e con Roma non riguardava punto l'Imperatore; e che questi ed il Papa erano considerati come due sovrani, i quali avessero le loro proprie e distinte ragioni ed interessi, e de' quali uno potesse riguardarsi come amico, e l'altro come nemico, con uno si potesse vivere in pace, e coll'altro essere in guerra. In fatti vedendo l'Esarco, e il vescovo, e i popoli di Ravenna, di Pentapoli e dell' Emilia di non poter resistere e far fronte alle forze de' Longobardi, ricorsero unitamente a Zaccaria, non già acciocchè come vassallo e suddito dell'Imperio corresse colle armi e colle forze del ducato Romano in loro soccorso, ma acciocchè come amico di Liutprando volesse far l'uffizio di mediatore. Il che egli e prontamente eseguì, e felicemente conchiuse. Poichè portatosi personalmente a Pavia, indusse quel Re a restituire le città occupate dell'Esarco, e spezialmente Cesena con due parti del suo territorio. Ov' è ancora cosa degna di particolare osservazione, che partendosi il santo Padre da Roma per andare a Pavia, lasciò il gover-

no di Roma a un certo Stefano patrizio e duce: *Relicta Romana Urbe Stephano patricio & duci ad gubernandum*. Chiaro argumento, che non appresso coloro, che di sì fatti titoli erano adorni, ma appresso il sommo Pontefice, era in questi tempi la suprema autorità del comando e del governo della (18) Città.

Tornato Zaccaria a Roma, celebrovvi l'anno seguente (19) un Concilio, in cui si trovano per la prima volta notati gli anni non solo di Artabasdo, che dalle truppe e dai popoli ribellati contro l'empio Costantino Copronimo era stato proclamato Imperatore, e da qualche tempo in suo potere teneva la sede medesima dell'Imperio; ma quelli ancora del Re de' Longobardi (20) Liutprando. Donde il Pagi raccoglie (*a*) non solo essere stati in questo tempo i Romani ed i Longobardi amici, ma eziandio confede-

(a) *Ad an.* 743. *num.* XVI.

(18) Quando Trasamondo Duca di Spoleto avvilito dal timore di Liutprando si rifugiò in Roma, ivi fu ben difeso non solo da s. Gregorio III. ma eziandio dal Patrizio, come attesta Anastasio (*sect.* 207.) nella vita di s. Zaccaria: *A prædecessore ejus bo. me. Gregorio Papa, atque a Stephano quondam Patricio & Duce, vel omni exercitu Romano*. Dice bene quest'Autore *quondam Patricio*; perchè a tempo di s. Gregorio II. dovette amministrar tale ufizio con autorità Imperiale. Non era già così a tempo di s. Gregorio III. molto meno a quello di s. Zaccaria, come rileva opportunamente il nostro Autore: mentre esso s. Pontefice, come Sovrano gli commette il governo di Roma in sua assenza. Cenni not. 7.

(19) Cioè l'ann. DCCXLIII.

(20) *Concil. Tom. VIII. col.* 290. „ Factum est hoc concilium anno secundo Artabasdi imperatoris, nec non „ & Luithprandi regis anno „ trigesimo secundo Indictione duodecima. „ Vedi la nota seguente.

federati. L'anno terzo (21) di Artabasdo Imperatore, e l'anno XXXII. di Liutprando dimostrano, dice egli, essere stati i Romani in lega coi Longobardi. E più sotto: Non si trovano mai, soggiugne egli, ne' precedenti concilj di Roma rammentati gli anni dei Re Lombardi; onde una sottoscrizione così nuova e straordinaria, e la menzione fatta de' Romani e de' Longobardi tanto nel canone decimo quinto, quanto nel decreto del sinodo, non possono se non insinuare qualche nuova confederazione fralle suddette nazioni contro Costantino Copronimo, che tutti riguardavano come nemico implacabile della Chiesa: *Non possunt non insinuare novum aliquod foedus Romanos inter & Longobardos initum adversus Constantinum Copronymum, quem tanquam Ecclesiæ hostem habebant*. Io però credo di potere ancora meritamente osservare, che in una Città soggetta al dominio Imperiale, e ove i ministri Imperiali avessero comandato, non si sarebbe mai allora permesso, che al nome ed agli anni dell'Imperatore si fossero accoppiati ne' pubblici atti il nome e gli anni del regno di un Re straniero.

Il poco fa mentovato eruditissimo Pagi pretende per una parte contro Niccolò Alemanno ed altri nostri scrittori, che Roma fino all' anno 754. in cui venne per la prima volta contro Astolfo Re de' Longobardi (22) invitato da Stefano II. il Re Pippino in Italia, sia stata al supremo dominio de i Greci Imperatori soggetta. Ma per l' altra egli vuole e sostiene contro il P. le Cointe ed alcuni altri scrit-

to-

(21) Non meno il Baronio *ad an.* 743. *num. XVII. Tom. XII. pag.* 499., che il Pagi *ad eumd. an. num. XV.* crede, doversi leggere *anno tertio Artabasdi*, e non *anno secundo*.

(22) *Codic. Carolin. epist. num. IX. Chronolog. VII. Monument. Dominat. Pontif. Tom. I. pag.* 78. *seqq.*

tori Franzesi, che dopo quel tempo, e in conseguenza molto prima dell' anno 769. i sommi Pontefici ne abbiano avuta una vera sovranità. Ma se noi ci metteremo a disaminar le ragioni, colle quali il chiarissimo Autore dimostra questa seconda parte della sua opinione; chiaramente, a mio giudizio, vedremo esser falsa la prima, e che i Romani Pontefici anche prima della metà del secolo ottavo hanno in sostanza esercitato in Roma una sovrana autorità.

La prima ragione del Pagi (*a*) contro il P. le Cointe e il de Marca è presa dalle lettere scritte da Stefano II. al Re Pippino ed a' suoi figliuoli in occasione dell' invasione del ducato Romano e dell' assedio di Roma per Astolfo Re de' Longobardi. Poichè in esse, come osserva il chiarissimo Autore, non è fatta menzione alcuna nè dell'Imperatore, nè dell' Impèrio Romano, nè de' ministri Imperiali, e il santo Pontefice parla nelle medesime de' Romani come di popolo suo, e in luogo d'implorare l' assistenza dell' Imperatore contro le armi nemiche, ricorre a quella de' mentovati Principi della Francia. Onde conchiude il Pagi: *Quis ergo sibi persuaserit, Romam tunc Imperatori paruisse, & Pontificem non ad eum, sed ad Regem Francorum ejusque filios, qui se protegerent confugisse; nulla de Imperio mentione facta, sed tantum de Republica Romana, & de Romanis tanquam sibi subditis?* Ma non può egli raccogliersi lo stessissimo argumento dalle lettere scritte da Gregorio III. a Carlo Martello (23) in una simile occasione, e per lo stesso motivo d'implorare l' ajuto di lui contro le armi, e le ingiuste vessazioni de' Longobardi? Poichè neppure in esse si

(a) *Ad an. 796. num. XI. & seqq.*

(23) *Cod. Carol. num. 1. seq. Tom. eod. pag. 19. seqq.*

si fa veruna menzione o dell' Imperatore, o dell' Imperio Romano, o de' magistrati Imperiali, e perpetuamente vi si rappresenta il popolo Romano come popolo proprio e particolare di s. Pietro; il che nel linguaggio specialmente di quei tempi significa lo stesso, che l' esser suddito della Sede Apostolica e del Papa. Meritamente adunque conchiuderemo colle parole medesime poco innanzi riferite del Pagi: Chi mai potrà persuadersi, che ne' tempi di Gregorio Terzo sia stata Roma soggetta agl' Imperatori; e che nondimeno questo santo Pontefice, non all' assistenza e protezione loro abbia avuto ricorso, ma a quella di Carlo Martello, senza fare menzione alcuna dell' Imperio, ma solo de' Romani come di popolo suddito di s. Pietro?

La seconda ragione contro i già citati scrittori raccoglie il Pagi dalla lettera VI. (24) del già mentovato Stefano II. al medesimo Re Pippino, in cui gli dà nuova della morte del Re Astolfo, e della pace conchiusa con Desiderio successore di lui nel Regno de' Longobardi. Ove scrive fra le altre cose di avergli promesso quel Re di restituirgli Bologna co' i suoi confini, e di sempre vivere in pace colla Chiesa di Dio e col suo popolo, e di esser fedele al Regno de' Franchi: *Nobis* (25) *reddendam spopondit civitatem Bononiam cum finibus ejus, & in pacis quiete cum eadem Dei Ecclesia & nostro populo semper mansurum professus est, atque fidelem erga a Deo protectum Regnum vestrum esse testatus est*. Dopo le quali parole domanda il Pagi, se questi sieno indizi di soggezione del Romano Pontefice e del Romano Popolo verso i Greci Imperatori; mentre senza di loro contraggono delle alleanze,

(24) *Cod. Carol. VIII. Chronolog. XI. pag. 105. seqq.*

(25) *Pag.* 110.

ze, e si portano da supremi Signori? *Sunt ne hæc indicia subjectionis Romani Pontificis Populique Romani Imperatoribus Græcis; cum sine illis foedera sanciant, & tanquam supremi domini sese gerant?* Ma e non abbiamo noi già di sopra veduta e la confederazione di Gregorio III. e del popolo Romano con Carlo Martello, coll'esibizione a questo Principe del Patriziato, quando ei volesse in luogo dell'Imperatore impegnarsi nella loro difesa? E quella di Zaccaria col Re Liutprando contro l'empio Costantino Copronimo, per cui furono per la prima volta notati gli anni del Longobardico Regno negli atti di un concilio Romano? E la pace conchiusa tra i medesimi Zaccaria e Liutprando senza comprendere in essa l'Imperatore; e ciò dopo la restituzione delle quattro Città fatta ad instanza e nelle mani del medesimo Papa senza l'intervento, e senza menzione alcuna dell'Imperio, e de' ministri (26) Imperiali? Ora sono eglino questi, per servirmi delle parole del Pagi, indizj di soggezione del Romano Popolo a i Greci Imperatori; mentre vediamo, che senza di loro e contraggono delle alleanze, e fanno solenni trattati, e si portano da sovrani?

Finalmente la terza ragione dello stesso nobilissimo Critico è presa dalle lettere seconda e settima (27) di Paolo I. Fratello e successore di Stefa-

(26) A questo argomento dà luce, e forza maggiore ciò, che racconta lo Scrittore della vita di S. Zaccaria presso il Bibliotecario *num. XII. seqq. pag. 67. seqq.* riferendo quanto operò questo santo Pontefice per liberare Ravenna, e la Pentapoli dall' eccidio, che loro minacciava il Re de' Longobardi, e indur questo a restituire all' Imperio i territorii di Ravenna, e la Città di Cesena.

(27) *Cod. Carol. num. XV. Chronol. XVIII. Tom. 1. Monumentor. Dominat. Pontif. pag. 152. seqq.*, e *num. XXXIV. Chronol. XXV. pag. 175. seqq.*

fano al medesimo Re Pippino, nelle quali è trattato l'Imperatore come nemico, e non come padrone o sovrano di Roma: e da una lettera di Adriano I. (28) a Carlo Magno, in cui tanto è lontano dal rappresentarci Roma come tuttavia in potere degl' Imperatori, e governata da i prefetti Imperiali, e ad essi soggetta, come hanno voluto il P. Le-Cointe e il de Marca; che anzi significa a Carlo aver eglino in mente di ricuperarla colla forza delle armi, ed essersi a tal fine confederati con quattro duchi d'Italia: *Tantum enim abest, ut Roma in potestate Imperatorum fuerit, ut Hadrianus Papa in Epistola ad Carolum Magnum anno 775. data, quæ ordine quarta est, testetur, eos de ea vi occupanda cogitasse; & ad eumdem finem cum quatuor Italiæ Ducibus foedus iniisse.* Ma non s'è egli mostrato, che Gregorio II. e i Romani sotto il di lui Pontificato si armarono contro Leone Isaurico come contro un dichiarato nemico? Che all'Esarco Imperiale fu negato l'ingresso nella Città, e che però gli fu d'uopo di unirsi co' i Longobardi, e venire con un'esercito appresso alle mura di Roma? Che il medesimo Imperatore dovè spedire sotto Gregorio III. successore del secondo ne' vicini mari una flotta per obbligare colla forza i Romani a soggettarsi all'Imperio? Che finalmente essendo quella flotta miseramente perita, Leone per isfogar la sua rabbia, e vendicarsi di Roma e de' Papi, invase i ricchi patrimonj già da gran tempo nella Sicilia e nella Calabria dalla Sede Apostolica posseduti? Non è egli adunque ugualmente vero, che ancora in quei tempi erano dagl'Imperatori riguardati i Romani piuttosto come nemici, che come sudditi; e che tanto è da lungi, che abbia Roma allora ubbidito a i me-

de-

(28) *Codic. Carol. num. LIX. Chronol. LVII. Tom. eod. pag. 343. seqq.*

desimi Imperatori, o sia stata governata da i loro prefetti, e soggetta alle loro leggi; che anzi hanno dovuto costoro, benchè inutilmente, ricorrere alla forza delle armi per obbligarla a tornare alla primiera ubbidienza? Laonde siccome i Romani Pontefici prima dell'anno 796. furono padroni e sovrani di Roma; così lo furono prima dell'anno 754. e della spedizione del Re Pippino in Italia; sotto le limitazioni però, che ne' seguenti capitoli diviseremo.

CAP. III.

I popoli di Ravenna, di Pentapoli, e dell' Emilia, scosso il giogo dell' Imperio, si misero sotto la protezione e difesa de' Romani Pontefici; i quali perciò cominciarono a riguardare questi medesimi popoli come un gregge loro particolare, e alla loro cura e vigilanza non solo spirituale, ma eziandio temporale dalla divina provvidenza raccomandato.

SCosso che ebbero il giogo dell' Imperio, in detestazione della crudele persecuzione eccitata contro le sacre Immagini e contro i cattolici difensori di esse dall' empio Leone Isaurico, i Romani ed altri popoli dell' Emilia, di Pentapoli, e di Ravenna, ed elettisi i proprj duci e magistrati; fu d' uopo che eglino pensassero e provvedessero alla loro comun difesa e salute. Per ciò fare e conseguire con maggior vigore e successo, niente più loro convenne, che stare uniti, e darsi scambievolmente la mano. Onde abbiam di sopra veduto, che il sacrilego Imperatore conceputo l'empio disegno di fare assassinare o imprigionare e condur via da Roma il santo Pontefice Gregorio II. si commossero quei di Pentapoli, e gli eserciti di Venezia, e ad alta voce si protestarono, che non avrebbero mai condisceso alla morte del santo Padre, e che anzi per la difesa

di

di lui virilmente avrebbono combattuto. E in effetto, come soggiugne il Bibliotecario (1), non meno che alla propria sicurezza, a quella provvidero del loro santo Pastore. Che se in Ravenna (2), per la presenza dell' Esarco, fu il popolo per qualche tempo in due fazioni diviso, altri tenendo le parti dell' Imperatore, e altri quelle del Papa: *Alii consentientes impietati Imperatoris, alii cum Pontifice & fidelibus se tenentes*; prevalse però alla fine il partito Cattolico, e in un civile combattimento rimase trucidato ed estinto lo stesso Esarco (3), il quale più volte avea proccurato di eseguir gli ordini e le commissioni Imperiali contro la vita del forte e vigilante pastore.

Ma siccome al Papa molto giovò l' assistenza de Ravennati e di quei di Pentapoli contro le insidie e violenze de' Greci; così a quei popoli fu necessaria e molto giovò l' assistenza e protezione del Papa contro la tirannia e le intraprese de' Longobar-

(1) O l' Autore della vita di Gregorio II. presso il Bibliotecario *num. XVII. pag.* 29. *seq.* Veggasi anche il num. XVI. *pag.* 28.

(2) *Ibid. num. XVIII. pag.* 31.

(3) Lo stesso Scrittore (*Anast. sect.* 185.) prosegue numerando i popoli che si diedero a' Longobardi, i quali parver loro meno odiosi, che per l'addietro, rispetto all'empio Augusto: e poco sopra avea detto, che i popoli d'Italia dappertutto *Duces elegerunt*, ribellandosi apertamente dall' Imperadore. Questo è il primo periodo della libertà degl' Italiani, che scossero il giogo de' Greci. E quì riguarda Teofane, sebbene ne fa ingiustamente autore il s. Pontefice: *Qui Romam, atque Italiam, totumque Occidentem a Leonis obedientia tam civili, quam Ecclesiastica, & ab ejus imperio subtraxit*. Ma Natale Alessandro, e Francesco Pagi tra gli altri scrittori provano con forza e chiarezza, avere anzi il s. Pontefice impedita ogni innovazione sulla speranza che Leone si ravvedesse. Cenni not. 8. Veggansi le note 10. e segg. al capo 1.

bardi; i quali sembrano aver favorito la rivolta de' primi contro l' Imperio non tanto per zelo di religione, quanto per opprimerli e ridurli più facilmente sotto il loro dominio. Ma gl'Italiani, che finora erano stati fedeli all' Imperio, molto erano lontani dall' avere scosso il giogo de' Greci per passare sotto quello de' Longobardi, alle cui maniere e costumi, che tuttavia riguardavano come barbari, non sapevano accomodarsi. Onde se pensarono a mettersi in istato di non temere i sacrileghi attentati degli eretici Imperatori, pensarono altresì a non divenire preda e provincia del Longobardico Regno. Al che certamente ei non potevano meglio provvedere, che col mettersi sotto la protezione del Principe degli Apostoli; il quale da tutti i Regni dell' Occidente, come scrivea Gregorio II. a Leone Isaurico (4) Imperatore, era considerato come un terreno Dio; *Quem omnia Occidentis Regna velut Deum terrestrem habent*; e però anche i successori di lui vi erano in una somma venerazione, e tutto l' Occidente parea dipendere da i loro cenni, *Occidens universus ad humilitatem nostram convertit oculos*; ed eglino pareano sedere in Roma come plenipotenziarj ed arbitri della pace (5): *Pacis arbitros ac moderatores esse.* Per la qual cosa vediamo, che qualunque volta i mentovati popoli dell' Italia furono assaliti dalle armi de' Longobardi, subito ricorsero ai sommi Pontefici i quali per soccorrerli e liberarli, intrapresero lunghi e penosi viaggi, si esposero a molti e gravi pericoli ed incomodi, e profusero i loro tesori. Così avendo il Re Liutprando formato il disegno di sottomettersi l' Esarcato, e la Pentapoli, e l' Emilia; il santo Pontefice Zaccaria, di ciò pregato da Eutichio Patrizio

ed

(4) *Epist.* 1. *Concil. Tom. VIII. col.* 666.

(5) *Epist. ead. col.* 663.

ed Esarco; prima per mezzo de' suoi Legati, e coll'offerta di molti doni; *missa legatione & muneribus*; pregò quel Principe di voler desistere da quella impresa, e restituire a i Ravennati le città occupate, e specialmente Cesena con tutto il suo territorio. Ma non avendo per un tal mezzo nulla ottenuto, si mise egli stesso in viaggio, e come vero pastore, dice il Bibliotecario (6), lasciò le proprie pecore, cioè Roma ed i Romani, e accorse alla liberazione di quelle, che erano per perire: *sicut vere pastor, relictis ovibus, ad eas quæ perituræ erant liberandas occurrit*. Onde giunto nelle vicinanze di Ravenna, tutto il popolo, che con gran festa, e con inni di lode, e con lagrime di tenerezza fu ad incontrarlo fuori della Città, lo salutò ed accolse con questa tenera acclamazione: *Bene venit Pater noster, qui suas reliquit oves, & ad nos qui perituri eramus, liberandos occurrit*. Indi senza temere nè le ingiurie, nè gli affronti, nè la morte medesima, *non mortis timore perterritus*, proseguì intrepidamente il viaggio fino a Pavia, ove ottenne da Liutprando la restituzione delle usurpate città. Nel qual fatto il de Marca, e dopo di esso il Pagi (*a*) non hanno potuto non riconoscere, essersi in questi tempi i Romani Pontefici incaricati della cura e sollecitudine delle cose appartenenti all'Imperio; e benchè i magistrati Imperiali, che secondo essi tuttavia risedevano non solo in Ravenna, ma altresì in Roma, tenessero le redini del governo; nondimeno nella somma dignità del Pontefice essere stata allora tutta la speranza di conservare l'Italia: (*b*) *Non potest liqui-*

(a) *Ad an.* 743. *num.* XIV.
(b) *Lib.* 3. *de Conc. c.* XI. *num.* V.

(6) Cioè l'Autore della vita di S. Zaccaria presso Anastasio *num. XII. seqq. pag.* 67. *seqq.*

dius demonstrari, retentam hac tempestate a summis Pontificibus Imperii curam; & Imperatorios Magistratus Ravennæ & Romæ rebus administrandis præfuisse; ita tamen ut spes omnis conservandæ Italiæ in summa Pontificis dignitate collocata esset. E in fatti siccome le città prese dal Ducato Romano furono da Liutprando donate o piuttosto restituite a Zaccaria; così i luoghi dell'Esarcato da i regj uffiziali, che per comandamento del medesimo Re accompagnarono lo stesso santo Pontefice, furono ad esso restituiti e consegnati, e non all'Esarco, o ad altro Imperiale Ministro: *In* (7) *quo loco ei*, a Zaccaria Liutprando, *vale faciens, cum digna ordinatione eum ad repedandum absolvit, dans in obsequium ejus duces & primates suos, sed & alios viros, qui sæpe dicta Ravennatium territoria & Cæsenam redderent; & ita factum est*. Argumento non oscuro, che di quei luoghi intendeva il Re Longobardo di far piuttosto un sacrifizio a s. Pietro, che di farne una dovuta restituzione all'(8) Imperio. Onde essendo stati occupati di nuovo quei luoghi dal Re Astolfo, Stefano secondo, come vedremo, gli ripetè come suoi, e come beni non tanto alla Repubblica, quanto alla Sede Apostolica appartenenti; perchè già stati restituiti alla Repubblica in considerazione di s. Pietro e del Papa, che la stessa Repubblica aveano sotto la loro autorevole protezione.

Mor-

(7) Nella vita di S. Zaccaria presso Anastasio *num. XVI. pag* 72.

(8) Il Sig. Abate Cenni *Admonit. in S. Gregorii III. epistolas Carolo Subregulo num. XXII. seq. Monumentor. Dominat. Pontif. Tom. I pag.* 15. *seq.* è di parere, che la restituzione fosse fatta all' Imperio. Certo però è, che il mediatore di quella fu il Pontefice, e che egli dimandò a Liutprando che „ ablatos fines Ravennatium urbis sibi redonaret, simul „ & castrum Cæsinate. „

Morto Liutprando, e cacciato dal Regno Aldeprando di lui nipote, che già da alcuni anni regnato avea insieme collo zio, fu eletto in Re de'Longobardi Rachis; cui subito fù spedita da Zaccaria una solenne legazione, a effetto di rinnovar con esso i trattati di pace fatti co' suoi predecessori. E conciosiacosachè la pietà e sollecitudine del santo Padre non più era ristretta fra i confini del Ducato di Roma, fu ella proccurata e conchiusa per anni venti non solo a favor de' Romani, ma eziandio a favore degli altri popoli dell'Italia: *Ad* (9) *quem missa legatione . . . . . usque ad viginti annorum spatium inita pace, universus Italiæ quievit populus*. Ma questo trattato fu dopo alcuni anni violato, e la pace turbata per l'assedio di Perugia; cui avrebbe dovuto succedere quello delle altre città della Pentapoli, se lo stesso sommo Pontefice non avesse placata e disarmata l'ira del Re. A tal fine si partì di nuovo il santo Padre da Roma, e portossi speditamente a Perugia, e con molti doni e preghiere fece desistere Rachis da quella impresa: *Impensisque* (10) *eidem Regi plurimis muneribus, atque oppida eum deprecans, opitulante Domino, ab obsessione ipsius Civitatis eum amovit*. Tutte le quali cose dopo aver riferito, e attentamente ponderato il chiarissimo Tomassino soggiugne, indi chiaramente raccogliersi, essere stata in quei tempi appresso il Papa la somma amministrazione di Roma e dell'Esarcato: mentre vediamo aver esso conchiusi trattati di pace, impedito le guerre, difese e ricuperate le piazze, allontanato i nemici, ed esser stata la sua autorità sommamente rispettata e dall'Imperatore e

(9) Lo scrittore della vita di s. Zaccaria *num. XVII. pag.* 73. *seq.*

(10) Nella vita stessa *num. XXIII. pag.* 79. *seq.*

da i Regi circonvicini: (a) *Dilucidum hic est plane, penes Papam fuisse summam administrationem Romæ & Exarchatus, ipsum pacis foedera sanxisse, bellis obviasse, urbes defendisse ac recuperasse, hostes propulsasse, authoritate apud Imperatorem & Reges circumjacentes plurimum valuisse.* Donde lo stesso chiarissimo Autore immediatamente conchiude, che quantunque il Pontefice non ne portasse ancora il nome e le insegne, era nondimeno appresso di lui la sostanza e il vigore del principato; così disponendo la Provvidenza tra quei gran turbini e rivoluzioni di cose: *Ita jam re, necdum nomine, principatus penes illum erat, moderante his omnibus Numinis providentia inter tantas bellorum tempestates.*

Non minor cura e sollecitudine per la conservazione dell'Esarcato di Ravenna, e delle altre Città, e per la loro liberazione dall'oppressione de' Longobardi dimostrò Stefano II. successore di Zaccaria. Era in quel Regno a Rachis (che venuto a Roma a i limini degli Apostoli, e deposta la regia porpora, la corona, e lo scettro, avea ricevuto dalle stesse mani del Papa il santo abito Benedettino) succeduto Astolfo suo fratello: il quale rotta perfidamente la pace, che nel principio del regno confermato aveva, oltre infinite altre violenze ed ostilità commesse nel Ducato Romano, avea eziandio occupato Ravenna colle altre città dell'Esarcato. Stefano adunque; che ad imitazione del suo predecessore riguardava eziandio questi popoli, non meno che i Romani, come alla sua difesa e special protezione raccomandati; inviò, come ha scritto il Bibliotecario (11), infinite volte a quel Re innumerabili doni, pregando-

(a) 3, *P. de Benef. l.* 1. *c.* 29. *num.* VI.

(11) Cioè l'Autore della vita di Stefano II. *num. XV. pag.* 97.

dolo istantemente per la restituzione del gregge alla sua cura commesso, e delle sue perdute pecorelle: *Immensis vicibus, innumerabilia tribuens munera, deprecatur pro gregibus sibi a Deo commissis & perditis ovibus*. Ma e qual'era questo gregge alla cura particolare del santo Padre dalla provvidenza raccomandato, e quali erano queste pecorelle perdute? Ce lo dichiara il medesimo Storico colle seguenti parole: *Scilicet pro universo exercitu*, o piuttosto *Exarchatu* (12) *Ravennæ, atque cuncto istius Italiæ provinciæ populo*. I quali popoli, essendo Astolfo principe cristiano e cattolico, non in altro senso poteva il santo Pontefice riguardare come pecorelle perdute, che per essere state, coll'esser ridotte sotto il giogo de' Longobardi, smembrate da una repubblica che già aveva lo stesso sommo Pontefice per suo particolar capo, governatore, e pastore.

Ma non bastando nè ambasciate, nè preghiere, nè doni a muover l'animo del Re Astolfo a far la dovuta restituzione delle usurpate pecorelle, e a farlo desistere da i suoi malvagi disegni, fece alla fine Stefano sull'esempio de' suoi tre gloriosi predecessori, la risoluzione di ricorrere al Re Pippino (13). Invitato da questo ad andare in Francia, e messosi a tale effetto in viaggio, volle prima incamminarsi verso Pavia, per fare in persona come l'ultimo tentativo sul fiero Principe de' Longobardi. Ma questi, nell'accostarsi il Papa alla mentovata città, spedigli in contro i suoi Messi per avvisarlo, di non prendersi la libertà e l'ardire di fargli parola intorno alla restituzione di Ravenna e dell'Esarcato, e de gli altri luoghi della Repubblica, che

(12) Come realmente si legge ne' MSS. Vedi la vita di Stefano II. *num. XV. pag. 97.*

(13) Di questo ne ho parlato nella nota 1. (*ora 35. al cap. 1.*) Cenni not. 9.

tanto esso, quanto i Re suoi predecessori avevano col valore delle loro armi occupati. Ad una tale ambasciata replicò francamente il santo Padre, che per niun timore o rispetto egli avrebbe mancato di promuovere appresso lui una così giusta domanda. Onde giunto a Pavia, e abboccatosi col Re, co i doni e colle lacrime procurò d'espugnare la sua durezza; *ut* (14) *dominicas, quas abstulerat, redderet oves, & propria propriis restitueret*. Chiamò Stefano i popoli dell'Esarcato pecore del Signore, *Dominicas oves*, e chiese ne fosse fatta la dovuta restituzione. Ma tali pecore, che, come ognun vede, per titolo particolare eran pecore del Signore, a chi dovevano restituirsi se non al Papa? Il quale anche dovea esserne per conseguenza in modo particolare e principe e pastore. Onde anche il lodato Tomassino intorno a queste medesime parole del Bibliotecario riflette, che Stefano le mentovate città e provincie ripeteva come cose già al Romano Pontefice appartenenti: *Has urbes repetebat Pontifex & provincias, ut ad Romanum jam Pontificem pertinentes*. Nè ingiustamente; essendo egli da tanto tempo il loro padre e protettore, che solo vegliava alla loro difesa; che tante volte avea per la loro salvezza profuso i proprj tesori, ed esposto anche a gravi pericoli per lo stesso fine la vita; che tante volte le avea sottratte al tirannico dominio de' Longobardi; e che dopo avere gl'Imperatori deposto il pensiero delle cose d'Italia, solo reggevavi le redini del governo: *Qui patrem illis se*, segue a dire il Tomassino (*a*). *& patronum spiritualem temporalemque exhibebat jamdiu, qui regebat & tuebatur, qui earum saluti thesauros suos toties impenderat, vitam impendere toties præsto fue-*

(2) 3. *P. de Benef. l.* 1. *c.* 29. *num.* VII.

(14) Nella vita di Stefano *num. XXI. pag.* 101.

fuerat, qui Longobardorum tyrannicæ dominationi toties subduxerat, qui unus gubernacula tractaverat, ex quo Imperatores his se Italiæ curis penitus exuissent. Furono però con Astolfo inutilmente gettate e lacrime, e preghiere, e regali; per la qual cosa fu Stefano costretto a proseguire l'intrapreso viaggio verso la Francia; ove conchiuse un trattato col Re Pippino, e indusselo a passar l'Alpi, e venire in Italia con un esercito, per mettere a dovere colla forza delle armi il feroce e superbo Longobardo. Della quale spedizione però non è ancor tempo di ragionare.

Trattanto dalle cose narrate chiaramente a mio giudizio, risulta, che i popoli dell'Italia dipendenti per lo innanzi dall'Imperio, allorchè pensarono a provvedere alla loro sicurezza, e a mettersi in istato di non essere oppressi nè dalle violenze de' Greci Imperatori, nè da quelle de' Longobardi, non formarono come diversi stati o repubbliche separate senza veruna lega o società fra di loro; ma piuttosto si unirono e confederarono insieme per la comune salvezza. Ciò chiaramente raccogliesi da quanto per una parte si è dimostrato aver fatto i popoli di Ravenna e della Pentapoli per salvar Gregorio II. dalla crudele persecuzione di Leone Isaurico eretico Imperatore, e dalle insidie e violenze degli Esarchi, e altri ministri Imperiali; e da quanto per l'altra parte vediamo aver fatto diversi sommi Pontefici per liberare quei popoli dalla schiavitù ed oppressione de' Longobardi. Con non minore evidenza da gli stessi fatti risulta, essere stata questa una confederazione, come dicesi, ineguale; avendo i popoli confederati riguardato, e rispettato il Papa come loro capo e pastore; e questi riguardato, e protetto, e difeso quei popoli come sue pecore. Onde Stefano e Zaccaria gli piangevano come smarriti e perduti, allorchè gli vedeano ridotti sotto il

dominio de' Longobardi. Se noi solamente consideriamo la generale dipendenza del Mondo cattolico dal Romano Pontefice, e la relazione, che passa fra tutti i Fedeli e i successori del Principe degli Apostoli, non meno appartenevano al loro gregge, ed erano loro pecore i Longobardi già da molto tempo cattolici, che gli altri popoli dell'Italia. Onde, se a ciò solo facciasi riflessione, passando i sudditi dell' Imperio dal dominio de' Greci Augusti, persecutori de i Papi e de i cattolici, e difensori ostinati dell' eresia, a quello de' Longobardi, principi, come si è detto, Cattolici, e zelanti veneratori delle sacre Immagini, non avrebbono dovuto i Pontefici riguardarli in tal caso come pecorelle perdute, ma piuttosto come già messe in sicurezza. Eravi adunque, oltre al comune della cattolica professione, un altro più stretto vincolo, che più intimamente i mentovati popoli univa a i Romani Pontefici, e da essi faceali dipendere come da loro speciali e protettori e pastori; onde il passare sotto il dominio di altri Principi, benchè cristiani e cattolici, era per essi come un perdere il lor pastore, ed esser tirati fuori del gregge, ed esser pianti e ricercati come pecorelle smarrite (15). E in verità chi senza ciò potrebbe comprendere, qual motivo avrebbono i Papi potuto avere per impegnarsi con tanto zelo alla conservazione e difesa di ciò che allora in Italia diceasi Romana Repubblica? Quale interesse avrebbe potuto impegnarli in proccurare con tanto ardore i vantaggj de' Greci Imperatori, che da sì gran tempo sperimentavano persecutori sanguinarj e crudelissimi della Chiesa? Niuno di certo, specialmente se riflettiamo, avere in questa stagione regnato in Orien-

(15) Valido argomento della volontaria dedizione de' popoli a s. Pietro e a' di lui successori. Cenni not. 10.

Oriente il Copronimo, mostro il più detestabile, cui la divina vendetta per prova de' giusti, e gastigo degli empj, abbia giammai confidato le redini dell'Imperio. Onde possiamo argumentare, che se in Italia non si provavano gli effetti del suo sacrilego furore, ciò non poteva altronde procedere, che dal non esserne in queste parti più rispettati ed eseguiti i comandi. Laonde lo zelo, ch'eccitò i Papi alla conservazione della Repubblica, e alla difesa non meno di Ravenna e dell'Esarcato, che di Roma e del suo Ducato, non potè aver altro incentivo e fondamento, che l'esser eglino divenuti di questa Repubblica i capi. E così Roma, che per la loro residenza era il centro della religione per tutto il Mondo cattolico, cominciò ad essere la Metropoli anche civile di questa parte d'Italia: la qual prerogativa parea piuttosto esser convenuta a Ravenna, dopo avervi fissata gli Esarchi la loro residenza, e prima di essi i Re Goti la Sede dell'Italico Regno.

CAP. IV.

Benchè i Romani Pontefici non abbiano lasciato in questo intervallo di tempo di onorare, per quanto era in essi, e le circostanze de' tempi e degli affari lo permettevano, gl'Imperatori; ciò però non impedisce, che non sia stata appresso di loro, se non il nome e la forma esteriore, almeno la sostanza e la forza del Principato.

ALlorchè nell'Italia si promulgò, che Leone Isaurico perseguitava in Oriente i cattolici, e profanava e faceva in pezzi le sacre Immagini, e che altrettanto ei voleva e comandava, che fosse fatto nell'Occidente; tutta l'Italia, come di sopra abbiamo veduto, si sollevò, e si accese il fuoco della ribellione fino a tal segno, che già trattavasi tra i po-

po-

poli sollevati di eleggere un nuovo Imperatore, e condurlo con un esercito a Costantinopoli, e collocarlo in luogo dell'empio Leone a mano armata sul trono. Ma gli distolse da una tale intrapresa il santo Pontefice Gregorio II. sulla speranza della conversion di quel Principe. Anzi essendosi di poi uniti per la comune difesa, e quella del Papa i Romani e i Longobardi; ed essendosi i primi, cacciati i ministri Imperiali, eletti i proprj duci e magistrati, il santo Padre non cessò mai di ammonirli, di non voler dipartirsi dall'amore e dalla fedeltà verso il Romano Imperio: *Sed ne desisterent ab amore vel fide Romani Imperii, admonebat*. Onde benchè il santo Pontefice non abbia impedito, che i popoli si mettessero in istato di non temere le violenze de' sacrileghi Imperatori, e de' loro ministri; tuttavia non approvò, anzi procurò d'impedire, che eglino scuotessero affatto la soggezione, e mancassero all'amore e alla fede dovuta all' (1) Imperio. La stessa fu altresì la mente de' suoi santissimi successori nella Cattedra di s. Pietro; onde nè da lui, nè da questi si mancò mai agli atti di rispetto e di ossequio, che salva la propria indennità e sicurezza, e quella de' popoli confederati, potettero rendersi alla Imperial maestà. Così il mentovato Gregorio, riconciliatosi, per la mediazione del Re Liutprando, coll' Esarco Eutichio, ricevettelo in Roma; e ad istanza di lui fece marciare le Romane milizie contro quel Tiberio cognominato Petasio, che si era fatto proclamare Re de' Romani; e la sua testa recisa fu inviata a Costantinopoli, in argumento certamente della fedeltà e dell'amore verso l'Imperio, in cui Roma tuttavia, per quanto l'era possibile salva la sua

(1) Vedi la nota 10. al cap. I., e il P. Bianchi *Della potestà indiretta della Chiesa lib. II. §. XVI. num. XIV.*

sua difesa (2), perseverava. Così Gregorio terzo, successore immediato del secondo, ben quattro volte spedì suoi nunzj a Costantinopoli con efficacissime lettere e fulminanti decreti per lo ristabilimento delle sacre Immagini. Il che egli non avrebbe avuto l'ardimento di fare, se avesse mai fomentato la ribellione contro l'Imperio (3); nè gl'infuriati Augusti avrebbono mancato di far valere questa ragione politica (4) nell'arrestar come fecero e maltrattare i medesimi nunzj. Così Zaccaria successor di Gregorio inviò anch'egli suoi nunzj e sue lettere a Co-

(2) Questo avvenimento accadde prima dell'anno 730., in cui si vuole, che s. Gregorio II. disperando la conversione di Leone sciogliesse gl'Italiani dal debito di ubbidirgli, e di pagargli i tributi, e dalla circostanza del medesimo avvenimento accennata nel cap. I. di questa Dissertazione apparisce, che l'esercito non era a disposizione dell'Esarco, ma a quella del Papa. Lo stesso dicasi della lettera scritta da s. Gregorio ad Orso Doge di Venezia, (presso il Baronio *ad ann. 726. num. XXVII.*) acciocchè ajutasse l'Esarco alla ricuperazione di Ravenna occupata dai Longobardi.

(3) Quando ancora fosse stato deposto Leone Isauro da tutto l'Imperio, non che privato unicamente della dominazione di Roma, e di altre provincie d'Italia, non doveva per questo Gregorio III. perder di mira il ravvedimento di quel Principe, e cessar di ammonirlo, e la privazione della dominazione di Roma, e di varie provincie d'Italia per causa dell'eresia vestendo le ragioni di pena Ecclesiastica, e medicinale dava tuttavia luogo di cercare l'emenda di Leone, per la quale sarebbe cessata la pena, ed avrebbe egli potuto ricuperare l'Imperio che aveva perduto in Italia. Vedi il P. Bianchi *Della potestà indiretta della Chiesa lib. II. §. XVI. num. XVI.*

(4) Che gl'infuriati Augusti facessero anche valere la ragione politica della sottrazione di Roma dalla loro ubbidienza, fino a tanto che persistessero nella eresia, e nella empietà, in arrestar come fecero, e maltrattare i nunzj di Gregorio III., nè lo af-

fer-

Costantino Copronimo (5), e lo richiese fra le altre cose di far donazione alla Chiesa di due tenute (6), che appartenevano al Pubblico. Il che egli graziosamente impetrò. Così Stefano II. successore di Zaccaria ricevè più volte e i Messi e le lettere Imperiali, per cui gli era comandato, ora d'interporsi appresso del Re Astolfo per la restituzione delle città usurpate all'Imperio, e ora di portarsi pel medesimo fine personalmente a (7) Pavia. Il che egli pron-

---

ferma, nè lo nega l'Autore della vita di questo santo Pontefice presso Anastasio. Racconta però *num. XIV. pag.* 55., che Gregorio inviò una legazione a Carlo Martello per implorare il suo ajuto e la sua protezione contro le violenze de' Longobardi. Or, se i Romani senza l'intervenimento di una autorità, che li disciogliesse dal vincolo di fedeltà verso il legittimo Principe, avessero anche temporaneamente rifiutata la sua dominazione, non avrebbe potuto Gregorio ricorrere a difesa loro a Carlo Martello senza fomentarne in certo modo la ribellione. Vedi il P. Bianchi *loc. cit. num. XIV.*

(5) Vedi la nota 3.

(6) Le due tenute, o masse, che Zaccaria impetrò da Costantino Copronimo furono Ninfa, e Norma, come attesta l'Autore della sua vita presso Anastasio *num. XX. pag.* 77. e queste masse non erano situate nel Ducato Romano: onde dalla donazione fattane dal Copronimo o per gratitudine al santo Padre, per la cui mediazione Liutprando aveva desistito dal disegno d'invadere Ravenna, e la Pentapoli e aveva restituito i territorj tolti all'Esarcato, o per guadagnarne l'animo su la speranza di ricuperare col di lui intervenimento la provincia perduta in Italia, malamente inferisce il Sig. Muratori all'anno DCCLIV.. che tuttavia durava in Roma l'autorità Imperiale, e che nè i Papi, nè i Popoli si erano sottratti dall'ubbidienza dell'Imperatore. Vedi il P. De Magistris *Delle Osservazioni ec. lib.* III. *num. XXVI. segg.*

(7) Lo scrittore della vita di Stefano II. presso il Bibliotecario *num. XV. pag.* 98. *seq.* dice: „ A regia urbe conjun-
„ xit sæpedictus Johannes
„ imperialis silentiarius cum
„ mis-

prontamente eseguì. Anzi più volte fece lo stesso Pontefice e per suoi nunzj e per sue lettere intendere a Costantino, che facea d'uopo venire in Italia con un'esercito per liberarla dall'oppressione de' (8) Longobardi. Finalmente i tre precedenti Pontefici segnarono i loro diplomi, e gli Atti de' loro sinodi con gli anni degl'Imperatori (9) Leone Isaurico, e Costantino Copronimo, con quella notissima formola: *Data &c. imperante piissimo Augusto Leone, Imperii ejus anno &c. sed & Constantino magno Imperatore ejus filio, anno &c. indictione &c.*

Tutti questi argumenti, che da i nostri avversarj più del dovere sogliono esagerarsi, provano certamen-

---

„ missis ipsius sanctissimi „ Pontificis deferens secum „ ... jussionem imperialem „ in qua erat insertum, *ad* „ *Langobardorum regem eum-* „ *dem sanctissimum papam* „ *esse properaturum ob reci-* „ *piendam Ravennatium ur-* „ *bem, & civitates ad eam* „ *pertinentes.* „

(8) Quindi unicamente si può ricavare, che i Romani Pontefici, i quali, come dice il nostro Autore, per una precisa necessità in quei scabrosissimi tempi avevano preso le redini del governo di Roma, e del suo Ducato, erano pronti a renderle all'Imperatore, purchè si ravvedesse, e cessasse di combattere la cattolica religione, e spedisse un esercito per difendere Roma, e le città da Roma dipendenti, e per liberare l'Italia dalle molestie, e violenze de' Longobardi. Vedi il Cenni *Admonit. in Stephani II. literas num. II.*

(9) Le date ne' Pontificii Diplomi segnate con gli anni degl'Imperatori, e di altri Principi vagliono per nota, e per carattere de'tempi, non sempre per argomento di temporal soggezione, come prova il nostro Autore nel capo VIII. Aggiungasi, che nelle date accennate Leone, e Costantino Copronimo, siccome vengono chiamati Imperatori, e Signori, così appellati sono piissimi. Or chi dirà, che i Romani Pontefici riguardassero que'Principi da loro per motivo dell'Eresia tanto abborriti, e condannati, per pii, ed ortodossi? Vedi il P. Bianchi §. *cit. num. XVI.*

mente, che i Romani Pontefici non hanno eccitato i popoli a ribellarsi, ne mantenuta o fomentata la ribellione; provano eziandio, che non con animo e diretta intenzione di dominare, nè per ambizione o avidità dell'Imperio, ma per una precisa necessità hanno preso in quelli scabrosissimi e difficilissimi tempi le redini del governo; provano finalmente, che per quanto era in essi non hanno mancato i Papi di riconoscere e venerare la maestà degl'Imperatori, e di farne eziandio valere l'autorità; e però essere stati alieni dall'arrogarsi i titoli, gli onori, le prerogative, e le insegne di principi e di sovrani. Ma se ne i tempi, di cui parliamo, non sono stati i Pontefici principi e sovrani di nome, lo erano però di fatto: *Re, necdum nomine*, dicono il Tomassino ed il Pagi (10), *principatus penes illos erat*; e se in molte cose lasciavano che avesse luogo l'autorità Imperiale; nondimeno le parti più essenziali della sovranità erano da essi esercitate; e già erano nelle loro persone, se non gli ornamenti e la forma esteriore, la forza almeno, la sostanza, e il vigore del principato. Ne gli addotti argumenti ci persuaderanno il contrario, quando vogliamo riflettere, che nel medesimo tempo, nel quale i due Gregorj, e Zaccaria, e Stefano II. rendevano quegli atti di ossequio e di rispetto all'Imperio; eglino, e non gli Esarchi, disponevano a lor talento, delle Romane milizie; eglino soli senza la participazione dell'Imperio e degl'Imperiali ministri conchiudevano co' i Longobardi i lor trattati di pace; eglino di proprio movimento, e senza il consenso della corte di Costantinopoli o di Ravènna, spedivano per affari po-

(10) *Ad an. 796. num. X.* Ma il Tomassino *Vet. & Nov. Eccles. Discipl. Tom. III. lib. I. cap. XXIX. num. VI. edit. Paris. 1688. pag. 94.* dice „ Ita jam re, necdum nomine Principatus penes illum „ (*Pavam*) erat. „

politici a i Principi stranieri solenni legazioni, e da essi le ricevevano; eglino finalmente offersero, e conferirono a i medesimi Principi la dignità del Patriziato di Roma (11); dignità, che, come abbiamo veduto, autorizzava quei Principi a prender le armi, e a passare in Italia co' loro eserciti in difesa della stessa Città, e della Romana Repubblica contro i loro nemici, e contro chiunque avesse tentato di opprimerle, e di ridurle in servitù. Non era egli questo un esercitare gli atti di una vera sovranità, e possederne tutta la forza e il vigore, senza nondimeno prenderne i titoli, anzi con lasciarne gli onori e gli ornamenti all'Imperio? Ma tale era la situazione de'pubblici affari e nell'Oriente e nell'Occidente, che nè i Romani Pontefici potevano dispensarsi dal provvedere alla difesa dell'Italia e di Roma; e gl'Imperatori di Costantinopoli da essi dovevano riconoscere, e loro essere obbligati, se tuttavia conservavasi nell'Italia e in Roma qualche sorta di rispetto pel nome, e per la maestà dell'Imperio. Nell'Occidente i Longobardi, popolo fiero e bellicoso, che già tenevano la maggior parte delle provincie d'Italia, facevano, come già si è veduto, tutti gli sforzi per soggiogarsene il rimanente, e Roma stessa. In Oriente poi l'apostasia, e le crudeli persecuzioni contro i cattolici degli eretici Imperatori, e pe' loro sregolamenti e disordini, e per le frequenti ribellioni de'popoli, e per le invasioni de' Barbari, e specialmente de' Saracini, erano in tal disordine e confusione le cose, che appena potevano essi supplire a difendere e conservare le parti più vicine, e più intime dell'Imperio. E però costretti ad abbandonare l'Italia; cui altresì erano in

(11) Si è parlato di ciò nella nota 4. (*al presente 8. al Capo II.*) Cenni not. 11.

in orrore per le loro eresie e sregolatezze; diedero giusto motivo agl'Italiani di provvedere alla loro necessaria difesa, e di collegarsi a tal'effetto co' Principi forestieri. Il che eglino non avrebbono potuto in altro modo ottenere, che sotto la direzione, e mediante l'autorità de' Romani Pontefici; i quali però furono autorizzati a esercitare per tal'effetto gli atti i più essenziali del principato e della sovranità. Ma di un tal punto più di proposito si tratterà ne' due seguenti capitoli.

Atteso adunque un tal sistema, e una sì fatta combinazione di cose, non potea l'autorità de' Romani Pontefici non essere in Roma e nell'Italia più rispettata, eziandio ne' politici affari, di quella de' ministri Imperiali, e de' medesimi Imperatori, i quali contenti di un sì bel titolo, lasciavano queste provincie in preda al furore e alle desolazioni de'Barbari, e permettevano, che de i Papi fosse tutta la cura di ristorare le piazze, di rispingere i nemici, e di mitigare colla profusione de' loro tesori l'ingordigia de'Longobardi: *Ubi propulsandi hostes*, dice il dottissimo Tomassino (*a*), *ubi resarcienda mœnia*, *ubi pecunia submovendi Longobardi*, *nec operæ Pontifex nec sumptibus parcebat*. Per la qual cosa, soggiugne il chiarissimo Autore, necessariamente maggiore dovea essere in Roma l'autotità del Pontefice, che quella o del Patrizio, o del Duce, o dell'Esarco, o dell'Imperatore medesimo, che l'antico capo dell'Imperio lasciava esposto senza difesa alle violenze de' suoi nemici; (*b*) *Quæ quum ita se haberent*, *non jam fieri poterat*, *quin potior esset Romæ Pontificis authoritas*, *quam vel Patritii*, *vel Ducis*, *vel Exarchi*, *vel Imperatoris ipsius*, *qui Caput Im-*

(a) 3. *P. de Benef. lib.* 1. *cap.* 29. *num.* III.
(b) *Ibid. num.* IV.

Imperii hostibus diripiendum objiciebat. E le stesse cose scrive in sostanza anche il Pagi, costretto finalmente a confessare, che sino da i tempi di Gregorio II. la somma amministrazione di Roma e dell' Esarcato era stata appresso i Romani Pontefici; avendo eglino e difesa la città, e respinti i nemici; onde se non quanto al titolo, era nondimeno appresso di essi la sostanza e la forza del principato (*a*): *Antea quidem penes Gregorium II. & ejus successores summa Romæ & Exarchatus administratio fuerat; ii Urbes defenderant, & hostes propulsarant. Sed tunc licet re, necdum tamen nomine, principatus penes illos erat.*

Ciò che diciamo de'Romani Pontefici non era in quei tempi cosa singolare e senza esempio. Ciò che erano allora i Papi in Italia, cioè principi e sovrani in sostanza, ma senza i titoli e gli ornamenti del principato e della sovranità, era stato Carlo Martello, ed era dopo di lui Pippino suo figliuolo nelle Gallie. Contenti essi del titolo di Maggiordomo, e lasciato il nome, gli ornamenti, e le insegne reali agli ultimi Re della stirpe de' Merovingi, reggevano dispoticamente e da sovrani la Francia. Essi erano, che a chi più loro piaceva intimavan la guerra, essi che facevan la pace, essi che ricevevano le legazioni de' Principi, che adunavan gli stati, che disponevano delle pubbliche cariche. Onde con unanime sentimento gli antichi Storici hanno lasciato scritto, che appresso i Maggiordomi o Prefetti del Palazzo erano allora tutte le forze e la potenza del Regno, e che ad essi apparteneva la somma dell'Imperio, benchè del nome e dell'apparenza non fossero ancora spogliati i posteri del gran Clodoveo: *Nam & opes & potentia regni* (così fra gli

(a) *Ad ann. 796. num. x.*

altri Eginardo (12) nella Vita di Carlo Magno) *penes Palatii Præfectos, qui Majores-domus dicebantur, & ad quos summa Imperii pertinebat, tenebantur; neque Regi aliud relinquebatur, quam ut Regio tantum nomine contentus..... in solio resideret, ac speciem dominantis effingeret.* E specialmente di Pippino ha scritto Ottone Vescovo di Frisinga (13), che prima di essere anche di nome, egli fu di fatto Re de' Franzesi: *Pipinus re prius, ex hinc nomine simul ac re Regnum Francorum gubernavit.* Per la qual cosa interrogato il Pontefice Zaccaria, se fosse lecito trasferire nella persona di lui anche il nome, e lo scettro, e la corona, e le altre insegne reali; rispose, essere ben cosa giusta, che fosse trasferita la regia dignità in colui, che già ne aveva tutta la potestà: *Melius* (14) *esse illum Regem, apud quem summa potestatis consisteret.* Ora quel che i mentovati Scrittori hanno detto di Pippino, e prima di lui di Carlo Martello, esser eglino stati, regnando tuttavia gli ultimi Re della Merovingica stirpe, Re de' Franchi, se non di nome, certamente di fatto; io giudico doversi dire de' Romani Pontefici rispetto alle provincie dell'Imperio in Italia; cioè

(12) *Historiæ Francorum Scriptorum opera, & studio Andreæ Du-Chesne edit. Paris.* 1636. *Tom. II. pag.* 94.

(13) *Chronic. lib. V. cap. XXIII. edit. Basil.* 1569. *pag.* 102. Vedi lo stesso *lib. eod. cap. XXI. pag. cit.*

(14) Eginardo *in Annal. ad an.* 749. *Hist. Franc. Script. Du Chesne Tom. II. pag.* 234. Negli Annali Laiselliani *ad an.* 749. *Tom. eod. pag.* 25. si legge „ Zaccharias Papa man- „ davit, ut melius esset il- „ lum Regem vocari qui po- „ testatem haberet, quam „ illum qui sine Regali po- „ testate manebat. „ Vedi le testimonianze degli altri Storici riferite dal P. Bianchi *Della potestà indiretta della Chiesa lib. II §. XI. num. IX.*, e dal P. M. Mamachi *Origin., & Antiquit. Christian. Tom. IV. pag.* 224. *seq.* nelle note.

cioè che senza gli accidenti, e certe inutili o poco rilevanti prerogative del principato, ne abbiano avuta la sostanza e il vigore, dopo che gl'Italiani, scosso il giogo dell'Imperio, si elessero i proprj Duci, e dopo che gl'Imperatori, lasciata quasi in abbandono l'Italia, non più pensarono a difenderla dalle nemiche incursioni, e a metterla in sicurezza contro le armi e gli sforzi de' Longobardi.

CAP. V.

I Cattolici hanno avuto per la loro sollevazione contro gl'Imperatori Iconoclasti, e per sottrarsi dalla loro ubbidienza, un più specioso motivo, che contro gl' Imperatori Gentili, e gli altri Principi eretici. Tutto l'Occidente e tutto l'Oriente furono nell' ottavo e nel nono secolo di un medesimo sentimento, e concordemente approvarono, che sia lecito a i sudditi difendere eziandio colle armi alla mano la Cattolica religione dalle violenze e dagl'insulti degli eretici Imperatori.

COnciosiacosachè il primo e principal motivo, che ebbero i Romani e gli altri popoli dell'Italia di prender le armi, e di cacciare i ministri Imperiali, ed eleggersi i proprj duci e governatori, e di abbandonare l'Imperio, e di collegarsi co' i Longobardi e co' i Franchi, fu, come si è già dimostrato, la difesa della cattolica religione, da Leone Isaurico, e da Costantino Copronimo suo figliuolo, per una lunga serie di anni crudelmente perseguitata; tutti gli Autori, i quali sostengono, non esser lecito a i sudditi neppure contro i principi apostati, ed eresiarchi, e spietati e sanguinarj persecutori, difendere colle armi alla mano il regno di Dio sulla terra, cioè la dottrina della Fede, e il sincero e legittimo culto della divinità; condanneranno eziandio

dio per conseguenza come ingiusti e iniqui attentati le mentovate intraprese de' Romani e degli altri popoli dell'Italia contra gl'Iconomachi Imperatori. Che farò io dunque, essendomi impegnato a sostenere, che gl'Italiani scossero in quella occasione con giusto titolo il giogo dell'Imperio, e colle armi alla mano si mantennero nell'osservanza de' paterni riti, e nel libero esercizio della cattolica religione? Dovrò io forse impegnarmi a sostenere, che i Romani Pontefici per una potestà indiretta su i temporali de' principi possono in tali casi assolvere i sudditi dal giuramento di fedeltà prestato a i loro sovrani, e autorizzarli a negare i tributi, e a prender le armi, e a collegarsi co' i principi stranieri per la propria difesa e della propria religione? Ma ciascun vede, quanto il trattare in tutta la sua estensione una simile controversia, con tanto calore in questi ultimi tempi agitata e dibattuta, e di cui tanto è stato scritto, e di cui tanto e nelle scuole e nelle accademie, e fuori di esse ancora e si parla e si disputa (1), sarebbe fuor di proposito, e fatica inutilmente gettata; e quanto ciò mi devierebbe dall'argumento, e mi condurrebbe fuori di strada. Per contenermi adunque dentro i confini della materia, di cui mi sono proposto di ragionare, ristrignerò il discorso a questi due punti particolari. I. Benchè i popoli abbiano potuto soffrire in pace l'eresie e le persecuzioni de' precedenti Imperatori; non così però hanno dovu-

(1) Questa controversia, dopo la stampa della presente Dissertazione, fu trattata in tutta la sua estensione dal P. Gian' Antonio Bianchi nell' opera intitolata *Della indiretta dipendenza della potestà temporale del Regno dalla potestà spirituale del Sacerdozio nella Cristiana Religione libri VI.*, e dal P. M. Mamachi *Originum, & Antiquitatum Christianarum lib. IV. cap. II. §. IV. Tom. IV. pag.* 158. *seqq.*

vuto soffrire quella degl' Imperatori Iconoclasti. II. Dimostrerò, di qual peso sia, o debba essere l'autorità di tanti sommi Pontefici, e di tutto il Mondo cattolico, che nell'ottavo e nono secolo approvarono, che l'Italia per motivo di religione si fosse sottratta dall'ubbidienza, e scosso avesse l'indegno giogo degli eretici Imperatori.

La persecuzione eccitata contro la Chiesa dagli eretici Iconoclasti molto era differente da quelle, che commosse aveano contro i Cristiani i Gentili, e contro i cattolici gli altri eretici. I Gentili primieramente tanto erano lontani dal prendersela direttamente, e con espressa e dichiarata intenzione contro Dio, e l'onore e il culto divino, che anzi si dichiaravano di perseguitare i Cristiani come rei d'ateismo, e per vendicare il culto e l'onore de' proprj numi, a cui quelli contro le leggi ed instituti, creduti i più sacrosanti delle nazioni, aveano rinunziato, per venerare in luogo di essi un Uomo nella Giudea crocifisso. Gli altri eretici poi benchè in realtà errassero, ed impugnassero alcuna delle verità insegnate da Cristo, che tutti i cristiani fanno professione di riconoscere per Maestro infallibile ed incapace d'errare; nondimeno gli effetti esteriori della lor collera e del loro ingiusto furore non andavano a scaricarsi direttamente sopra il medesimo Cristo, ma sopra Uomini creduti da essi benchè stoltamente, dello stesso Cristo nemici. Ma quanto agl'Iconoclasti, la loro persecuzione era direttamente contro le Immagini di Gesù, riconosciuto da essi e confessato comunemente per vero Dio, e in conseguenza ella era direttamente contro il medesimo Dio; e gli effetti del loro sdegno non solo andavano a cadere sopra i cattolici difensori delle medesime sacre Immagini, ma sopra le stesse Immagini indegnamente da essi profanate, vilipese, fatte in pezzi, e condannate alle fiamme. Ora da

questa differenza sembrami di poter giustamente raccogliere, che quantunque abbiano potuto i Cristiani soffrire in pace le persecuzioni de' Gentili, e degli altri Eretici; non hanno però dovuto sopportar quelle degli eretici Iconoclasti, ma con un santo e lodevole zelo hanno fatto i più grandi sforzi per impedirle, ed hanno proccurato, eziandio colle armi alla mano, e col chiamare in loro soccorso i principi stranieri, di mettersi in sicurezza ed in istato di non temerle. Nelle persecuzioni de i Gentili, e de gli altri Eretici la guerra, come si è detto, non era direttamente contro Dio, ma contro i Cristiani, e i cattolici, contro i loro beni, i loro comodi, le loro vite; ed eglino erano ben padroni di farne un sacrifizio all'Altissimo; ed in facendolo gli rendevano il più certo ed illustre testimonio della lor fede, del loro amore, e della lor religione. Molto diverso però sarebbe stato il giudizio, che di essi avrebbe dovuto formarsi, se in vedendo le persecuzioni, che dagli uomini empj si facevano contro le sacre Immagini, le avessero sofferte in pace, e tollerate con pazienza, nè si fossero armati alla loro difesa, nè avessero provveduto alla loro sicurezza. Fa d'uopo esser ben languido nella fede, e tiepido nella carità, e senza senso di religione, per non accendersi ed infiammarsi di un santo zelo in vedendo fare ogni genere di strapazzi, ed ogni sorta d'ingiuria alle Immagini del Crocifisso, e non accorrere, e non pensare ad impedire un così orribile attentato contro la Maestà dell'Altissimo. Onde vediamo, che percuotendosi in Costantinopoli per ordine di Leone Isaurico a gran colpi una celebre Immagine del Salvatore da un ministro Imperiale (2); i cattolici, che ciò vi-

de-

(2) Alcune divote donne, che si trovarono presenti, quando il Ministro Imperiale volle eseguire l'ordine dell' em-

dero, non potettero contenersi dall'urtar nella scala, sulla cui cima quegli era salito, e precipitarlo insieme con essa, e così fargli pagare il reato della sua sacrilega temerità. Come potrebbe portare il titolo di fedele ed amante suddito del suo principe, chi vedendolo affrontato da un parricida, se ne restasse ozioso; e non accorresse a difenderlo?

Ma il mentovato esempio un altro argumento ci somministra del differente giudizio, che noi dobbiamo formare delle persecuzioni de i Gentili, e di quelle degl' Iconoclasti contro la religione. Sono a tutti ben noti gli antichi canoni della Chiesa, che severamente vietavano di roversciare e fare in pezzi gl'Idoli, di presentarsi spontaneamente a i tiranni, di dir loro parole, che ne provocassero lo sdegno; e di ricevere nel numero de' Martiri coloro, che dopo simili attentati fossero stati tormentati ed uccisi. Ma quei zelanti e fervorosi cristiani, che per impedire e vendicare il detestabile affronto fatto alla Immagine del Salvatore, precipitarono il ministro Imperiale, e spontaneamente si professarono e dichiararon cattolici e veneratori delle sacre Immagini, e anatematizzarono pubblicamente l'Imperatore; e però furono per suo ordine crudelmente tormentati, e messi a morte; niuno ha dubitato di riporli nel numero de' santi Martiri, niuno ha loro

empio Leone di fare in pezzi la statua del Salvatore detta *Antifonete*, lo scongiurarono acciò desistesse da quel sacrilego attentato, e poichè egli senza far conto delle loro preghiere salita una scala per tre volte colla scure percosse nella faccia la santa Immagine, quelle non potendo reggere alla veduta di sì enorme attentato, tirata la scala lo fecero cadere a terra, e a colpi di bastone l'uccisero. Vedi la 1. lettera di *s.* Gregorio II. a Leone Isauro *Concil. Tom. VIII. col. 662. seq.*

negato gli onori, le corone, e le insegne del Martirio: *Siquidem hoc debet vere martyrium censeri*. Così l'anonimo Scrittore de i loro Atti (*a*), il quale anche ci avverte, non esser eglino stati tutti, o del sesso donnesco, o dell'infima plebe, il cui zelo non secondo la scienza, si abbia potuto scusare per l'ignoranza; ma esser stati fra essi, e sacerdoti, e diaconi, e persone a Dio consacrate, e in dignità costituite; il cui gran numero noto a Dio solo, non gli era stato possibile di rilevare: *Multique illa eadem die redimiti fuere corona martyrii: inter quos erant mulieres ac viri, Sacerdotes ac Levitæ, innuptæ ac Moniales, Præsides ac subditi: quorum numerum & nomina solus novit Dominus: neque enim tanta in nobis est facultas, ut numerum eorum inire possimus*. Or donde mai una così differente disciplina della Chiesa verso i cristiani, i quali imprudentemente provocavano ed assalivano i Gentili veneratori de' falsi numi; e verso i cattolici, che insultavano i nemici e i profanatori delle sacre Immagini? Non altronde, io penso, che dal considerare, che quantunque abbiano potuto i cristiani soffrire in pace, e deplorare l'ignoranza e la cecità de' Gentili nell'adorare i falsi Dei; non hanno però dovuto esser freddi ed immobili spettatori delle atroci e pubbliche ingiurie fatte direttamente contro le Immagini del loro Dio e Signore da chi spacciavasi di professare con essi una medesima religione.

Un non meno illustre argumento della medesima verità ci somministra la differente condotta tenuta da i Principi cattolici verso gli altri Principi eretici, e verso gl' Imperatori Iconoclasti. Poichè vediamo, che quantunque nelle altre eresie i Re e Principi cattolici dell'Occidente non abbiano mai preso le

(a) *Ap. Bolland.* IX. *Aug.*

le armi per vendicare i torti e le ingiurie fatte a i Cattolici sudditi dell'Imperio in Oriente dagli eretici Imperatori, nella occasione però di questa tutti i Principi e popoli dell'Occidente e del Settentrione si sollevarono per vendicare le ingiurie fatte alle sacre Immagini in Costantinopoli e nell'Oriente, e per impedire, eziandio colla forza delle armi e collo spargimento del sangue, che il simile non succedesse anche in Roma, e nelle altre provincie soggette all'Imperio nell'Occidente. Abbiamo di ciò una indubitata testimonianza nelle lettere di s. Gregorio II. a Leone Isaurico. Poichè in esse (3) primieramente il santo Padre lo avverte, che essendosi divulgata per tutto l'Occidente e pel Settentrione la fama de' torti da lui fatti in Costantinopoli alla Immagine del Salvatore, quei medesimi Principi, che con un sommo rispetto ricevuto avevano e venerato le Immagini Imperiali di esso: *Laureata tua receperunt, ut Reges a Regibus honore adfici convenit*; aveano le medesime Immagini, per un giusto zelo di vendicare le ingiurie fatte a quelle di Cristo, gettate per terra, e conculcate, e in varie guise sfregiate: *Tunc projecta Laureata tua conculcarunt, & faciem tuam conciderunt*. Gli fa in oltre sapere, che non deponendo egli l'empio disegno di spedire a Roma ad abbattere e fare in pezzi l'Immagine di s. Pietro; *Aisque: Romam mittam, & Imaginem sancti Petri confringam*; gli fa, dico, sapere, che tutti i regni e popoli dell'Occidente, che veneravano il santo Apostolo quasi un nume terreno, erano in armi per vendicare e impedire un tale attentato; e però si protesta di dover essere, dopo datogli un tale avviso, innocente del sangue, che in una tale occasione sarebbesi sparso, e che tut-

(3) *Epist. 1. Concil. Tom. cit. col. 662. segq.*

tutto sarebbe andato a cadere sulla sua testa: *Quod si quospiam ad evertendam Imaginem miseris Sancti Petri, protestamur tibi, innocentes sumus a sanguine, quem fusuri sunt, verum in cervices tuas, & in caput tuum ista recident*. E in effetto già più volte abbiam ricordato, che i Longobardi in quella occasione si unirono co' i Romani, disposti ancora a portar la guerra in Oriente; e che lo stesso s'impegnarono di fare ancora i Franchi, richiesti dallo stesso santo Pontefice della loro assistenza contra le sacrileghe violenze degli eretici Augusti.

Che tali movimenti de' Principi Occidentali contro gli Orientali sieno stati giusti, e conformi a i principj del naturale diritto, chiaramente raccogliesi dalla dottrina del Grozio nel suo libro secondo del Diritto della Pace e della Guerra; ove benchè non approvi, che tra i cristiani un principe, o una nazione faccia la guerra ad un altro per motivo di religione, o, come egli dice, per diverse particolari interpetrazioni de' comuni dogmi rivelati dal cielo; stabilisce nondimeno, esser giusto motivo ad un popolo di far la guerra ad un altro, allorchè questi è reo di manifesta empietà ed irreligione contro la stimata da loro e comunemente venerata divinità: (a) *Justius illi punientur, qui in eos, quos Deos putant, irreverentes atque irreligiosi sunt*. E questa, soggiugne egli, fu una delle cagioni della guerra del Peloponneso tra i Lacedemoni e gli Ateniesi, come può vedersi appresso Tucidide (lib. I.) e di quella degli Anfittioni contro i Cirrei; come appresso Plutarco in Solone; e di quella di Filippo il Macedone contro i Focensi, del cui sacrilegio scrisse Giustino (lib. 8.) che si avrebbe dovuto espiare colle forze di tutto il Mondo confederato: *Atque hæc*

(a) *Lib. 2. cap. XX. num. 11.*

hæc caussa inter ceteras adlata belli Peloponnesiaci inter Athenienses & Lacedæmonios, & a Philippo Macedone in Phocenses: de quorum sacrilegio sic Justinus: „ Quod Orbis viribus expiari debuit. Dicano ciò che vogliono, e pensino altresì come vogliono gl' Iconoclasti; tutti gli uomini per un certo naturale instinto, e innato sentimento sono portati a tenere per fatte agli originali le ingiurie, che sono fatte a i loro ritratti; e quei medesimi Principi, che strapazzarono con tanta indegnità le Immagini di Christo e de i Santi, avrebbono severamente punito i minori strapazzi, che fossero stati fatti alle loro statue; e quando si fossero trovati in istato di ciò intraprendere, avrebbono intimata la guerra a i Principi dell'Occidente; i quali, come abbiamo veduto, in vendetta degli strapazzi fatti a quella del Salvatore, conculcato aveano e sfregiato le loro Immagini Imperiali. Sentivano adunque ancor essi nel loro interno, che le ingiurie fatte alle Immagini vanno direttamente a ferire gli Originali; e però il loro sacrilego attentato contro le Immagini del nostro Dio e comune Signore, e della sua Madre, e de' suoi Santi, era degno della comune esecrazione, e di essere espiato colle forze, non solo de' Longobardi e de' Franchi, ma di tutto il Mondo, per un sì giusto motivo strettamente confederato: *Quod Orbis viribus expiari debuit.*

Finalmente non sarà fuor di proposito l' addurre in questo luogo, per giustificare la condotta di Gregorio II. e de' Romani, e dimostrarne maggiormente il diritto e l'equità, l'addurre, dico, e rappresentare il sentimento di Lodovico Maimbourg, nemico, come ognun sa, dichiarato della potestà indiretta de i Papi sul temporale de i Re. Gregorio II.

(4) Maimbourg *Traité historique de l'etablissement & des*

II. dice egli (4), può esser considerato e in qualità di Papa, e in qualità di primo cittadino Romano. Come Papa, egli scrisse all'Imperatore Iconoclasta quelle belle e lunghe lettere; nelle quali, congiugnendo alla forza la tenerezza e lo ammonisce, e lo riprende, e l'esorta, e lo prega, e lo minaccia de' divini giudizj. Ma poi ben lungi dal deporlo dall'Imperio, egli impedisce, per quanto può, che tutta l'Italia non si rivolti contra di lui, e non elegga un altro Imperatore; mantenendo nell'ubbidienza i popoli, che volevano scuotere il giogo insopportabile di un sì cattivo Principe. Ma quando egli vide, che Leone sempre più s'indurava nell'empietà; che egli avea intrapreso due o tre volte di farlo assassinare; e che egli univa tutte le forze dell'Imperio per venire a fare in Roma, come egli pubblicamente se ne vantava, ciò che di già fatto aveva in Costantinopoli, per abbattervi le sacre Immagini, e tutto mettervi a fuoco e a sangue; allora, dopo che come sommo Pontefice l'ebbe dichiarato scomunicato, egli fece come primo cittadino di Roma unitamente con gli altri ciò che la legge naturale permette, cioè di toglier le armi a un furioso, e impedì che non gli fossero pagati i tributi, di cui egli si prevalesse per desolarli e distruggerli, e poi si mise co' Romani sotto la protezione di Carlo Martello (5), a fine di conservare, e di mettere in sicurezza la loro religione, e le loro vite. Così il Maimbourg in un trattato composto espressamente per dimostrare, che i Papi non hanno alcuna autorità neppure indiretta sul temporale de i Re. Io quì non voglio esaminare, se Gregorio abbia fatto le

---

des prérogatives de l'Eglise de Rome, & de ses Evesques a Paris 1685. *chap. XXIX. pag.* 331. *seq.*

(5) Gregorio III., e non Gregorio II. ricorse alla protezione di Carlo Martello. Vedi la nota 35. al capo. I.

le cose già divisate in qualità di sommo Pontefice, o in qualità di primo cittadino di Roma. Bastami di presente, che in negando i Romani, con autorità e consenso di lui, come egli dice, i tributi a Cesare, per togliere di mano le armi a un furioso; e in collegandosi con Carlo Martello, per mettere in sicurezza le loro vite e la loro religione, eglino abbiano operato conforme a i lumi della ragione ed equità naturale. Ciò che il Maimbourg, come abbiamo veduto, espressamente confessa.

Alle fin quì addotte ragioni si aggiugnerà un grandissimo peso, quando dimostrisi, di qual forza sia o debba essere l'autorità di tanti sommi Pontefici, e di tutto il Mondo cattolico, che nell'ottavo e nono secolo approvarono, che l'Italia per motivo di religione si fosse sottratta dall'ubbidienza, e scosso avesse l'indegno giogo degli eretici Imperatori. Il che di certo, supposte le cose dette, non sarà per me una difficile impresa. Gregorio II., come più volte abbiamo veduto, se non approvò la guerra offensiva, e che gl'Italiani la portassero fino a Costantinopoli e nelle viscere dell'Imperio, sperando la conversione dell'empio Principe; *sperans conversionem Principis*; approvò nondimeno la difensiva, e che Roma si mettesse in istato di non temere gli eserciti e le flotte Imperiali. Gregorio III. successore immediato del secondo; dopo avere anch' egli fatte tutte le prove per espugnare l'ostinazione del furibondo Leone, disperato finalmente di poterlo guadagnare, e ridurre nel diritto sentiero, fece similmente ricorso a Carlo, col patto e condizione espressa di romperla affatto col perfido Imperatore, e di abbandonar le sue parti: *Eo pacto patrato, ut a partibus Imperatoris recederet*. Zaccaria successor di Gregorio riconobbe per legittimo Imperatore Artabasdo, e con gli anni dell'Imperio di lui segnò gli atti de' suoi Concilj, e regnando quegli in Costanti-

tinopoli, fece lega col Re Liutprando contro l'empio Costantino Copronimo cacciato dai cattolici dell' Oriente per opera dello stesso Artabasdo dal trono. Stefano II. e in persona, e per mezzo de' suoi Legati ottenne dal Re Pippino, che l'Esarcato di Ravenna e le altre provincie levate dagli artiglj de' Longobardi, non fossero a i Greci Augusti restituite, ma donate al Principe degli Apostoli, ed alla Chiesa Romana. San Paolo I. fratello e immediato successore di Stefano eccitò con replicate lettere il Re Pippino a mantener la Sede Apostolica nel possesso dell'Esarcato di Ravenna e delle altre provincie contro le armi e gli eserciti Imperiali, spediti d'Oriente ad invadere e ricuperar quegli stati. Nè minore fu la sollecitudine e di Stefano III. successore di Paolo, e di Adriano I. successore di Stefano, in ammonire e stimolar Carlo Magno a difendere non solo contro le invasioni de' Longobardi, ma eziandio contro gli ultimi sforzi e tentativi de' Greci gli stati, de' quali era in possesso la Chiesa. Argumento evidente dell'esser eglino stati pienamente persuasi di avervi sopra un certo, e sicuro, e incontrastabil diritto. Succeduto finalmente ad Adriano Leone III. senza punto consultare i Greci Augusti, o richiederne il loro consentimento, fece di proprio movimento come rinascere nella persona di Carlo le insegne ed i titoli dell'Imperio.

Natale Alessandro, volendo provare contro l'autorità degli Storici Greci, non aver Gregorio II. sottratto i popoli dell'Italia dall'ubbidienza de' Greci Imperatori, si serve fra gli altri anche di questo argumento. Un Pontefice così dotto non ha certamente potuto ignorare la tradizione de' Padri, i quali insegnano, doversi ubbidire agl'Imperatori anch' eretici in ciò che appartiene a i diritti della Repubblica; ed essendo stato così Santo, ed osservante delle medesime tradizioni, non mai le avrebbe in un pun-

punto così essenziale e di sì gran conseguenza violate (a): *Pontifex doctissimus traditionem Patrum non ignoravit, nec ab ea, qui sanctissimus erat, ac traditionis retinentissimus atque observantissimus, defle-xit. Porro Patres Imperatoribus, etiam hæreticis, obsequendum docent in iis quæ jura Reipublicæ spectant.* Similmente volendo lo stesso Autore contro l'autorità di tutti i Latini Storici di quei tempi provare; non essere stato per autorità del Pontefice Zaccaria nè deposto Childerico III., nè rivestito delle regie insegne Pippino; non è, dice egli, verisimile, che Zaccaria, predicatoci da Anastasio per uomo mansuetissimo, di savj costumi, e di tutte le virtù adornato, siasi dipartito dalla dottrina de' suoi predecessori, e dalla tradizione della Sede Apostolica, da cui certamente egli sarebbesi dipartito, se mescolato si fosse nella deposizione di Childerico, e nell'intrusione in suo luogo del Re Pippino: (b) *Verisimile non est, Zachariam (quem Anastasius in ejus vita*, Virum mitissimum, suavem, omnique bonitate ornatum, *prædicat) a suorum Decessorum doctrina, & Sedis Apostolicæ traditione defecisse. At ab ea defecisset, si Childericum tertium exauctorasset, Regnumque ad Pipinum transtulisset.* Benchè nulla vagliano così fatti argumenti e congetture in aria contro l'evidenza de' fatti, vagliono però molto, supposta l'evidenza de' fatti a persuaderne e comprovarne il diritto. Potrò io dunque con molto più giusta ragione nella seguente maniera argumentare. I due Gregorj, secondo e terzo, Zaccaria, Stefano II. Paolo I. Stefano III. Adriano I. e Leone III. sono stati Pontefici di gran dottrina, e di eccellente pietà; in quanto dotti, non han-

(a) *Diss.* I. *in Hist. Sæc.* VIII.
(b) *Ubi sup. Dissert.* II.

hanno potuto ignorare nè i sentimenti de i loro Predecessori, nè le tradizioni de' Padri, nè i Canoni delle divine scritture, nè i principj del diritto e dell'equità naturale; e in quanto sono stati santissimi, non è credibile, che eglino abbiano trasgredito gli esempj de' lor maggiori, e tutte le leggi, divine, ecclesiastiche, e naturali. Ora egli è certo, che i mentovati sommi Pontefici per la difesa della cattolica religione ed hanno approvato, che i Romani si armassero contro le sacrileghe violenze degli eretici Imperatori; e si sono esibiti ad abbandonare del tutto le parti dell'Imperio per collegarsi co' Franchi; ed hanno riconosciuto per legittimo Imperatore Artabasdo contro Costantino Copronimo, associato, e poi succeduto al padre nell'eredità dell' Imperio; ed hanno finalmente occupato gli stati Imperiali d'Italia, e si sono mantenuti nel lor possesso, eziandio colla forza delle armi, contro gli sforzi e le pretensioni de' Greci. Adunque ella sarebbe una grandissima temerità il dire; ciò che nondimeno dicono apertamente di s. Gregorio VII. e de' seguenti sommi Pontefici i Teologi della Francia (6); che simili atti sieno contro la parola di Dio, contro le Apostoliche tradizioni, contro gl'insegnamenti de' Padri, e finalmente contro lo stesso lume e le regole del diritto e dell'equità naturale.

Ma appresso questi Teologi zelantissimi difensori de' Regj diritti sarà forse di maggior peso il dimostrare, che i medesimi Re hanno confessato e riconosciuto, che giustamente i Romani Pontefici e gl'Italiani per motivo di religione pensarono di sottrarsi, e in realtà si sottrassero dall'ubbidienza de' Greci Imperatori. Carlo Martello, intesa l'esibizione

(6) Non tutti, ma alcuni confutati dai PP. Bianchi, e Mamachi nelle opere indicate nella nota 1. a questo capo.

ne di Gregorio III. di recedere dall'Imperio, e di collegarsi con lui, e donargli le insegne del Patriziato, non solo non disapprovò il suo consiglio, come di pessimo esempio, e contrario alla Maestà, a i diritti e alla sicurezza de' Principi, e delle supreme Potestà; ma con un sommo gradimento e piacere ammise la legazione, accettò l'offerta, conchiuse la lega, spedì ancor egli al Pontefice suoi Legati e suoi doni, e s'impegnò di difendere e i Papi, e i Romani (7); e tutto ciò gli Storici Franzesi di quei medesimi tempi ascrivono a sommo onore di Carlo, e ne fanno un singolar merito di quel Principe: *Eo etenim tempore*, dice il Continuatore di Fredegario, *his a Romana Sede .... beatus Papa Gregorius .... legationem (quod antea nullis auditis aut visis temporibus fuit) memoratо Principi destinavit*. Pippino suo figliuolo richiesto da Costantino Copronimo per mezzo de' suoi Legati, e coll'offerta di amplissimi doni di restituire all'Imperio le città occupate da' Longobardi, costantemente ricusò di ciò fare, e ne fece piuttosto un'offerta al Principe degli Apostoli. E il motivo della ripulsa fu, l'avere i Greci Imperatori deviato dalla cattolica Fede, e l'essersi da gran tempo ostinati in far la guerra alle Immagini, in fare strage de i Santi, in perseguitare la Chiesa, e in difendere l'empietà. E' di questo sentimento anche il P. Le Cointe nel quinto Tomo degli Annali Ecclesiastici de' Franchi all'an-

(7) Da Carlo Martello furono bensì accolti onorevolmente i Legati del Pontefice, e rimandati a Roma con preziosi donativi, ma non fu prestato ai Romani verun soccorso, almeno prima che Gregorio II. gl'inviasse la sua seconda lettera. Vedi il Cenni *Admonit in s. Gregorii III. Epistolas Carolo Subregulo num. VIII.*, e le due lettere di s. Gregorio II. a Carlo Martello *Monumentor. Dominat. Pontif. Tom. I. pag. 6.*, e *pag. 19. seqq.*

no 755. (n. 80.) *Cur autem Pipinus Ravennam ceterasque civitates haud Imperio, ut Oratores Imperatoris . . . . . postularant, sed Apostolicæ Sedi tradiderit, hæc potissimum ratio potest adferri, quod Constantinus Copronymus, penes quem fasces Imperii tunc erant, in hæresi versabatur, cultum sacrarum Imaginum evertebat, adeoque male sentiebat de religione, ut Saracenus potius quam Christianus & audiret, & esse videretur.* Carlo Magno, uomo di quella sfera, e di quella gran mente, che il mondo sa, e che sempre aveva appresso di se i più savj e più santi uomini di quei tempi per regola e direzione de' suoi sonsiglj ed imprese; oltre l'aver preso le armi contro i medesimi Greci per sostenere e difendere le città poco innanzi da essi possedute, e poi donate alla Chiesa; nel dividere che fece nel suo testamento tra i suoi figliuoli i suoi regni, volle, che indivisa fosse, e come *in solidum* a tutti loro appartenesse la dignità di difensori della Chiesa Romana; e per istimolarli ad adempierne fedelmente le parti, rammentò loro i gloriosi esempj del loro avo Pippino, e del bisavolo (8) Carlo. Il che ancora imitò nel suo testamento Lodovico Pio. Onde vediamo, che lungi dal condannare le imprese de i loro antenati, i quali dalle violenze degli eretici Imperatori aveano difeso i sommi Pontefici ed i Romani; e degli stati Imperiali, acciocchè una volta non soccombessero all'eretico furore, ed alla seduzione, aveano arricchita la Chiesa; propongono eziandio tali esempj come degni d'imitazione alla loro posterità. Lodovico Augusto nipote del Pio, e pronipote di Carlo in una sua lettera a Basilio il Macedone Imperatore de' Greci, inserita da Andrea Duchesne nel Tomo III. (*a*) degli Scrittori della Storia

ria

(a) *Pag.* 558.

(8) Vedi la nota 8. al capo II.

ria de' Franchi, espressamente gli dice, che i Franchi per la loro costanza nella retta Fede hanno conseguito l'Imperio dell'Occidente, donde erano caduti i Greci per le loro prave opinioni: *Propter orthodoxiam regimen Imperii Romani suscepimus; Græci vero propter cacodoxiam Romanorum Imperatores exsistere cessaverunt*. Gli dice ancora, che se intorno a ciò egli avrà l'ardire di calunniare il Romano Pontefice, egli dovrà calunniare eziandio Samuele: *Porro si calumniaris Romanum Pontificem quod gesserit, calumniari poteris & Samuel, quod spreto Saul, quem ipse unxerat, David in Regem ungere non renuerit*. E aggiugne, che chiunque avrà la temerità di mormorare per questo fatto del Papa, egli non mancherà di subito udirne la conveniente risposta: *Verum super hoc si est qui Summo Pontifici saltem unum faciat muttum, congruo profecto illius non carebit responso*. Finalmente conchiude, che giustamente i Romani Pontefici abbandonati gli apostati Greci, si erano accostati alla nazione de' Franchi, nazione fedele a Dio, e che del regno di lui faceva i frutti: *Unde merito Apostatis* (Græcis) *desertis, adhæserunt genti* (Francorum) *adhærenti Deo, & ipsius Regni fructus facienti*. Non può desiderarsi testimonio più chiaro per dimostrare, che la traslazione dell'Imperio nell'Occidente dai Greci a i Franchi è stata fatta per l'autorità de i Romani Pontefici, che giustamente ella è stata fatta, e che il motivo di farla è stata l'apostasia dalla Fede cattolica de' Greci Imperatori.

Non sono stati in questo punto discordanti da quei de' Latini i sentimenti de' Greci. Primieramente gli Storici, quali concordemente attribuiscono a Gregorio II. di avere non solo scomunicato Leone Isaurico, ma d'avere eziandio indotto gl'Italiani a negare all'Imperio i consueti tributi, e di aver rimossa l'Italia dalla dovuta ubbidienza e soggezione; lun-

gi dal disapprovare e condannar questi fatti, gli raccontano con elogio del santo Padre, e apertamente gli approvano. Così il santo Confessore Teofane, così Cedreno, così lo Scrittore degli Atti de' Santi, che per la difesa delle sacre Immagini soffrirono in Costantinopoli un glorioso martirio. *In veteri Roma*, dice il primo (*a*), *Vir undequaque sacer & Apostolicus, Petri Apostolorum coriphæi consessor, eruditione præclarisque facinoribus clarebat Gregorius: qui Romam atque Italiam totumque Occidentem a Leonis obedientia tam civili quam ecclesiastica & ab ejus Imperio subtraxit*. Nè meno magnifico è l'encomio, che del santo Pontefice in questa medesima occasione ha tessuto Cedreno (*b*): *Romæ autem Gregorius, Apostolicus Vir, & Petri Apostolorum coriphæi assessor, qui ob divinas suas lucubrationes Dialogi cognomen adeptus est; a Leone ob ejus impietatem defecit, & pacto cum Francis inito, tributa Leoni denegavit*. Non avrebbono certamente i mentovati Scrittori celebrato in questa occasione le lodi del santo Padre, se i fatti, che eglino gli attribuiscono, non fossero stati, secondo la loro opinione, degni di commendazione e di applauso. Ma più chiaro ed espresso è in favor di Gregorio il testimonio del già lodato Scrittore degli Atti de' santi Martiri, il quale dopo aver detto, che: *S. Gregorius Papa antiquioris Romæ, Italiæ necnon Romæ tributa ad ipsum deferri prohibuit*; poco dopo soggiugne: *Gregorius vero, quod ei sese obnoxie opposuerit, quanta laude per universum terrarum orbem efferri debeat, humana utique lingua eloqui non valeo*. E quì io non posso trattenermi dal ribattere il men giusto lamento, che de i Greci Storici hanno fatto dopo l'Eminentissimo Baronio alcuni nostri Scrittori. Il Baronio dopo aver riportate le

(a) *Pag.* 342. *Edit. an.* 1655.
(b) *Tom.* 1. *pag.* 456. *Edit. an.* 1647.

le parole di Teofane e di Cedreno, che fanno autore il Pontefice della rivolta di Roma e dell'Italia contro l'Imperio; e dopo aver osservato, che i Latini Scrittori dicono tutto il contrario, e che anzi Gregorio procurò di mantenere i popoli nella ubbidienza e nella fede al medesimo Imperio; soggiugne, che i Greci scismatici per odio ed invidia contro la Chiesa Romana hanno attribuita al Romano Pontefice la perdita dell'Occidente. (a) *In odium enim atque invidiam Romanæ Ecclesiæ jacturam factam Occidentalis Imperii in Romanum Pontificem Græci Schismatici retorquere soliti sunt, ad commovendos tum Imperatorum tum aliorum animos in Romanam Ecclesiam.* Non doveasi certamente il santo Confessore Teofane mettere in un fascio con gli scismatici, nè se gli doveano attribuire così nere e sinistre intenzioni. Meno acre è la censura del Tomassino, ma neppur ella è giusta (b), *Græcæ Scriptorum temporum historiæ Theophanes, partium & patriæ studio abreptus, in non paucis ab Anastasio Bibliothecario dissentit.* Sarebbono giusti i lamenti del Baronio e del Tomassino contro Teofane e gli altri Greci Scrittori, se ciò, che essi attribuiscono al santo Papa Gregorio, fosse da essi ripreso, fosse riferito con biasimo, e se gliel' ascrivessero a colpa. Ma mentre non vi ha niuno de' Greci Storici, nè cattolico nè scismatico, il quale faccia menzione di questo fatto, che ne riprenda Gregorio, o che di lui si lamenti; e mentre Teofane, e gli altri citati Scrittori gliel' ascrivono a merito, e ne tessono in questa occasione l'encomio; qual ragione vi era di querelarsi di loro, e di attribuire a malizia, odio, ed

(a) *Baron. ad an. 726. num. 26.*
(b) *Tom. III. vet. & nov. disc. Ecc. p. III. lib. 1. cap. 19. num. 2.*

invidia ciò, che non è stato in essi che un innocentissimo (9) sbaglio?

Ma per tornare al proposito; come mai avrebbono potuto i Greci Scrittori biasimare e condannare ne i Romani Pontefici e ne i Latini la ribellione contro gl'Imperatori apostati dalla Fede, e profanatori delle sacre Immagini, e persecutori crudelissimi de' Cattolici; mentre ciò hanno non oscuramente approvato ne' loro stessi nazionali, cioè ne' popoli dell'Oriente, tanto più strettamente de i Latini uniti allora all'Imperio? Il primo movimento seguito in questa occasione per motivo di religione in quelle parti fu quello delle Cicladi contro Leone Isaurico; il secondo fu quello di Artabasdo contro Costantino Copronimo. E l'uno e l'altro sono in tal modo riferiti da i Greci Storici, che non oscuramente danno a conoscere d'essere stati molto lontani dal condannare simili imprese, e solo averne desiderato un più felice successo. Per non dilungarmi di soverchio basterà per tutti il solo testimonio di Teofane; il quale parlando della ribellione delle Cicladi e d'altri popoli della Grecia, ha scritto (a), che eglino *pio in Deum moti affectu, conspiratione inter se facta, parataque maxima classe adversus Imperatorem rebellavere*. Ove, come ognun vede, egli ascrive a movimento e affetto di pietà verso Dio la loro ribellione contro il sacrilego Imperatore. Ma più chia-

(a) *Chronograph. pag.* 339.

(9) Ogni qual volta le parole di Teofane, e degli altri Storici Greci si spieghino di un semplice discioglimento condizionato, e temporaneo, dal debito di ubbidienza all' empio Leone Isauro, e il fatto si riferisca all' anno DCCXXX., secondo il P. Bianchi, e moltissimi accreditati Autori nulla v'è che riprendere, o censurare in quel racconto, anzi sembra che non si possa negare.

chiaramente egli ci manifesta i suoi sentimenti, allorchè avendo riferito l'esito sfortunato dell' impresa di Artabasdo, racconta, aver Costantino Copronimo dopo quaranta giorni fatto accecare un certo Sisinnio Patrizio condottiero de i Traci, suo consobrino ed amico, e col di cui soccorso ed ajuto egli avea ricuperato l'Imperio. Poichè un tal fatto il santo Confessore attribuisce a giusto giudizio di Dio, il quale secondo la divina Scrittura suol talora permettere, che cada nelle mani dell'empio chi con lui si unisce, e gli porge soccorso (*a*): *Sisinnium Patritium & Thracensium Ducem (quo adjutore ac simul præliante imperium recepit) consobrinum licet & amicum, post dies quadraginta justo Dei judicio oculis damnavit. Qui enim impio fert suppetias, in manus ejus, ut Scriptura testatur, incidet.* Se Teofane avesse giudicato ingiusta la ribellione di Artabasdo, Sisinnio, secondo lui, in ajutare il Copronimo a ricuperare l'Imperio, avrebbe fatto le parti del suo dovere; e però non lo avrebbe insultato, ma compatito nelle sue disgrazie.

Eccovi adunque, cortesi Lettori, per omai finirla, gli Orientali, e gli Occidentali, e tra questi, i Romani, i Longobardi, e i Franzesi, i sommi Pontefici, i Principi del secolo, ed i più illustri Scrittori, tutti d'accordo e di un medesimo sentimento, in tenere per cosa lecita la resistenza fatta eziandio colle armi al furore degl'Imperatori Iconomachi in difesa delle sacre Immagini. Or io non penso, che alcuno sia per negare, che un tale universale consentimento non debba esser tenuto per un argumento di sommo peso a persuadere, che non a torto, ma con giusta ragione, hanno i Romani e gli altri popoli dell'Italia cominciato in quella oc-

(b) *Chronograph. pag.* 363.

casione a scuotere l'indegno giogo di quei sacrileghi Imperatori. Donde anco può di passaggio raccogliersi, quanto senza ragione pretendano gli Scrittori Franzesi, che niuno prima di Gregorio VII. e dell'undecimo secolo abbia insegnato, esser lecito a i sudditi mettersi in armi per la difesa della Cattolica religione contro i Principi eretici persecutori di essa. Mentre abbiamo veduto, essere stata questa una opinione nell'ottavo e nono secolo generalmente seguita.

CAP. VI.

I Romani, e gli altri Popoli dell'Italia abbandonati da i Greci Imperatori giustamente pensarono e provvidero, sotto gli auspicj de' Romani Pontefici, alla propria difesa, ed implorarono e ottennero per mezzo loro il soccorso de i Franchi: i quali però eziandio con giusto titolo diedero ai Successori del Principe degli Apostoli le provincie state già dell'Imperio. Onde alla donazione del Re Pippino può convenire il titolo di donazione, e quello ancora di giusta restituzione.

MI farà strada a spiegare questo secondo titolo per cui pretendo, che giustamente i popoli dell'Italia si sottrassero nell'ottavo secolo all'ubbidienza de i Greci Augusti, una dottrina del Grozio. Insegna egli (*a*), che quantunque alla parte di un Regno, o di una Repubblica non convenga il diritto di separarsi dal corpo; ciò nondimeno si debbe intendere coll'eccezione, se ella evidentemente conservare in altra maniera non si possa: *Parti jus non est*

(a) *Lib. 2. de Jur. B. & P. c. 6. num. 5.*

est a corpore recedere, nisi evidenter se aliter servare non possit. Poichè in tutte le cose di umana instituzione, soggiugne egli, intendesi eccettuata la somma necessità, che la cosa riduce al mero diritto della natura: *Nam in omnibus iis, quæ humani sunt instituti, excepta videtur necessitas summa, quæ rem reducit ad merum jus naturæ*. Onde dice s. Agostino, esser questa una voce della natura, che ha risuonato per tutte le nazioni dell'Universo, dover piuttosto i popoli ricevere il giogo de' vincitori, che esporsi al pericolo e alla dura necessità d' essere affatto rovinati e distrutti (*a*): *In omnibus fere gentibus quodammodo vox naturæ ista personuit, ut subjugari Victoribus mallent, quam bellica omnifaria vastatione deleri*. Ciò supposto, vediamo, in quale stato erano in quei tempi, di cui trattiamo, i Romani e gli altri popoli dell'Esarcato; e quindi comprenderemo, se eglino abbiano avuto un giusto motivo di separarsi dal corpo dell'Imperio.

I Longobardi, nazione bellicosissima e sempre in armi, erano già da gran tempo padroni delle più belle provincie dell' Italia, ed aspiravano a soggiogarsene il rimanente, che dopo l'espulsione de i Goti tuttavia dipendeva dall'Imperio. Una tale ambizione s'era in essi molto accresciuta nella presente stagione per la maggior facilità, che loro si presentava di riuscire felicemente in questi loro disegni. Per una parte erano i popoli sommamente irritati contro gl'Imperatori nemici giurati della pietà e persecutori crudelissimi de' cattolici, e che altamente minacciavano, e quando fosse stato in loro potere, avrebbono in effetto contaminata co' loro sacrilegj Roma e l'Italia, e fattovi man bassa sù tutte le cose sacre, e fattovi scorrere il sangue de' martiri.

(a) *Lib. 18. de Civit. Dei*.

tiri, come già fatto avevano in Costantinopoli, e in tutto l'Oriente. Onde benchè grave fosse all'Italia il giogo del Longobardico Imperio, preferibile nondimeno poteva allora parere a quello de' Greci principi bestie crudeli e sanguinarie. Ma quando ancora si fossero gl'Italiani ostinati a perseverare fermi e costanti nella fedeltà verso quei mostri e crudeli tiranni, chi gli avrebbe difesi contro le forze di cosi potenti nemici, quali erano i Longobardi? Lo Imperio nell'Oriente agitato da interne fierissime convulsioni, percosso da i flagelli della divina vendetta, dalle pestilenze, da i tremoti, dalla mancanza de' viveri, e da altri anche più strani accidenti, desolato dalle frequenti scorrerie de' Barbari, e lacerato e occupato in gran parte da i Saracini, appena bastava a conservarsi e difendersi in quelle parti, non che a pensare alla conservazione e difesa dell'Italia. Fu dunque d'uopo agl'Italiani o farsi trucidare da i Longobardi, o riceverne il giogo, o provvedere in altra maniera alla propria libertà e salute. Il primo scampo, che loro si presentò, fu, come abbiamo già dimostrato, di donarsi a s. Pietro, e di mettersi sotto la sua protezione, e dichiararsi suo popolo particolare, suo speciale ovile, e suo gregge: sperando, che il gran rispetto de i Principi Occidentali verso il santo Apostolo e i successori di lui fosse per ritenere i Longobardi dall'infestarli ed opprimerli. E certamente finchè regnarono Liutprando e Rachis, principi, che molto deferirono alla pietà, ed in cui ebbe gran forza la religione; l'autorità di s. Pietro e de' Romani Pontefici redimè più volte, come già abbiamo veduto, dalla servitù e dall'oppressione l'Italia. Ma succeduto a Rachis Astolfo, principe fiero e superbo, e che nulla curava nè patti, nè giuramenti, nè religione, ma che tutto era disposto a sacrificare all'ambizione di dominare; i Papi disarmati, o senza forze proporzio-

zionate a quelle de' Longobardi, non furono un sufficiente riparo nè all' Esarcato di Ravenna, ne al ducato di Roma. Onde vediamo, che nè le preghiere, nè le lacrime, nè le legazioni, nè la presenza, nè i doni di Stefano II. potettero in modo alcuno ottenere, che ridotta Astolfo in suo potere Ravenna, deponesse almeno il pensiero d'invadere ed occupare anche Roma. Fu di mestiere adunque provvedersi d'altri soccorsi. E poichè questi non poteano nè conseguirsi nè sperarsi più dall'Imperio, fu d'uopo ricorrere alla Francia; ove Stefano invitato dal Re Pippino personalmente si trasferì. Se tuttavia fosse in essere alcuna copia del Trattato conchiuso nell' Assemblea di Guersì tra il Pontefice e questo Re, più facilmente potremmo giudicarne della giustizia. Ma poichè quello più non esiste, per altre vie andremo indagandone le condizioni, per quindi formarne un retto e adeguato giudizio.

Primieramente non è verisimile, che il Re Pippino siasi impegnato a romperla co' Longobardi, e intimar loro la guerra, in favor degl'Imperatori, e perchè il vantaggio di quella impresa di sommo dispendio, e di gran pericolo, ridondasse all'Imperio. Non aveano per una parte i Franzesi veruna obbligazione a i Greci, e per l'altra erano sommamente tenuti a i Longobardi, coll' ajuto de i quali eglino aveano pochi anni indietro riportato de i Saracini una piena vittoria; onde per conciliar maggiormente la benevolenza, e l'amicizia, e l'unione tra i due popoli, era stato Pippino, vivente Carlo Martello suo padre, adottato solennemente in figliuolo da Liutprando (a). Richiedevasi adunque un possente e bene interessante motivo per indurre i Franzesi a romper la lega co' Longobardi; nè questo poteva es-

(a) *Paul. Diac. lib.* VI. *de Gest. Langob. cap.* 53.

essere certamente il proccurare i vantaggj e l'utilità dell'Imperio. Anzi, tutto l'opposto, sappiamo, non aver creduto Gregorio III. di poter muovere Carlo Martello a prender la difesa di Roma contro le invasioni de i medesimi Longobardi, se non esibendosi di abbandonare le parti dell' Imperatore, e senza donare ad esso la dignità amplissima del Patriziato (1). Nè, come osserva il chiarissimo Ruinart

(1) Dissi già abbastanza, e mostrai chiaramente nella nota 4. (*ora* 8. *al Capo II.*) che Carlo Martello non ebbe la dignità di Patrizio. Nondimeno, affinchè resti più confermata una cosa di tanta importanza contro la comune opinione di tutti gli eruditi, da' quali nemmeno il nostro Autore ha voluto partirsi, perchè non consiste in ciò la forza del suo lavoro; voglio quì aggiungere altra prova al pari valida delle addotte, ed è una memoria di scrittor contemporaneo del Re Pippino aggiunta in fine del libro di s. Gregorio di Tours *de glor. Confess.* vista dal P. Mabillon tra le mani del Papebrochio, copiata, e riportata nel suo Trattato *de re diplom. lib.* 5. *tabell.* 22. come cosa assai rara. E' essa concepita in questi termini: *Si nosse vis, lector, quibus hic libellus temporibus videatur esse conscriptus, & ad sacrorum Martyrum pretiosam editus laudem, invenies anno ab incarnatione Domini 767. temporibus felicissimi atque tranquillissimi, & Catholici Pppini Regis Francorum, & Patricii Romanorum filii be.me. quondam Caroli Principis anno felicissimi Regni ejus in Dei nomine sextodecimo.* Prende l'epoca dall'anno 751. quando *per auctoritatem & imperium sanctæ record. Domini Zachariæ Papæ, & unctionem sancti Chrismatis per manus beatorum Sacerdotum Galliarum & electionem omnium Francorum in Regni solio sublimatus est*: tre anni prima che Stefano II. nuovamente ungesse lui, e con esso i due figlj. *In Regem & Patricium*, torna a dire più sotto, *una cum prædictis filiis Carolo, & Carolomanno in nomine sanctæ Trinitatis unctus, & benedictus est.* Questa autorevolissima testimonianza la riferisce anche il Pagi (*an.* 751. *num.* 4.) senz'avvedersi, che abbatte il molto da lui detto l'an-

nart (*a*) facea d'uopo con Carlo di un minore incentivo per fargli romper la lega co' Longobardi da i quali era stato egregiamente assistito nella sua spedizione contro i Saracini: *Nec minori incentivo egebat Carolus, ut fœdus cum Longobardis frangeret, a quibus in expeditione Sarracenica egregie fuerat adjutus*. Non è adunque verisimile, che Pippino abbia voluto intraprendere la guerra contro i Lombardi in favor dell'Imperatore, mentre vediamo, che Carlo Martello non avea preso contro di essi la protezione de' Romani (2), senza che questi rinunziassero alle parti del medesimo Imperatore.

Se-

(a) *Not. ad Contin. Fredeg. num.* cx.

l'anno 740. (*num.* 5. *seqq.*) per asserire il preteso Patriziato di Carlo Martello. Autor Francese, contemporaneo, e che descrive tutte le minute cose come seguirono, dee preferirsi a' moderni, che con raziocinj, e congetture sostengono cosa falsa. Cenni nota 12.

(2) S. Gregorio III. nella prima sua lettera a Carlo Martello *Monumentor. Dominat. Pontif. Tom. I. pag.* 19. *seq.* si lagna di lui, perchè non solamente non gli aveva dato verun soccorso, ma aveva permesso ai Longobardi d'infestare il Ducato Romano e di commettere maggiori violenze. „ Coartati dolore „ in gemitu & luctu consi- „ stimus, dum cernimus id, „ quod modicum remanserat „ præterito anno pro subsi- „ dio, & alimento pauperum „ Christi seu luminariorum „ concinnatione, in partibus „ Ravennatium, nunc gla- „ dio & igni cuncta consumi „ a Luithprando & Hilpran- „ do Regibus Langobardo- „ rum: sed in istis partibus „ Romanis mittentes plura „ exercita similiter nobis fe- „ cerunt & faciunt, & omnes „ salas sancti Petri destruxe- „ runt, & peculia, quæ re- „ manserant abstulerunt, & „ nulla nobis apud te, excel- „ lentissime fili, refugium „ facientibus pervenit ha- „ ctenus consolatio; sed ut „ conspicimus, dum indul- „ tum a vobis eisdem Regi- „ bus est motiones faciendi, „ quod eorum falsa suggestio „ plusquam nostra veritas, „ apud

Secondo, non è neppur verisimile, che Stefano II. allorchè fece questo trattato col Re Pippino, abbia ommesso di far valere i diritti, che i Romani Pontefici s'erano di già acquistati sulle provincie dell' Italia soggette già all'Imperio, o per la volontaria dedizione de' popoli, o per la protezione loro accordata, o pe' tesori profusi in loro favore, o per la cura, pericoli, e fatiche sofferte per la loro liberazione e difesa. Onde, come vedremo, supposto che il Re Pippino non giudicasse di dover prender le armi in favor dell' Imperio, non poteano quelle provincie cadere con più giusta ragione che nelle mani e sotto il dominio de i Papi.

Ma non fa d' uopo cercare per via di congetture, quale sia stato il motivo, che indusse Pippino ad intraprendere questa guerra; avendolo egli così bene ed espressamente dichiarato nella risposta fatta a i Legati Imperiali, allorchè facevangli instanza di restituire le città ricuperate dalle mani de i Longobardi all' Imperio. Poichè secondo Anastasio (3) egli

---

„ apud vos recepta est; & „ timemus ne tibi respiciat „ ad peccatum: quando nunc „ ubi resident ipsi Reges, ad „ exprobrationem nostram „ ita proferunt verba, dicentes: *Adveniat Carolus, „ apud quem refugium feciſtis, „ & exercita Francorum, & „ si valent, adjuvent vos, & „ eruant de manu nostra.* „

(3) E lo Scrittore di Stefano II. presso Anastasio *num. XLV. pag.* 118. *seq.* „ Nequaquam valuit, (*Georgius videlicet protoasecreta unus ex imperialibus missis*) firmissimum jam fati Christianissimi, atque benignissimi regis Pippini fidelis Dei, & amatoris beati Petri inclinare cor, ut easdem civitates vel loca imperiali tribueret ditioni asserens isdem Dei cultor mitissimus rex, se nulla penitus ratione pati, easdem civitates a potestate beati Petri, & jure Ecclesiæ Romanæ, vel Pontificum Apostolicæ sedis quoquomodo alienari. Affirma-

egli loro rispose: *Nulla penitus ratione easdem civitates a potestate beati Petri, & jure Ecclesiæ Romanæ vel Pontificis Apostolicæ Sedis quoquo modo alienari pati: Adfirmans etiam sub juramento, quod per nullius hominis favorem sese certamini sæpius dedisset, nisi pro amore beati Petri & venia delictorum; adserens & hoc, quod nulla eum thesauri copia suadere valeret, ut quod semel beato Petro obtulit, auferret.* La forza delle quali parole così esprime nella sua Istoria di Francia il P. Daniele (4) „ Que „ l'Empereur ne luy avoit jamais proposè de faire „ la guerre au Roy des Lombards; que ce n'estoit „ ni l'ambition, ni l'interest, ni aucun autre motif „ humain qui la luy avoient fait entreprendre; qu'il „ n'avoit en veue que le bien & l'honneur de l'Egli„ se Romaine; que cette guerre estoit la guerre de „ s. Pierre; qu'il ne la faisoit que pour la gloire „ de ce Saint qui en auroit tout l'honneur & les „ Papes ses Successeurs tout le profit; qu'il s'y estoit „ engagè par serment; que rien ne le feroit chan„ ger, & que ce n'estoit point à l'Empereur qu'il „ enlevoit Ravenne mais au Roy des Lombards „.

In fatti, adunate Pippino le forze del suo regno, ed essendo in procinto di passare in Italia, spedì più volte suoi Legati ad Astolfo, *propter* (5) *pacis fœdera, & proprietatis sanctæ Dei Ecclesiæ ac Reipublicæ restituenda jura*; e pe' medesimi Legati spedigli

---

„ mabat etiam sub juramen„ to, quod per nullius homi„ nis favorem se se certami„ ni sæpius dedisset, nisi „ pro amore beati Petri, & „ venia delictorum suorum. „ Asserebat & hoc, quod „ nulla thesauri copia ei „ persuadere valeret, ut „ quod semel beato Petro ob„ tulerat, auferret. „

(4) Daniel *Histoire de France, Seconde Race, Pepin Tom. I. a Paris.* 1713. *col.* 405.

(5) Lo scrittore della vita di Stefano II. presso Anastasio *num. XXXI. pag.* 108.

gli ancora il santo Padre sue lettere, nelle quali per tutti i divini misterj, e pel giorno del futuro giudizio lo scongiurava, *ut* (6) *pacifice sine ulla sanguinis effusione propria sanctæ Dei Ecclesiæ, & Reipublicæ Romanorum redderet jura*. Ove, come benissimo avverte il Pagi (*a*), non è fatta menzione alcuna dell'Imperio, ma solo della Romana Chiesa e Repubblica; di cui erano allora, come saviamente osserva il Tomassino (*b*), inseparabili i diritti, ed erano riputate una medesima cosa. Poichè non accorrendo nè gli Esarchi, nè gl' Imperiali eserciti e capitani alla difesa dell'Italia, i cittadini Romani, sotto la condotta del Papa, rappresentavano la Romana Chiesa e Repubblica, e raccoglievano come le tavole dopo il naufragio, ed instavano, che loro fossero restituite le cose invase da i Longobardi: *Nec Exarchis jam enim ullis, nec Imperatoris copiis aut Ducibus ad Italiæ defensionem accurrentibus, Romani cives, duce Pontifice, Romanam & Ecclesiam & Rempublicam repræsentabant, & tanti naufragii tabulas recolligebant, restituique imprimis urgebant quæ Longobardi invasissent*. Io ben so, che il P. Le-Comte, Marquardo Frehero, Natale Alessandro, e altri Scrittori Franzesi hanno preteso, che per Romana Repubblica nelle parole di sopra riferite si debba intendere il Romano Imperio; onde si sia impegnato il Re Pippino nella sua prima spedizione in Italia a far restituire alla Chiesa Romana i soli patrimonj consistenti in alcuni fondi e tenute, e alla Romana Repubblica, cioè all'Imperio, le città e le provincie occupate da i Longobardi; benchè poi, mutata sentenza, abbia voluto nella seconda spedizione,

(a) *Ad ann.* 755. *num.* 11.
(b) 3. *p. de Benef. l.* 1. *c.* 29. *num.* VII.

(6) *In ead. Vit. num. XXXII. pag.* 109.

ne, che queste ancora fossero consegnate alla Chiesa. Ma la falsità di questa opinione dimostrasi ad evidenza per la risposta riportata di sopra dello stesso Pippino a i Legati Imperiali. Poichè facendogli costoro instanza, che dopo ricuperata Ravenna, e le altre città e castelli dell' Esarcato, elleno fossero restituite all' Imperio; *ut* (7) *Ravennatium urbem, vel ceteras ejusdem Exarchatus Civitates & castra Imperiali tribuens concederet ditioni*; rispose, come abbiamo veduto, quel Re, che per niuna ragione egli non avrebbe permesso, che quelle città fossero alienate dalla potestà di s. Pietro, e dal diritto della Chiesa Romana, o del Pontefice della Sede Apostolica. La qual risposta manifestamente suppone, che già elleno fossero in potestà di s. Pietro, e della Chiesa Romana, nè vi potevano essere che in virtù del trattato conchiuso nel tempo della prima spedizione con (8) Stefano. Ed aggiugne, che già più volte s'

(7) *Ibid. num. XLIV. pag.* 118.

(8) Come si raccoglie dalla vita citata di questo Pontefice nella quale si legge *num. XXVI. pag.* 105. „ Beatissimus Papa prædictum Christianissimum regem lacrimabiliter deprecatus est, ut pacis foedera & causam beati Petri, & reipublicæ Romanorum disponeret. Qui de præsenti jurejurando spondens eidem beatissimo Papæ satisfecit omnibus ejus mandatis & admonitionibus sese totis viribus obedire, &, ut illi „ placitum esset, exarchatum Ravennæ seu cetera „ loca juri reipublicæ modis omnibus reddere: „ perchè non erano di diritto dell'Imperio ma della Chiesa Romana, siccome osserva Mons. Vignoli *not.* 2. a detto numero „ uti quæ juris non amplius imperii, „ unde iis auxilii nulla spes „ erat, sed ecclesiæ Romanæ, cui propterea jam „ sponte se se dediderant, „ & ab Aistulpho vi erepta „ agnoscebantur. „ E *num. XXIX. pag.* 106. „ Pippinus... „ ad locum, qui Carisiacus

„ ap-

era egli esposto a i pericoli della guerra non per altro riguardo, che per amor di s. Pietro, e per ottenere il perdono de' suoi peccati; *nisi pro amore beati Petri & venia delictorum sese certamini sæpius dedisset*. Con che egli apertamente significa, che in ambedue le spedizioni egli non aveva avuto altro fine, che la gloria di s. Pietro, e i vantaggi della sua Chiesa. Finalmente niuno potea meglio sapere, a che si fosse impegnato in favor di s. Pietro nel suo primo trattato e spedizione Pippino, di Stefano, il quale ne teneva appresso di se la copia o forse l'originale. Ora egli dice espressamente, che in quella prima donazione fatta a s. Pietro erano comprese eziandio le città; onde tergiversando Astolfo in adempiere quanto egli si era obbligato col Re Pippino (9), Stefano scongiura il Re de' Franchi a far sì, che senza maggior dilazione, e senza veruno impedimento fossero restituite a s. Pietro le città, e gli altri luoghi, che nella sua donazione erano espressi (10); *velociter & sine ullo impedimento, quod beato Petro promi-*

„ appellatur, pergens; ibi„ que congregans cunctos „ proceres regiæ suæ pote„ statis, & eos tanti patris „ sancta admonitione im„ buens; statuit cum eis, „ quod semel, Christo fa„ vente, una cum eodem „ beatissimo papa decreve„ rat, perficere „ E num. „ xxx. pag. 107. Pippinus „ Francorum rex fratri (Ca„ rolomanno) professus est „ decertare pro causa san„ ctæ Dei ecclesiæ, sicut „ pridem jam fato beatissi„ mo spoponderat pontifici.„

(9) Ciò, che appartiene alla Donazione del Re Pippino, si vedrà in fine nel Diploma di Lodovico Pio. Cenni nota 13.

(10) *Epist. IX. Cod. Carol. Chronolog. VII. Monumentor. Dominat. Pontif. Tom. I. pag.* 82. e *Epist. VII. Chronol. VI. pag.* 76. „ Quod semel bea„ to Petro polliciti estis, & „ per donationem vestram „ manu firmatam, pro mer„ cede animæ vestræ, bea„ to Petro reddere & con„ tradere festinate. „

misistis per donationem vestram , civitates & loca , atque obsides & captivos beato Petro reddite , vel omnia quæ ipsa donatio continet . La qual lettera essendo stata scritta prima che il Re Pippino pensasse a passare per la seconda volta in Italia ; chiara cosa è , parlarsi in essa della prima donazione e del primo trattato ; e però essersi impegnato in essa quel Re a far restituire , non all' Imperio , ma alla Chiesa Romana , le città e castella occupate da i Longobardi . Ma che tanto affaticarsi a provare una cosa , senza verun fondamento negata da i mentovati Scrittori , ed espressissimamente testificata dal Bibliotecario nella vita di Adriano I. ? Racconta egli (11) che nel tempo dell' assedio di Pavia avendo fatto Carlo Magno una scorsa a Roma , Adriano pregollo instantemente di volere e adempiere , e in tutte le sue parti eseguire la donazione fatta da Pippino suo padre nell' assemblea di Chiersì , allorchè Stefano II. portatosi in Francia , indusse tutto il regno alla spedizione d' Italia , *pro concedendis diversis civitatibus ac territoriis istius Italiæ provinciæ , & contradendis beato Petro , ejusque omnibus Vicariis in perpetuum possidendis* . Ecco non solo i territorj , e i patrimonj , ma eziandio le città donate a Stefano dimorante in Francia , e in conseguenza avanti la prima spedizione de' Franzesi in Italia . Soggiugne immediatamente lo stesso Autore , che letta per ordine di Carlo quella promessa fatta in Chiersì , *quæ in Francia in loco , qui dicitur Carisiacus , facta est* , quel Principe grandemente se ne compiacque , e ordinò , che a suo nome se ne stendesse una simile , *aliam donationis promissionem , ad instar anterioris . . . . . adscribi jussit* ; in cui egli concedette a s. Pietro , e al Pontefice le stesse cit-

(11) *Num. XLI. seq. pag. 192. seq.*

tà e territorj , colla espressione de' loro confini ; *easdem civitates & territoria . . . per designationem confinium* (12). Vi resterà egli più dubbio circa il motivo della prima spedizione in Italia del Re Pippino ? Cioè che egli prendesse l' armi non solo per far consegnare a s. Pietro , e alla sua Chiesa di Roma i territorj , ma altresì le città ; e che in conseguenza ove in tal proposito è mentovata la Romana Repubblica , non si debbe per ciò intendere in modo alcuno l' Imperio , ma un nuovo stato , di cui fossero comuni gl' interessi non col medesimo Imperio , ma colla Chiesa ?

Dimostrato adunque il motivo delle intraprese del più volte mentovato Monarca de i Franchi, non sarà cosa difficile dimostrarne eziandio la giustizia, come altresì giustificar la condotta de i Romani Pontefici . Gl' Italiani abbandonati da i Greci in preda a i Barbari erano già in diritto , a fine di provvedere alla propria conservazione , di separarsi dal capo dell' Imperio ; e in conseguenza eran padroni o di restar sotto il giogo de' Longobardi , da i quali già ingiustamente si trovavano oppressi , o di donarsi a s. Pietro e a i Successori di lui , o di passare sotto il dominio de i Franchi . Ma dal trattato conchiuso da Stefano II. a nome ancora della Romana Repubblica noi abbiamo , che eglino elessero il secondo partito , cioè di donarsi a s. Pietro ed a i Romani Pontefici , che eglino già da gran tempo si erano eletti per loro duci e prottetori ; de' quali ufficj aveano questi con tanto loro dispendio , pericoli , e fatiche , così bene adempiute le parti . Chi dunque avrà la temerità di tacciare d' ingiusta usurpazione una traslazione di dominio così conforme

(12) Di questi confini della Donazione di Carlo Magno se ne ragiona nell' Esame del Diploma *Ego Ludovicus* . Cenni nota 14.

me a i principj della naturale equità, e chi potrà riprendere il Re Pippino per avervi cooperato, e fattale dare la dovuta esecuzione?

Quindi poi può agevolmente inferirsi, che la donazione così detta del medesimo Re non fu una mera liberale e gratuita donazione ma fu una dovuta restituzione, o piuttosto fu un mettere in pieno e stabile possesso la santa Sede di ciò, che ad essa per giusto e legittimo titolo apparteneva. Anzi quando nella medesima santa Sede non si supponesse un tal titolo, non vi sarebbe più mezzo di giustificare una sì fatta donazione. Non si può dare una legittima donazione senza supporre un giusto e legittimo titolo sulla cosa donata o nel donante, se egli dona una cosa, che legittimamente sia sua; oppure nel donatario, se la cosa, che gli vien data, per giusto titolo gli appartenga. Or io domando; se le provincie ed i popoli dell' Italia dipendenti già dall' Imperio, e soggiogati da i Longobardi, non erano in diritto di separarsi dal corpo dell' Imperio, e di formare sotto l' autorità de' Romani Pontefici una nuova repubblica o monarchia; domando, dico, a chi dunque appartenevano allora per diritto quelle provincie? All' Imperio, che n' era già stato il legittimo possessore? O a i Longobardi, che le aveano occupate? Se a questi: Adunque non era in diritto Pippino di far loro la guerra per cacciarli da ciò, che con giusto titolo possedevano. Se a quello, cioè all' Imperio; Adunque era tenuto Pippino a farne all' Imperio la dovuta restituzione, nè potea farne una legittima donazione a s. Pietro. Inoltre, se il Pontefice ed i Romani erano tuttavia sudditi dell' Imperio, e non aveano il diritto di separarsene, e di formare un nuovo stato o dominio, chiara cosa è, che nè Stefano poteva richiedere il Re Pippino di far la guerra a i Lombardi se non a nome e per l' utilità

dell' Imperio, nè lo stesso Pippino potea legittimamente intraprenderla per altro fine. E in quel caso le città ingiustamente occupate da' Longobardi doveano, come ognun vede, restituirsi all' Imperio. Ma se i Romani sotto la condotta del Papa erano in diritto di formare una nuova Repubblica, o già l' avevano formata (13), e giustamente imploravano i soccorsi del Re Pippino per mettersi in libertà, e liberarsi dal giogo e dall' oppressione de' Longobardi; ciascun vede, che in un tal caso la donazione di questo Re non fu una mera liberalità, ma un atto di giustizia. Non vi sarebbe altro modo di sostenere il contrario, che, supponendo il diritto de' Romani di separarsi dall' Imperio, supporre eziandio, che eglino per indurre Pippino a liberarli da i Longobardi, avessero stipulato di passare sotto il dominio de' Franchi. Poichè fatta una tale supposizione, avrebbe quel Principe non meno legittimamente che graziosamente donato alla Sede Apostolica quelle città, che con giusto titolo egli avrebbe potuto ritenere per se; e così sarebbe stata la sua una non meno giusta e leggittima, che mera e gratuita donazione. Ma quella supposizione, come abbiamo veduto, é falsa; essendosi già dimostrato, avere altamente protestato quel Principe, non aver egli nè per ambizione, ne per interesse, nè per alcun altro umano motivo intrapreso quella guerra, ma solo per amor di s. Pietro, e per profitto della Sede Apo-

(13) Non può dubitarsi, che i Romani già da qualche tempo sotto la condotta de' Papi non avessero formata una nuova Repubblica, dacchè nelle lettere de' Pontefici Gregorio II., e III. e di Stefano II. li veggiamo chiamati *noster populus Reipublicæ Romanorum &c.* Vedi il Giorgi *Annal. Baron. Tom. XII. pag. 669.*

Apostolica, in cui erano trasferiti i diritti della Romana Repubblica. Onde a niun altro potevano giustamente cedersi le piazze state già dell'Imperio, e tolte da Pippino dalle mani de' Longobardi.

Godo sommamente di potere allegare in confermazione del mio sentimento l'autorità di uno Scrittore Franzese, acciocchè non si abbia a dire, che un Italiano abbia voluto oscurare e diminuire la gloria della munificenza e liberalità di Pippino. E' questi il chiarissimo Padre Tomassino, il quale similmente pretende, non potersi difendere la giustizia della donazione di questo Principe senza supporre, che le cose donate non fossero più di diritto de i Greci Imperatori; ma o fossero *sui juris*, o della Chiesa, o, ciò che era la stessa cosa, della Romana Repubblica. Poichè in questi ultimi anni nel governare e difendere quelle provincie, aveano sempre sostenute le parti di Principe i Romani Pontefici (a): *A justitia procul fuisset, si Galli Reges quæ Constantinopolitani erant Imperatoris, ea Pontificibus donassent. Si vero jam Imperatorii juris non erant eæ Provinciæ; erant ergo vel sui juris, vel Ecclesiæ, vel Reipublicæ Romanæ; quæ omnia eodem demum recidebant: propterea quod extrema hac ætate, qua Imperatori adhuc parebant, in earum clavo regendo, arcendisque procellis, principes semper erant Romani Præsules.*

Finalmente non sarà fuor di proposito l'allegare in confermazione delle cose già dette il testimonio di Eginardo, scrittore contemporaneo, familiare di Carlo Magno, e educato nella sua Corte; il quale però non può esser sospetto di aver voluto oscurare la gloria del Re Pippino in rappresentandoci, come egli fa, la donazione così detta di questo Principe sotto il titolo di una vera restituzione.

(a) 3. *P. de Benef. l. 1. c. 29. num. 11.*

Il Re Pippino, dice egli ne i suoi Annali all' anno 755 (14), invitato dal Romano Pontefice entra in Italia *propter erepta Romanæ Ecclesiæ per Regem Langobardorum dominia*. E soggiugne, che ei non disciolse l' assedio di Pavia, prima di aver ricevuti dal Re Astolfo quaranta ostaggi *firmitatis caussa pro restituendis quæ Romanæ Ecclesiæ ablata fuerant*. E all' anno 756. il Re Astolfo, dice lo stesso Scrittore, benchè l' anno precedente avesse dato gli ostaggi, e si fosse obbligato *ad reddendum ea, quæ Romanæ Ecclesiæ abstulerat*, non mantenne con tuttociò la promessa. Per la qual cosa il Re Pippino entrò di nuovo in Italia con un esercito; e avendo di nuovo assediato il Re Astolfo in Pavia, lo costrinse all' adempimento delle sue promesse: *ad impletionem promissorum suorum compulit*. Ed essendosi fatto rendere e Ravenna, e la Pentapoli, e tutto l' Esarcato, lo fece consegnare a s. Pietro: *Redditamque sibi Ravennam, & Pentapolim, & omnem Exarchatum ad Ravennam pertinentem, ad sanctum Petrum tradidit*. Nelle quali parole, come ognun vede, non si rappresenta altro motivo d' ambedue le spedizioni del Re Pippino in Italia, che il procurare alla Chiesa Romana la restituzione de i dominj involatile da i Longobardi; che non ci si parla d' altro che di restituzione da farsi alla medesima Chiesa; che finalmente Astolfo in esecuzione delle promesse fatte nel tempo del primo assedio di Pavia, dovè, per liberarsi dal secondo, obbligarsi di consegnare effettivamente a s. Pietro Ravenna, e la Pentapoli, e tutto l' Esarcato.

Non voglio però negare, che alla munificenza del sovente mentovato gloriosissimo Re de i Franchi non possa in qualche modo competere il titolo di

(14) *Histor. Francor. Scriptor. Du Chesne Tom. II. pag.* 235. Cap. VII.

di donazione . Aveva egli sostenuto tutte le spese e tutti i pericoli della guerra , e colla profusione de' suoi tesori , e col sangue de' sudditi avea levato quelle provincie , non dalle mani de' loro legittimi padroni , ma da quelle de' Longobardi ingiusti usurpatori . Onde sebbene il sommo Pontefice ed i Romani vi ritenevano sopra gli antichi diritti dell' Imperio , per averne sempre proccurata la conservazione e difesa , quando nè con armi nè con danari erano dagl' Imperatori assistiti ; nondimeno poteva ancora Pippino considerarle come cose sue , come riscattate col suo valore , ed a sue spese dalla oppressione e servitù de i Tiranni . Onde conchiudo col già lodato Tomassino , che il tutto attentamente considerato , potea giustamente il Pontefice pretendere , che quelle città e provincie fossero restituite alla Chiesa e alla Repubblica di Roma : ma che poteva altresì gloriarsi Pippino di farne un dono a s. Pietro (a) ; *His æqua lance perpensis , jam certissimum est , potuisse Pontificem deposcere , ut eæ civitates Ecclesiæ & Reipublicæ Romanæ restituerentur : potuisse & Pipinum non injuria profiteri & præ se ferre , eò a se dono affici colique beatum Petrum* . Diciamo adunque , essere stata la donazione giusta e tutta conforme alle regole dell' equità ; ma pretendiamo , che un tal titolo non le potrebbe convenire , senza competerle altresì quello di giusta e dovuta restituzione .

CAP.

(a) *Ub. sup. n.* VIII.

CAP. VII.

Si risponde ad alcune obbiezioni, specialmente rispetto all' Esarcato di Ravenna; e si confermano ed illustrano maggiormente le cose dette ne' precedenti capitoli.

LE cose dette ne' precedenti capitoli resteranno maggiormente illustrate per la risposta ad alcune obbiezioni, la cui sostanza, secondo l'Autore delle Scritture pubblicate in difesa de i diritti Imperiali sulle città di Comacchio, di Parma, e di Piacenza, si contiene nelle seguenti proposizioni, chiamate da esso *Verità sicure* (*b*). „ La „ prima, dice egli, si é, che sino a' tempi di „ Pippino fu l'Imperator Greco vero padrone, e „ real possessore dell' Esarcato. Secondariamente „ Astolfo Re de' Longobardi colla prepotenza dell' „ armi s' impadronì di quello stato circa l' anno 752. „ sino al qual tempo aveano gli Augusti mantenuto „ ivi i lor governatori, ed uffiziali; e gli Oppo- „ sitori confessano, che questa fu un' usurpazio- „ ne, e una crudele ingiustizia. 3. S' è mostrato „ di sopra, che l'Imperatore, udita quella inva- „ sione, spedì *ordini* premurosi a Papa Stefano II. „ e Ambasciatori al Longobardo, con esortare „ quest' ultimo a restituire quella provincia al do- „ minio Cesareo. 4. Gli Ambasciatori Cesarei, „ spediti per tempo al Re Pippino, esibirongli „ molti regali, affinchè rimettesse, finita la guer- „ ra, l'Esarcato in mano dell' Imperatore, che n' „ era l' antico e legittimo signore, cioè si esibi- „ rono di pagargli le spese, che avesse fatte in quel- „ la spedizione, o conquista: il che solo poteva „ egli

(a) *Piena Esposiz. dei Diritti &c.* c. 11.

„ egli pretendere . Ma Pippino fece le orecchie
„ sorde a tali proposte . 5. L' Imperatore , mal sof-
„ ferendo quella perdita , non lasciò di battere po-
„ scia lo stesso chiodo ; e Paolo Papa successore
„ di Stefano II. notificò al medesimo Pippino un
„ trattato di Desiderio , e dell' Imperatore , *ut*
„ *utrique dimicantes , Ravennatium civitatem com-*
„ *prehendere queant* . E de i Greci scrive il me-
„ desimo Pontefice nell' Epist. 31. del Cod. Carol.
„ *Qui cotidie imminent in ipsam Ravennatem ingre-*
„ *di civitatem* : il che è da lui ripetuto nell' Epi-
„ st. 33. e nella seguente . E dalle Epistole 8 , 20,
„ e 26. si può raccogliere , che i Greci ne fecero
„ istanze replicate a Pippino . Finalmente è chia-
„ ro per le storie , che i Greci contrastarono coll'
„ armi a Carlo M. il possesso di quegli stati , e i
„ diritti dell' Imperio Romano , finchè nell' 803. e
„ nell' 810. seguì fra loro pace e concordia .

Premesse tali verità e notizie soggiugne lo stes-
so Autore . „ Io lascierò considerare ad altrui ,
„ se possa negarsi , che gl' Imperatori non facesse-
„ ro *richiami* contra gli Atti di Pippino , e se
„ possa dirsi , che *non vollero più esser padroni dell'*
„ *Esarcato* , e che *l' abbandonarono del tutto* , e che
„ non contestarono a Pippino il diritto di donarlo
„ ad altrui . Secondariamente vedranno i pratici
„ delle Leggi , se punto s' adatti al presente caso
„ la sentenza del Pufendorfio e del Grozio , ad-
„ dotta qui dal difensore , *cioè da Monsignor Fon-*
„ *tanini* . Ed aggiugne : „ Certo l' Imperator Gre-
„ co , già vero signore dell' Esarcato , non lasciò
„ d' esser tale , perchè i Longobardi con ingiusta
„ violenza gliene levassero il possesso , nè perchè
„ egli non potesse inviare in Italia i soccorsi , e le
„ milizie promesse per la difesa o ricupera del me-
„ desimo . Nè Pippino , mosso a requisizione del
„ Papa contra de' Longobardi , potè divenire pa-

„ dron

perio, Natale Aless. nella Sinossi della Storia Ecclesiastica all' articolo di Carlo Magno dopo ottenuta l' universale monarchia della Francia, ed altri i quali vogliono, (almeno così spiega la sua sentenza il de Marca) che Pippino, e dopo lui Carlo Magno, e Stefano II. e i suoi successori fino all' anno 796. non abbiano avuto altra parte nel governo dell' Italia e di Roma, che quella che aver solevano i Patrizj, e gli Esarchi soliti prima spedirsi da Costantinopoli, i quali come supremi magistrati sotto l' autorità degl' Imperatori, e a nome di essi, vi governarono le provincie appartenenti all' Imperio. Ma se è così; perchè non dirlo espressamente Pippino a i legati Imperiali, allorchè questi altamente si lamentavano per le provincie tolte all' Imperio, e facevano instanza, perchè gli fossero restituite? Perchè non acquietare in gran parte i loro lamenti, e consolarli con dir loro, che Roma, e l' Esarcato sarebbono restati sotto l' alto dominio del loro Imperatore; che i Re di Francia, ed i Papi non vi aurebbono esercitate, che le funzioni, e l' autorità di semplici governatori, e magistrati Imperiali; che ei non avrebbono mancato di ritonoscere, e venerare la Maestà dell' Imperio; e che perciò in luogo di lamentarsi de i Franchi, dovrebbono ringraziarli di aver sottratto quelle provincie dal giogo de i Longobardi, i quali avrebbono preteso di ritenerle, come sovrani, e affatto indipendenti dal medesimo Imperio? Ma Pippino, come di sopra abbiamo veduto, tenne co i Legati del Greco Augusto un ben differente linguaggio, e gli spedì seccamente con dire, ch' ei non avrebbe giammai permesso, che quelle città fossero sottratte al dominio e alla potestà di s. Pietro, e alla giurisdizione della Chiesa Romana, *a potestate Beati Petri, ab jure Ecclesiæ Romanæ*, per la cui sola esaltazione egli aveva intrapreso una così dispendiosa, e pericolosa spedizione.

In-

tare ed aggiugnere, che i Greci Augusti portavano bensì il titolo di padroni, ma non pensavano punto ad adempierne le parti, e che di ciò tutta la cura era già da gran tempo stata lasciata a i Pontefici. Che essendo dentro lo spazio di pochi lustri state più volte e minacciate, e anche invase e occupate da i Longobardi e Ravenna e le altre città dell' Imperio, solo i Romani Pontefici co i loro viaggj, colle loro preghiere, colle loro lagrime, co i loro pericoli, e colla profusione de' loro tesori le aveano o salvate, oppure ricuperate. Che gli uffiziali o governatori Cesarei vi erano senza forze, senza milizie, senza autorità o per fare eseguire i decreti Imperiali, o per tenere in dovere i cittadini e in quiete la Repubblica, o per farsi rispettare da i sudditi e temer dagli estranei, o per difendere dalle incursioni de' Barbari le piazze delle loro provincie. Finalmente che i medesimi Augusti se avessero potuto qualche cosa in Italia, ne sarebbero stati i tiranni, come lo erano dell' Oriente, e l' avrebbono ugualmente sconvolta col loro sacrilego e diabolico furore, e profanata colle loro empietà. Circa la seconda Proposizione doveasi osservare, che non solo fu quella di Astolfo una usurpazione, e una crudele ingiustizia; ma che in oltre si videro il Papa, i Romani, e i Ravennati in necessità o di soffrirla con pace, e così restar sudditi de' Longobardi, o di provvedere alla loro libertà col ricorrere al Re de' Franchi; il quale non avendo voluto soccorrerli, che col patto di recedere dall' Imperio; eglino in conseguenza si trovarono nel caso, in cui è lecito alla parte di separarsi per la propria conservazione dal corpo. Quanto alla forza, doveasi necessariamente premettere, che Papa Stefano, conosciuto l' animo feroce e intrattabile del Re Astolfo, avea sovente con sue lettere avvisato l' Imperatore, che per metterlo a dovere, facea di mestiere venire in Italia

con

con un' armata (1); *ut, juxta quod ei sæpius scripserat, cum exercitu ad tuendas has Italiæ partes modis omnibus adveniret*; e poi dire, che il medesimo Imperatore, udita quella invasione del Re Astolfo, in luogo dell' esercito e dell' armata richiesta, spedì *ordini*, premurósi in vero, ma insieme inutili a Papa Stefano, e ambasciatori ed esortazioni al feroce Longobardo, risoluto di non dare orecchie a qualunque trattato di pace, che non lo lasciasse in possesso delle usurpate provincie. Nella quarta proposizione non doveasi primieramente spacciare, che gli ambasciatori Cesarei furono spediti per tempo al Re Pippino; essendo questa una manifestissima falsità, gli ambasciatori Cesarei non essendo venuti al Re Pippino, che nel tempo della seconda spedizione di questo Re in Italia: il quale anche innanzi d' intraprender la prima avea già conchiuso il trattato co i Romani e col Papa, e per sua parte, aveagli anche dato esecuzione. Doveasi in oltre avvertire, che Pippino per tutti i regali, e per tutto l' oro del Mondo non era disposto a romper la lega co' Longobardi in grazia dell' Imperio; che a ciò solo lo aveva potuto indurre il motivo della religione, e l' amore verso s. Pietro ed il Papa; che i Lombardi non gli erano divenuti nemici, che per non aver voluto rimettere in libertà la Romana Repubblica presa da lui in grazia del Principe degli Apostoli sotto la sua protezione; che questo era stato il motivo d' intimar loro la guerra; e che avendogli forzati colle armi a rimettere alla sua disposizione Ravenna, egli avea potuto, secondo il diritto delle Genti, a suo talento disporne; e che finalmente non era giusto, che non essendosi mosso, nè essendo punto comparito nel tempo della prima spedizione l' Imperatore, egli poi pretendesse

(1) Lo Scrittore della vita di Stefano II. presso Anastasio *num. IX. pag. 92.*

desse di raccogliere il frutto de' suoi trionfi. Quindi è inutile il rappresentare nella quinta Proposizione gli sforzi di poi fatti da i Greci sotto Paolo I. successore di Stefano per ricuperare l'Italia. Tali sforzi aveano dovuto farsi, allorchè dal medesimo Stefano erano stati replicatamente richiesti. Se il santo Padre, e i popoli dell' Italia, essendosi allora veduti abbandonati, aveano giustamente pensato a provvedere alla loro libertà, e se Pippino avea potuto con essi allora trattare come con un popolo derelitto da' suoi antichi padroni; egli era altresì in diritto di difenderli contro chi troppo tardi seriamente pensava a risarcir le sue perdite.

Ora premesse tali ulteriori verità e notizie, lascerò anch' io considerare ad altrui, primieramente se possa in alcun modo negarsi, non dirò, che i Greci non abbiano fatto in alcun tempo richiami, che non abbiano voluto più esser padroni dell' Esarcato, che l' abbiano abbandonato del tutto &c. Ma che non l'abbiano richiamato in tempo, che non l' abbiano per tempo efficacemente soccorso; che non l' abbiano abbandonato in effetto nel tempo della più precisa necessità; e che non abbiano voluto esserne padroni, se non con impegnare la Francia in una cosa sempre da essa abborrita, cioè in rompere in grazia de i Greci la lega co' Longobardi. Secondariamente ben ora potranno vedere i pratici delle Leggi, quanto bene si adatti al presente caso la sentenza del Pufendorfio e del Grozio addotta quì da Monsignor (2) Fontanini. La sentenza del Grozio allegata dall' illustre Prelato è, che secondo il diritto delle Genti, le cose da noi tolte a i nostri nemici, non possono ripetersi da coloro, che n' erano per innanzi padroni e possessori,

(2) *Difesa I. del Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio Part. I. cap. CI.*

ri, e l' aveano in guerra perdute (*a*): *Illud vero extra controversiam est, si Jus gentium respiciamus, quæ hostibus per nos erepta sunt, ea non posse vindicari ab his, qui ante hostes nostros ea possederant, & amiserant*. Or io non vedo, come non possa adattarsi al presente caso una sì fatta sentenza. Non erano stati dichiarati nemici de' Franchi i Longobardi, allorchè non avendo voluto la Romana Repubblica rimettere in libertà, aveva Pippino dichiarato loro la guerra, e passate le Alpi con un esercito, già teneagli assediati in Pavia, senza che alcuno fosse comparito alla sua presenza per parte de' Greci Imperatori? Se dunque in quella prima spedizione egli obbligò Astolfo a cedergli Ravenna, e le altre città da esso occupate dell' Esarcato; non sarà egli vero, che queste città erano da lui state tolte dalle mani de' suoi nemici? Qual ragione adunque poteano avere i Greci di ripeterle da Pippino? O come non avrà quì luogo la sentenza del Grozio, e anchè quella del Pufendorfio, approvata dal diritto incontrastabile delle Genti? Nè giova il dire, che l' Esarcato era stato frescamente e con ingiusta violenza da i Longobardi usurpato; e che i Greci aveanlo perduto per non aver potuto inviare in Italia i soccorsi e le milizie per la difesa o ricupera del medesimo. Il diritto delle Genti, di cui parlano il Pufendorfio ed il Grozio, non obbliga il vincitore a ricercare, se gli stati tolti in una giusta e solenne guerra a i suoi nemici fossero o con ingiusto o con legittimo titolo, o frescamente o da lungo tempo passati in loro potere; o se il primo padrone gli avea perduti per non aver potuto inviare i necessarj soccorsi. Basta, perche egli possa liberamente disporne, che quando vennero in suo potere, fossero quegli stati attualmente in potere de' suoi nemici. Ciò chiaramente dimostrano le autorità, e gli esempj addot-

(*a*) *Lib. 3. de J. B. & P. c. 6. §. VIII.*

dotti in questo proposito dal medesimo Grozio, e da' suoi Comentatori. Così i Romani difesero sempre come sacrosanto il diritto, e onestissimo il possesso di quelle cose, che tolte a i loro nemici, erano in loro potere per titolo di giusta guerra pervenute: *Nos Romani*, così Tito Largio nel Senato Romano a i Volsci ripetenti le loro antiche possessioni appresso Dionisio d' Alicarnasso; (a) *Nos Romani honestissimas eas atque justissimas credimus possessiones, quas belli lege captas habemus*. E nella risposta de i medesimi Romani agli Arunci: (b) *Nos Romani ita arbitramur quæ quis hostibus erepta, virtute quæsivit, ut optimo jure propria, ad posteros transmitti*. E in un'altra risposta a i medesimi Volsci, non solo dicono esser questo, secondo il loro giudizio, un ottimo genere di possesione: (c) *Nos autem optimum judicamus possessionis genus, quod belli jure captum quæsitumque est*; ma in oltre aggiungono di non essere stati essi, ma gli Dei piuttosto che gli uomini, gli autori di un tal diritto, comprovato e conformato coll' uso di tutte, tanto le Greche, quanto le barbare Genti: *Quum non a nobis hoc jus sit institutum, sed a dis verius quam ab hominibus profectum, omniumque Gentium tam Græcarum quam Barbararum usu probatum*. Ed a i Vej, che pretendevano la restituzione di Fidena come loro una volta appartenente, opposero gli stessi Romani, non solo essere cosa ingiusta, ma eziandio ridicola, (d) *non injustum modo sed & ridiculum*; che non avendola sovvenuta ne i pericoli della guerra, ma lasciatone perire gli abitatori, ne ripetessero le case

(a) *Lib.* VI. *Antiquit. Rom. num.* XXXVII. *pagina* 355. *Edit. Oxon.*
(b) *Ibid. num.* XXXII. *pag.* 352.
(c) *Ibid. lib.* VIII. *num.* X. *pag.* 470.
(d) *Plutarch. in Romulo.*

e i campi da chi per titolo di guerra se ne trovava in possesso; *ut qui periclitantibus bellumque gerentibus non subvenissent, sed ipsos homines sivissent perire, nunc domos & agros a bello possidentibus vindicarent*. Per questo medesimo diritto non fu dagli stessi Romani ad Antioco Pio restituita la Siria; non avendo essi conforme alle regole dell' equità, che tenessero piuttosto quel Regno i posteri di Seleuco vinti da Tigrane, che i Romani dello stesso Tigrane vincitori: (a) *Non æquum esse, Seleucidas a Tigrane ejectos potius Syriam tenere, quam victores Tigranis Romanos.* E Giustino induce Pompeo a fare al medesimo Antioco ripetente lo stesso regno, la seguente risposta: Non essere cosa giusta, che essendo egli tutto il tempo, che da Tigrane era stata tenuta la Siria, stato nascoso in un angolo della Cilicia, vinto da i Romani Tigrane, a lui dovessero appartenere i premj delle altrui fatiche e travagli (b); *Qui 18. annos, quibus Tigranes Syriam tenuit, in angulo Ciliciæ latuerit, alieni operis præmia postulet*; e però non essere per mai restituirgli *quod tueri nesciat*. Finalmente i medesimi Romani tennero in luogo di benefizio, l' avere i Rodiani restituito agli Ateniesi loro confederati quattro gran navi riprese sopra i Macedoni comuni loro nemici. (c) *Rhodii deinde Legati auditi sunt, quorum recens erat beneficium, quod naves longas quatuor Atheniensium captas nuper a Macedonibus, recuperatasque, remiserant*. In tutti gli addotti esempj non si fa alcuna menzione di dilazione di tempo, nè si cerca, se le cose prese a i nemici in giusta guerra fossero da essi giustamente o ingiustamente possedute. Le navi degli Ateniesi erano state da i Macedoni frescamente

(a) *Appian. de bel. Mithrid.*
(b) *Lib.* XI. *cap.* II.
(c) *Liv. lib.* XXXI. *cap.* XV.

te predate ; *nuper captas a Macedonibus* ; nè Tigrane avea giustamente occupata la Siria ; e chiunque ripete una cosa come di sua ragione , suol sempre pretendere , che gli sia stata ingiustamente rapita . Finalmente i motivi de i Romani per ritener tali cose escludono qualunque eccezione . Se le cose erano state perdute o non ricuperate per negligenza , giudicavano esser cosa indegna e ridicola , che dovessero i negligenti e gli oziosi riportare i premj delle altrui fatiche e travagli ; se per impotenza di difenderle , non doversi restituire a chi forze non aveva per conservarle ; *non daturum quod tueri nesciat*. In somma non essere cosa giusta , *non æquum esse* , che del frutto delle vittorie godessero piuttosto i vinti da i loro nemici , che i vincitori degli stessi nemici . Potrà ora ciascuno fare agevolmente l' applicazione di questi esempj e di queste massime al caso nostro . Se aveano perduto i Greci Augusti l' Esarcato per negligenza ; non era giusto , che eglino negligenti ed oziosi godessero i frutti delle vittorie de' Franchi ; e se per impotenza di conservarlo , non doveano i Franzesi loro restituire *quod tueri nesciebant* . e che nello spazio di pochi anni aveano già molte volte e ricuperato e perduto . Finalmente non era conforme alle regole dell' equità , che l' Esarcato fosse piuttosto ritenuto da i Greci vinti e cacciati da i Longobardi , che da i Franzesi vincitori de i medesimi Longobardi : *Non æquum erat , Grecos a Longobardis ejectos potius Italiam tenere , quam victores Longobardorum Francos* , o che i Romani Pontefici , per cui rispetto si erano gli stessi Franzesi dichiarati nemici de' Longobardi .

Io penso se non isbaglio , di avere omai pienamente soddisfatto a quanto il nostro illustre avversario desiderava . Ecco proposto il caso senza falsi supposti . Ecco ridotta a i veri punti della storia e della giurisprudenza la presente questione . Il caso da

me proposto ed esaminato è questo. Gl' Italiani minacciati dalle armi del Re Astolfo chiedono al Greco Imperatore i necessarj soccorsi; il quale in vece di un' armata, spedisce in Italia ordini al Papa, e inutili esortazioni ad Astolfo. Questi, occupata Ravenna e l' Esarcato, minaccia Roma. Onde i popoli oppressi, abbandonati da i loro antichi padroni, ricorrono per mezzo del Pontefice al Re Pippino per esser liberati dall' oppressione. Ricusa questi di rompere in grazia del Greco eretico Imperatore la lega co i Longobardi, e solo si muove a ciò fare per motivo di religione, e per amor di s. Pietro. Fa dunque intendere al Re Lombardo di rimettere in libertà i popoli ricevuti dal santo Apostolo sotto la sua particolar protezione. Ricusando Astolfo di compiacerlo, Pippino gli dichiara la guerra. Frattanto niuno comparisce alla corte di Francia per parte di Costantino Copronimo. Alle angustie delle Alpi Pippino disfà l' esercito de' Lombardi, passa in Italia, assedia Astolfo in Pavia, e l'obbliga a cedergli Ravenna, e le altre città di fresco occupate; di cui, secondo la convenzione fatta col Papa, egli fa un dono a s. Pietro. Ecco il caso con tutte le sue vere e legittime circostanze, e senza verun falso supposto. La questione è, se Pippino abbia potuto disporre dell' Esarcato in favore di s. Pietro e del Papa per quella legge del diritto delle Genti, che concede al vincitore i beni tolti al nemico, e posseduti da esso nel tempo della guerra, benchè prima avessero appartenuto ad altri padroni. Io non dubito punto, che esaminata una tal questione secondo i principj del Pufendorfio e del Grozio, e secondo le allegate autorità ed esempi, ella non sia per esser decisa da' giudici disappassionati, e capaci di tali cose, e retti, in mio favore, o piuttosto in favore di Stefano Papa e del Re Pippino, e de' loro prossimi successori nella sede di s. Pietro, e nel regno di Francia.

CAP.

CAP. VIII.

Si dimostra, che dopo l' anno 754. fino all' anno 800. nè appresso i Greci Imperatori, nè appresso i Re Franzesi, nè appresso il Popolo o Senato Romano, ma solo appresso i Romani Pontefici, fu non solo l' utile, ma eziandio l' alto e supremo dominio di Roma.

DOpo le vittorie de i Longobardi su i Greci e de' Franzesi su i Longobardi, e dopo le donazioni degli stati d' Italia fatte a s. Pietro, ed alla sede Apostolica dai Re Pippino, e da Carlo Magno, non pare, che luogo esser dovesse alla disputa circa il soggetto, in cui sia stata la souranità, o l'alto e supremo dominio sopra i medesimi stati. Nondimeno quì ancora ci si presentano varie opinioni, per quanto io giudico, molto lontane dal vero, e che per compimento dell' opera fa di mestiere d' esaminare. Alcuni vogliono, che quella sovranità fino agli ultimi anni di questo secolo ottavo sia restata appresso i Greci Imperatori. Altri pretendono, che Pippino e Carlo Magno se la sieno riservata, e l' abbiano esserciata sotto il titolo di Patrizj. Altri finalmente si sono immaginati, ch' ella sia stata nel corpo della Repubblica o del Popolo di Roma, di cui non sia stato, che come il principale e più nobil membro il Pontefice Romano. Io adunque confutate, per quanto alla mia debolezza sarà possibile, tutte queste opinioni, dimostrerò, che dopo la metà del secolo ottavo sino alla fine i soli Romani Pontefici sono stati i padroni assoluti, ed i sovrani de' loro Stati.

Difendono la prima opinione il P. Le-Cointe negli Annali Ecclesiastici della Francia, il de Marca nel libro della concordia tra il Sacerdozio e l' Im-

come anche osserva il chiarissimo Pagi (2), il santo Pontefice *se Imperatoris hostem, non vero subditum ostendit*. Come al contrario dalle lettere di Adriano I. a Carlo Magno (3) nel medesimo codice lo stes-

„ fessus est, Deo sibi contrario, auxilium præfatis „ Imperialibus exercitibus „ impertire, quatenus ex „ una parte ipsius exercitus, „ & ex alia iisdem Desiderius cum universo Langobardorum populo utrique „ dimicantes Ravennatium „ civitatem comprehendere „ queant suamque Imperator, quod Dominus non „ permittat adimplere valeat „ in quocumque voluerit „ voluntatem. „ E nella lettera xxv. *al.* xxxiv. *pag.* 176. „ Nefandissimi Græci, „ inimici Sanctæ Ecclesiæ „ Dei, & Orthodoxæ Fidei expugnatores, Deo sibi contrario, super nos, „ & Ravennatium partes irruere cupiunt, atque motionem facere. „ Vedi le altre lettere indicate dal Cenni *Discursus prævii de S. Pauli epistolis num. XII pag.* 121. e *num. XVIII. pag.* 126.

(2) *Ad an.* 796. *num. XIII.*

(3) Adriano I. Cod. Carol. *epist. LVII. al. LIX. Monument. Dominat. Pontif. Tom. I. pag.* 243. *seqq.* scrive a Carlo Magno: „ Reminisci „ consideramus a Deo protectam excellentiam vestram, quod sæpius vobis „ innotuimus de Hiltibrando Spoletino Duce, seu „ Arigiso Beneventano Duce, atque Rodgauso Forojuliano de sævissimo „ consilio, quod erga nos „ atque vos gerere non dif„ ferunt. Nunc vero dum „ fidelissimi vestri Missi . . . „ a Benevento repedantes, „ per prædictum Hildibrandum ad nos properant . . . „ secundum fidelissimorum „ Missorum vestrorum dictum illuc usque Spoletum „ direximus Sthephanum nostrum fidelissimum dudum „ Sacellarium, qui cum eum „ affatus fuisset ... in magna „ eum invenit protervia, eo „ quod missos Arigisi, Beneventani Ducis, seu & „ Rodcausi Frojuliani, nec „ non & Regnibaldi Clusinæ civitatis Ducem, in „ Spoleto cum præfato reperit Hiltibrando, adhibentes adversus nos perniciosum consilium, qualiter, Deo eis contrario, „ proximo Martio mense adve-

stesso Autore (4) raccoglie, che lungi dall'essere stata Roma in potere de' Greci Imperatori, eglino non hanno pensato, che a soggiogarsela colla forza, e a tale effetto si sono confederati con alcuni Principi dell'Italia; *ut de ea vi occupanda cogitarint, & ad eumdem finem cum quatuor Italiæ ducibus foedus inierint*. Il che egli giudica essere sufficiente a confutare la contraria opinione, a toglierne ogni sorta di dubbio, e a dimostrarne evidentemente la falsità; *ad Marcæ & Cointii opinionem confutandam, ad omnem dubitationem tollendam, demonstrandumque* (illam) *a veritate manifeste abhorrere*.

Ma in oltre bramerei d' inteudere da i difensori di questa decantata sovranità, quali ne sieno stati gli effetti, e quali atti abbiano in virtù di essa i Greci Augusti in Roma o in Ravenna in questo intervallo di tempo esercitati. Forse hanno eglino tenuto in Roma o in Ravenna i loro vicarj o prefetti? Forse vi ha alcuno a nome di essi esercitata la giustizia? Forse ne hanno esatto qualche tributo? Forse vi hanno fatto delle reclute, o cavatone qualche soccorso d' armi, o di denaro, o di gente? Forse vi hanno eglino spedito qualche ministro per assistere alla elezione de nuovi Papi, e per confermarne l'elezione già fatta? Forse hanno eglino riscosso da gli Eletti l' omaggio, o ricevuto da essi il giuramento di

» veniente, utrosque in u-
» num conglobarent, cum
» caterva Græcorum, &
» Athalgiso, Desiderii filio,
» & terra marique ad dimi-
» candum super nos irruant
» cupientes hanc nostram
» Romanam invadere civi-
» tatem, & cunctas Dei Ec-
» clesias denudare, atque
„ ciborium fautoris vestri,
„ B. Petri, auferre, vel
„ nosmetipsos, quod aver-
„ tat divinitas, captivos de-
„ ducere, nec non Lango-
„ bardorum Regem integra-
„ re & vestræ regali poten-
„ tiæ resistere „

(4) *Ad an. 796. num. XIV.*

di fedeltà, e conferita loro delle provincie d' Italia l' investitura? Finalmente sono eglino forse i Romani, minacciati, ed assaliti dalle armi straniere, ricorsi agl' Imperatori, per essere da essi come da lor sovrani signori assistiti e soccorsi? Nulla di questo. Quali adunque sono stati gli atti? quali le prerogative di questa pretesa sovranità? Eccole: che con gli anni dell' Imperio si segnassero in Roma i pubblici atti. Che Adriano I. scrivendo a Costantino e ad Irene bene intenzionati a ristabilire in Constantinopoli il culto delle sacre Immagini, lor desse il titolo di signori. Finalmente che volendo lo stesso Adriano salvar la vita ad un certo Paolo, giudicato meritevole della morte, e rilegatolo nell' Oriente, pregasse gl' Imperatori di voler comandare e permettere, ch' egli nella Grecia fosse ricevuto, e ritenuto in esilio. *Ut ipsum Paullum suscipi, & in ipsis Græciæ partibus in exilio mancipatum retineri præciperent.* Ecco quanto in sostanza ha fruttato a gl' Imperatori in un mezzo secolo questa loro così in oggi vantata sovranità? Ma e che? Non hanno forse ne' secoli precedenti anche i vescovi delle Gallie ne i regni soggetti a i Franchi, a i Borgognoni, ed a i Goti notati gli anni dei loro sinodi co i nomi de' Consoli magistrati dipendenti dall' Imperio, da cui certo non dipendevano quei monarchi? E non ha forse, come di sopra è stato osservato, il Pontefice Zaccaria segnato gli atti, e i decreti di un concilio Romano con gli anni egualmente dell' Imperio di Artabasdo, e del Regno di Liutprando, benchè questi certamente non abbia giammai avuto l' alto dominio di Roma? Non indica dunque un tal rito nè soggezione, nè dipendenza, ma solo pruova, che talora nelle mutazioni de' principati non si è pensato subito a instituir nuove epoche, o nuove maniere di numerare e contradistinguere gli anni. Che se Adriano ha intitola-

to

to le sue lettere a Costantino ed Irene (5), *Dominis piissimis & serenissimis, ac triumphatoribus filiis, &c.* anche i due Gregorj, secondo e terzo, scrivendo a Carlo, semplice Maggiordomo e primo ministro de' Re di Francia, hanno intitolato le loro lettere; (6) *Domino glorioso filio Carolo Duci*; oppure (7) *Domino excellentissimo filio Carolo subregulo.* Contuttociò niuno quindi ne inferirà, che questi Papi sieno stati soggetti a Carlo, come a lor sovrano e signore. Finalmente niuno saprebbesi immaginare, come mai si possa provare l' alto dominio degl' Imperatori sopra Roma e l' Italia dall' avere Adriano pregato i medesimi Imperatori di contentarsi, che un suddito della Chiesa compiesse la pena dell'esilio suo nella Grecia. Nondimeno questi sono i soli, dirò così, interni argumenti, con cui provano i già lodati Scrittori la dipendenza de'Romani Pontefici di questo mezzo secolo dall' Imperio.

Ma se così deboli sono i loro interni argumenti, vediamo, se di alcun peso e valore sieno gli esterni, cioè se col testimonio di qualche grave Scrittore o Istorico di quei tempi si confermi da gli avversarj questa da essi asserita sovranità. Uno ne porta il Difensore de i diritti Imperiali sopra Comacchio, Parma e Piacenza (*a*), che a primo aspetto potrebbe apprendersi per decisivo. L' Autore, dice egli, della Vita d'Adriano I. rapportata nella parte 2. Tom. 1. del Museo Italico del P. Mabillone pare che senta, non avere gl' Imperatori Greci perduto il dominio de'loro Stati in Italia, se non dopo la coronazione Imperiale di Carlo Magno: *Adhuc enim C. P. Imperator Urbem Ro-*

(a) *Osservaz. sopra una lettera, ec. pag.* 11. *num.* v.

(5) *Concil. Tom. VIII. col.* 746.

(6) Così Gregorio II. *epist.* II. *Concil. Tom. cit. col.* 168.

(7) Così Gregorio III. *epist.* V., *& VI. Tom. eod. col.* 205. *seq.*

Romæ, & nonnulla Italiæ castra sub sua ditione tenebat: quæ post modicum Carolo coronam Romani Imperii suscipiente amiserunt. (8) Ecco, per quantò pare, se

(8) Il monumento, a cui s'appoggia l'Autor delle osservazioni, benchè riferito dal P. Mabillon, è supposto da' Monaci di Nonantola, e per accertarsene si veda il medesimo presso Ughelli (*Ital. Sac. tom. 2. pag 94.*) il quale prosegue ove lascia il Mabillon. Comincia esso colla vita di s. Adriano I. e termina colla morte d'Adriano III. a Spilamberto nel territorio Modonese: attribuisce ad Anastasio (morto infelicemente l'anno 719. di morte violenta) unitamente con Leone Isaurico gli editti contro le sacre immagini dell'anno 726. Confonde i fatti di Carlo Crasso con quei di Carlo Magno: e dappertutto si manifesta consarcinatore di fatti veri con altri di mera invenzione per ingannare i posteri. Già due volte mi venne l'occasione di parlarne nel Giornale (1751. *pag.* 179. e 1752. *seg. pag.* 59.) In ambedue i luoghi lo chiamai una insigne Impostura, e quì lo confermo. Non già che non comprenda delle cose vere e certe. Ma quando ci vengono alle mani scritti di questa sorte, che hanno bisogno d'esser ripurgati dalle interpolazioni, o dalle falsità inserite, non meritano il nome di monumenti. Interpolato è senza dubbio anche il luogo, che l'Autor delle osservazioni rileva contro i diritti della s. Sede, ed ei medesimo dovette saperlo, perchè negli Annali (*ann.* 885.) deridendo l'impostura, scansò di valersi del medesimo, e n'adoprò altro in versi del medesimo Monasterio, sul medesimo soggetto, e riportato dal medesimo Ughelli unito all'altro in prosa di cui si parla quì, non immaginando forse che altri un giorno avesse a palesare il suo artifizio. Lode a Dio, che il nostro chiarissimo Autore, il cui scopo principale non è di trattenersi in discussioni, che lo deviino dalla piana e semplice esposizione delle cose certe, ha dimostrata molto efficacemente l'invalidità della opposizione coll'istesso monumento supposto. Tanto è vero, che indarno si affatica chiunque o per passione, o per adulazione sostiene il falso!

Espo-

se vogliasi prestar fede a questo antico Scrittore, decisa apertamente la lite. „ Leggiamo nella Vita di „ Adriano, che tuttavia Roma e altre città dell' Ita- „ lia erano sotto il dominio de' Greci Augusti. Ma „ che poco dopo, prendendo Carlo la corona dell'Im- „ perio, ne furono affatto spogliati. Può desiderarsi „ testimonio più chiaro per provare, che fino alla co- „ ronazione Imperiale di Carlo Magno ebbero i mede- „ simi Augusti il supremo dominio de'loro stati in Ita- lia? Quanto è mai necessario vedere in fonte le cose! Le citate parole, che, separate dal contesto, pajo- no cotanto favorevoli, unite a ciò che loro immediata- mente precede, divengono affatto inutili a i difensori della contraria opinione. Avea lo Storico preso a nar- rare le persecuzioni eccitate contro le sacre Immagini nell' Oriente da i Principi Iconoclasti. Ed avea sog- giunto, che dovendosi fare per comandamento de'me- desimi Principi lo stesso scempio delle cose sacre in Italia, Gregorio II. col popolo Romano fecero a i sa- crileghi editti constantissima resistenza: *Quumque etiam idipsum circa Italiæ Ecclesias facere jussissent, Gregorius Præsul una cum Romano Populo iniquissimis edictis Imperatorum constantissime contradixit*. Ma poichè nel secolo, in cui egli scriveva, i Greci non più co-

---

Espone anzi la propria riputazione a rischio d'essere un giorno oscurata in pregiudizio di tutti gli altri travagli letterarj fatti nel corso di sua vita mortale. Cenni nota 15. E pure chi lo crederebbe? Il Conte Giacomo Acami nella sua *Dissertazione dell'origine, ed antichità della Zecca Pontificia pag. XI. seg.* su questo supposto monumento si fonda per asserire, che Roma *con alcune Castella d'Italia stette sotto il Dominio de' Greci Augusti fino alla Coronazione Imperiale di Carlo Magno*, e chiama questa sua asserti- va *verità incontrastabile*, nè si vergogna di far pom- pa della censura degli Eretici di Lipsia contro Mons. Fontanini.

comandavano nell' Italia, però egli si prese la cura di avvertire, che tuttavia, *adhuc*, ne' tempi, non già di Adriano I. ma di Gregorio II. Roma con alcune altre città dell' Italia ubbidiva all' Imperio de i Greci. Che se egli soggiugne, che dopo la coronazione Imperiale di Carlo Magno eglino perdettero quest'Imperio; egli riguarda a quel tempo, nel quale i Greci dopo aver perduto già da più anni la sostanza, dirò così, dell'Imperio Occidentale, ne perdettero ancora il titolo, venendo questo trasferito nella persona di Carlo.

Ma se il supremo dominio di Roma e degli altri stati dopo le spedizioni del Re Pippino in Italia non è restato appresso gl' Imperatori; se lo sarà egli forse riserbato per se, e pe' i suoi successori questo glorioso Monarca? Così hanno creduto Francesco Giunio, e Melchior Goldasto, e sullo stesso sentimento ha anche molto insistito le spesse volte citato difensore degl' Imperiali diritti: I quali vogliono, che sotto il titolo di Patrizio abbiano Pippino e Carlo Magno esercitato in Roma, e nelle altre provincie il sovrano dominio, e la suprema autorità. Ma il contrario è stato dimostrato con tanta copia di scelta erudizione da Niccolò Alemanno nella sua dottissima ed elegantissima dissertazione *de Lateranensibus Parietinis*, che poco o nulla pare che aggiugner si possa alle sue ragioni ed argumenti. Osserva egli (9), tutto il pregio del Patriziato conferito a i Principi Franchi da i Romani Pontefici, fedelmente esercitato da Pippino e da Carlo Magno, essere stato, il difendere la Chiesa Romana da' suoi interni ed esterni nemici, il proccurarle e dentro e fuori la pace, e mantenere in essa la pubblica tranquillità. Onde se Carlo aggiugne talora al titolo di Patrizio de' Romani quello di difensore della santa Chiesa di Dio; *Carolus gratia Dei Rex Francorum & Longobardorum, ac Patricus Romanorum, defensor san-*

(9) *Cap. XI.*

sanctæ Dei Ecclesiæ; sovente però dissimulato il titolo di Patrizio, usa solo quello di difensor della Chiesa: *Carolus gratia Dei Rex, &c. defensor sancte Dei Ecclesiæ*: e Paolo I. in luogo di chiamare il Re Pippino Patrizio de' Romani usò talora chiamarlo difensore Romano, aggiugnendo sol questo titolo a quello di Eccellentissimo Re de' Franchi: *Tempore Pippini Excellentissimi Regis Francorum, & defensoris Romani*. Con ciò volendo significare, essere stati vocaboli di una medesima forza, e d' uno stesso significato quello di Patrizio de' Romani, e quello di difensore di Roma, e della Chiesa Romana. Tanto poi e da lungi, che sotto questo titolo di Difensori di Roma e della Chiesa Romana i mentovati Re abbiano esercitato in Roma la sovrana autorità o ne abbiano avuto l'alto dominio, che anzi come fedeli e divoti figliuoli de' Romani Pontefici, si sono obbligati loro con giuramento a prender le armi, e a far servire le forze de' loro regni alla difesa, e al sostegno della Chiesa. Ciò ha voluto significare lo stesso Carlo, allorchè nel libro de' suoi Capitoli s' è intitolato della medesima Chiesa divoto difensore: *Ego Carolus, &c. devotus sanctæ Dei Ecclesiæ defensor, humilisque adjutor*. Difensore devoto, perchè obbligato con giuramento ad esercitar questo ufficio. Il che anche meglio dichiarò il medesimo Principe, allorchè scrivendo ad Elipando, unì a i titoli di Patrizio de' Romani, e di Difensore della santa Chiesa, quello eziandio di figliuolo della medesima Chiesa: *Patritius Romanorum, Filius & defensor sanctæ Dei Ecclesiæ*. Meritamente vuole il dottissimo Alemanno (10), che il nome di Figliuolo denoti in Carlo qualche speciale prerogativa, e un titolo a lui non comune con gli altri cattolici, i quali, come tali, sono tutti figliuoli della Chiesa Romana. Poichè avendolo il Pontefice Adriano adottato in figliuolo, spe-

(10) *Cap. cit.*

spedì Carlo a Leone III. successore di lui una solenne ambasciata, pregandolo instantemente, che si volesse degnare di confermargli un tal titolo (11): *Et paterna pietate nos in filium sibi adoptaret*. Qual'uopo era ad un sì gran Re di spedire una solenne legazione al Pontefice per ottenere ciò, che da i Papi non si nega al più vile e misero uomo della cattolica plebe, cioè di riguardarlo con paterna affezione, e di amarlo come figliuolo? Ma se farassi riflessione alle parole, si vedrà, ch' egli non dimandò semplicemente d' essere riguardato come figliuolo, ma di essere da Leone adottato in figliuolo, com' era già stato adottato da Adriano; *ut nos in filium sibi adoptaret*. Il che era un favore particolare, e intimamente connesso col Patriziato, di cui egli parimente per gli stessi legati dimandava la conferma, e che molto giova a dichiararne l' indole e la natura. Per costume antichissimo era in uso in quei tempi, che tanto da i privati uomini, quanto da i Re e Signori delle provincie, si adottassero uomini forti, ed insigni per le loro imprese guerriere, i quali o le private famiglie, o le provincie ed i regni difendessero, se o da i nemici, o da i cittadini sovrastasse loro qualche grave pericolo. Così da Zenone Imperatore fu adottato in figliuolo Teodorico Re de' Goti. Così dal medesimo Teodorico il Re degli Eruli. Così da Giustino Imperatore Eutarico Cillica; e così altri hanno per lo stesso fine adottato uomini forti e sperimentati nell' uso delle armi e nella guerra: *Neque enim*, come abbiamo da Cassiodoro (a), *erat dignus adoptari, nisi qui fortissimus mereretur agnosci ..... & qui se prius vellet mori, quam aliquid aspe-*

(a) *Var. lib.* IV. *ep.* 2.

(11) *Epist. LXXXIV. ad Paris.* 1617. *col.* 1613. *Leonem apud Alcuinum Edit.*

perùm videre patribus infligi. La formola solita usarsi in una tale occasione da Teodorico, l'abbiamo appresso il medesimo Cassiodoro (*a*): *Filium te præsenti munere procreamus, ut competenter per arma nascaris, qui bellicosus esse dignosceris*: E siccome il padre forniva al figliuolo gli strumenti necessarj per la guerra; *equos, enses, clypeos, & reliqua instrumenta bellorum*; così esigeva da lui la sua devozione; *ille a te devotionem petit*; cioè il giuramento di fedeltà; come più apertamente dichiara in questi due versi Venanzio Fortunato: (12)

Utque fidelis ei sit gens armata per arma,
Jurat, jure suo se quoque lege ligat.

Quei che erano in sì fatta guisa e in cotal modo adottati, erano conseguentemente chiamati *Fili per arma*; come può vedersi appresso il citato Cassiodoro (*b*) e appresso Giornande (*c*). E pel giuramento prestato di fedeltà dicevansi *Defensores devoti*. Al qual giuramento riguardò senza dubbio Carlo, quando scrivendo al Pontefice Adriano, nelle regie lettere dichiarò se essere *Filium sanctæ Dei Ecclesiæ, Ecclesiæ defensorem, defensorem devotum*. Le quali tre cose noi vediamo aver egli perfettamente adempiute. Professò al Pontefice la pietà di figliuolo; s'incaricò della difesa della Chiesa, e a un tale uffizio si consacrò e obbligò con solenne patto al Pontefice Adriano. Per la qual cosa lo ebbe sempre in luogo di padre, e volle, che di ciò restasse eterno monumento nell'Epitaffio a nome di lui formato pel medesimo Papa (13):

Nomina jungo simul titulis carissime nostris,
Adrianus, Carolus, Rex ego, tuque Pater.

(a) *Ibid.* (b) *Ibid. & lib.* VIII. *ep.* I. *&* 9.
(c) *De Reb. Get.c.*

(12) *Lib. VI. Carm. VII. edit. Roman.* 1786. *Part.* I. *pag.* 207. (13) *Apud Alcuinum car. CCXVII. col.* 1729.

Defunto poi Adriano, e desiderando, che da Leone III. gli fosse confermata la dignità del Patriziato, gli scrisse (14), che siccome tra il Predecessore di sua Santità e lui era stato un solenne trattato di paternità e di figliuolanza: *sicut enim cum beatissimo Prædecessore vestro sanctæ paternitatis pactum inii*; così bramava di stabilire con sua Beatitudine un patto inviolabile della medesima fede ed amicizia, *sic cum Beatitudine vestra ejusdem fidei & caritatis inviolabile foedus statuere desidero*. E acciocchè sapessimo il fine di così solenne trattato soggiunse: *Quatenus sanctissima Romanæ Ecclesiæ sedes, Deo donante, nostra semper devotione defendatur*. Così egli; ricordandosi senza dubbio delle parole scritte molti anni prima e a lui, e al suo padre Pippino, e al suo fratello Carlomanno da Stefano II. (15) *Vos adoptivos habeo filios ad defendendum de manibus adversariorum hanc Romanam civitatem*: Il che era aver detto loro con altri termini, ma non meno espressivi del loro debito; *Vos habeo filios per arma*. Per le quali cose tanto è da lungi, che Pippino, e dopo di lui Carlo Magno abbiano avuto in quanto Patrizj l' alto dominio di Roma, o ne abbiano con suprema e assoluta autorità governate le provincie; che anzi come tali, non ne sono stati, che i meri difensori a divozione de' Papi, e con dipendenza dal loro volere ed arbitrio; a cui però facea d' uopo chiedere nelle mutazioni del governo, e ne' nuovi Pontificati la rinnovazione o conferma della medesima dignità.

Non hanno potuto non riconoscere, e non confes-

(14) *Epist. cit.*

(15) Nella lettera X. del Codice Carolino *al.* III. a nome di S. Pietro diretta *ad Domnum regem Pippinum, & Carolum vel Carolomannum, seu omni Generalitati Francorum Monum. Dominat. Pontif. Tom.* I. *pag.* 100.

fessare questa medesima verità, cioè che in quanto Patrizj non hanno avuto Pippino e Carlo l' alto supremo dominio di Roma, anche Pietro de Marca (*a*) e il P. Le-Cointe (*b*), Poichè il primo quantunque voglia, aver eglino unitamente co' Papi avuta fino all' anno 796. la dignità del Patriziato con tutta quella estensione ed ampiezza, colla quale erano soliti averla i Patrizj Imperiali; vuole nondimeno, che Roma tuttavia dipendesse da i Greci Imperatori. Il secondo poi senza muovere alcuna lite all' Alemanno circa l' idea da lui data del Patriziato (*c*) *Inter Patricium Romanorum & filium adoptivum Romani Pontificis nulla ponatur differentia, per nos licet*; gli basta, che quindi niuno pensi a inferirne, essere stati i Pontefici padroni della Città: *modo Romanus Pontifex, ex eo quod vel filium adoptat, vel Patricium Romanorum dicit, Urbis Dominus non habeatur.* La quale egli vuole essere stata fino a quell' anno sotto il dominio, ed in potere de' Greci. Ma nel predetto anno 796. vogliono ambidue i mentovati Scrittori avere scosso i Romani l' imperio de' Greci Augusti; ed avere Leone e Carlo, secondo il già lodato de Marca, convertita la dignità del Patriziato in quella del Principato, ed avere aggiunto alla suprema giurisdizione, che prima esercitavano, la proprietà e il dominio di Roma; onde questa fino all' anno 800. sia stata soggetta a due padroni di uguale autorità. In che discorda da lui il P. Le-Cointe, il quale pretende, esserne il solo Carlo stato il supremo, ed assoluto Signore. Provano ambidue la loro opinione, in quanto sono d'accordo, e per le parole di un antico Annalista (16), il quale

(a) *Lib. 3. de conc. cap. XII.*
(b) *Tom. VI. An. Franc. ad an. 796.*
(c) *Ibid. num. XV.*
(16) Cioè dell'Autore degli Annali Lauresamensi dai PF.

ha scritto; che assunto Leone al Pontificato, diresse subito a Carlo per suoi legati le chiavi della confessione di s. Pietro, e il vessillo della città; e il richiese di mandare a Roma alcuno de' suoi, che il giuramento di fedeltà, ed ubbidienza a nome di lui ricevesse dal Popolo Romano; e per le antiche pitture, ed inscrizioni del famoso Triclinio Lateranense (17), nelle quali è rappresentato s. Pietro nell' atto di consegnare il vessillo di Roma a Carlo, e si leggon le parole, *D. N. Carulo Regi*; e finalmente per una lettera di Paolo diacono al medesimo Carlo (18), non ancora Imperatore, in cui fa menzione di Roma con questi termini: *Civitatis vestræ Romuleæ*.

Vuole adunque primieramente il P. Le-Cointe (*a*) dopo il Morino (*b*) essere stato il vessillo simbolo della suprema podestà altrui conferita: onde osservano, avere Innocenzo II., come abbiamo dalla Cronaca

(a) *Uli sup. num.* XXV.
(b) *Hist. de l'orig. &c. P.*III. *c.*24. *num.*VIII.

PP. Le Cointe, e Pagi, e dal Du-Chesne attribuiti ad Eginardo *ad ann.* 796. *Histor. Francor. Scriptor. Du-Chesne Tom.II. pag.*248. „ Romæ Adriano defuncto Leo Pontificatum suscepit. Et mox „ per Legatos suos claves „ confessionis sancti Petri, „ ac vexillum Romanæ urbis „ cum aliis muneribus Regi „ misit: rogavitque ut aliquem de suis optimatibus „ Romam mitteret, qui populum Romanum ad suam „ fidem, atque subjectionem per sacramenta firmaret: „ ove quell'Annalista, chiunque egli sia, confonde i tempi, nè distingue, come pur doveva, il Patrizio dall'Imperatore. Vedi il Cenni *Dissert.* I. *de Leonis III. epistolis num.XIII. Monumentor. Domin. Pontif. Tom.II. pag.*12.

(17) Presso l'Alemanno, *De Lateranensibus Parietinis restitutis Dissert. Histor.*, e presso altri.

(18) *In Appendic. Annal. Benedictinor. Tom. II. num. XXXVI. Edit. Paris.* 1704. *pag.*717.

nata Beneventana, donato a Rogerio *Siciliæ Regnum per vexillum*. Ma questo esempio sembra più atto a dimostrare l'alto dominio di chi consegna, che di chi riceve il vessillo; essendo certo, che anche in quei tempi non davano i Romani Pontefici se non in feudo, e ritenendosene l'alto dominio, quel Regno. Molto più chiaramente dimostra il Pagi (*a*) avere anche i monasterj e le Chiese particolari consegnato i loro vessilli a i proprj difensori, da portarsi nelle guerre, che talora erano costretti d'intraprendere contro gl'ingiusti usurpatori de' loro beni o de' loro privilegj. Ne adduce il citato Autore gli esempj; ed aggiugne, non esser chiaro, se un tal'uso sia dalla Chiesa Romana passato a i monasterj, o se da questi alla Chiesa Romana: dalla quale, egli sostiene, essere stato fatto ancora lo stesso dono e per mezzo di Gregorio III. a Carlo Martello, e da Adriano a Carlo M. allorchè essendo tuttavia la città, secondo il P. Le-Cointe, e il de Marca, sotto il dominio de' Greci, il vessillo non potè essere il simbolo della suprema podestà conferita a quei principi sopra Roma, ma solo del titolo e della dignità del Patriziato conferito loro per la difesa della Chiesa. Onde vediamo aver di poi gli stessi sommi Pontefici fatto il medesimo dono a diversi principi, quando hanno preso le armi contro gli eretici, o gli scismatici, o i Saracini; benchè quei principi non abbiano certamente avuto alcun dominio o podestà sopra Roma. Così Alessandro II. a Guglielmo Notho Duca di Normandia nella guerra contro di Aroldo. Così Vittore III. a Roberto Guiscardo nella guerra contro i Greci scismatici. Così Urbano II. ad Ugone M. Conte nella prima spedizione sacra per l'acquisto di Terra Santa. Così in un'antica moneta Papale è rappresentato s. Pietro in atto di presentare

(a) *Ad an.740. num.xi.*

il vessillo al Senatore della città. Onde non vedesi, per qual ragione possa pretendersi, che lo stendardo da Leone III. inviato a Carlo debba significare altra cosa, che la dignità e l'uffizio di Difensore de' Romani Pontefici e di Roma. Il quale uffizio e dignità dando al medesimo Principe, come insegna lo stesso Pietro de Marca, un'amplissima giurisdizione nella Città, da esercitarsi tuttavia, come egli stesso confessa (a) *ex consensu Pontificis*; non è però maraviglia, se Leone volesse, che anche sotto il semplice titolo di Patrizio e di difensore esigesse Carlo da i Romani il giuramento di soggezione e di fedeltà.

Il secondo argumento preso dalle Inscrizioni del Triclinio Lateranense può bene aver qualche forza in favore della opinione di Pier de Marca, il quale vuole, che ugualmente Leone e Carlo dopo l'anno 796. sieno stati padroni e signori di Roma; ma non può conciliarsi con quella del Le-Cointe, il quale al solo Carlo ne concede l'alto dominio. Conciossiache siccome si leggono nel mentovato luogo quelle parole, *D. N. Carulo Regi*; così leggonsi le seguenti, SANCTISSIMUS D. N. LEO PP. Onde se colla prima si pruova il supremo dominio di Carlo; perchè non proverassi eziandio quello del Papa? Non giova il dire, che quel titolo dato a Leone denota in esso la suprema giurisdizione spirituale, e il dato a Carlo la temporale. Poichè noi sfidiamo il dottissimo Autore a mostrarci alcun monumento più antico di questo secolo, allorchè i Papi non avevano che la suprema spirituale giurisdizione, in cui siasi alcuno di essi arrogato il titolo *SS. D. N.* Ma a Leone III. non solo in quella iscrizione, ma anco nelle monete a suo tempo battute in Roma fu dato secondo l'Alemanno, il de Marca, ed il Pagi, lo stes-

so

(a) *Lib. I. de Conc. cap.* XII. *num.* IV.

so titolo: come consta da quella, che i mentovati Scrittori credono doversi a i tempi di questo Pontefice riportare, ove da una parte è la testa di s. Pietro coll' epigrafe SANCTUS PETRUS, e dall'altra si leggon queste parole D. N. LEONI PAPE. E il citato Pagi anche avverte, che simili monete aveano potuto prima di Leone III. stampare e Stefano II. e i successori di lui; essendo eglino stati ugualmente supremi signori della Città. Il che, dice egli, non vedo, come possa più richiamarsi in questione: *Quod non video, in posterum in dubium revocari posse* (a).

Ma tutto ciò siccome basta ad abbattere sino da i fondamenti l'opinione del P. Le-Cointe; così pare confermar quella di Pier de Marca; avendo noi, secondo quello che finora è stato supposto, nel mentovato Triclinio Lateranense due persone Leone e Carlo, il Pontefice e il Re col titolo *D. N.* Onde pare, che non ad uno, ma a due signori sia stata Roma in questo tempo soggetta. Per la qual cosa è da osservare, che nel citato luogo tanto dalla parte di Leone, quanto da quella di Carlo tra il D e la N non vedesi alcuna interpunzione, la quale ci obblighi a leggere, *Dominus noster Leo*, e, *Domino nostro Carulo*; e però deesi leggere semplicemente *SS. Dominus Leo Domno Carulo Regi*: i quali titoli sono meramente di onore, e non indizj di podestà; e però per se soli insufficienti a provare, che Roma sia stata in quel tempo o al Pontefice Leone, o al Re Carlo temporalmente soggetta. Nè la Moneta poc' anzi mentovata deesi coll'Alemanno, col de Marca, e col Pagi ascrivere a Leon III. ma all'ottavo di questo nome; come hanno bene osservato Monsignor Vignoli, e l'Abate Fioravanti. Nè però quindi ne segue, non esservi argumenti, che propriamente dimostrino, esser tuttavia anche dopo l'

(a) *Ad an. 796. num. VI.*

anno 796. restata la sovranità di Roma nella persona di Leone ad esclusione di quella di Carlo. Leone III. diede a Carlo ciò, che questi per mezzo de' suoi legati gli dimandò. Ora egli è certo, e consta apertamente dalle lettere del medesimo Carlo, non avergli lui dimandato che la conferma della dignità di Patrizio; *Patritiatus nostri firmitatem* (a); la rinnovazione del patto e del trattato fatto di già con Adriano; *ejusdem fidei & caritatis inviolabile fœdus*; e lo stesso diritto di difendere la santa Sede e la Chiesa di Roma; *ut sanctissima Romanæ Ecclesiæ Sedes; Deo donante, nostra semper devotione defendatur*. Tutto ciò adunque, che era annesso all'uffizio del Patriziato, e che Carlo ardentemente desiderava, e unicamente chiedeva, fugli confermato dal santo Padre, e non il dominio della città non richiesto da lui, e di cui non era stata fatta parola ne i precedenti trattati col Pontefice Adriano, come gli stessi Piero de Marca e Le-Cointe ingenuamente confessano: *Obtinuit itaque Carolus*, così il chiarissimo Pagi (ad an. 796. n. V.) *a Pontifice quod petebat, confirmationem nempe sui Patritiatus, ac tituli Protectoris Ecclesiæ Romanæ, non vero dominium Urbis quod non petebat, & de quo in ultimis fœderibus cum Hadriano sancitis actum non fuerat: ut Marca & Cointius citati fatentur*. Onde vediamo, aver tuttavia proseguito Carlo a intitolarsi semplice Patrizio, e non già o Signore, o Re de' Romani. Non soffre certamente il decoro, che il padrone e sovrano si pregj del titolo di ministro. Per la qual cosa se Carlo nell'anno 796. convertì la dignità del Patriziato in quella del Principato; e se di Patrizio divenne Principe e padrone e signore di Roma e de' Romani, non dovè più intitolarsi *Patritius*, ma o *Princeps*, o *Rex*, o *Dominus Romanorum*; titoli a lui

(a) *Ep. 8. ap. Alcuin.*

lui dati, secondo i nostri Avversarj, nella mentovata inscrizione; da cui nondimeno egli certamente si astenne, contento di usare, sino al tempo, in cui da Leone fu creato Imperatore ed Augusto, il semplice titolo di (19) Patrizio: Poichè allora solamente, come raccontano gli antichi (20) Storici, *Omisso Patricii nomine, Imperator & Augustus est appellatus*: nè più in fatti in alcun posteriore monumento si truova, aver egli usato il titolo di Patrizio. Laonde se Paolo diacono prima dell'anno 800. scrivendo a Carlo, chiamò Roma sua Città, *Romuleam vestram civitatem*; ciò fu in riguardo della sola dignità del patriziato, che tenea Roma sotto la sua difesa, e custodia, e protezione. Siccome vediamo, che Stefano II. non essendo, giusta i sovente mentovati de Marca e Le-Cointe, che semplice patrizio, o protettore di Roma, nondimeno nelle lettere a nome di s. Pietro scritte a i Franzesi (21), nomina più e più volte, *Romam meam* (22) *civitatem*.

Avendo omai dimostrato, che Roma dopo l'anno 754. non fu più in potere, nè sotto l'alto dominio de'

(19) Oltre l'Alemanni *Dissert. cit. cap. X. seqq.* leggasi l'Opera intitolata: *Octaviani Gentilii de Patriciorum origine, varietate, præstantia, & juribus libri quatuor Romæ* 1736. *lib. III. cap. I. seqq.*

(20) Vedi la vita di Carlo Magno scritta dal Monaco Angolasmese *Scriptor Hist. Francor. Duchesne Tom. II. pag.* 80. *ad an.* 801. gli Annali attribuiti ad Eginardo *ad an.* 802. *Tom. eod. pag.* 19., e altri, e il Gentili nell'opera citata *lib. III. cap. III num. X.*

(21) Cioè nella lettera XV. *al.* III. del Codice Carolino *monumentor. Dominat. Pontif. Tom. I. pag.* 101, *& seqq.*

(22) Nel Codice Carolino non solamente S. Pietro introdotto a parlare, ma anche i Sommi Pontefici assolutamente chiamano Roma, e altre Città del Ducato Romano città loro, e il popolo Romano popolo loro. Ora i nostri avversarj producano lettere, o di Pippino, o di Carlo Magno, nelle quali in simil guisa parlino di Roma, e de' Romani.

de' Greci Augusti; avendo similmente provato, che i Franzesi dandone il pacifico possesso a i Romani Pontefici, non si ritennero altro diritto, che quello che annesso era al titolo di Patrizio e di difensore (23), titolo unicamente ordinato a mantenere in Roma la pace e la pubblica tranquillità contro le interne sedizioni, e le invasioni delle straniere potenze; quindi apertamente ne segue essere stato appresso il Romano Pontefice non solo l'utile, ma eziandio il supremo ed alto dominio della Città: e solo resta a vedere, se questa suprema podestà sia stata solamente ne i Papi, o in essi unitamente col Popolo. Onde il proprio soggetto in essa sia stato tutto il corpo della Romana Repubblica, di cui non fossero i Papi che i più nobili e principali membri. Ma una sì fatta questione resta, a mio credere, risoluta, per quanto finora abbiamo divisato. Primieramente non al Popolo, non alla Romana Repubblica, ma a s. Pietro, e a i successori di lui furono fatte le donazioni di Pippino e di Carlo M. come espressamente si raccoglie dal Bibliotecario nella vita di Adriano (24): *Promissionem, quam ejus sanctæ memoriæ genitor Pippinus Rex, & ipse præcellentissimus Carolus* (25) *... fecerant beato Petro ... pro concedendis diversis civitatibus ac territoriis istius Italiæ provinciæ, & contradendis beato Petro, ejusque omnibus Vicariis in perpetuum possidendis, adimpleret in omnibus*

(23) O, per meglio dire, che i Romani Pontefici ricorrendo per ajuto ai Re de' Franchi, ad essi unicamente conferirono il titolo, e la dignità di Patrizj, e il diritto a questo titolo, e dignità annesso.

(24) *Num. XLI. pag.* 192.

(25) *Num. cit.* „ præcellentissimus Carolus cum „ suo germano Carolomanno, atque omnibus judicibus Francorum fecerunt „ beato Petro, & ejus vicario sanctæ memoriæ domno Stephano juniori papæ, quando in Franciam „ perrexit pro concedendis ec.

nibus. E poco dopo (26): *Easdem civitates & territoria*, quali erano le contenute nella prima donazione, *beato Petro concessit*, *easque præfato Pontifici Carolus contra dispopondit*. Ove, come ognun vede, non entra per nulla il Popolo Romano, nè si fa alcuna menzione della Romana Repubblica. E per dimostrare più apertamente, che questo dono era tutto sacro, e apparteneva solo a s. Pietro, volle Carlo, che l'originale dell'Instrumento fatto in quella occasione, e segnato di sua propria mano, e sottoscritto da i vescovi, e abati, e dalla primaria nobiltà della Francia, fosse prima collocato sopra l' altar di s. Pietro (27), *super altare beati Petri*, indi dentro la Confessione *postmodum intus in sancta ejus Confessione*, e finalmente egli stesso colle sue proprie mani, per eterna memoria del nome suo e del Regno de' Franchi il pose sul Corpo del medesimo Principe degli Apostoli: *Super Corpus beati Petri . . . . pro firmissima cautela, & æterna nominis sui ac regni Francorum memoria, propriis suis manibus posuit*. In oltre il trattato ed il patto inviolabile, per cui il medesimo Carlo s'era obbligato alla difesa della Chiesa e di Roma, non era già stato fatto nè col Popolo Romano, nè colla Romana Repubblica, ma unicamente col Romano Pontefice. Onde allorchè morto Adriano, giudicò Carlo, che fosse d'uopo di rinnovare un tal patto, similmente non al popolo, non alla Repubblica, ma al successore di lui Leone III. indirizzò suoi legati; spiegandoli colle seguenti parole lo scopo di quella solenne ambasciata e tutto il suo desiderio: *Sicut* (28) *enim cum beatissimo Prædecessore vestro sanctæ Paternitatis pactum inii; sic cum Beatitudine vestra ejusdem fidei*

(26) *Num. XLII. pag.* 193.
(27) *Num. XLIII. pag.* 193. *col.* 1613. *seq.*
(28) *Alcuinus epist.* LXXXIV.

fidei & caritatis inviolabile fœdus statuere desidero. Quatenus.... sanctissimæ Romanæ Ecclesiæ Sedes, Deo donante, nostra semper devotione defendatur. Finalmente nel mentovato Triclinio Lateranense non è Roma rappresentata in atto di dare a Carlo M. il vessillo, simbolo del Patriziato, e dell' amplissima giurisdizione annessa a questo supremo magistrato in ordine alla custodia e alla difesa della Città: ma è s. Pietro, che sedendo *pro tribunali*, e adornato di tutte le insegne della sua podestà, e avendo a i suoi piedi genuflesso quel Principe, fa, o piuttosto è rappresentato fare quella solenne funzione. Argumento ben chiaro d'essere stato allora considerato s. Pietro in Roma come il fonte di tutta non solo la spirituale ed Ecclesiastica, ma eziandio della civile e temporale giurisdizione: E però appresso il solo s. Pietro, e i successori di lui, e non appresso il Popolo o la Repubblica, essere stata la somma e suprema autorità. Ma intorno a questo argumento nulla può aggiugnersi a quanto più diffusamente ne ha scritto l'Alemanno nel Capo XIV. della sua elegantissima dissertazione (*a*), a cui per tanto sù tal proposito mi rimetto; sicuro, che niuno giudicherà tempo perduto quello, che impiegherà in così vaga ed erudita (29) lezione.

CAP.

(a) *Pag.* 141. *& seqq.*

(29) Veggasi eziandio l'Opera indicata dal Sig. Ottaviano Gentili *lib. III. cap. I. seqq.*

CAP. IX.

Si dimostra, che nè Carlo M. innalzato alla dignità Imperiale, nè gli altri Imperatori della sua stirpe hanno avuto l'alto e supremo dominio di Roma, e dello stato Ecclesiastico.

IO da principio mi era certamente proposto di non condurre il presente ragionamento se non all'ultimo anno del secolo ottavo, in cui fu Carlo acclamato e creato Imperatore, senza imbarcarmi a cercare, se in alcuna parte fosse derogato alla suprema autorità de' Sommi Pontefici sopra Roma per la esaltazione di quel Principe alla dignità Imperiale: schivando d'entrare nella discussione di molte memorie e di molti fatti, donde è nata la diversità delle opinioni, e onde dipende il giudizio di questa causa. Ma provando in me stesso per le precedenti ricerche la curiosità naturalmente eccitata ad indagare e voler sapere, se mutazione alcuna seguita sia nella sovranità de' Pontefici per lo ristabilimento del Romano Imperio nell'Occidente; ho pensato, che ancora ad altri farei cosa grata col non trascurare del tutto un così fatto argumento.

Il celebre difensore de' Diritti Imperiali già spesse volte citato nelle sue *Osservazioni sopra una lettera &c.* (1) parlando della pretesa sovranità degli Augusti sopra gli stati Pontificj, ha scritto, che „ questa „ verità, quando anco con evidenza non si provasse „ pel tempo, che Pippino e Carlo Magno furono so„ lamente Patrizj di Roma: nondimeno è chiara dall' „ anno 800. in giù e ne'secoli susseguenti, dappoi„ chè per ordinazione del sommo Pontefice (e come„ altri vogliono, anche per volontà del Senato e Po„ polo

(1) §. VII.

„ polo Romano) fu rinnovata in Carlo Magno col ti-
„ tolo di Romano Imperatore anche l'autorità, che
„ aveano già i Greci Imperatori sopra l'Esarcato, e
„ sopra la stessa Roma. *E in un' altra Scrittura (a)*:
„ Son troppo forti, *dice il medesimo Autore*, ed aperte
„ le ragioni e pruove, che dimostrano conferito a Car-
„ lo Magno colla dignità e col nome Imperiale anche
„ l'alto dominio sopra Roma, e sopra gli altri stati
„ dell'Imperio Romano, che a lui si soggettarono;
„ ed avere i suoi successori conservato ed esercitato
„ i diritti della suddetta sovranità. *E altrove (b)*: Fu
„ scritto nelle Osserv., ed ora io il ripeto, essere
„ bensì incerto ed oscuro, qual fosse prima dell'800.
„ il sistema del governo e del dominio nello stato og-
„ gidì chiamato Ecclesiastico; ma che esso è chiaro
„ dall'anno 800. in giù, dappoichè per ordinazione di
„ Leon III. e del Senato e del Popolo Romano fu rin-
„ novata in Carlo Magno col titolo d'Imperator de'
„ Romani anche l'autorità suprema, che aveano già
„ i Greci Imperatori sopra l'Esarcato, e sopra la
„ stessa Roma. Ciò *soggiugne egli*, fu da me provato;
„ e fu dimostrato del pari, che i Sommi Pontefici, al-
„ meno da lì innanzi, non goderono l'alto dominio;
„ e per conseguenza che la loro autorità e signoria
„ nel temporale era allora subordinata agli Augusti;
„ e secondochè potea ricavarsi da Agnello storico
„ Ravennate, fu essa a guisa di quellla degli Esarchi
„ e Vicarj Imperiali.

Io di presente non voglio entrare nel fondo di questa celebre controversia, nè immergermi nell'esame e discussione de' testimonj e de' fatti (2) allegati dal

(a) *Umilissima Supplica &c. §. VII.*
(b) *Piena Esposizione de' Diritti Imperiali &c. cap. 3.*

(2) Questo esame de'testi- monj, e de' fatti allegati in di-

dal dottissimo Autore in dimostrazione e difesa di questa sua opinione. Ciò mi condurrebbe troppo lontano, e m'impegnerebbe in un affare da non uscirne con dignità senza fare un nuovo volume. Ho adunque pensato di solo valermi in questo luogo di un argumento, il quale sebbene non valerà a mettere in pieno e chiaro lume, e per conseguenza a decidere la controversia, servirà nondimeno a render persuasi i lettori, che senza ragione si pretende dal mentovato Scrittore, provarsi con evidenza l'alto dominio degl'Imperatori sopra Roma e le altre città dello Stato Ecclesiastico, dappoichè fu rinnovata nell'Occidente per opera di Leone III. la dignità Imperiale. L'argumento, di cui ho pensato valermi, è fondato nell'autorità di tre celebri Scrittori Franzesi, i quali e per la loro vasta erudizione, specialmente in queste materie e in questa sorta di studj, non hanno potuto ignorare, nè certamente hanno ignorato le memorie, su cui si fonda la contraria sentenza; e non avendo scritto per alcun impegno di servire o favorir la Corte di Roma, anzi avendo usato in riguardo di essa e de' suoi interessi una pienissima libertà, niuno potrà sospettare, aver eglino voluto in grazia della medesima storcere quelle memorie e quei testi dal loro chiaro e nativo signi-

difesa della sua insussistente opinione dal Signor Muratori, fu fatto da Mons. Fontanini, e da altri nelle Opere opposte alle Scritture pubblicate a favore della Casa di Este in occasione delle controversie, al principio di questo secolo eccittate rapporto al diritto dell'Imperio sopra le Città di Comacchio, e di Parma, e Piacenza, siccome pure dal Sig. Abate Gaetano Cenni in molti Articoli del Giornale de' Letterati stampato in Roma, ne' quali dà ragguaglio degli Annali d'Italia del Sig. Proposto Muratori, e negli Avvertimenti, Dissertazioni, e note al Codice Carolino, alle lettere di S. Leone III., e ai Diplomi di Lodovico Pio, Ottone ec.

gnificato; e non avervi potuto vedere quella sovranità Imperiale, che secondo il dottissimo difensore con tanta chiarezza ed evidenza risplendevi. Sono i citati scrittori Pietro de Marca, il P. Le-Cointe, ed il Pagi; de' quali il primo fissa l'epoca della souranità Pontificia sotto l' Imperio di Carlo Calvo; il secondo la ritira non poco indietro cioè ai tempi di Ludovico Pio; e il terzo fa godere i sommi Pontefici della stessa sovrana dignità dall'anno 754. fino all'anno 824. Donde io raccolgo, non aver fatto sullo spirito del de Marca impressione gli argumenti, che in favore dell'alto dominio degl' Imperatori, e contro quello de' Papi, son presi dalle memorie posteriori a i tempi di Carlo Calvo; nè su quello del Le-Cointe quei che sono fondati su i monumenti più recenti dell'anno 817. nè sulla mente del Pagi quei che si prendono da i testimonj e da i fatti anteriori all'anno 824. benchè in questo spazio di tempo sia stato nella persona di Carlo Magno il nome e la dignità dell'Imperio.

Ma non sarà cosa inutile l'esporre alquanto più distintamente i sistemi de i già lodati Scrittori. Consiste quello di Pier de Marca ne' seguenti articoli. I. Roma dopo l'anno 754. fino all'anno 796. governata da i Sommi Pontefici e da i Re Franchi sotto il titolo di Patrizj, e colla giurisdizione d'Esarchi, ha riconosciuto l'alto dominio de'Greci Augusti. II. l'anno 796. Leone III. e Carlo Magno convertirono la dignità del Patriziato in quella del Principato, e furono ugualmente signori e padroni di Roma. III. Essendosi ravvivata l'anno 800. in Carlo Magno per opera di Leone la dignità Imperiale; il Pontefice, benchè tuttavia seguitasse ad aver parte nel supremo dominio di Roma, perdette nondimeno la primiera uguaglianza con Carlo, e cominciò ad essergli come inugualmente confederato. IV. Lodovico Pio figliuolo di Carlo rinunziò al diritto d'esercici-

citare in Roma, e nelle altre provincie, almeno nelle cause più gravi, quella sorta di giurisdizione, che suo padre vi avea esercitata unitamente col Papa: *Communionem exercendæ jurisdictionis, quam in gravibus saltem causis, patris exemplo exercere potuisset, ab Imperio removit*: Riservatosi il solo diritto d'intercedere appresso sua Santità, se alcuno da i Giudici oppresso a sua Maestà avesse fatto ricorso. Finalmente, dice il de Marca, non vi restava se non il diritto del Regno, cioè la facoltà di far leggi unitamente co' Romani Pontefici, cio che avea fatto Lotario figliuolo di Lodovico, *qui legem condidit Romanis ex auctoritate Papæ & sua*. E a un tal diritto rinunziò Carlo Calvo, o piuttosto trasferillo tutto e interamente nella Sede Apostolica, in grazia di Giovanni VIII. dal quale avea ricevuto la corona dell' Imperio: *Carolus Calvus, Imperator a Johanne VIII. renunciatus, consortium illud*, di dominio, di giurisdizione e di Regno, *amovit anno* 876. *solidumque Jus in civitatem Romanam Sedi Apostolicæ tribuit*. E più sotto: *Hoc dominii consortium, quod in hoc articulo superesse videbatur, Carolus Calvus in Romanam Sedem summa liberalitate contulit*. E innanzi avea detto: *Carolus Calvus consortium amovit, & omnibus Regiis juribus cessit*. Ond' è, soggiugne egli, che Eutropio prete Lombardo si lamentava, pochi anni dopo, di Carlo, perchè avesse conceduto a i Romani quanto aveano voluto, ed avesse ceduto a i Pontefici tutte le consuetudini e tutti i diritti del Regno: *Renovavit pactum, perdonans illis jura regni & consuetudines illius.... Cuncta illis contulit quæ voluerunt*. E Costantino Porfirogenito Imperatore trenta anni dopo il trattato di Carlo Calvo col Papa scrivea, che Roma era propriamente sotto il dominio e la giurisdizione de Papi: *Roma propriam administrationem ac jurisdictionem obtinet, eique proprie dominatur quidam pro tempore Pa*

pa. Finalmente di quì ancora, secondo lo stesso Autore, ebbe origine il costume introdotto dopo il nono secolo di segnare i diplomi de' Papi con gli anni, non più degl'Imperatori, ma del loro Pontificato. *Inde fluxit mos ille adnotandi Pontificum annos in subscriptionibus diplomatum. Antea enim solis Principum annis temporum ratio constabat... Sed post sæculum nonum jure illo regio usi sunt Romani Pontifices in suis diplomatibus*. Fa certamente d'uopo, che gli argumenti, i quali da i difensori della contraria sentenza sogliono addursi contro la sovranità Pontificia dopo l'Imperio di Carlo Calvo, non abbiano quella forza, e quella evidenza, che essi pretendono. Altrimenti quale interesse avrebbe avuto l'Illustrissimo Autore per non farli valere, e per sostenere, che anche sotto i seguenti Imperatori fu Roma sotto l'alto dominio dell'Imperio? Il de Marca non ha scritto l'Opera della concordia tra il Sacerdozio e l'Imperio con intenzione di adular Roma, e di favorir di soverchio le sue ragioni contro gl'interessi de' Principi. Onde colla medesima libertà, colla quale ha sostenuto, che fino all'anno 796. i Greci Augusti, e non i Papi, sono stati i sovrani di Roma, e che dopo quell'anno fino all'800. Carlo Magno, ed il Papa vi hanno esercitato un' uguale autorità; e dopo creato il medesimo Carlo Imperatore, questi vi abbia avuto la precedenza; avrebbe eziandio sostenuto, non essersi fatta mutazione alcuna nel governo di Roma sotto l'Imperio di Carlo Calvo, nè sotto quello de' successori di lui, ed avervi eglino e ritenuto, ed esercitato i medesimi diritti, e la stessa giurisdizione, che i precedenti Imperatori. Ove anche debbe avvertirsi, che quantunque il de Marca dopo l'anno 796. e molto più dopo l'anno 800. abbia soggettato Roma all'alto dominio di Carlo Magno, e de' suoi figliuoli, e nipoti; si è nondimeno guardato di ridurre i Sommi

Pon-

Pontefici alla sorta di Esarchi o di Vicarj Imperiali; come hanno fatto i moderni difensori de i diritti Cesarei nelle parole di sopra riportate. Dopo l'anno 796. Leone III. e Carlo Magno erano, secondo il de Marca, *consortes & socii ejusdem dominii*. E dopo l'anno 800. benchè secondo il medesimo Autore, la Maestà del Pontefice sembrasse cedere in qualche modo all'Imperiale di Carlo; tuttavia non fu abrogata, nè tolta di mezzo la loro società nel governo, ed alto dominio di Roma: *Consortium dominii obliteratum non est, etsi accretione dignitatis in Carolo Pontificia Majestas aliquo pacto premi videretur*. Onde, come soggiugne il de Marca, Carlo Magno dopo preso l'Imperio condannò come rei di lesa Maestà quei, che aveano insidiato alla vita di Leone. *Qua sententia*, dice egli, *summum Leonis in Urbe Imperium suumque sancivit*. E la medesima verità, segue a dire il de Marca, dimostrasi chiaramente; *Consortium quoque dominii probatur luculentissime*, per la Costituzione di Lotario Imperatore, colla quale unitamente col Papa egli ordina, che fissate in Roma le leggi de' giudizj, sieno ad essi i Romani inviolabilmente soggetti: *Legi, quam profitebuntur vivere, per dispositionem domni Pontificis & nostram omnimodis subjacebunt*. Questo certamente è qualche cosa di più, che essere semplice Esarco o ministro Imperiale. Niuno ha mai detto, essere stati gli Esarchi compagni di Cesare o degli Augusti nell'Imperio.

Esponghiamo adesso il sistema del P. Le-Cointe. Consiste questo ne' seguenti articoli I. Roma fino all'anno 796. fu sotto l'alto dominio de' Greci Imperatori. II. l'anno predetto Carlo Magno se ne rese padrone, o piuttosto ne ricevè da Leone III. e da i Romani la signoria dopo, che questi ebbero scosso il giogo de' Greci Augusti, nè alcuna parte del principato e della suprema autorità fu riserbata al

Pontefice; anzi ella tutta fu trasferita in quel Principe col dono a lui trasmesso del vessillo della città, simbolo, secondo il nostro Scrittore, della suprema autorità; *quæ Carolo tota*, dice egli (*a*), *per vexilli traditionem committitur*. III. Per essere stato Carlo l'anno 800. acclamato e dichiarato Imperatore, nè furono dilatati i confini del suo dominio, nè acquistò nuovo titolo di diritto e di autorità su i principati ed i regni, che già erano al suo potere soggetti (*b*): *Ex Imperatoris & Augusti titulo nec auctæ fuerunt Caroli ditiones, nec ei major in populos, quibus antea præerat, accessit auctoritas*. IV. L'anno 817. in virtù della celebre donazione di Lodovico Pio, il cui diploma egli tiene per indubitato legittimo e genuino, come per tale lo hanno anche riconosciuto il Grozio, il de Marca, il Labbe, e tanti altri insigni Scrittori (3), dagl' Imperatori Occidentali passò a i Romani Pontefici il supremo dominio della Città V. Se alcuni Autori hanno creduto, che dopo questo tempo in Roma, e nelle altre città e provincie donate alla Chiesa abbiano i Re Franzesi ritenuto l'alto e supremo dominio; eglino non hanno saputo distinguere la sovranità, di cui volentieri i predetti Re si spogliarono in grazia della Sede Apostolica, dalla difesa e protezione della Chiesa Romana, che eglino si ritennero con tutti i suoi diritti e privilegj (*c*). *Si qui reperiuntur Auctores, qui Romam, ceterasque civitates, urbes, ac provincias, quas donatio Ludovici Pii complectitur, Ro-*

(a) *Ad an.* 796. *num.* CXII.
(b) *Ad an.* 800. *num.* XXXI.
(c) *Ad an.* 824. *num.* XXI.

(3) Quanto a ragione Le-Cointe e gli altri quì nominati abbiano per genuino tal Diploma, lo dimostro nell' esame del medesimo, che segue dopo la Dissertazione. Cenni nota 16.

Romanis Pontificibus a Pipino, Carolo, & Ludovico Francorum Regibus, ea lege concessas esse velint, ut illarum supremum dominium penes eosdem Reges eorumque successores remanserit, ii certe supremum dominium, quo se prædicti Reges in gratiam sedis Apostolicæ lubenter exuerunt, non satis distinguunt ab Ecclesiæ Romanæ defensione ac protectione, quam iidem Reges sibi cum attributis juribus ac privilegiis reservarunt. Finalmente egli fa menzione de i diritti e dei privilegj, di cui godevano i Re Franzesi come avvocati e protettori della Chiesa Romana, e specialmente del giuramento di fedeltà, che loro prestavano i Romani, che abbracciava, come egli osserva, due capi: col primo de' quali promettevano a i Re de' Franchi i Romani di essere ubbidienti a i Pontefici come a' supremi Signori della Città: *Francorum Regibus Romani promittebant, se Romanis Pontificibus tanquam Urbis Dominis obedituros*. E a una tal promessa, soggiugne egli, riguardò Lotario, allorchè nel capo primo della sua Costituzione ordinò; *ut Domno Apostolico in omnibus justa servetur obedientia, seu ducibus & Judicibus suis ad justitiam faciendam*. Nell'altro capo promettevano i medesimi a i Re di Francia, come a loro difensori e protettori di sempre perseverare nella loro amicizia, e di tenere per loro amici o nemici, quei che amici o nemici fossero della Francia. Per lo che egli conchiude, non essere nella mentovata Costituzione; su cui nondimeno, come or ora vedremo, si fonda il Pagi in attribuire a Lotario il supremo dominio della Città; non esservi, dico, parola, la quale persuada, essere stati allora i Re Franchi, e non i Papi, supremi Signori di Roma: *Nullum igitur in Lothariana constitutione verbum occurrit, quo tibi jure persuadeas, supremum tunc Urbis dominium non penes Papam, sed penes Francorum Reges fuisse*. Anche qui debbono aver luogo le osservazioni fat-

te intorno a Pietro de Marca. Perchè il P. Le-Cointe ha creduto, che fino all'anno 796. sieno stati i Greci Augusti signori e padroni di Roma, e dopo l'anno 796. fino all' 817. ne sieno stati i soli Re Franchi, egli lo ha detto liberamente. Adunque niun rispetto, e niuno interesse lo avrebbe impedito di vedere e di scrivere la stessa cosa rispetto agli anni seguenti, se ella con tanta evidenza, con quanta pretendono i contrarj Scrittori, risplendesse negli atti e nelle memorie de i medesimi tempi.

Molto diverso da i due già esposti sistemi del de Marca e del Le-Cointe è quello del Pagi. Poichè ove quelli pretendono, che i Greci Imperatori fino all' anno 796. abbiano avuto l'alto dominio di Roma; questi vuole, che dopo l'anno 754. ne sieno stati supremi signori i Romani Pontefici: e ove i primi sostengono, che dopo il predetto anno 796. ne sieno stati i padroni o soli, o unitamente con gli stessi Sommi Pontefici i Re Franzesi; questi sostiene, che tanto dopo l'anno 796. nel quale ricevè Carlo da Roma lo stendardo della Città come insegna del Patriziato, quanto dopo l'anno 800. in cui fu dichiarato Imperatore, egli non abbia in Roma stessa esercitato altra giurisdizione, se non quella che gli conveniva, come a Patrizio de' Romani, e che ciò solo significhi il titolo di Signore datogli nel Mosaico del Triclinio Lateranense (*a*): *Dominus etiam Carolus appellatus, sed alio titulo*; cioè per titolo diverso da quello, per cui è detto Signore anche il Papa nello stesso mosaico, per essere stato allora vero e supremo Signore di Roma, laddove Carlo fu appellato Signore secondo il Pagi, *quia Romanorum Patricius erat, & eo titulo jurisdictionem in Urbe exercebat*. Finalmente ove i primi vogliono, che sotto Lodovico Pio, e Lotario, e Carlo Calvo sieno i Ro-

(a) *Ad an. 796. num.* VI.

Romani Pontefici entrati in possesso dell'alto e supremo dominio de' loro stati; il Pagi per lo contrario vuole, che questo supremo dominio sotto i mentovati Lodovico e Lotario sia stato dai Papi ceduto all'Imperio.

Se io adunque vorrò sostenere, come in fatti ho sostenuto, che i Romani Pontefici, e non i Greci, dopo l'anno 754 fino all'anno 796. sieno stati i sovrani e i Padroni di Roma, avrò meco il chiarissimo Pagi: da cui sono assicurato non solo non essere cosa dubbia ed oscura, come dicono i contrarj Scrittori, se appresso i Papi, o appresso i Greci Augusti, sia stato l'alto dominio della Città; ma esservene tali pruove, che bastano (a), *ad omnem dubitationem tollendam, demonstrandumque a veritate manifeste abhorrere quod ipsi asserunt*. Onde non vi sia più luogo di rivocare in dubbio (b) *non video in dubium revocari posse*, se Leone III. e gli antecessori di lui *supremi Urbis domini fuerint*. Parimente se io vorrò sostenere, che a Carlo Magno coronato l'anno ottocentesimo Imperatore non si aggiunsero nuovi dominj, oltre quei, che già possedeva, o a lui devoluti per successione ereditaria, o acquistati per titolo di giusta guerra, o consegnatigli per ispontanea soggezione de' popoli; avrò per difensore della mia opinione lo stesso Pagi, il quale solo all'anno 823. osserva, che i Sommi Pontefici, a fine di reprimere la temerità, e tenere a freno l'insolenza di alcuni (c), *supremum Urbis dominium, salva quam Romani sibi promiserant fide, in Imperatores transtulerunt.... ad quod quorundam Romanorum insolentia eos adegit*. Se poi vorrò impegnarmi a difendere, che siccome tutti gli atti di giurisdizione esercitati o da Carlo Magno anche già Imperatore, o da

(a) *Ubi sup. num.* XIV.
(b) *Ibid. num.* VI.
(c) *Ad an.* 823. *num.* I. & III.

Lodovico Pio suo figliuolo prima del suddetto anno 823. furono esercitati da essi come tutori, avvocati, e difensori della Chiesa Romana, e che però sono insufficienti a dimostrare il lor supremo dominio; e che lo stesso anche debba dirsi di simili atti di giurisdizione e di autorità fatti in Roma dopo il medesimo anno; io sarò sostenuto in questo mio sentimento dal P. Le-Cointe, e in parte ancora da Pier de Marca; dal primo, in quanto, come abbiam veduto, sostiene, che nella costituzione di Lotario dell'anno 824. che è il principal fondamento della contraria sentenza, *nullum verbum occurrit*, neppure una parola s'incontra, atta a persuadere, che il supremo dominio della Città sia stato allora, non appresso i Papi, ma appresso gl'Imperatori; e dal secondo, in quanto insegna, solo provarsi col testo di quella costituzione la società degl' Imperatori e de' Romani Pontefici nel diritto e autorità di far leggi pel buon regolamento della Romana Repubblica. Finalmente volendo persuadere, che Carlo Calvo l'anno 876. siasi affatto discaricato del dominio di Roma, e abbia rinunziato in grazia de' Romani Pontefici a qualunque regio diritto sopra di essa; mi appoggerò sull'autorità del medesimo Pier de Marca: il quale ha espressamente insegnato, che il mentovato Imperatore *consortium amovit, & omnibus Regiis juribus cessit*. E però tanto esser da lungi, che i Papi dopo quel tempo, e dopo il secolo nono si sieno tenuti per sudditi e vassalli de i Cesari, che anzi hanno cominciato a valersi *Jure illo Regio*; quale, secondo l'illustrissimo Autore, fu quello di segnare i diplomi con gli anni de'loro Pontificati; in che prima non erano adoperati, che gli anni degl' Imperatori: *Quum antea solis principum annis temporum ratio constaret*, Adunque che dall' anno 754. sino all'anno 823. i soli Papi sieno stati i sovrani, ed abbiano avuto non solo l'utile, ma eziandio l'alto dominio di Roma, lo dimostrano ad evidenza le ragioni addotte dal Pagi: Che

dall'

dall' anno 796. fino all'anno 876. i Romani Pontefici sieno stati almeno colleghi degl'Imperatori nel supremo dominio della Repubblica, lo provano, a mio giudizio, con uguale evidenza gli argumenti di Pier de Marca. Finalmente che dopo l'anno 817. o almeno dopo l'876, nulla incontrisi nelle antiche memorie, che conciliar non si possa colla sovranità Pontificia negli stati alla Sede Apostolica temporalmente soggetti, ce ne assicurano, quanto alla prima epoca il P. Le-Cointe, e quanto alla seconda il medesimo Pier de Marca. E così non evvi stato alcun tempo, in cui non possa difendersi, essere stati i Romani Pontefici i sourani, e gli assoluti signori de' loro stati.

Io ben conosco, che un tal discorso non sarà sufficiente a fissare il giudizio di coloro, i quali saviamente sulle controversie, che occorrono, non si determinano, se non dopo avere attentamente disaminati o tutti, o almeno i principali strumenti, che ambe le parti si studiano di produrre. Non può negarsi però, che le persone sensate non sieno per rimaner persuase, che negli argumenti, in cui si fondano i difensori della contraria sentenza, non debba essere quella forza, e quella chiarezza ed evidenza, che essi vantano; onde sebbene sia incerto ed oscuro, qual fosse prima dell' 800. il sistema del governo e del dominio nello stato oggidì chiamato Ecclesiastico, sia però chiaro dall'anno 800. in giù, dappoichè per opera di Leon III. fu rinnovata in Carlo Magno col titolo d' Imperatore la sovranità avuta da i Greci sull'Esarcato, e sopra la stessa Roma. Niuno certo sarà facilmente portato a credere, che il Pagi non abbia veduto questa evidenza ne i testimonj, che concernono il governo di Roma dopo l'anno 800. fino all'823. nè il P. Le-Cointe in quei che riguardano gli anni posteriori all'817. nè il de Marca in quei, che parlano dei tempi più recenti del secolo nono, e dell'Imperio di Carlo Calvo. Anzi ciascuno, che vede questa varietà di opinione in Au-

to-

tori, i quali hanno scritto di tali cose con una pienissima libertà, e senza veruno impegno di favorire piuttosto la santa Sede, e che anzi sogliono essere più d'ordinario portati a favorire e magnificare i diritti e gl'interessi de i Principi; ciascuno, dico, che vedrà in essi la esposta diversità d'opinioni, saviamente giudicherà, che molto debbano essere equivochi gli argumenti favorevoli alla sovranità dell'Imperio, e per l'opposto di gran peso debbano essere le ragioni, su cui si appoggia la sovranità Pontificia rispetto a ciascuna di quelle età, per cui non le mancano difensori tra gli Scrittori medesimi della Francia.

E che in realtà sia così, acciochè tutti meglio ne restino persuasi, prego i lettori di voler meco osservare, non disputarsi tra noi sulla evidenza di alcuni diritti e di alcuni fatti esercitati dagl'Imperatori in Roma, e negli altri stati, a i Romani Pontefici temporalmente soggetti; ma cader tutta la disputa sulla ragione o sul titolo, per cui si sono ingeriti quei Principi nel governo de i medesimi stati. Poichè potendo aver ciò fatto o sotto il titolo di padroni, o sotto quello di semplici difensori della Chiesa Romana, non possono se non esser equivochi gli argumenti, che da quei fatti si raccolgono per determinar questa lite. Ma oltre di tali fatti, che da i contrarj Scrittori altamente si vantano, alcuni altri s'incontrano nelle antiche memorie, co i quali, per quanto a me sembra, con evidenza si dimostra, non avere avuto gl'Imperatori d'Occidente altro titolo di mescolarsi nel governo di Roma, che quello di protettori e difensori della Chiesa Romana. Fra molti di questi fatti, non sarà fuor di proposito, che per compimento dell'opera ne adduca alcuni pochi, che fra di loro combinati, come l'hanno fatta sul mio, così, credo, faranno ancora una forte impressione su gli altrui spiriti. Carlo Magno l'anno 806. facendo il suo testamento, e dividendo fra i tre suoi figliuoli, Lodovico, Pippino, e Carlo,

lo, i suoi regni, lasciò al primo tutta l'Aquitania, e una gran parte della Guascogna: al secondo l'Italia, col determinar però questa voce a significare la sola Lombardia (4); *Italiam vero, quæ & Longobardia dici-*

(4) Il Pellegrini nelle note a varj scrittori dell'antico Regno di Napoli hà dimostrato in più luoghi, che nome d'Italia lo ebbe ancora la Lombardia minore, o sia l'Italia Cisliberina: e che i Greci con tal nome disegnarono la Puglia e Calabria unico avanzo del vasto Imperio Romano rimasto in loro dominio prima de' Normanni. Tal nome però conviene fin da' tempi di Costantino Magno a quella parte d' Italia che comprendeva sette provincie secondo la notizia dell'Imperio, e costituiva un Vicariato detto *d'Italia*; siccome un altro ne costituivano dieci altre provincie, ed era chiamato *di Roma*. Quindi è che il Gutero dopo fatto lungo esame delle vicende dell'antica Italia, prosegue: *Non negaverim tamen post Italiam in provincias divisam eas Italiæ partes, quæ Vicario Italiæ parebant, proprie Italiæ nomen sibi vindicasse; quum aliæ, quæ Vicario Urbis subjectæ sunt, Urbanæ censerentur.* (De offic. Dom. Aug. *lib.* 1. *cap.* 43.) Le sette provincie dell'Italia propriamente detta, presso il Panciroli (*Notit. Imp. cap.* 45. *seqq.*) si veggono così numerate: *Venetiæ & Histriæ, Æmiliæ, Liguriæ, Flaminiæ & Piceni Annonarii, Alpes Cottiæ, Rhetia prima, Rhetia secunda*. Tutto il rimanente d'Italia generalmente presa dipendeva dal Vicario di Roma, e le provincie chiamavansi *Suburbicariæ, Suburbanæ, & Urbicariæ* (Gothofred. *Cod. Theod. to.* 1. *lib.* 2. *tit.* 16. *pag.* 185.) A tempo di Carlo Magno rimaneva il nome d'Italia alla Lombardia, benchè molto avesse variato la disposizione delle antiche provincie dell' Imperio, e molto minor estensione avesse la Lombardia, che l'antica Italia propriamente detta. Quì la vediamo nominata in genere, ma poco appresso parlando Carlo nel medesimo testamento della medesima porzione assegnata a Pippino da dividersi tra gli altri due fratelli, s'ei fosse premorto, ne fa particolar descrizione. Di essa si trova quanto basta nell'esame del Diploma di Lodovico Pio, spesso additato in queste note. Cenni nota 17.

citur, e la Baviera con alcuni altri stati della Germania; e al terzo ciò che restava dell'Alemagna, e della Francia. Ma se Carlo era padrone di Roma e del suo Ducato, e di Ravenna e dell'Esarcato, in favore di alcuno de' suoi figliuoli ne avrà egli certamente disposto. Poichè avendo fatto questo suo testamento, e la divisione del suo regno, affine di provvedere alla pace de i figliuoli: e acciocchè ciascuno di essi sapesse qual parte ne dovesse reggere e governare; *de* (5) *pace constituenda inter filios suos, & divisione regni facienda in tres partes, ut sciret unusquisque illorum, quam partem tueri, & regere debuisset*, come avvertono gli antichi Storici ed Annalisti (6); non avrebbe egli dovuto omettere di far entrare in questa sua divisione quella bella parte d'Italia, in cui erano fra tante altre, quelle due così celebri ed insigni città e metropoli, Roma e Ravenna, acciocchè poi non nascesse dubbio tra i suoi figliuoli, chi di loro dovesse difenderle e governarle, ed averle fra i termini del suo dominio, Eppure così é; noi vediamo Carlo non ne avere in modo alcuno disposto: Poichè a fine che alcuno non giudicasse aver egli comprese quelle provincie sotto il general nome d'Italia, egli ha avuto l'avvertenza di aggiugnere, *quæ & Longobardia dicitur*; ed acciocchè l'Esarcato non si credesse compreso sotto il nome di Lombardia, lo stesso Carlo disponendo della divisione da farsi del medesimo Regno d'Italia, in caso della morte di Pippino, fra gli altri due figliuoli Lodovico e Carlo, specifica distintamente i confini di questo regno, e ne restano positivamente esclu-

(5) Eginardo, o chiunque sia l'Autore degli Annali sotto il di lui nome pubblicati *ad an.* 807. *Scriptor. Histor. Francor. du-Chesne Tom. II. pag.* 20.

(6) Vedi gli Annali Loiseliani *ad an.* 806. *Tom. cit. scriptor. Francor. pag.* 43., la vita di Carlo Magno di Autore incerto *ad an.* 806. *Tom. eod. pag.* 61., e altri, e la Carta stessa di divisione *ibid. pag.* 88.

escluse Roma e Ravenna con gli stati di loro dipendenza, che si lasciano sotto i limiti di san Pietro. Onde il P. Le-Cointe spiegando le parole di lui osserva, che dichiarando quel Principe, in qual modo si avesse dovuto dividere il regno di Pippino nel caso della sua morte, egli pose i confini dello Stato Pontificio verso l'Occaso non molto lungi da Modena, e la stessa Modena co i ducati di Spoleto e di Toscana collocò dentro i limiti delle provincie possedute nell'Italia da i Franchi (a): *Carolus cùm explicuit, quomodo regnum Pippini, si prius hic quam fratres obiret, inter Carolum & Ludovicum superstites dividi vellet, limites Pontificiæ ditionis occasum versus haud procul Mutina posuit, ipsamque Mutinam cum Ducatibus Spoletano & Tuscano intra fines Franciæ collocavit.* Non fu adunque da Carlo nè sotto il nome d'Italia compresa Roma col suo Ducato, nè sotto il nome di Lombardia compresa Ravenna coll'Esarcato; non avendone egli disposto di qua dal Pò oltre Modena e Reggio. Ma e perchè non disporre in favore di alcuno de'suoi figliuoli di sì bella parte d'Italia, se quella ancora era compresa tra i limiti del suo regno, che egli quì si protesta di voler tutto dividere? *Trina partitione TOTUM REGNI CORPUS dividentes, quam quisquis illorum tueri vel regere debeat portionem, distribuere & designare volumus.*

Non giova dunque rispondere col P. Le-Cointe, che Carlo siccome in questo suo testamento non dispose in favore di alcuno de'suoi figliuoli dell'Imperio o della dignità Imperiale, così neppur dispose di Roma e del Ducato Romano, per aver egli avuto in animo, che quello de'mentovati figliuoli fosse padrone di un tale stato, che egli avesse poi dichiarato Imperatore(b) *Illius hæc procul dubio mens erat, ut inter filios is, quem Im-*

(a) *Ad an.* 806. *num.* XXXIII.
(b) *Ubi sup. num.* XXXV.

Imperatorem dixisset, *Roma Ducatuque Romano potiretur*. Ma e perchè non dichiarare questa sua mente e volontà, ove egli così espressamente protesta di dividere in tre parti tutto e l'intero corpo del suo regno? *Trina partitione totum regni corpus dividentes &c.* Perchè non eccettuarne una sì nobil parte destinata al futuro successor nell' Imperio, egli, che assegnando l'Aquitania e la Guascogna a Carlo, non si è scordato di eccettuarne il territorio di Tours, *excepto Pago Turonico*? e destinando la Baviera a Pippino, non ha lasciato di eccettuarne due città date già in feudo a Tassilone, *quas nos quondam Tassiloni beneficiavimus*? Perche dunque non eccettuare anche Roma e Ravenna co i loro stati riserbati al futuro Imperatore; se questi ancora erano parte di quel regno, e di quel corpo, che tutto allora si divideva: *Totum regni corpus dividentes*? Non risponderà certamente il mentovato Scrittore, che Roma e Ravenna non appartenevano al regno, ma all'imperio de'Franchi; ed aver egli espressamente avvertito, non farsi quivi da Carlo la divisione dell'imperio, ma del regno; e però averne male intitolato il Diploma il Piteo e il Duchesne col nominarlo *Chartam divisionis Imperii*; dovendo, coll' Autore degli Annali di Fulda, ed altri antichi Scrittori, esser chiamato quell'atto *Partitio Regni Francorum*. Non così, dico, risponderà certamente il già lodato Le-Cointe, dopo aver egli più e più volte insegnato e ripetuto, che l'Imperio non significava nella persona di Carlo se non l'Imperial dignità, in vigor della quale egli non era neppur padrone di un piccol borgo; appartenendo a lui tutte le provincie, che ei possedeva, non come ad Imperatore, ma come a Re (*a*): *At in Carolo, qui post assumptum Imperatoris titulum Rex simul est & Imperator, Imperium a Regno distingui debet. Per Imperium enim*

(1) *Ad ann.* 800. *num.* XLVIII.

enim intelligitur tantum Imperialis dignitas, quæ Carolo tanquam Imperatori ne unum quidem vicum subjicit. Per Regnum vero denotantur omnes ditiones, quæ Carolo subjacent ubicunque terrarum sitæ sint, cunctas enim Carolus ut Rex, nullas ut Imperator possidet. Così il citato Scrittore, il quale in prova di ciò allega il presente testamento di Carlo, con cui egli divide tutto il suo regno tra i suoi figliuoli, senza nominarne veruno Imperatore. Chiaro argumento, che tutto era da lui posseduto, e dovea possedersi da loro, non sotto il titolo dell'imperio, ma sotto quello del regno. Ma questa prova non val nulla, se possedendo Carlo Roma e Ravenna, non ha di esse disposto. Nè il P. Le-Cointe potrà giammai in tal caso conciliare i suoi detti. Poichè o Carlo possedeva quelle due città co' loro stati come Imperatore, o come Re; cioè o esse appartenevano all'Imperio, oppure al regno. S'ei le possedeva come Imperatore, e appartenevano all'Imperio; dunque egli è falso, che come Imperatore, non possedesse neppure un vicolo, *ne unum quidem vicum.* Se poi come Re, ed appartenevano al regno; adunque egli è falso, che Carlo nel suo testamento abbia diviso tutto il corpo del Regno, nè con esso bene si pruova, che tutto da lui si possedeva e dovea possedersi da i suoi figliuoli non sotto il titolo dell'imperio, ma sotto quello del regno.

Potrebbe desiderarsi dimostrazione più chiara di questa, ad effetto di provare, che gli stati Pontificj non erano sotto il dominio di Carlo, quando ancora questo Principe dichiarandosi di divider tutto il suo regno, non avesse poi fatta in niun membro della sua divisione, menzione alcuna di questi stati? Nondimeno si aggiugnerà nuova forza, e nuovo lume a questa medesima dimostrazione coll'avvertire, non aver Carlo quegli stati obliato, ed averne, per così dire, positivamente disposto; in un tal modo però, che non vi fosse luogo di dubitare, sotto precisamente qual

ti-

titolo ed egli poteva, ed avrebbono i suoi figliuoli potuto, nel governo di essi in qualche parte ingerirsi. Imperocchè così egli nel capitolo 10. del mentovato suo testamento (7): *Super omnia autem jubemus, ut ipsi tres Fratres curam & defensionem Ecclesiæ sancti Petri simul suscipiant, sicut quondam ab avo nostro Karolo, & beatæ memoriæ genitore Pipino Rege, & a nobis postea suscepta est: ut eam cum Dei adjutorio ab hostibus defendere nitantur, & justitiam suam, quantum ad ipsos pertinet, & ratio postulaverit, habere faciant*. Ecco in qual modo ha disposto Carlo, se così è lecito di parlare, degli stati della Chiesa Romana, e qual diritto ha dato in essi a i suoi figliuoli in questo suo testamento; Cioè niun'altro che il diritto di protezione, e quella autorità, che loro era per competere come a tutori e difensori della medesima Chiesa; e di cui tanto l'avo suo Carlo Martello (8), che il suo padre Pippino, ed egli stesso aveano già goduto sotto il titolo di Patrizj. Ed è un sogno ed una vana chimera l'immaginarsi, che ad alcuno di essi oltre questo diritto di avvocazia comune a tutti, egli abbia o destinato o conferito anche quello di supremo dominio sopra i medesimi stati. Imperocchè ci dicano primie-

(7) Non arrivo a comprendere, come queste parole tanto chiare d'un monumento sì autorevole, e sì diligentemente considerato dallo Scrittore impugnato in questa Dissertazione, gli abbiano fatta proferir negli Annali Italiani (*an.* 806.) questa imprudente, e falsa sentenza „ Della sovranità „ di Roma, e del suo Du„ cato, siccome non perti„ nente al Regno d'Italia, „ nulla si parla in questa di„ visione. Era essa riserva„ ta a chi fosse di poi dichia„ rato Imperador de'Roma„ ni: sopra di che nulla de„ terminò per allora l'Au„ gusto Carlo „. Comprendo bensì che non deve aver degnata d'un guardo la giusta e vera significazione di esse presso di questo Chiarissimo Autore, per non alterar le sue antiche opinioni. Cenni nota 18.

(8) Vedi la nota 35. al cap. 1.

mieramente i nostri Avversarj, quando ciò sia stato disposto ed ordinato da Carlo. Non in questo suo testamento, ove nondimeno egli dice di dispor di tutto il suo regno. Non allorchè dichiarò Lodovico Pio Imperatore, non avendo di ciò fatto alcuna menzione gli Storici, che minutamente descrissero quella funzione, come può vedersi nel Tomo settimo degli Annali ecclesiastici de i Franzesi. (a) Non finalmente allorchè fece una nuova divisione della sua monarchia, e assegnò a Bernardo nipote suo e figliuolo di Pippino l'Italia, e a Lodovico Pio già dichiarato Imperatore tutto il restante: *Ludovicum*, dice l'Annalista Loiseliano (9), *Imperialis nominis sibi consortem fecit, Bernardumque nepotem suum, filium Pipini filii sui, Italiæ præfecit, & Regem appellari jussit*. Perchè non eccettuarne il ducato di Roma e l'Esarcato di Ravenna, compresi certamente nell'Italia, se di questi stati era Carlo il padrone, ed erano destinati a Lodovico, come già dichiarato compagno e successor nell'Imperio? In oltre col dare ugualmente Carlo a tutti tre i suoi figliuoli nel fare il suo testamento la cura e il diritto di difendere la Chiesa Romana, non ha egli ben chiaramente dimostrato, che il dominio degli stati di essa non dovea a niun di loro appartenere? Altrimenti, come sarebbero entrati Carlo e Pippino a esercitare quella giurisdizione e quei diritti, che loro sotto quel titolo di protettori e di difensori si convenivano, negli stati soggetti al dominio del loro fratello Lodovico? Non sarebbe ciò stato un dar loro occasione di sovente turbare sotto un tal pretesto la pace, e il buon ordine? A che egli nondimeno intendeva di ovviare coll'assegnare a ciascuno la sua distinta porzione: *non ut confuse*

(a) *Ad ann.* 813. *num.* cccxxxv.

(9) *Ad an.* 813. *Tom. cit. Scriptor. Hist. Francor. pag.* 49.

atque inordinate, aut sub totius Regni dominatione, jurgii controversiam eis relinquamus, sed trina partitione totum Regni corpus dividentes, quam quisquis illorum tueri vel regere debeat, portionem distribuere & designare volumus. Appartiene al proprio diritto di ciascun Principe proteggere e difendere le Chiese, che sono dentro i confini del suo dominio. Se adunque la Chiesa Romana doveva essere dentro i confini del dominio di Lodovico, non era conveniente, ed era contro il buon ordine, che di una tal cura anche dovessero incaricarsi, e un tale uffizio esercitare i suoi fratelli.

Risponderebbe a un tale argumento l'eruditissimo Pagi, che Carlo M. non avendo avuto l'alto dominio di Roma, ma solo avendola avuta sotto la sua protezione e tutela; non è maraviglia, se questa solo, e non quello, egli lasciò in eredità a i figliuoli. Poichè Roma, secondo lui, non prima dell'anno 823. venne sotto il dominio de' successori di Carlo. Ma che diremo della divisione fatta ad imitazione del padre da Lodovico Pio l'anno, secondo lo stesso Pagi, 835. fra tre suoi figliuoli, Pippino, Lodovico, e Carlo? Poichè ancora egli usando la stessa formola, e le stesse parole del padre, ingiugne a tutti tre e comanda d'incaricarsi della protezione e difesa della Chiesa Romana, come già egli avea fatto, seguendo gli esempj, e adempiendo gli ordini di Carlo suo padre, e del suo avo Pippino, e del suo proavo Carlo Martello (10): *Super omnia jubemus, atque præcipimus, ut ipsi tres fratres curam & defensionem Ecclesiæ Sancti Petri simul suscipiant, sicut quondam a proavo nostro Karolo, & avo nostro Pipino, & beatæ memoriæ genitore nostro Karolo Imperatore, & a nobis postea suscepta est, ut eam cum Dei*

(10) *Præcept. domini Ludovici Imp. de divisione regni sui inter filios num. XI. Tom. cod. pag. 328.*

Dei adjutorio ab hostibus defendere nitantur, & justitiam suam, quantum ad ipsos pertinet, & ratio postulaverit, habere faciant. Quì tornano gli argumenti fatti di sopra intorno a una simile ordinazione di Carlo. Se Roma collo stato Ecclesiastico doveva essere sotto il dominio di Lotario, già fatto collega e dichiarato successore del padre nel Regno d'Italia e nell'Imperio; come doveano ingerirsi gli altri fratelli nella tutela e nella difesa della Chiesa Romana? Onde siccome da quel capitolo di Carlo Magno si conchiuse, che Roma non doveva essere sotto il dominio di alcuno de' suoi figliuoli, ma sotto la protezione di tutti; lo stesso si debbe altresì conchiudere da questo Capitolo di Lodovico. Della qual cosa per togliere qualunque difficoltà, che potrebbe incontrarsi rispetto a Lotario, abbiamo nell' Astronomo, Scrittore della Vita di Lodovico, una espressa dichiarazione di questo Principe, allorchè ammonì il predetto suo figliuolo Lotario, che in donandogli il Regno d'Italia, ei gli aveva commesso, non già il dominio, ma la cura e la protezione della Chiesa Romana per difenderla da'suoi nemici (11); *Monens, ut memor esset, quia quando ei Regnum Italiæ donavit, etiam curam sanctæ Romanæ Ecclesiæ simul commisit, & quam ab adversariis defensandam susceperat, nequaquam a suis diripi permitteret.* Adunque col regno d'Italia e coll'Imperio non diede Lodovico a Lotario il dominio, ma solo gl'ingiunse la protezione e la difesa di Roma, e perciò egli potè ancora agli altri figliuoli conferire lo stesso diritto, ed ingiugnere il medesimo uffizio di proteggere e difendere la Chiesa Romana dalle invasioni de' suoi nemici. Il P. Le-Cointe nel Tom. VII. degli annali ecclesiastici de' Franchi (a) contro gli autori, i quali

(a) *ad an.* 824. *num.* XXI.

(11) *Ad an.*835. *Scriptor. Hist. Francor. Tom. cit. pag.*314.

vogliono, che Pippino, Carlo Magno, e Lodovico Pio nel donare a i Romani Pontefici Roma, e le altre città e provincie, se ne riservarono il supremo dominio e per loro stessi, e pe' loro successori; dice, che eglino non hanno saputo distinguere il supremo dominio, *quo se prædicti Reges in gratiam Sedis Apostolicæ lubenter exuerunt*, dalla difesa e protezione della Chiesa Romana, che i medesimi Re con gli annessi diritti e privilegj si riserbarono. Al che egli in prova di questa sua tesi immediatamente soggiugne i due riportati Capitoli di Carlo Magno e di Lodovico Pio: *Carolus Magnus Testamentum condidit: in quo filiis suis, Carolo, Pipino, ac Ludovico ditiones suas distribuit, Ecclesiæque Romanæ defensionem sic commendavit*: „ Super omnia jubemus &c. *Ludovicus Pius cum Regni sui portiones, Pipino, Ludovico, & Carolo, filiis suis attribuit, eamdem Ecclesiæ Romanæ defensionem sic illis imperavit*. „ Su- „ per omnia jubemus atque præcipimus &c. Raccogliesi adunque, secondo il già lodato Annalista, da i due citati Capitoli, che Carlo Magno e Lodovico Pio, quando fecero alla Chiesa Romana le donazioni di Roma (12) e delle altre città e provincie, si spogliarono in grazia di essa del supremo dominio, e solo si riserbarono i diritti e i privilegj annessi all'uffizio di protettori e di difensori della medesima Chiesa.

Nell' Adunanza di Metz celebrata l'anno 868. nel Monastero di S. Arnolfo, Carlo Calvo Re di Francia, e Lodovico Re di Germania, s'impegnarono unitamente a proteggere e difendere la Chiesa Romana, come aveano già fatto i loro predecessori, cioè Lo-

(12) Nella supposizione, che Roma fosse stata donata ai Pontefici dai Re de'Franchi, supposizione rigettata dal noſtro Autore, dal Cenni, e da altri con argomenti, che non ammettono risposta.

Lodovico Pio loro padre, Carlo Magno loro avo, Pippino loro proavo &c., colla condizione però, che anche i Romani Pontefici rendessero loro i dovuti onori, come i precedenti Papi aveano fatto a i predetti loro predecessori (13): *Mundeburdem autem & defensionem sanctæ Romanæ Ecclesiæ pariter conservabimus; in hoc, ut Romani Pontifices nobis debitum honorem conservent, sicut eorum Antecessores nostris Antecessoribus conservaverunt.* Molte cose sono quì degne di osservazione. I. Carlo non era allora se non semplice Re di Francia, e Lodovico Re di Germania; essendo Imperatore Lodovico II. loro nipote, succeduto a Lotario suo padre, e fratello de' suddetti due Re, nel Regno d'Italia e nell'Imperio. II. La difesa, che quei due Re s'impegnano d'imprestare alla Chiesa Romana, esser da essi chiamata, *Mundeburdem*, voce, che secondo Pietro de Marca (*a*), il du-Cange nel suo Glossario, e il Bignonio nelle Note alle formole di Marculfo (*b*), significa la tutela, *quæ jure Regio Ecclesiis a sacro Palatio concedi solebat*; di cui varie formole si leggono appresso il mentovato Marculfo. III. Per ciò che riguarda l'onore preteso da i medesimi Re, questo non è altro che il dovuto al protettore da chi è stato preso sotto la sua protezione. Cioè, pretendevano quei due Principi, come avverte il già lodato de Marca, essere trattati da i Romani Pontefici, e ricevuti da essi colla stessa solennità, e colla medesima pompa, colla quale i Romani aveano già ricevuto Carlo M. prima ch'ei fosse Imperatore: *Nempe iisdem solennibus eademque pompa excipi volunt, qua Carolum prosecuti sunt Romani, antequam Imperio*

(a) *Lib.* 1. *de conc. cap.* 12. *n.* VI.
(b) *Lib.* 2. *cap.* XXIV.

(13) *Histor. Francor. Scriptor. Du-Chesne Tom. II. pag.* 449.

rio potiretur. Avendo Carlo cinto di assedio Pavia, intraprese il viaggio di Roma per celebrarvi la Pasqua. La qual cosa intesa da Adriano Papa, spedigli incontro, come racconta il Bibliotecario (14), tutti i magistrati di Roma collo stendardo o gonfalone della Città: *Direxit in ejus occursum universos Judices ad fere triginta millia ab hac Romana urbe, ubi eum cum bandora susceperunt*. E poco dopo (15) soggiugne, che sua Santità gl'inviò incontro le Croci, cioè, le Insegne; e così il ricevette colla solennità, e con gli onori, con cui era costume di accogliersi l'Esarco o il Patrizio: *Obviam illi ejus Sanctitas dirigens venerandas Cruces, id est Signa, sicut mos est ad Exarchum seu Patricium suscipiendum, eum cum ingenti honore suscipi fecit*. Colle quali parole pruova in un altro luogo lo stesso Pietro de Marca (*a*) essere già stata conferita da Stefano II. a Pippino *integra & solida Patritii dignitas & auctoritas*; la quale ben sappiamo, quanto ampla fosse in ordine a proccurare a conservare la tranquillità e il buon ordine in Roma, e nelle città e provincie da essa dipendenti. Ora è egli verisimile, che essendo Roma sotto il dominio di Lodovico II. Re d'Italia ed Imperatore, Carlo Re di Francia, e Lodovico Re di Germania abbiano potuto pretendere di potere in essa esercitare una sì fatta giurisdizione, e di esservi ricevuti con quegli onori, e con quelle dimostrazioni di ossequio, con cui erano già soliti di esservi accolti i Patrizj? i quali, come osserva lo stesso illustrissimo Autore, sotto l'Im-

(a) *Lib.* III. *de conc. cap.* XI. *n.* VIII.

(14) Nella vita di Adriano I. *num.XXXV. pag.* 188. ove „ ab hac noſtra Romana urbe in locum qui vocatur Novas, ubi ec.„

(15) *Num. XXXVI. pag.* 189.

l'Imperio de i principi con una somma autorità e giurisdizione governavano le provincie: *Qui provincias cum summa auctoritate sub Principum Imperio administrabant*. Ma Carlo Re di Francia, e Lodovico Re di Germania non volevano certamente esercitare in Roma una simile autorità sotto l'Imperio dell'altro Lodovico loro nipote; nè sotto quello de i Papi, i quali, secondo i difensori della contraria sentenza, non aveano l'alto dominio di Roma. Con qual diritto adunque? Non gioverà il rispondere, che con quello, che loro competeva in virtù de'testamenti di Carlo Magno e di Lodovico Pio; i quali non a i soli loro successori nell' Imperio, ma a tutti *in solidum* i loro figliuoli e nipoti aveano come in eredità trasmesso questo diritto d'essere i protettori e i difensori della Chiesa Romana. Non gioverà, dico, una sì fatta risposta. Poichè questo appunto non si può intendere, come dovendo esser Roma sotto il dominio de i Cesari, altri Principi abbiano potuto pretendere ad esserne i protettori e i difensori, e a ricevervi quegli onori, e ad esercitarvi quell'autorità e quella giurisdizione, che erano già soliti d'esercitarvi gli Esarchi sotto l'Imperio de'Principi. Onde io tengo per un chiaro ed evidente argumento di non avere nè Carlo Magno, nè Lodovico Pio lasciato ad alcuno de' suoi figliuoli il dominio di Roma, il vedere, che a tutti *in solidum* eglino ne hanno raccomandata e commessa la protezione e la difesa: *Ipsi tres fratres curam & defensionem Ecclesiæ Sancti Petri simul suscipiant*.

Avendo adunque con tanta chiarezza ed evidenza provato, che i successori di Carlo Magno, e di Lodovico Pio non sono stati in virtù delle paterne disposizioni se non protettori e difensori di Roma; lascio ad altrui giudicare, se per alcuni atti di giurisdizione, da essi talora, non senza il consenso de'Romani Pontefici, esercitativi, si debba concludere, avervi

eglino piuttosto avuto l'autorità di sovrani, che quella, che sotto l'Imperio de'Greci Augusti vi avevano una volta esercitata i Patrizj. Come altresì qual fondo debbasi fare nell'espressioni di alcuni Scrittori di quei secoli barbari, i quali non sapendo distinguere i diritti della avvocazia o tutela delle Chiese da quelli della sovranità, diedero talora a quei principi, avvocati e difensori della Chiesa Romana, il titolo di Signori di Roma. Non può mostrarsi, che i Successori di Carlo Magno abbiano in Roma esercitato una maggiore autorità che il medesimo Carlo: il quale similmente dagli Stessi scrittori fu talora chiamato Signore della Romulea Città. E nondimeno io già credo di aver pienamente dimostrato, non esserne egli stato, che l'avvocato e il (16) difensore. Onde lo stesso Pagi si è veduto in obbligo d'interpretare in un tal senso e gli atti di autorità esercitati dal medesimo Carlo in Roma, e l'espressioni di signoria usate da i men-

(16) In conferma di ciò adduremo un passo del Bibliotecario nella vita di Adriano I. *num.XXXIX. pag.* 190. *seq.* Eccone le parole: „ Expleta .... oratione obnixe deprecatus est isdem „ Francorum rex antedictum almificum pontificem, illi licentiam tribui „ Romam ingrediendi ad „ sua orationum vota per „ diversas Dei ecclesias persolvenda. Et descendentes pariter ad corpus „ beati Petri tam ipse sanctissimus papa, quamque „ antefatus excellentissimus Francorum rex cum „ judicibus Romanorum & „ Francorum, se seque mutuo per sacramenta munientes; ingressus est continuo Romam cum eodem „ pontifice ipse Francorum „ rex cum suis judicibus, & „ populo in eodem sabbato „ sancto.„ Se Carlo Magno godeva l' alto dominio di Roma, come Patrizio, o vi esercitava giurisdizione al pari almeno del Pontefice, avrebbe egli avuto bisogno di chiedere, e d' impetrare da Adriano la permissione, affine di entrare in Città, e colla visita delle chiese della medesima soddisfare alla sua pietà, e divozione?

mentovati Scrittori. Il che ha fatto il P. Le-Cointe rispetto a i tempi posteriori alla celebre donazione di Lodovico Pio. Il tutto certamente conforme a i dettami della buona critica: la quale sempre vorrà, che in simili controversie si prendano per norma e regola de'nostri giudizj i solenni diplomi e i testamenti de' medesimi Principi; donde sogliono bandirsi con ogni studio tutti i termini equivochi, e descriversi le cose co'loro proprj vocaboli; e non le voci e l'espressioni sovente arbitrarie de'privati Scrittori; e gli atti, che possono ricevere varie interpetrazioni, e ne i quali eccedono bene spesso i gran Principi i giusti confini della loro legittima autorità, e sotto il pretesto di avvocati e di protettori la fanno talora da padroni, e talora eziandio da (17) tiranni. Onde non pare molto conforme al buon senso il fondare su tali pruove la sovranità negli stati Pontificj degl'Imperatori della stirpe de'Carolingi.

CAP. X.

Si risponde a una difficultà, e si confermano maggiormente le cose dette nel capitolo precedente.

PEr meglio mettere in chiaro le cose dette nel precedente capitolo, ho pensato di soddisfare in questo a una difficultà, che da erudita persona mi è stata proposta. Il principale argumento, col quale ho creduto provarsi, che Carlo Magno anche fatto Imperatore non pensò nè ad arrogarsi per se, nè a trasmettere a i suoi figliuoli e successori l'alto dominio di Roma e del suo Ducato, e degli altri stati alla Sede Apo-

(17) Come la fecero non pochi degli Augusti, gli atti violenti de'quali perciò non dovevano, nè potevano essere recati dal Signor Muratori, come prove del suo sistema.

Apostolica temporalmente soggetti, si prende, come abbiamo veduto, dal testamento del medesimo Imperatore. Poiche in esso essendosi egli protestato di dividere tra i suoi figliuoli tutto e l'intero corpo del suo regno, acciocchè ciascuno di essi potesse distintamente sapere qual porzione ei ne dovesse reggere e governare; non si truova, che ad alcuno di essi egli abbia lasciato nè Roma col suo Ducato, nè Ravenna coll' Esarcato. A questo argumento, che sembra essere senza replica, si oppone tuttavia, che Carlo Magno in questo medesimo testamento neppure ha fatta menzione del Ducato Beneventano: Come anche non ne ha fatta parola, nè in modo alcuno l'ha mentovato nella seconda divisione de'suoi stati fatta dopo la morte del Re Pippino tra Lodovico Pio suo figliuolo, e il suo nipote Bernardo. Sappiamo nondimeno, aver Carlo preteso su quel Ducato i diritti di una vera e legittima sovranità.

Rispondo primieramente, che appunto per questa ragione hanno molti preteso, che i Duchi di Benevento sieno stati in questi tempi veri principi, ed abbiano avuto il supremo dominio de'loro stati. Non potendo essi vedere altro motivo, per cui Carlo, avendo parlato così distintamente de i Ducati della Toscana, e di Spoleto, abbia voluto passare sotto silenzio il Ducato di Benevento: *Nonnulli*, come abbiamo appresso il P. Le-Cointe (*a*), *Carolum, quem de Ducatibus Spoletano & Tuscano locutum audisti, nihil distincte de Beneventano scripsisse contendunt; istiusque silentii causam hanc prætexunt, quod idem Carolus anno Christi* 781. *partem Beneventani Ducatus Apostolicæ Sedi tradidisset, partem alteram Grimoaldus Dux in sua retineret potestate, nec se Caroli beneficiarium gereret* (1). Racconta Erchemperto, che estinto per

le

(a) *Ad an.* 806. *num.* XXXIV.

(1) Nel Diploma di Lodovico, e suo esame il tutto si pone in chiaro. Vedi in fine. Cenni nota 19.

le vittorie di Carlo Magno, e per la prigionia del Re Desiderio, il regno de'Longobardi in Italia, Arichi, o, come altri lo chiamano, Aragiso, il quale fino a un tal tempo sotto il semplice titolo di Duca avea, siccome i suoi predecessori, governato il Ducato di Benevento, e riconosciuta la sovranità de i Re della sua Nazione Lombarda; pretese di scuotere l'antico giogo, di dichiararsi sovrano, e di non riconoscere in nulla la dominazione de i Franchi, sotto il cui potere era passato il regno d'Italia. Lasciato adunque il titolo di Duca usato fino a quell'ora, prese quello di Principe, si fece ungere a guisa di monarca da i vescovi, prese la corona, e nella data de i suoi diplomi diede al suo palazzo il titolo di sacratissimo; marche tutte in quei tempi e indizj e prerogative della sovranità (a): *Hic Arichis primus Beneventi principem se appellari jussit, quum usque ad istum qui Beneventi præfuerant, Duces appellarentur: nam & ab episcopis ungi se fecit, & coronam sibi imposuit, atque in suis chartis, scriptum in sacratissimo nostro palatio, in finem scribi præcepit.* Nutriva i medesimi sentimenti di sovranità, e di principato anche il figliuolo di lui Grimoaldo. Onde benchè obbligato a ricevere il possesso de i paterni stati dopo la morte di Aragiso dalle mani di Carlo Magno, e con quelle condizioni, che a questo piacque d'imporgli; tuttavia non perseverò nella fede datagli, e alzò bandiera di ribellione. Le condizioni erano. I. di far tagliare le barbe de i Longobardi. II. che tanto nelle sue monete, quanto ne i suoi diplomi ponesse il nome di Carlo. III. di demolire le fortificazioni di Salerno, di Acerenza, e di Conza. Ma Grimoaldo contento di avere adempiuta per qualche tempo la seconda condizione, delle altre non fece nulla, e ben tosto si ribellò; *In suis aureis*, dice il medesimo Istorico (b) *ejus* (Caroli) *nomen aliquamdiu*

(a) *Hist. Longob. Benev. num.* III. (b) *Ibid. num.* IV.

diu figurari placuit; *schedas similiter aliquanto jussit tempore exarari*: *Reliqua autem pro nihilo duxit observanda*; *mox rebellionis jurgium initiavit*. Morì in questo medesimo anno 806,, in cui da Carlo fu diviso tra suoi figliuoli il regno, Grimoaldo. Adunque se la ragione di non aver fatta parola nella sua carta di divisione del ducato di Benevento, è stata l'aver pretesa quel Principe la sovranità e l'indipendenza; la difficultà objettatami milita, come ognun vede, a mio favore, e conferma maggiormente il mio sentimento, cioè di non essersi fatta in quell'Instrumento neppur menzione del Ducato di Roma, e dell'Esarcato di Ravenna, perchè la sovranità di questi stati non apparteneva a i Re Franchi, ma a i Romani Pontefici.

Ma per confessare ingenuamente ciò, che ne sento, non mi sembra verisimile, che questa possa essere stata la cagione, per cui non sia stato da Carlo in quel suo diploma mentovato il Ducato di Benevento. Se quei Duchi pretesero d'esserne i sovrani e i padroni indipendenti; con non minor vigore pretesero Carlo Magno ed i suoi figliuoli di ritenerli nella dipendenza e nella soggezione. In questo medesimo anno morto, come si è detto, Grimoaldo figliuolo di Aragiso, prese il governo di quegli stati un altro Grimoaldo, che era stato suo tesoriere: il quale nella pace fatta con Carlo l'anno 812. si obbligò a pagargli il tributo: e lo stesso fece due anni dopo rinnovando lo stesso trattato di pace con Lodovico Pio successore di Carlo nell' Imperio. Argumento evidente, che nè Carlo, nè i suoi figliuoli non rinunziarono mai il diritto di sovranità, ch'ei pretendevano avere sul ducato di Benevento, dopo avere occupato il regno d'Italia. Non è però verisimile, che Carlo non ne abbia disposto jn favore di veruno de' suoi figliuoli, perchè Grimoaldo pretendeva d'esserne assoluto padrone. Onde torna in campo la proposta difficultà: cioè non essere argumento, che i Papi, e non i Re Franchi abbiano avuto

la

la sovranità del Ducato di Roma, e dell'Esarcato di Ravenna, il non aver Carlo fatta menzione di questi stati nella divisione fatta di tutto il suo regno tra i suoi figliuoli.

Rispondo adunque col già lodato P. Le-Cointe (*a*) essere stato il Ducato di Benevento compreso da Carlo Magno sotto il nome generale di Lombardia, allorchè con queste parole assegnò l'Italia a Pippino: *Italiam vero, quæ & Longobardia dicitur . . . . . Pipino dilecto filio nostro* (2). Siccome il nome di Lombardia ristringe e determina quello d'Italia a significare in questo luogo l'Italia non in tutta la sua estensione, ma solo quella gran parte di essa, che una volta era stata a i Longobardi soggetta: così la voce d' Italia congiunta con quella di Lombardia ci porta a prendere questa seconda voce in un più largo significato di quello, in cui di presente noi siamo soliti comunemente d'intenderla. Poichè ove di presente tutti distinguono la Lombardia dalla Toscana; e dal ducato di Spoleto; in questo luogo ha compreso Carlo ambidue questi ducati sotto il nome generale di Lombardia. Ciò chiaramente si vede dalla divisione, che egli fece dell'Italia o Lombardia destinata a Pippino, tra i due suoi fratelli Lodovico e Carlo, in caso che lo stesso Pippino fosse venuto a morire prima di essi. Poichè in tal caso, di Carlo avrebbe dovuto essere il ducato di Spoleto, e quello della Toscana di Lodovico. Argumento chiarissimo, che sotto il nome di Lombardia comprese Carlo Magno tutto ciò, che una volta era stato di dipendenza del Longobardico Regno: a cui, non meno che i ducati di Toscana e di Spoleto, aveva già appartenuto il ducato di Benevento.

(a) *Ubi sup. num.* XXXIV.

(2) Vedi sopra la nota 17. (*ora* 4. *al cap. precedente*) Cenni nota 20.

to. Per la qual cosa riferisce Erchemperto, che regnando Pippino in Pavia, e in Benevento Grimoaldo, fu tra essi continua guerra; esigendo il primo, che questi a lui fosse soggetto, e da lui dipendesse, come già Arichi, o Aragiso era stato sottoposto a Desiderio ultimo Re de'Longobardi in Italia. *Unde factum est, ut Pipino regnante in Ticino & Grimoald in Benevento præsidente, frequentissimum bellum vexarit Beneventanos; ita ut nec ad momentum pax interfuerit..... Agebat itaque per Legatos suos Pipinus: Volo itaque & ita potenter disponere conor: ut sicut Arichis genitor illius subjectus fuit quondam Desiderio regi Italiæ; ita sit mihi & Grimoald.* Donde chiaramente si vede, che in assegnando Carlo Magno a Pippino l'Italia, ovvero la Lombardia, egli intese di soggettargli non solo i ducati della Toscana e di Spoleto, ma altresì quello di Benevento. *Anno Redemptoris* 806. così il P. Le-Cointe (*a*), *cum Carolus Augustus regnum Francorum inter filios suos, Carolum, Pipinum, & Ludovicum, divisit, ducatum Beneventanum proculdubio complexus est sub Italiæ seu Longobardiæ regno: quod Pipino rebus in ea regione præclare gestis insignem nominis famam adepto concessit.* Così avendo Carlo disposto eziandio del ducato di Benevento, perfettamente viene a verificarsi, aver egli diviso tra i suoi figliuoli tutto il corpo del suo regno. Ma quanto al ducato di Roma, lo stesso P. Le-Cointe ingenuamente confessa, non ne aver Carlo disposto (*b*): *Carolus ut Imperium seu dignitatem Imperialem, sic & Romam Ducatumque Romanum nulli filiorum reliquit.* Nel qual caso torna in vigore il già proposto argumento. Poichè se Roma ed il suo ducato erano sotto l'alto dominio di Carlo, ancor essa dovè aver luogo in quella divisione, in virtù della quale si protestò questo

(a) *Ad an.* 806. *num.* xxx.
(b) *Ad an.* 813. *num.* cccxxxvi.

sto Imperatore di dividere tutto il corpo del suo regno. E se per lo contrario dividendo tutto il corpo del regno, non vi comprese Roma col suo ducato; chiara cosa ella è, che questa non era sotto il dominio di Carlo, nè apparteneva al suo regno. Altrimente non avrebbe meno disposto di essa, che de i ducati di Toscana, di Spoleto, e di Benevento. Solo potrebbe opporsi, non aver Carlo nella divisione da farsi del regno di Pippino trà i due suoi fratelli Carlo e Lodovico, in caso della sua morte; non aver, dico, fatto menzione del ducato di Benevento, come ha fatto del Toscano e dello Spoletano. E però o non essere stato quel ducato, come lo erano questi al regno di Carlo Magno soggetti; o non potendosi ciò sostenere, nulla conchiudersi dal silenzio del mentovato Imperatore in quel diploma in favore della sovranità de' Romani Pontefici sul ducato di Roma. Ma ciò non osta. Poichè quantunque siasi Carlo espressamente dichiarato di dividere tutto il corpo de i suoi regni fra i tre suoi figliuoli; non si è però così espresso di dividere tutto il corpo degli stati assegnati al suo figliuolo Pippino, quando questi fosse venuto a mancare avanti i due suoi fratelli Carlo e Lodovico. Onde vediamo, non aver egli nulla disposto in questo capitolo del suo diploma della Baviera, benchè quasi tutta assegnata allo stesso Pippino. Adunque siccome in questo caso della prematura morte di esso non ha Carlo determinato a chi de' fratelli sopravviventi aurebbe dovuto appartener la Baviera; così neppure ha definito a chi di loro dovesse appartenere il ducato di Benevento. Qual motivo egli possa avere avuto di lasciare rispetto a questi due stati l'affare così in sospeso, non è facile, nè al nostro proposito punto appartiene l'indovinarlo. Forse il gran Carlo non bene ancor discerneva a chi de' due sarebbe stato in quel caso più conveniente l'attribuire e quel ducato, e quel regno. Potendovi poi essere rispetto al ducato di Benevento

del-

delle ragioni particolari di assegnarlo piuttosto all'uno de'suoi figliuoli che all'altro. Onde vediamo in fatti, che essendo morto Pippino, Carlo non diede al di lui figliuolo e suo nipote Bernardo nè la Baviera, ne il ducato di Benevento, ma a Lodovico: con cui sappiamo aver Grimoaldo dopo la morte di Carlo Magno rinnovato il trattato di pace, e l'obbligo di pagargli l'annuo tributo. La ragione di separare il ducato di Benevento dal regno d'Italia assegnato a Bernardo fu, come osserva il P. Le-Cointe (*a*), per una parte l'età ancor tenera dello stesso Bernardo. e per l'altra la potenza de'Duchi Beneventani, e la loro facilità a ribellarsi, e a scuotere il giogo della soggezione, e a dichiararsi principi indipendenti, ed assoluti signori di quegli stati. Laonde per tenere a freno l'indomita ferocia, e gli spiriti altieri de'Duchi Longobardi in quelle parti, stimò Carlo di soggettarli piuttosto a Lodovico, uomo già sperimentato nell'armi, e ch'ei lasciava padrone di tanti regni; che a Bernardo, giovane per anche inesperto, e che signore di una sola parte d'Italia, non avea di gran lunga nè le forze nè la potenza del zio: *Ut de Beneventano ducatu sic statueret*, dice il citato Annalista, *ætas Bernardi tum junioris, & Grimoaldi ducis Beneventani promtus ad res novas animus, impulerunt. Ludovicus Augustus, cui regnum multo spatiosius attribuebatur, nemini non videbatur potiori quoque quam Bernardus terrori Grimoaldo futurus*. Tutto il già detto sembrami essere più che bastante, e a sciogliere la proposta difficultà, e a rimettere il mio argumento nel suo vigore: Essendosi per una parte provato, che Carlo Magno in quel capitolo del suo diploma, in cui nomina distintamente i ducati della Toscana e di Spoleto, e omette quello di Benevento, non si dichiara nè di dividere tutta l'Italia, nè tutta intiera l'eredità di Pippino tra i suoi fra-

(a) *Ad ann.* 813. *num.* CCCXXXVI.

fratelli; e per l'altra, che in quei capitoli, ne i quali lo stesso Carlo espressamente si protesta di dividere tutto il corpo del suo regno e de i suoi stati tra i suoi figliuoli; assegnando l'Italia, *quæ & Longobardia dicitur*, a Pippino; siccome sotto i generali nomi d'Italia e di Lombardia comprese i ducati della Toscana e di Spoleto, così vi comprese quello di Benevento. Altrimenti, come sovente abbiamo osservato, non si sarebbe verificato, che egli avesse diviso tra Carlo, Pippino, e Lodovico tutto il corpo del regno: *Totum Regni corpus dividentes*. Onde per la stessa ragione avrebbe ancora dovuto far menzione del ducato di Roma, se questo ancora fosse stato sotto il suo alto dominio come i ducati della Toscana, di Spoleto, e di Benevento, e non meno che essi avesse appartenuto al suo regno. Il che nondimeno e lo stesso P. Le-Cointe riconosce esser falso, ed è la cosa per se stessa evidente: non essendo mai stato compreso il ducato di Roma in quella parte d'Italia, *quæ & Longobardia dicitur*, come quello che mai non fu parte del regno de' Longobardi, come lo erano stati i tre predetti ducati.

Tutto ciò intendo che detto sia senza pregiudizio delle ragioni, che alla Sede Apostolica poteano competere su i predetti ducati di Spoleto e di Benevento in virtù della donazione fatta di essi da Carlo Magno al Pontefice Adriano: attestando il Bibliotecario, avere il mentovato Principe aggiunto alle donazioni fatte a s. Pietro da Pippino suo padre *cunctum Ducatum Spoletinum & Beneventanum* (3). Quantunque, come da molti si osserva (a), non sembri allora ave-

(3) Anche questo luogo vien minutamente dilucidato nel tante volte mentovato esame del Diploma di Lodovico Pio. Cenni nota 21.

(a) *Vid. Coint. in Annalib. Eccles. Francor. ad an.* 774. *num.* 5. *& seqq. Ant. Pagi ad eund. an. num.* 1. *& ad an.* 781. *num.* 1. *& Franc. Pagi in Vit. Hadr. I. num.* XI. *&* XX.

re una tal donazione avuto il dovuto effetto in tutta la sua estensione; ciò però non impedisce, che i Romani Pontefici non abbiano potuto, ancora in quei tempi, riguardar quei ducati come cose offerte e consacrate al Principe degli Apostoli, e ritener quei diritti, che in favor loro e della Romana Chiesa nascevano da una così solenne ed irrevocabile donazione, quale fu quella, che il citato Bibliotecario nella vita di Adriano diligentemente descrive. Quali motivi poi possa Carlo avere avuto di non mettere la Sede Apostolica attualmente in possesso se non del solo territorio della Sabina, che parte allora faceva del ducato di Spoleto, e solo di alcune città appartenenti nella Campagna al ducato di Benevento; niuno è, che lo accenni. Forse egli vide, che per tenere a freno e nella dovuta soggezione quei Duchi, non conveniva ancora separarli dalla dominazione dei Franchi. O forse ancora s'immaginò, che per impegnare più facilmente i suoi figliuoli alla difesa della Chiesa Romana, era espediente lasciar loro la sovranità di due principati così uniti agli stati della medesima Chiesa; onde fossero con gl'interessi di questa uniti i loro interessi; e tenendo a freno i nemici della Sede Apostolica, provvedessero nello stesso tempo alla sicurezza de'loro proprj dominj. Ma sia ciò come esser si voglia, in nulla si sminuisce la forza del mio argumento. Poichè se fu mentovato nel testamento di Carlo Magno il ducato di Spoleto, e in qualche modo anche quello di Benevento, benchè donati una volta dallo stesso Carlo a s. Pietro, ciò fu, perchè forse ancora non conveniva smembrarli dalla monarchia de i Franchi. Per la qual cosa, se di Roma e del suo ducato, e degli altri stati, donati da Pippino e da Carlo Magno alla Chiesa, non si fece in quel diploma alcuna menzione, segno è, ch'ei non appartenevano in modo alcuno alla medesima monarchia.

Gioverebbe grandemente a confermare le cose dette,

te,

te, la celebre Costituzione di Lodovico Pio in favore della Chiesa Romana. Ma poichè per fare il dovuto uso di quel diploma, farebbe d'uopo con una lunga discussione provare, esser quello legittimo e genuino; nella qual disputa non voglio di presente ingolfarmi (4); solo mi contenterò di osservare, che coloro i quali ammettono e ricevono quel diploma come sincero e legittimo, e che in virtù di esso confessano, competere a i Romani Pontefici il supremo dominio di Roma e del suo ducato; debbono altresì confessare, che anche prima della mentovata costituzione lor competeva la stessa sovranità. Lodovico Augusto in quel suo diploma vuole, che s. Pietro, e Pasquale Papa e i successori di lui abbiano sotto il suo potere e dominio la città di Roma ed il suo ducato, *civitatem Romanam cum ducatu suo*, in quella stessa maniera, che egli ed i suoi predecessori lo aveano avuto finora, e ne aveano liberamente disposto: *Sicut a prædecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate & ditione tenuistis & disposuistis*. Rammentate poi, oltre quelle che appartenevano al ducato Romano, altre città e provincie donate in varj tempi dall'avo suo Pippino e da Carlo suo padre allo stesso s. Pietro e a i successori di lui; egli conferma le medesime donazioni, e vuole, che i sommi Pontefici tutte le sopradette provincie, e città &c. tra le quali sono anche quelle, che appartenevano al ducato Romano, *in suo detineant jure, principatu, ac ditione*; cioè vuole, che tutti quegli stati rimangano, come erano, sotto il pieno diritto, e dominio, e principato de i Papi. Spiegando

(4) In ossequio di questo chiarissimo Autore abbiamo collocato quì appresso il predetto esame ampliato in alcuni luoghi, ove richiamavansi cose dette in altri articoli del Giornale, o se ne lasciavano altre da dilucidarsi negli Articoli seguenti, quando la brevità lo ha permesso. Cenni nota 22.

poi maggiormente la forza di queste parole, egli s'impegna a difendere la Chiesa di s. Pietro e la di lui sacratissima Sede, *ad hoc ut omnia in illius ditione ad utendum & fruendum atque disponendum firmiter valeat obtinere*. Potevasi esprimere con maggior forza il diritto della sovranità? Aggiugne nondimeno il pissimo Augusto altri termini, che ancora più chiaramente lo esprimono; protestandosi, che quegli stati sono e debbono essere in cotal guisa sotto la libera e piena disposizione de i Romani Pontefici; che neppur egli, benchè Imperatore, riconosce in se stesso veruna potestà di disporne, o di esercitarvi alcuna giurisdizione, se non pregato da i medesimi Papi, come loro difensore e della Chiesa Romana: *Nullamque in eis nobis partem aut potestatem disponendi aut judicandi, subtrahendive aut minorandi, vindicamus: nisi quando ab eo, qui illo tempore hujus sanctæ Ecclesiæ regimen tenuerit, roqati fuerimus*. Ecco in qual modo i Romani Pontefici non solo doveano avere in avvenire, ma aveano eziandio avuto finora sotto la loro potestà e dominio e piena e libera disposizione la città e il ducato di Roma: *Civitatem Romanam cum ducatu suo, sicut .... usque nunc in vestra potestate & ditione tenuistis & disposuistis*. E'tutto ciò affatto conforme a i testamenti di Carlo Magno e dello stesso Lodovico Augusto: de i quali il primo ha preceduto, il secondo ha seguito la donazione, di cui di presente trattiamo. Poichè avendo ambidue questi Principi lasciato ugualmente e indistintamente a i loro figliuoli il diritto e l'obbligazione di proteggere e di difendere la Chiesa Romana; a niuno di loro ne debbono per conseguenza aver lasciato l'alto dominio. Onde anche necessariamente inferiscesi, che tanto avanti, quanto dopo la predetta donazione di Lodovico, la sovranità nel ducato di Roma e negli altri stati alla Sede Apostolica temporalmente soggetti, non può essere stata se non appresso i successori del Principe degli

Apo-

Apostoli: benchè eglino per la infelice condizione de' tempi sieno sovente stati obbligati a chiamare in loro soccorso gl'Imperatori; ed abbiano dovuto acconsentire, che questi, a fine di mettere al dovere i ribelli, e di tenere a freno un popolo propenso a tumultuare, esercitassero talora in Roma stessa quegli atti di giurisdizione e di autorità, che una volta sotto l'imperio de i Principi erano stati soliti di esercitarvi i Patrizj. Tali atti essendo stati ugualmente esercitati e prima e dopo la mentovata donazione, siccome non impediscono, secondo il P. Le-Cointe, che dopo di essa sieno i Romani Pontefici riconosciuti per veri sovrani di Roma e del suo ducato: così non debbono impedire, che anche avanti di essa non ravvisiamo ne i medesimi Papi la stessa sovranità.

Che di questa natura sieno stati gli atti esercitati da Lotario in Roma dopo la sua coronazione, è facile il dimostrarlo contro il chiarissimo Pagi (*a*), il quale sopra un tal fondamento sostiene, aver il suddetto Imperatore e per se e pe' suoi successori ottenuto da Pasquale I. l'anno 823. la sovranità e l'alto dominio di Roma. Al che, secondo il citato Scrittore, indussero Pasquale le fazioni, le turbolenze, e le vessazioni, con cui erano sovente da i Romani travagliati i sommi Pontefici. Ma la falsità di questa supposizione è manifesta. Pasquale, eletto non senza divina inspirazione, come racconta il Bibliotecario, da tutti i sacerdoti e da tutti i nobili, da tutto il clero e da tutto il popolo, *una concordia*, *una eademque voluntate*, avea fino a quell' anno pacificamente regnato; nè i tumulti precedettero la venuta di Lotario a ricevere la corona Imperiale, ma seguirono dopo la sua partenza da Roma. E il motivo di essi chiaramente ci dimostra, quanto alieno fosse stato Pasquale dal rinunziare alla

(a) *An ann. 823. num. 11. & seq.*

sovranità di Roma in grazia de i Romani Imperatori. Erano stati prima accecati, e poi decollati nel palazzo Lateranense un certo Teodoro primicerio della Chiesa Romana, e un genero di lui Leone nomenclatore. Si diceva pubblicamente, essere stata la cagione della lor morte il loro attaccamento e la loro fedeltà alla persona del giovane Imperatore Lotario (a): *Quod se in omnibus fideliter erga partes Lotharii juvenis Imperatoris agerent*. Nè mancavano alcuni, i quali affermavano, esser eglino stati uccisi o per consiglio, o anche per comandamento ed ordine espresso dello stesso Pasquale: *Erant & qui dicerent, vel jussu, vel consilio Paschalis Pontificis, rem fuisse perpetratam*. Stolta ed insulsa calunnia, se per volontà di Pasquale aveano i Romani riconosciuto Lotario per loro sovrano, e giurato a lui sotto un tal titolo fedeltà. Rappresentato il fatto sotto un aspetto cotanto odioso a Lodovico Pio, mandò questi a Roma suoi Messi, per prenderne le necessarie informazioni. In faccia di essi sostenne intrepidamente il Pontefice queste due cose. I. non esser lui stato l'autore della lor morte. II. esser eglino stati uccisi meritamente perchè rei di lesa maestà: *Mortuos velut majestatis reos condemnavit, jureque cæsos pronunciavit*. Se per una parte rifletteremo, essere stato sentimento comune, che Teodoro e Leone erano stati uccisi per la loro fedeltà verso il giovane Imperatore: e per l'altra aver sostenuto Pasquale, esser eglino stati uccisi meritamente come rei di lesa maestà; non potremo non restar persuasi, essere stato il loro reato, l'aver preteso, che non il Papa, ma il sudetto Imperatore fosse il sovrano di Roma. La colpa di lesa maestà riguarda il sovrano. Se adunque in quest'anno

823.

(a) *Eginhard. in Annalib. & Annal. Bertin. ad an. 823. & Astron. in Vita Lud. Pii.*

823. per concessione dello stesso Pasquale, non esso, ma Lotario fosse stato il sovrano di Roma; con qual fronte avrebbe potuto il detto Pontefice sostenere, essere stati meritamente uccisi come rei di lesa maestà quei, che si gloriavano d'esser fedeli all'Imperatore come a sovrano di Roma? Ammise Lodovico Pio tanto il giuramento del Papa, che negava d'essere stato l'autore della lor morte, quanto la ragione addotta in difesa di coloro, che ne erano stati i veri autori: *De sacramento Pontificis & excusatione reorum certior factus, nihil sibi ultra in hoc negotio faciendum ratus, &c.* Con che egli venne apertamente a riconoscere, non aversi potuto negare al Papa, e professare all'Imperatore la fedeltà come a sovrano di Roma, senza incorrere il reato di lesa maestà contro il Romano Pontefice. Donde ad evidenza ne segue, ed essere una mera visione, che Pasquale abbia trasferito nella persona di Lotario i diritti della sovranità; e doversi tutti gli atti di autorità e di giurisdizione esercitati dopo un tal tempo in Roma, o dallo stesso Lotario, o da Lodovico suo padre, o da i loro successori, interpetrare in tal modo, che possano comporsi con quella sovranità, che con tanta evidenza abbiam dimostrato, esser eziandio dopo la coronazione di Lotario restata appresso il Romano Pontefice. Molte altre cose potrei qui aggiugnere, se avessi impreso a trattare in tutta la sua estensione questo argumento. Ma essendomi solo proposto di dimostrar brevemente, quanto senza ragione abbia taluno preteso, provarsi con una sì piena evidenza la sovranità degli Imperatori in Roma, e nello stato Ecclesiastico dopo il principio del nono secolo, che neppur siavi motivo alcuno di dubitarne; tanto di presente basterà avere accennato in confutazione di una sì ardita e insussistente opinione.

IL FINE.

ESAME DEL DIPLOMA

EGO LUDOVICUS

Quale si hà nella nuova edizione degli Annali del Card. Baronio tom. XIII. pag. 627. con questo titolo:

Pactum Constitutionis Imperatorum primi Hludovici, & primi Ottonis, & primi Henrici cum Rom. Pontificibus ex Cod. Vat. (*) 1984.

PARTE PRIMA.

A Quai vicende non sottoposero gli Eruditi dell' età nostra un Diploma di nove secoli! Dice il critico Pagi (*an.* 787. *n.* 8.) che mostrerà, come, avendo Carlo Magno donata in quest'anno alla Chiesa la Toscana detta de' Longobardi, il di lui figlio Lodovico Pio concesse l'anno 817. quella parte di Toscana, che sempre era stata di diritto degl' Imperatori, e ammette il Diploma per vero e legittimo. Giunto poi a detto anno non solo non mantien la parola dimostrando la predetta Donazione di Lodovico Pio; ma osa di affermare (1), che *Donatio quæ a Gratiano dicitur facta Ecclesiæ Romanæ a Ludovico Pio, non minus commentitia, quam quæ Constantino Magno affingitur*. L'Autor della Corografia dà nome di Ludoviciana a questo Diploma (*Scrip. Ital. tom.* X. *n.* 20.), adduce gli Autori che la riprovano, e vuol che ne faccia uso il solo Geografo perchè antica, e citata fin dal secolo XI. e (*num.* 99.) proferisce una sentenza verissima, la quale ci po-

(*) Vedi la nota 1., e 2. alla Parte III. di questo Esame.

(1) *Num.* 7.

pone in impegno di sostenergliela: *Ludoviciana, quæ chartarum omnium est basis, & qua labante omnia labant*. E finalmente il Muratori nella *Piena esposizione* &c. *cap.* 4. dichiarò il Diploma o apocrifo, o sospetto, e negli Annali apertamente falso, come ho già mostrato negli Estratti di essi, e come ha meglio di me riconosciuto il Walchio: onde gli dedicò la sua Censura sopra quel Diploma lavorata su'medesimi Annali, la quale fu riferita da me nel Giornale del 1750. (*pag.* 65.)

Prosegue il Pagi nella sua incostanza. Adduce tra gli altri argumenti negativi (si noti che di questa sola sorte gli avversarj ne hanno alcuni, ma niuno ne producono positivo) che nè Ottone I. nè s. Arrigo fanno menzione di tal Diploma (*an.* 817. *n.* 7.) E giunto poi al Diploma di s. Arrigo (*an.* 1014. *n.* 2.) vi legge mentovato il detto Diploma. Che fa il bravo Critico? Dice che non v'ha da essere: e la ragione si è, perchè più sotto (si parla di Privilegj privati di Pippino e Carlo) non vi si legge. Bella ragione! Tuttavia di essa s'appagò tanto il Coragrafo anonimo (*n.* 20.) che taccia il Goldasto d' inavvertenza per non aver capito, *nomen Ludovici esse addititium*. E siccome ha disegnato di non dar' altro merito a tuttitrè questi Diplomi Imperiali, fuorchè quello di giovare a un Geografo d'Italia ne'mezzi tempi; così scredita la sostanza di essi; ma sostiene nello stesso tempo, che la carta d'Ottone dell' anno 962. fu *bona sanctaque credulitate recepta & firmata a piissimo Henrico* 1014. (*n.* 99.) senza che nel secolo x. e nell' x1. si fosse mutato niente in ordine alle città e luoghi ivi compresi. Onde al solo Muratori è convenuto immaginare altri argumenti per sostener, che tai Diplomi sono invenzione del secolo x1. abbracciati poi cortesemente dal Walchio, e fomentati coll' arte de' Settarj a distruzione del vero.

Or

Or io, con pace di questi tre valentuomini di tanto grido nell'età nostra, voglio in una maniera la più semplice, senza ribattere a uno a uno gli argumenti contrarj, esporre al mondo l'abbagliamento di tuttitrè, e far palese il merito di quel Diploma contrastato tanto da loro medesimi, perche troppo opposto all'ideal sistema del Principato della Chiesa delineato da' due primi, e ultimato dal Muratori. Primieramente dimostrerò, che Lodovico non concede un palmo di terreno alla S. Sede; ma bensì conferma ciò che ella ormai possedeva (se non quietamente, almeno legittimamente) per aderire alle instanze del Pontefice, che diffidava de' proprj sudditi. In secondo luogo, che tutto quanto è il Dominio Ecclesiastico descritto nel Diploma di Lodovico era formato e stabilito, prima che per altre cause San Leone III. sostituisse il titolo d'Imperatore a quel di Patrizio ne' Re Franchi. E finalmente si ridurranno a rigoroso esame alcune cose, le quali sembrano interpolazioni in quel Diploma, che non s'è mai trovato originale, conforme i due precedenti di Pippino e Carlo Magno, comunque sieno periti nell'antico Archivio Apostolico, in cui serbaronsi ne' primi (2) tempi.

L'anno 816. muore il Pontefice s. Leone III. a dì 12. di Giugno, e a' 22. dello stesso mese gli succede Stefano IV., circa due mesi dopo và in Francia, corona Imperatore Lodovico Pio, *& amicitia vicissim firmissimo robore constituta, aliisque utilitatibus S. Dei Ecclesiæ pro temporis opportunitate dispositis, Pontifex Romam, Imperator Compendii pa-*

la-

(2) Come evidentemente risulta dalle lettere del Codice Carolino e dalle vite de' Romani Pontefici ad Anastasio Bibliotecario attribuite. Vedi i passi, che in appresso dall'Autore di questo Esame se ne adducono.

latium petiit. Così Eginardo (3), che vedeva, e sapeva le cose di quella Corte. Muore indi a poco il Pontefice, non avendo regnato, che sette mesi in tutto, senza essersi veduto alcun' effetto de' di lui maneggj alla Corte di Francia. Ma che? pochi giorni dopo a' 28. di Gennajo (4) vien creato contro sua voglia s. Pasquale I. Questi come se avesse sospettato che l' Imperatore lo potesse credere ambizioso di tanta dignità, gli scrisse subito dopo la consecrazione una officiosissima lettera, che *Excusatoria* vien chiamata da Eginardo (5), e *Apologetica* dall' (6) Astronomo. Con tutte le scuse però, e con tutte le Apologie, gli spedì Legati, e si fece confermare le donazioni, come erano state concedute a' suoi Predecessori Adriano, e Leone III. *Missa tamen alia Legatione Pactum* (più sotto vedremo chiaro, che *Pactum* è la stessa costituzione, o conferma delle donazioni) *quod cum Prædecessoribus suis factum fuerat & secum fieri & firmari rogavit. Hanc legationem Theodorus Nomenclator & detulit, & ea quæ petierat impetravit*. Lo dice il medesimo (7) Eginardo. E l'Astronomo (8) dice la stessa cosa dopo avere spiegato l'Apologetica, per toglier le chimere di capo a chi la volesse interpetrare a suo talento:

(3) O l'Autore degli Annali Lauresamesi pubblicati sotto nome di Eginardo *De gestis Ludovici Pii Imperatoris ad an. 816. Historiæ Francorum Scriptorum Du Chesne Edit. Paris. 1636. Tom. II. pag. 260.*

(4) Nella nota 1. al num. III. della vita di Pasquale I. della edizione del libro Pontificale di Mons. Vignoli Tom. II. pag. 322. si dice: „ Electus .... die XXVI. Januarii, & die prima Februarii, quæ erat Dominica, „ consecratus. „

(5) *Ad an. 817. pag. 261.*

(6) *In Vita Hludovici Pii ad an. 817. Scriptor. Hist. Francor. Tom. cit. pag. 297.*

(7) *Loc. cit.*

(8) *Pag. 297. seq.* Vedi gli Annali di s. Bertino *ad an. 817. Tom. III. Scriptor. Hist. Francor. Du Chesne pag. 174.*

to: *Insinuans, non se ambitione, nec voluntate, sed electione, & populi acclamatione huic succubuisse potius quam insiluisse* (9) *dignitati. Hujus legationis bajulus fuit Theodorus Nomenculator, qui negotio peracto, & petitis impetratis super confirmatione scilicet Pacti, & amicitiæ more Prædecessorum suorum, reversus est.* A queste due autorevolissime testimonianze si aggiunga quella dell'Abate Giosuè (10), che intervenne al Placito di Aquisgrana, e non solo lo chiama *Pactum constitutionis, & confirmationis*; ma numera le stessissime soscrizioni di esso Patto, o Diploma: *Tunc quoque*, egli dice, *beatissimo Papæ Paschali Pactum constitutionis, & confirmationis faciens, etiam propriæ manus, & trium filiorum suorum signaculo illud corroborans, per Legatum S. R. E. Theodorum Nomenculatorem prædicto Papæ transmisit: in quo decem Episcopos, octo Abbates, comites quindecim, Bibliothecarium, Mansionarium, & Ostiarium subscribere fecit.* Indi si conchiuda pur sicuramente, che il Diploma di Lodovico è uno de' documenti più certi, che sieno pervenuti a noi dagli antichi tempi.

Tutto vero, mi si risponde, e il Muratori medesimo non negò, qualche sorte di Diploma essersi fatto da Lodovico. Il punto stà, se nel secolo XI. *fossero dati fuori con delle giunte i Diplomi di Lodovico*

(9) Come ci attesta lo Scrittore della Vita del medesimo santo Pontefice *num. III. pag.* 221. *seq.* „ Una concordia, una eademque voluntate, divino interveniente consultu, a cunctis Sacerdotibus seu proceribus, atque omni Clero, nec non optimatibus, vel cuncto populo Romano ad laudem & gloriam omnipotentis Dei in sedem Apostolicam Pontifex elevatus. „

(10) O l'antico Scrittore della vita di questo Abate *in Chronic. S. Vincentii de Vulturno lib. II. Scriptor. Rer. Italic. Tom. I. Part. II. pag.* 369.

co Pio, di Ottone I. e di Arrigo I. Augusti, com'egli pretende all'anno 1059. (*to. 6. pag.* 187. (11) E questo appunto io son per dimostrare esser falsissimo. Ciò sarà evidente dal Diploma medesimo recitato a parte a parte, e comprovato cogli altri Documenti certi di quei tempi.

EGO LUDOVICUS *Imperator Augustus statuo & concedo per hoc Pactum Confirmationis tibi B. Petro Principi Apostolorum, & pro te Vicario tuo Dompno Paschali Summo Pontifici, & universali Papæ, & successoribus ejus in perpetuum, sicut a Prædecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate & ditione tenuistis, & disposuistis, civitatem Romanam cum Ducatu suo, & suburbanis, atque viculis omnibus, & territoriis ejus montanis, ac maritimis, littoribus, ac portubus, seu cunctis civitatibus, castellis, oppidis, ac viculis. In Tusciæ partibus, idest: Portum, Centumcellas, Chere, Bledam, Marturanum, Sutrium, Nepe, Castellum Gallisem, Hortem, Polimartium, Armeriam, Tode, Perusium cum tribus insulis suis, idest majorem & minoreni Pulvensim, Narniam, Utriculum cum omnibus finibus ad supradictas civitates pertinentibus. Simili modo in partibus Campaniæ Signiam, Anagniam, Ferentinum, Alatrum, Patricum, Frisilimam cum omnibus finibus Campaniæ.*

Se questo fosse l'effetto de'maneggj di Stefano, che secondo Eginardo (12) dispose gli affari *pro temporis opportunitate*; o di quelli del Legato di s. Pasquale Teodoro Nomenclatore, secondo le instruzioni avute dalla S. Sede, o di tuttidue, io non saprei deciderlo: ma ciò poco importa. Quel che sommamente importa, sap-

(11) Della prima Edizione fattane in Venezia nel 1744. colla data di Milano.

(12) Vedi il passo di cotesto Annalista recato alla pag. 196.

sappiamo di certo, che in niun documento nè Romano, nè Franco si è mai trovato, nè si troverà mai, che s. Pietro, e i Pontefici abbian ricevuta donazione di Roma, e del Ducato Romano da alcuno de' Predecessori di Lodovico (13) Pio. Che però egli è chiaro, che l'Imperatore dicendo, *sicut a Prædecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate & ditione tenuistis & disposuistis*, intende, esser venuto il Dominio di Roma e del Ducato successivamente in s. Pasquale da' Pontefici predecessori; i quali sono s. Gregorio II. e III. s. Zaccaria, Stefano II. s. Paolo I. Stefano III. s. Adriano, s. Leone III. e Stefano IV. Perchè dunque includerlo nel Diploma che conferma le Donazioni? Eccone la ragione. Appena morto Stefano III. in quella parte di Stato Ecclesiastico spettante alle Donazioni di Pippino, cioè nell'Esarcato, e nella Pentapoli, successero delle novità, mentre l'Arcivescovo di Ravenna Leone invase quel dominio: e s. Adriano s'ebbe a raccomandare a Carlo Magno, per riavere il suo. (*Cod. Car. ep.* (14) 54.) Il sacrilego attentato commesso in Roma contro la ven. persona di s. Leone III. successor d'Adriano (*Bar. Pag. anno.* 799. *n.* 1. *seq.*) già è noto, che obbligò il s. Pontefice a crear Carlo Imperatore di Patrizio ch' egli

(13) E come potevano riceverla? Forse Roma e il Ducato Romano era ſtato da Pippino, o da Carlo Magno conquiſtato, o rivendicato colle armi, come l'Esarcato, e la Pentapoli, e altre Provincie tolte ai Longobardi? Forse gli Augusti di Oriente ne avevano ad essi ceduto il Dominio? Forse s. Leone III. nel creare Carlo Magno Imperatore si era spogliato della suprema autorità che esercitava ne' Stati della Chiesa, e singolarmente in Roma, e nel suo Ducato? Forse Carlo Magno tutto portato ad ingrandire il temporale Dominio della Chiesa Romana in ricompensa della dignità di Augusto ottenuta dal Pontefice, se ne era con sacrilego attentato renduto Padrone? Sogni, e chimere.

(14) *Chronol. LI. pag.* 320. *seqq.*

egli era, delegandogli, o comunicandogli autorità in Roma medesima, per raffrenar l'ardire de' sudditi. Quindi è, che Stefano IV. prima di partire per Francia, obbligò i Romani a giurar fedeltà a Lodovico Pio (15), e tra esso e 'l suo successore, come vediamo e tocchiamo con mano, fecero stendere un Diploma, in cui per sicurezza contro i sudditi poco fedeli, si comprese tutto quanto contenevasi nel-

lo

(15) Tegano *De gestis Ludovici Pii cap. XVI. Tom. II. Scriptor. Hist. Francor. Du Chesne pag.* 278. „ Stephanus .... statim postquam „ Pontificatum suscepit, jussit omnem populum Romanum fidelitatem cum „ juramento promittere Ludeuuico „ Se Carlo Magno, e Lodovico avessero goduto il supremo Dominio di Roma, e del suo Ducato, come pretende il Sig. Muratori, vi sarebbe stato di mestieri di un espresso comando del Papa per obbligare i Romani a giurar fedeltà a Lodovico? Non sarebbero stati essi costretti a giurarla da i di lui Ministri allorchè egli succedè al Padre nel Regno? Ma forse i Romani obbligati dal Pontefice a giurar fedeltà a Lodovico, lo riconobbero in avvenire per assoluto Sovrano. Non già; come provasi dalla formola del giuramento, che i Romani costumavano prestare agli Augusti, riportata dall' Annalista di Fulda *ad an. DCCCXCV. Tom. II. Scriptor. Hist. Franc. Du Chesne pag.* 582. „ Juro „ per hæc omnia Dei mysteria, quod salvo honore, & „ lege mea, atque fidelitate „ Domini Formosi Papæ, „ fidelis sum, & ero, omnibus diebus vitæ meæ, „ Arnolfo Imperatori, & „ numquam me ad illius infidelitatem cum aliquo homine sociabo, & Lamberto filio Agildrudæ, & ipsi „ matri suæ ad secularem „ honorem numquam adjutorium præbebo, & hanc „ civitatem Romam ipsi „ Lamberto, & matri ejus „ Agildrudæ, & eorum hominibus, per aliquod ingenium aut argumentum „ non tradam: „ nella qual formola promettendosi fedeltà all' Imperatore *salva fidelitate Domini Papæ*, chiara cosa è, che si viene ad escludere il preteso alto Dominio dell'Imperatore in Roma, giacchè al Supremo Principe non si promette fedeltà condizionata, ma assoluta.

lo stato della Chiesa con espressioni chiarissime de' titoli con cui lo possedevano i Pontefici o proprio, o di Donazione.

E quì bramerei, che preventivamente si osservasse l'esattissima distinzione di essi titoli ne' Documenti di que' tempi. I Duchi di Spoleti prima della Donazione del Re Pippino aveano occupata la Città di Narni spettante al Ducato Romano. Or questa, allorchè Pippino donò l' Esarcato e la Pentapoli a Stefano II., distintamente la restituì al medesimo Pontefice. Ond'egli poco dopo ebbe occasione di scrivere al Re i grandissimi guai del Ducato, e di Roma stessa cinta di valido assedio da Astolfo, il quale oltre ad altre città del Ducato, avea occupata anche Narni. Si noti l'espressione della lettera (*Cod. Car. ep.* (16) 6.) *Nam & Civitatem Narniensem, quam B. Petro tua Christianitas concessit, abstulerunt; & aliquas Civitates nostras comprehenderunt*. Ecco distinta la Città di Narni dalle altre proprie del Pontefice e della s. Repubblica de' Romani, perchè ricuperata per benefizio de' Franchi, o per meglio dire staccata dal Ducato di Spoleti, nel quale era stata incorporata. Dopo i sessanta anni, che corsero tra questa lettera, e 'l Diploma di Lodovico era già stabile e certo il Dominio Ecclesiastico, non essendovi più i Longobardi che l'inquietassero, ed avendo variato sorte il Ducato di Spoleti; onde non v' era più bisogno di distinguerla dalle altre Città del Ducato. Perciò Lodovico Pio l'annovera tra le medesime, come abbiam visto. Ma vediamo brevemente, se Lodovico Pio asserendo di confermare il Dominio di Roma e del Ducato a s. Pasquale, come lo avevano avuto i di lui Predecessori, dice cosa ripugnante all'Istoria.

(16) *Chronol. IX. pag.* 93. Vedi la nota 4. a questa lettera *pag. cit.*

S. Gregorio II. l'anno 728. in tempo dell'alienazione di gran parte d'Italia da Leone Isaurico, ricupera da Liutprando Sutri una delle Città del Ducato; *Longobardorum Rex restituit, atque donavit SS. Apostolis Petro & Paulo*, dice Anastasio. (*sect.* (17) 186.) Nello stesso tempo Esilarato Duca di Napoli col figlio Adriano invadono la Campania a favor dell'Imperatore, e vi perdono ambedue la vita, e resta libera la Campania per lo valor de' Romani a favor del (18) Pontefice. Due anni dopo l'Esarco Eutichio fa lega col Re de' Longobardi, per conquistar Roma, ed ha per grazia d'essere ammesso a Trattato di pace, riuscitagli vana l'impresa. Tutta istoria certa del libro (19) Pontificale. Non molto dopo S. Gregorio III. riscuote Gallese altra città del Ducato dalle mani del Duca di Spoleti, e *in compage s. Reipublicæ, atque in corpore Christo dilecti exercitus Romani annecti præcepit*. (*sect.* (20) 203.) Il di lui successore riebbe da Liutprando quattro città del Ducato occupate alcuni anni da' Longobardi, cioè Amelia, Orta, Bomarzo, e Bleda. Ed è notabile l'espression dello scrittore (*sect.* (21) 210.) *Eidem sancto cum earum habitatoribus redonavit viro*. In oltre (22) *Leonem, Sergium, Victorem, & Agnellum Consules prædicto beatissimo redonavit Pontifici*. Più notabile è anche dopo la restituzione di esse Città, e di alcuni Patrimonj invasi alla Chiesa, la stipulazione di pace per anni venti col Ducato Romano (23), e il ritorno del Pontefice, dopo sì glo-

(17) *In Gregorio II. num. XXI. pag.* 33.

(18) *Ibid. num. XVIII. pag.* 30.

(19) *Ibid. num. XXII. pag.* 34. *seq.*

(20) *In Gregorio III. num. XV. pag.* 56.

(21) *In Zacharia num. VIII. pag.* 64.

(22) *Ibid. num. IX. pag.* 65.

(23) *Num. eod. pag.* 64. *seq.*

gloriose imprese, trionfante in Roma non già all'uso de' Romani antichi con pompe, e spoglie, ma con Litanie, e con rendimenti di grazie a Dio (24), trionfo proprio del Sacerdozio Reale.

Da vestigj tanto chiari di Sovranità Pontificia non resto io così abbagliato; che non vi sappia distinguere la ritrosia, anzi la manifesta ripulsa di que' Santi Pontefici, i quali tutti applicati a difender Roma, e 'l Ducato, e fino impegnati a liberar da vessazioni l'Esarcato (*Anastas. sect.* (25) 213.) ricusavano il Dominio, che a viva forza volevan riconoscere i popoli. Onde un solo anno prima della venuta in Italia del Re Pippino Stefano II. non ebbe difficultà di ricorrere alla corte d'Oriente, *Deprecans Imperialem clementiam, ut juxta quod ei sæpius scripserat, cum exercitu ad tuendas has Italiæ partes modis omnibus adveniret, & de iniquitatis filii morsibus Romanam hanc Urbem, vel cunctam Italiam provinciam liberaret.* (*Ibid. sect.* (26) 232.) In guisa che ne' Santi Pontefici Gregorio II. e III. e Zaccaria appena si riconosce il Principato; benchè certamente vi fosse, e vel riconoscessero i Re Franchi. Del che diede Pippino una riprova tanto chiara, che non servono gli artifizj de' malaffetti per oscurarla. Questa fu la restituzione di Narni, di cui si parlò poco sopra, espressa a piè della Donazione con queste precise parole: *Nec non & Civitatem Narniensem, quæ a Ducatu Spolitino parti Romanorum per evoluta annorum spatia fuerat invasa.* Adunque Roma e tutte le Città del Ducato erano il Principato de' Romani Pontefici prima delle Donazioni de' Re Franchi. E perciò Lodovico Pio po-

(24) *Num. XI. pag. 67.*
(25) *Ibid. num. XII. seq. pag. 67. seqq.*
(26) *In Stephano II. num. IX. pag. 92. seq.*

nendo questo in primo luogo, ne dichiara il titolo, *Sicut a Prædecessoribus vestris* (27) *usque nunc in vestra potestate & ditione tenuistis, & disposuistis.* Proseguiamo ora il Diploma, che passa al titolo di Donazione, confermando ciò che avean dato alla Chiesa il suo genitore, e 'l suo Avolo.

Necnon Exarchatum Ravennatem sub integritate cum urbibus, civitatibus, oppidis, & castellis, quæ piæ record. Dompnus Pippinus Rex, ac bonæ mem. genitor noster Karolus Imperator Beato Petro Apostolo, & Predecessoribus vestris jamdudum per donationis paginam restituerunt, hoc est: Civitatem Ravennam & Emiliam, Bobium, Cæsenam, Forum$\overline{pp}$, Forumlivii, Faventiam, Immolam, Bononiam, Ferrariam, Comiacclum, adrianisque, & gabelum cum omnibus finibus territoriis atque insulis in terra marique ad supradictas civitates pertinentibus.

Simulque & Pentapolim, videlicet: Ariminum, Pisaurum, Fanum, Senegalliam, Anconam, Hausimum, Humanam, Hesim, Forumsempronii, Montem Fe-

(27) Come si legge in tutti i Codici, e non *nostris*, come erroneamente leggono Graziano, il Baluzio, il Muratori, e altri, quasiche Pippino, e Carlo Magno avessero fatto ai Pontefici un dono di Roma, e del suo Ducato, quando è evidente, che i Pontefici Gregorio III., Stefano II., e i loro Successori implorarono bensì l'ajuto de' Franchi a favore di Roma, ed esibirono, o conferirono, oppure confermarono respettivamente a Carlo Martello, a Pippino, e a Carlo Magno l'onore del Patriziato di Roma, ma non mai ad essi soggettarono i Romani e gli altri popoli riguardati, e chiamati dai Pontefici medesimi popolo particolare di San Pietro. Vedi l'Autore di questo Esame *Dissertat. II. De Diplomate Ludovici Pii num. XII. seq. Monumentor. Dominat. Pontif. Tom. II. pag. 93. seq.*, e nella nota 3. al detto Diploma *ibid. pag.* 125.

Feretri, Ulbinum, & territorium Valvense, Kallem Luciolis, Egubium cum omnibus finibus, ac terris ad easdem civitates pertinentibus.

Finquì non abbiamo altro, che la donazione di Pippino, la quale, come leggesi nella vita di Stefano II. (*sect.* (28) 243.) fu concertata in Francia tra esso Pontefice, e il Re. E si noti, che nè dal Pontefice nè dal Re si dà altro nome a questa donazione, che di restituzione alla Repubblica de' Romani, e a s. Pietro: mentre essendo Ravenna e le altre Città in mano d'Astolfo, doveano esse restituirsi e a ciò venne obbligato con giuramento e scrittura il Re de' Longobardi. Ma affinchè niuno credesse, che il Re di Francia facesse la causa per gli empj Greci, deve altresì notarsi, che tornando Pippino la seconda volta in Italia contro il disleale Astolfo, fu prevenuto per viaggio da Ambasciator d'Oriente con suppliche e promesse, *ut Ravennatium Urbem, vel cæteras ejusdem Exarchatus Civitates & Castra Imperiali tribuens concederet ditioni.* (*Anast. sect.* (29) 251.) Ma era troppo tardi, onde ebbe dal Re in risposta, che *nulla* (30) *eum thesauri copia suadere valeret, ut quod semel B. Petro obtulit, auferret.* All'incontro costrinse Astolfo a rinnovar la convenzione dell'anno scorso, e mandò Fulrado Abate a ricever la consegna delle Città, le quali erano comprese nella carta di donazione, ch' ei ne faceva a s. Pietro, alla Chiesa Romana, e a tutti i Pontefici *in perpetuum*. Il tutto è necessario di sentire dal celebre Codice Farnesiano, come esattamente

(28) *In Stephano II. num. XXV. seq. pag.* 103. *seqq.*

(29) *Ibid. num. XLIV. pag.* 118.

(30) *Ibid. num. XLV. pag.* 118. *seq.* Vedi la nota 3. al cap. VI. della precedente Dissertazione.

lo riferisce Monsignor Bianchini nel secondo Tomo di Anastasio (31) dalla pag. 60. di esso Codice.

Et denuo confirmato interiore pacto, qui per elapsam octabam Indictionem inter partes provenerat, restituit ipsas prelatas civitates, addens & Castrum quod cognominatur Comiaclum. De quibus omnibus receptis civitatibus Donationem in scriptis B. Petro, adque sancte Romane Ecclesie, vel omnibus in perpetuum Pontificibus Apostolice Sedis emisit possidendam; que & usque actenus in Archibo sancte nostre Ecclesie recondita tenetur. Ad recipiendas vero ipsas civitates misit ipse Christianissimus Francorum Rex suum consiliarium, idest Fulradum Ven. Abbatem & Presbyterum absolsit. E continuo ejus eximietas feliciter cum suis exercitibus Franciam reppedavit. Prenominatus autem Fulradus ven. Abb. & prbr. Rabennantium partes cum missis jam fati Aistulfi Regis conjunqens, & per singulas ingrediens civitates tam Pentapoleos, & Emilie, easque recipiens & obsides per unamquamque auferens, adque Primatos secum una cum claves portarum civitatum deferens Romam conjunxit. Et ipsas clabes tam Rabennantium Urbis, quamque diversarum civitatum ipsius Rabennantium Exarchatus, una cum suprascripta donatione de eis a suo Rege emissa in confessione B. Petri ponens, eidem Dei Apostolo, & ejus Vicario Scissimo Pape, adque omnibus ejus successoribus Pontificibus perenniter possidendas adque disponendas tradidit: idest: Rabenna. Ariminо. Pensauro. Conca. Fano. Cesinas. Sinoqalias. Esis. Forumpopuli. Forum Olibi, cum castro Sussubio, Monteferetri. Acerragio. Montelucari. Serra. Ca-

(31) *Edit. Romanæ apud Jo. Mariam Salvioni in Appendice ad Dissertat. Emmanuelis a Schelestrate* De antiquis Romanorum Pontificum Catalogis *sect. 1. Prolegom. ad Vitas Rom. Pont. pag. LVII.*

Castellum Sancti Marini. Vobio. Orbino. Gallis. Luciolis. Egubio, seu Comiaclum, nec non & Civitatem Narniensem, que a Ducatu Spolitino parti Romanorum per evoluta annorum spatia fuerat invasa.

Ecco che ho somministrata al Lettore la donazion di Pippino da un Codice Anastasiano esente dalla temerità d'alcuni Critici, che osano d'insinuare alla buona gente, che il Diploma di Lodovico Pio è supposto al pari della donazione di Costantino: mentre quel Codice è scritto circa i tempi di Carlo Magno, come avverte Monsignor (32) Bianchini. Che se per avventura ad alcuno desse fastidio il veder questa donazione mancante di quattro Città principali nell'Emilia, o sia nell'Esarcato, cioè *Faenza*, *Imola*, *Ferrara*, *e Bologna*; e due altre minori *Gubello*, o *Gavello*, e *Adria*: siccome ancora di altre Città e luoghi nella Pentapoli; cioè *Ancona*, *Osimo*, *Numana*, *Fossombrone*, e Territorio *Valvense*, o Balnense, secondo altra lezione; egli non ha da far altro che prendere in mano il Codice Carolino. Ivi leggerà primieramente (*Ep.* (33) 8.) che Stefano II. rende le dovute grazie al Re Pippino per le città restituite da Astolfo: indi gli racconta, come questo crudelissimo regnante s'era rotto il collo cadendo da cavallo nella caccia, e che era stato eletto Re Desiderio, allora amico del Pontefice e de' Romani, il quale *pollicitus* (34) *est restituendum B. Petro Civitates reliquas Faventiam, Imolam, & Ferrariam cum earum finibus, simul etiam & Saltora & omnia territoria; nec non & Auximum, Anconam, & Numanam Civitates cum earum territoriis.*

(32) *Sect. cit. num.* 9. ove attesta, che i caratteri di quel Codice *nongentorum ferme annorum ætatem præseferunt.*

(33) *Chron. XI. pag.* 105.

(34) *Epist. ead. pag.* 109. *seq.*

Et postmodum per Garimodum Ducem & Grimoaldum nobis reddendum spopondit Civitatem Bononiam cum finibus ejus. Di queste ci assicura Anastasio (*sect.* (35) 256.) che riuscì a Stefano II. di strappar di mano a Desiderio non più amico *Faventiam cum Castro Tiberiaco, seu Gabellum, & universum Ducatum Ferrariæ in integrum*. Ma Paolo I. in due sue lettere al Re Pippino (*Cod. Car.* (36) 15. 21.) rende conto anche delle altre, dicendo prima, che Desiderio non aveva ancor restituite *Imolam, Bononiam, Auximum, & Anconam*; e poco dopo, che già ne avea restituite alcune.

Quai si fossero non lo esprime: anzi morto il Re Pippino, cessò Desiderio di aver paura, intavolò matrimonj reciprochi colla corte di Francia, e in vece di rendere alla Chiesa le città invase, ne invadeva dell'altre. Onde Stefano III. successor di Paolo (*Cod. Car. ep.* 47.) invia Legati a Carlo e Carlomanno colla carta di Donazione del lor genitore Pippino soscritta da loro, acciocchè, *secundum capitulare, quod vobis per præsentes vestros fidelissimos missos direximus, exigere, & B. Petro reddere jubeatis, sicut & vestra continet promissio, & omnia quæ B. Petro & ejus Vicariis cum vestro sa. me. genitore promisistis adimplere dignemini*. E in altra lettera (*Cod. Car.* (37) 45.) nella quale gli dissuade il matrimonio, per timore, che non ne andasse di mezzo la S. Sede, dice loro, *omnia quæ vobis polliciti sunt transgredientes, nos quotidie affligendo & opprimendo non cessant: & jam quia aliquid nobis reddere minime sunt inclinati, etiam & nostros in-*

va-

(35) *In Stephano II. num.* 21. *pag.* 124.

(36) *Chron. XVIII. pag.* 155. *seq., e ep. XX. pag.* 163. *seqq.*

(37) *Chron. XLIX. pag.* 287.

vadere fines noscuntur, cioè del Ducato Romano. Proseguì in questo mal talento anche sotto Adriano, come si ha da Anastasio (*sect.* (38) 294.) il quale dice, che andando i Legati di questo Pontefice a trattar con Desiderio, giunti a Perugia ebbero avviso, che Desiderio *abstulisset Civitatem Faventiam, & Ducatum Ferrariæ, seu Comiaclum de Exarchatu Ravennate*. Poco dopo fece anche invadere (*sect.* (39) 303.) *fines Civitatum Senogalliensis, Monteferetri, Urbini, Eugubii, & cæterarum Civitatum Romanorum*. E poco esservi rimasto libero da invasione nella Pentapoli, si vede dalle difese che indi a poco mise insieme Adriano per munir Roma contro il medesimo perfido Desiderio (*sect.* (40) 308.), mentre il solo Ducato Romano, la Campania, e pochi Pentapolesi accorsero: *Aggregans universum populum Tusciæ* (cioè dalla Romana parte allora del Ducato, e detta oggi Patrimonio) *Campaniæ, & Ducatus Perusini, & aliquantos de Civitatibus Pentapoleos*. A tutte queste invasioni diè fine l'anno l'anno 774. fatale a' Longobardi, che finirono il Regno d'Italia per giusta ira di Dio, e si accrebbe di nuovo il Dominio della S. Sede.

Abbiamo finquì visto e toccato colle proprie mani, che l'antica Signoria di Roma e suo Ducato, e la nuova dell'Esarcato e della Pentapoli donata dal Re Pippino, sono esattamente descritte nel Diploma di Lodovico Pio: in guisachè niuna persona di senno oserebbe finqui dar la menomissima taccia d'impostura a sì stimabile documento. Proseguiamo ora la donazione di Carlo Magno.

Eo-

---

(38) *In Hadriano I. num. VI. pag. 166. seq.*

(39) *Ibid. num. XVIII pag. 175.* „ Civitatum ideſt Senogalliensis, Æsis, Montis „ feretri etc. „

(40) *Ibid. num. XXIV. pag. 180.*

Eodem modo Territorium Sabinensem, sicut a genitore nostro Karolo Imperatore per Donationis scriptum concessum est, sub integritate: quemadmodum ad Ytherio, & Magenario Abbatibus missis illius inter idem territorio Sabinense, atque Reatinum diffinitum est. Item in partibus Tusciæ Longobardorum Kastellum felicitatis, Urbivetum, Balneum Regis, Ferenti, Castrum Bitervum, Orclas, Martam, Tuscanam, Suanam, Populonium, Rosellas (& insulas Corsicam, Sardiniam, & Siciliam sub in egritate) cum omnibus adjacentibus & territoriis maritimis, littoribus, portubus ad suprascriptas insulas, & civitates pertinentibus; Item in partibus Campaniæ Soram, Arces, Aquinum, Arpinum, Theanum, & Capuam, & patrimonia ad potestatem vestram & ditionem pertinentibus. Sicut est Patrimonium Beneventanum & Salernitanum, & Patrimonium Calabriæ inferioris, & superioris, e Patrimonium Neapolitanum, & ubicumque in partibus regni atque Imperii a Deo nobis commissi patrimonia Vestra esse noscuntur. Has omnes suprascriptas provincias, urbes, & civitates, oppida, & castella, viculos & territoria, simulque & patrimonia jam dictæ Ecclesiæ tuæ, B. Petre Apostole, & per te Vicario tuo, spirituali patri nostro Domno Paschali summo Pontifici, & Universali Papæ, ejusque successoribus usque in finem sæculi, eodem modo confirmamus, ut in suo detineant jure, principatu, ac ditione.

Tale si è la Donazione di Carlo Magno Re de'Franchi, confermata nell'ultimo periodo da Lodovico Pio, il quale perchè scriveva in tempo d'Imperio, aggiunge al suo Augusto Genitore il titolo d'Imperatore, e quello d'Imperio a' suoi Dominj, senza accrescerla d'un palmo di terreno. Con che buon giudizio il Critico Pagi la mandi del pari colla Donazione di Costantino, il savio lettore potrà deciderlo richia-

man-

mandosi a memoria la breve vastissima concessione, che si attribuisce a quel grande Imperatore (41): *Ecce tam palatium nostrum, ut prædictum est, quamque Urbem Romam, & omnes totius Italiæ, & Occi-*

den-

(41) Presso Graziano *Decreti Part. I. Dist. XCVI. cap. XIV. Constantinus Imperator.* Dell'Autore, o per meglio dire del Compilatore di cotesto Editto diverse sono le opinioni degli Eruditi accennate dal Ch. Sig. Abate Francesco Antonio Zaccaria *De rebus ad Historiam, atque Antiquitates Ecclesiæ pertinentibus Dissert. X. cap. II. num. V.*, il quale congettura, esser stato quel centone composto in Francia. Il Sig. D. Giovanni Lanza Palermitano nella Dissertazione *De ætate B. Gregorii Agrigentinorum Episcopi* stampata nella *Raccolta degli Opuscoli di Autori Siciliani* Tom. IV. nel §. *XXXVII.* riporta il seguente passo della vita del B. Gregorio scritta dal Prete Leonzio, e in latina lingua pubblicata dal P. Ottavio Gaetani *Vit. Sanct. Siculor. Tom. I. pag.* 188. *seqq.* qual passo leggesi *pag.* 214. „ Quid tibi, (*è il sommo Pontefice, che parla a Gregorio*) fili rependemus „ pro omnibus, quæ nobis „ Deus per te tribuit? Ac „ nosti jam dimidiam nostræ „ urbis partem itemque Epi- „ scopatum Sancto, ac Prin- „ cipi Apostolo qui hic est, „ subjacere. Rem prorsus „ ita habere affirmat Gre- „ gorius. At Pontifex, me- „ cum ipse statui jam, quæ „ peculiaris nobis est, me- „ diam urbis nostræ partem „ a Sancto, divino sempi- „ ternaque laude digno Im- „ peratore nostro Constan- „ tino Apostolorum Princi- „ pi donatam, per te nunc „ Deo temploque abs te ædi- „ ficando attribuere: „ e dopo avere nel §. *XXXVIII.* stabilito, che l'Imperatore Costantino, di cui in quel passo si parla, fu Costantino Pogonato, e che questi donò a S. Pietro la metà delle rendite che l'Imperatore ricavava da Roma, §. *XXXIX. pag.* 88. *seq.* scrive: „ Quo- „ tus ... quisque est, qui „ nesciat, quas dividias ex- „ citavit Constantini Augusti „ donatio, qua aucta fertur „ Romana Ecclesia? ... Tan- „ dem ... aliquando facem „ hisce tenebris depellendis „ prætulit Leontius noster, „ ... Ex eo intelligimus Ro- „ manam Ecclesiam a Con- „ stantino Pogonato dona- „ tam dimidio canonis, quem „ Po-

dentalium regionum provincias, loca, & civitates præfato beatissimo Pontifici nostro Silvestro universali Papæ concedimus, atque relinquimus, & successorum ipsius Pontificum potestati, & ditioni, firma imperiali censura per hanc divalem nostram, & pragmaticum constitutum decernimus disponendum, atque juri S. Romanæ Ecclesiæ concedimus permansurum. Che a questa ne' rozzi tempi di San Gregorio VII. si prestasse fede (42), se non è certo, almeno è probabile,

„ Populus Romanus in Fiscum Cæsareum inferebat. „ Sed enim, quum temporis processu Cæsarum potentia in Italia atque ipsa „ urbe labefactata rueret, „ non mihi dubium, quin „ Romani Pontifices pedetentim principale jus invaserint: (Sbaglia il *Sig. Lanza. I Romani Pontefici sono sempre stati alienissimi ... usurparsi gli altrui diritti, ed egli se avesse letta la precedente Dissertazione del P. Orsi, e le Opere da altri eruditi stampate su questo punto, avrebbe appreso in qual modo, e con quali titoli* i Romani Pontefici hanno ottenuto il Dominio temporale di Roma:) quumque certum illud Constantinum quemdam Cæsarem dimidium Romæ Apostolicæ Ecclesiæ tribuisse, inde bella arrepta occasio novam cudendi Donationem, cujus auctor non „ Constantinus Pogonatus „ sed Magnus perhiberetur, „ quique non consuetudinum dimidium, in quo „ dimidia Roma significatur „ sed omnem plane urbem „ cum jure gladii: neque „ Romam tantum, sed „ ut magnificentior donatio adpareret, Provincias „ non paucas, quibus alia „ insuper supplementi loco „ addita, ut Romani Pontificis principatus æquis „ condicionibus illustrarentur. „ Fin qui il Sig. Lanza, il quale se colpisca, o no, nel segno affermando *pag.* 90., che *testimonium Leontii ... non modo impudentissimi impostoris* (che compilò l'Editto della donazione di Costantino) *fraudem detegit sed etiam ecquo e semine monstrum illud natum, quod tot sæcula ob oculos hominum versatur*, lasciamo ad altri di deciderlo.

(42) S. Gregorio VII. col fatto proprio mostrò di non pre-

bile, ma che in que' medesimi tempi si mettessero in campo gli antichi nomi delle città e fin si richiamassero a vita le già distrutte, o sommerse, queste sono immaginazioni, e sogni di chi dorme vegliando. Sarebbe aggiugner luce al sole provar la sincerità della Donazione di Carlo Magno. Tuttavia conciossiachè io abbia la gran disgrazia di vivere in una età troppo critica, addurrò il testimonio d'Adriano tanto per la Toscana de' Longobardi, quanto per la Campania. Chiede egli a Carlo Magno, che gli faccia consegnar le città della Campania (*Cod. Car. ep.* (43) 90.) con queste chiare parole: *Sicut in partibus Tusciæ civitates idest Suanam, Tuscanam, Biternum, & Balneum Regis, cæterasque civitates cum finibus & territoriis earum beato Petro offerentes condonastis; ita in eo modo civitates in partibus Beneventanis contradere nobis protinus faciatis*. E in altra occasione (*Cod. Car. ep.* (44) 92.) se ne mostra già in possesso: *Venientes quippe ad nos de Capua, quam beato Petro Apostolorum Principi pro mercede animæ vestræ atque sempiterna memoria cum cæteris civitatibus obtulistis*.

Inquieto fu sempre in que' principj, non può negarsi, il dominio de' Pontefici, finchè non deliberarono di por freno a' sudditi, che vistisi liberi da' Longobardi, cominciarono essi le invasioni. Celebre è quella di Leone Arcivescovo di Ravenna, il quale fingendo d'operare con autorità Regia occupò l'Esarcato, e la Pentapoli, e convenne ad Adriano (*Cod. Car. ep.* (45) 54.) giustificar col Re Carlo, come il suo

---

prestarvi fede, almeno non ne fece uso alcuno. Vedi Natale Alessandro *Dissert. XXV. in Histor. Eccles. sæc. IV. art. II.*

(43) *Chronol. LXXXIX. pag.* 480.

(44) *Chron. XC. pag.* 483. *seq.*

(45) *Chronol. LI. pag.* 322. *seq.*

suo Predecessore Stefano *Cunctas actiones ejusdem Exarchatus ad peragendum distribuebat, & omnes Actores ab hac Romana Urbe Præcepta earumdem Actionum accipiebant: Nam & Judices ad faciendas justitias omnibus vim patientibus in eadem Ravennatium Urbe residentes ab hac Romana Urbe direxit, Philippum videlicet illo in tempore presbyterum, simulque & Eustachium quondam Ducem*. Ma che il Re Carlo non pretendesse di avere alcun diritto nell' Esarcato egli è ben chiaro dall'aver dimandati al Padrone leggittimo, cioè al Pontefice Adriano alcuni Mosaici, Pitture, e altro del Palazzo di Ravenna, i quali generosamente ottenne (*Cod. Car. ep.* (46) 67.). *Nos quidem*, dice Adriano, *libenti animo, & puro corde cum nimio amore vestræ excellentiæ tribuimus effectum, & tam marmora, quamque musivum cæteraque exempla de eodem palatio vobis concedimus auferenda: quia per multa vestra laboriosa regalia certamina multis bonis fautoris vestri B. Petri Clavigeri Regni Cælorum Ecclesia quotidie fruitur*. Molto più è chiaro da' Ministri, che si mandavano da Roma alle Città dello Stato, anche le meno considerabili, come attesta il medesimo Adriano (*Cod. Car. ep.* (47) 51.) dicendo, *Comitem constituimus in quamdam brevissimam Civitatem Gabellensem, Præceptum* (Diploma) *ejusdem Civitatis illi tribuentes*. Cose tutte viste dal Muratori (*Annal.* 777.) ma sì pervertite con abusar delle lettere del Codice Carolino, e col raziocinare ad arbitrio; che Carlo fa figura di mancator di fede, e l' Arcivescovo di Ravenna la fa di Pontefice. Tutto affinchè non si veda il torto, ch'egli ha nelle difese di Comacchio piene, siami lecito il dirlo, di opinioni false, e di menzogne così scoperte, che bisogna esser cieco affatto per

(46) *Chron. LXXXI. pag.* 440.

(47) *Chron. LIV. pag.* 335.

per non vederle. E' notabile, che le sue gran ragioni le prende dopo istituito da s. Leone III. l'Imperio per meglio difendere i diritti di s. Chiesa: e, senz' avvertire che per difender lo stato Pontificio, erano necessarj soldati Franchi, ovunque trova questi, subito fonda l'Imperial Dominio, malgrado delle donazioni. Ma non è ora tempo di controversie: fò ritorno al Diploma di Lodovico Pio, da cui mi sono più del dovere allontanato.

Non si tralasci di leggere alcune lettere del Cod. Car. (78. (48) 56. 69. 76.) nelle quali si tratta del Territorio Sabinese, e promette Adriano di volere star al giudizio de' Regj legati Iterio, e Maginario: e si confrontino con questa Donazione di Carlo riferita nel Diploma. Indi riducendosi a mente ciò che attesta Anastasio (*sect.* (49) 311.) che all'arrivo in Italia dell'esercito del Re Carlo, gli alleati di Desiderio *Spoletini*, *& Reatini deficiunt a Longobardis*, e si danno alla Chiesa, si formi giudizio retto della sincerità del Diploma, che nè gli uni, nè gli altri popoli annovera nella donazione, ma solo assegna i confini determinati da' Legati di Carlo. Si veggon chiuse tra parentesi le tre Isole: perchè in questo mi accordai altrove (*Giornale* 1750. *pag.* 79. *seq.*) col P. Mabillon in credere il luogo (50) inter-

(48) *Chron. LXXIII. pag.* 414., *LXXI. pag.* 406., *LXVII. pag.* 383. *seqq.*, *LXXII. pag.* 408.

(49) *In Hadriano num. XXXII. pag.* 185.

(50) A questo passo si riporta il Ch. Autore nella Prefazione alla Part. I. del Tom. II. delle *Dissertazioni sopra le Antichità Italiane del Proposto Lodovico Antonio Muratori* pubblicata dopo cotesto Esame scrivendo *pag.* „ *III.* Può darsi un Diploma, „ che più vada d'accordo „ colla storia di quello di „ Lodovico Pio? Dovettero „ di ciò essersi bene accorti gl'illustri scrittori Baronio, Gretsero, Natale „ Alessandro, il P. Labbè, „ Mons.

terpolato. Quel non trovarne alcuna memoria nelle lettere del Codice Carolino, specialmente nella 81. ove si tratta diligentemente di definire i confini de' Populoniesi, e Rosellani mi fè una gran forza. Contuttociò prima di tacciare un Documento, che chiamato da me a rigoroso esame, l'ho tutto trovato esattissimo, e in tanti Codici concorde, fuorchè in alcune poche, picciole, e non sostanziali cose: or che ne tratto di proposito, voglio ben bene pensarvi, e chieggo dilazione al mio prudente, e savio Lettore. Frattanto gli comunicherò ciò che posatamente ho pensato, e non mi sembra visione. La Donazione intera di Pippino colle soscrizioni de' figlj Carlo, e Carlomanno serbavasi nell'Archivio Apostolico, e n'è argomento certo l'averla trasmessa Stefano III. ad ambedue i figlj dopo la morte del genitore (*Cod.Car.ep.*47.) e l'averla tutta distesamente letta allo stesso Re Carlo nella Basilica Vaticana: ond'egli *quum ipsam promissionem, quæ in Francia*

„ Mons. Fontanini, M. Antonio Capello, Raimondo „ Rufo, Pietro de Marca, „ Claudio Fleury, Carlo le„ Cointe, Antonio Sandini, „ e altri, che per vero e „ legittimo lo riconobbero. „ All'incontro il Baluzio, „ il Mabillone, e le Blanc, „ i quali vi sùpposero della „ interpolazione, s' ingan„ narono, e m'ingannai con „ essi anch'io, allorchè cre„ dettī interpolato il Dipło„ ma in quel solo luogo, „ *& insulas Corsicam, Sar„ diniam, & Siciliam sub „ integritate*. Emendai però „ tal mio inganno nell'Ap„ pendice alla Dissertazione „ del Dominio temporale „ della S. Sede del Reveren„ dissimo P. Orsi, perchè „ più posatamente esaminai „ quel Diploma colla Sto„ ria. „ E pag. XV. „ Que„ ſta prefazione... vale an„ che ad emendare il mio „ sentimento espresso in al„ cune prefazioni degli An„ nali, ove altri inserì i „ miei eſtratti del Giorna„ le Romano: perchè ivi di„ ſtratto dalla moltiplicità „ de' soggetti, m'accordai „ col Mabillone, e altri a „ credere interpolato il Di„ ma di Lodovico Pio. „

cia in loco qui vocatur Carisiacus facta est, sibi relegi fecisset, non solo l'approvò; ma ne fece distendere un' altra *per Etherium religiosum, ac prudentissimum Capellanum & Notarium suum, ubi concessit easdem Civitates, & territoria B. Petro*, come si legge in Anastasio (*sect.* (51) 318.). Quella poi dello stesso Re Carlo, la collocò egli medesimo *super corpus B. Petri subtus Evangelia, quæ ibidem osculantur*, e ne portò seco una copia autentica fatta da uno Scriniario della S. Sede (*Ibid.* (52) 319.) In guisachè non meno a Roma, che in Francia erano ambedue notissime a tempo di Lodovico Pio. Or che in quella di Carlo vi fosse compresa anche la Corsica, egli è fuora di dubbio: mentre s. Leone III. scrive (53) al medesimo già Imperatore: *De autem insula Corsica, unde & in scriptis, & per missos vestros nobis emisistis, in vestrum arbitrium, & dispositum committimus, atque in ore posuimus Helmengaudi Comitis, ut vestra Donatio semper firma & stabilis permaneat, & ab insidiis inimicorum semper tuta persistat.* (*Concil. Lab. tom.* 7. *col.* 1121.)

Che però a me non sembra punto stravagante, che i maneggj di Stefano III. con Lodovico Pio, e l' instruzione di s. Pasquale al suo Legato Nomenclatore consistessero in fare aggiungere alle antiche Donazioni quelle due Isole, i cui posteriori diritti della s. Sede niuno li nega, o può negarli. Per quel che riguarda i diritti anteriori di Sicilia, provano l' Alemanni *de Later. Pariet. cap.* 15. e Mons. Bianchini *Anast. tom.* 2. *pag.* 301. che resasi difficile l' esazione de' molti patrimonj d' Oriente, furono dalla pietà degli Augusti permutati ne' due patrimonj Calabrita-

(51) *In Hadriano num. XLII. pag.* 192. *seq.*

(52) *Num. XLIII. pag.* 194.

(53) *Epist. IV. al. VI. ad Carolum Augustum Monumentorum Dominat. Pontif. Tom. II. pag.* 60. *seq.*

no e Siculo, che fruttavano alla s. Sede tre talenti d'oro, e mezzo, cioè 17. mila doppie detratte le spese de' ministri. Niente di più pretese poi Niccolò II. quando investì delle due Calabrie, e di Sicilia Roberto Guiscardo. *Baron* 1059. *n.* 69. *seq.* Il Registro di s. Gregorio è pieno di lettere a' Ministri che si tenevano in Sicilia, nominandosi distintamente Patrimonj di Sicilia, di Palermo, e di Siracusa. Or questi antichi diritti erano stati confiscati da Leone Isaurico fin dall' anno 732. come attesta Teofane *Chronogr. p.* 273. (54) con tai parole: *Patrimonia vero, quæ dicuntur sanctorum, & Coryphæorum Apostolorum, qui in veteri Roma, coluntur, tria nimirum cum medio auri talenta eorum Ecclesiis ab antiquo assignata & pensa, in publicum ærarium conferri jussit.* In quanto al Patrimonio della Sardegna s. Gregorio c'insegna nel medesimo registro *lib.* 2. *ep.* 36. *l.* 4. *ep.* 9. *l.* 7. *ep.* 66. *l.* 9. *ep.* 18. *l.* 11. *ep.* 53. 59. che commettevasi a Difensore, o Diacono; e dell'origine, la qual' è antichissima, non se ne ha positiva contezza. Or io così la discorro. Gran parte de' Patrimonj erano divenuti Territorj della santa Sede, come vedemmo poco fa della Sabina: quelli che non lo eran divenuti, vengon distintamente nominati nel Diploma, benchè alcuni stesser tuttavia in mano de' Greci: i soli tre amplissimi Patrimonj della Sicilia, e quello di Sardegna non si nominano. Onde mai ciò nasce se non dal registrarsi nel Diploma tutti i diritti della S. Sede, che allora o possedeva, o erano ingiustamente occupati da altri? Stiamo attenti al Diploma, e non vi troveremo nulla di quel che acquistò più tardi da Ottone, e da s. Arrigo. Si rifletta bene lungi da passione al mio discorso in questo affare; e si vedrà, che è un pensar giusto. Si trattava di confermare con autorità Imperiale tuttociò, che per varj titoli

(54) *Edit. Paris.* 1655. *pag.* 343. *seq.*

toli apparteneva alla S. Sede, e di fissare una regola certa per chiunque avrebbe ricevuta la Corona Imperiale dalle mani del Vicario di Cristo, la quale dovesse praticarsi dagli Augusti successori di Lodovico Pio. La Sicilia, sopra la quale gli empj Greci avevano invasi gli antichi considerabilissimi diritti della S. Sede, era in mano de' medesimi invasori, nemici dichiarati della S. Sede, per cui avevano, e dovevano aver tutto l' Impegno i discendenti di Carlo Magno. Registrandosi questa Isola nel Catalogo delle Signorie, e diritti della S. Sede, nulla più si faceva, che confermare gli antichi diritti della medesima, i quali, e non altri vendicò poi alla s. Sede Niccolò II. quando investì del Regno di Sicilia Roberto Guiscardo.

In oltre ne' Diplomi d' Ottone, e di s. Arrigo non si fa menzione che della Sicilia, *Necnon Patrimonium Siciliæ*, con soggiungere, *si Deus nostris illud tradiderit manibus*. La ragione si è, perchè gli Augusti di Germania non s'impacciarono mai della Corsica, e della Sardegna, le quali gemevano sotto il giogo de' Saraceni. Vero è, che quando furon conquistate dalle armi Cristiane, la S. Sede vi ricuperò i suoi diritti. In quanto alla Sicilia poi benchè le diano nome di Patrimonio, non intendono *di poderi, e altri beni patrimoniali*, come pretende il Muratori nella piena esposizione (*cap.* 4. *pag.* 46.) sopra cui ha tessuti gli Annali, ed altri scritti; altrimenti direbber *Patrimonia*: ma bensì chiamano Patrimonio tutta la Sicilia. E Niccolò II. che ne investì Roberto Guiscardo, tanto prima di s. Gregorio VII. scuopre le chimere degli Scrittori appassionati, e insieme dichiara il vero senso del *Patrimonium* de' Diplomi. Sarebbe riputata follìa, se alcuno instruito dagli Annali Italiani del Muratori, dicesse in oggi, che la Toscana Romana, e de' Longobardi in buona parte, le cui molte città antiche si annoverarono so-

pra nella Donazione di Carlo Magno, perchè chiamasi *Patrimonio*, non contiene, che poderi e censi e altri beni Patrimoniali: ma non è certamente minor follia lo spacciar per invenzione del secolo XI. il Diploma di Lodovico Pio, il quale finora si è analiticamente vendicato da calunnie co' documenti dell' Antichità: e sopra le tre Isole, per non contradire apertamente alle opinioni del P. Mabillon, e di chiunque crede interpolato il Diploma, ho testè comunicato il mio pensiero al Lettore, in arbitrio di cui lo (55) pongo.

Eodem modo (continua il Diploma) *per hoc nostrum confirmationis Decretum firmamus donationes, quas piæ rec. Dompnus Pipinus Rex avus noster, & postea Domnus & genitor noster Karolus Imperator B. Petro Apostolo spontanea voluntate contulerunt: Necnon & censum, & pensiones, seu ceteras donationes, quæ annuatim in palatium Regis Longobardorum inferri solebant, sive de Tuscia Longobardorum, sive de Ducatu Spoletino, sicut in suprascriptis Donationibus continetur, & inter sancte mem. Adrianum Papam & Dompnum ac genitorem nostrum Karolum Imperatorem convenit, quando idem Pontifex eidem de suprascriptis Ducatibus, idest Tuscano & Spoletino, suæ auctoritatis præceptum confirmavit. Eo scilicet modo, ut singulis annis prædictum censum Ecclesiæ B. Petri Apostoli persolvatur, salva semper super eosdem Ducatus nostra in omnibus dominatione, & illorum ad nostram partem subjectione. Ceterum, ut diximus, omnia superius nominata ita ad vestram partem per hoc nostræ confirmationis decretum roboramus; ut in vestro, vestro-*

(55) Vedi la nota 50. e le Dissertazioni del Ch. Autore *De Leonis III. epistolis*, *De Diplomate Ludovici Pii*, e *De Diplomate Ottonis Monumentor. Dominat. Pontif. Tom. II.*

strorumque successorum permaneant jure, principatu, atque ditione; ut neque a nobis, neque a filiis vel successoribus nostris per quodlibet argumentum, sive machinationem in quacumque parte minuatur vestra potestas, aut vobis de suprascriptis omnibus, vel successoribus vestris in aliquid subtrahatur, de suprascriptis videlicet provinciis, urbibus, oppidis, castris, viculis, insulis, territoriis, atque patrimoniis, necnon & pensionibus, ac censibus; ita ut neque nos ea subtrahamus, neque quibuslibet subtrahere volentibus consentiamus; sed potius omnia, quæ superius leguntur, idest provincias, civitates, urbes, & oppida, castella, territoria, & patrimonia, atque insulas, censusque & pensiones Ecclesiæ B. Petri Apostoli, et Pontificibus in sacratissima illius Sede in perpetuum residentibus in quantum possumus nos defendere promittimus, ad hoc ut omnia ea in illius ditione ad tenendum, & fruendum, atque disponendum firmiter valeant optineri; nullamque in eis nobis partem aut potestatem disponendi, aut dijudicandi, subtrahendive, aut minorandi vendicamus, nisi quando ab illo, qui eo tempore hujus Sanctæ Ecclesiæ regimen tenuerit, rogati fuerimus.

Quali si fossero queste Donazioni spontanee, che quì si richiamano, possiamo arguirlo dalle antiche memorie; ma non definirlo come delle altre di città, e provincie. Quel che può asserirsi per cosa certa è il Tributo assegnato alla S. Sede de' due Ducati Spoletino, e Toscano, cioè di quella parte di Toscana, che non fu compresa nella Donazione di Carlo Magno distinta benissimo dal Corografo Anonimo e chiamata Regale, la qual comprendeva *Luni*, *Pisa*, *Lucca*, *Volterra*, *Siena*, *Firenze*, *Pistoja*, *Arezzo*, *e Chiusi nuovo*, secondo lui, nel che non pare vi sia motivo di opporsi. Due cose però quindi apprendiamo: primieramente, che il Muratori, e chiunque prima di lui ha spacciato il Diploma di Lodovico Pio per una invenzione del seco-

lo XI. errano grossolanamente. Poichè quivi non si conferma altro che la concession del tributo sul Ducato di Spoleti riserbando la sovranità all' Imperatore. Il che mi persuaderebbe, che Adriano dicendo a Carlo Magno (*Cod. Car. ep.* (56) 58.) *Et ipsum Spoletinum Ducatum vos præsentialiter obtulistis protectori vestro B. Petro Principi Apostol r. per nostram mediocritatem pro animæ vestræ mercede*, non intendesse della sovranità, come dell' Esarcato &c. ma del censo o tributo. Sebbene la testimonianza dell'Archivio Apostolico presso Anastasio (57) *Cunctum Ducatum Spoletinum & Beneventanum*: corrispondente alla lettera d'Adriano mi fa credere altrimenti, qualunque si fosse la causa, che per allora la spontanea donazione di Carlo non evesse effetto. Lo ebbe poi nel secolo seguente, allorche estinta la stirpe Carolina, e divenuti potenti i Principi o Conti Tusculani fecer valere colla forza le loro antiche ragioni contro i Re d' Italia. Perciò Ottaviano uno di que' Principi elevato al Pontificato con nome di Giovanni XII. rinnovando l' imperio ne' Principi di Germania, volle, che espressamente si annoverassero quei Ducati d' antico diritto della S. Sede nel Diploma di Donazione, prima di conferir la corona Imperiale. Stantechè e di Spoleti era certo il diritto di donazione, come testè udimmo da lettera di Adriano nel Codice Carolino; e di Benevento non era dubbio per testimonio dello stesso Codice (*Cod.Car. ep.* (58) 90.) *Civitates in partibus Beneventanis contradere nobis protinus faciatis*: Onde Ottone a nome suo, e del figlio nel secolo X. annovera tra le signorie della S. Sede anche que' Ducati, come fa S. Arrigo nel principio dell' XI. Adunque Lodovico col rite-

(56) *Chron. LVI. pag.* 341. *seq.*
(57) *In Hadriano num.* 479. *seq.*
XLII. pag. 193.
(58) *Chron. LXXXIX. pag.*

tenersi la sovranità sopra il Ducato di Spoleti, conforme se l'era ritenuta il suo Genitore, prova la sincerità del Diploma, e manifesta il grossolano errore di chiunque si vale della volontà in luogo di ragione. In secondo luogo apprendiamo, che quel passo oscuro del Diploma di Ottone, che è la donazione di Carlo Magno per confini, resta bene illustrato da questo luogo del Diploma. Perciocchè unendo le Toscane, cioè quella de' Romani spettante al Ducato d'antico diritto della S. Sede; quella de' Longobardi donata da Carlo Magno; e finalmente la Regale tributaria della medesima S. Sede, i confini vanno benissimo: *a Lunis tum Insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in monte Bardonis, deinde in Bercето, deinde in Parma, deinde in Regio, exinde in Mantua* (forse sarà stato scritto *Mutina*) *atque in monte Silicis, atque provincia Venetiarum & Histria*. E si noti con qual diligenza son nominati essi confini: mentre alla sola Corsica si fà la distinzione del *cum*, come d' Isola spettante alla S. Sede: ma gli altri luoghi son tutti nominati a maniera d' Itinerario.

A essa donazione per confini può dar qualche lume la carta di Divisione del medesimo Carlo Magno, della quale si parla sopra nella Dissertazione (*pag.* 154. *segg.*) mentre attesi i confini della medesima divisione si vengono a conoscer quelli della Donazione di Carlo additata da Anastasio per confini, e quì minutamente espressa con annoverar le Città, le provincie, l'Isole &c. Si legge adunque nella Divisione (59): *Hæc divisio tali modo fiat, ut ab ingressu Italiæ per Augustam Civitatem accipiat Carolus Eborejam, Vercellas, Papiam, & inde per Padum fluvium termino currente usque ad fines Regensium & ipsam Regium, & Civitatem novam, atque Mutinam usque ad terminos s. Petri. Has Civi-*

(59) *Scriptor Hiſtor. Francor. Du Chesne Tom. II. pag.* 89.

tates cum suburbanis & territoriis suis, atque comitatibus, quæ ad ipsas pertinent, & quidquid inde Romam pergenti ad lævam respicit de Regno quod Pipinus habuit, una cum Ducatu Spoletano, hanc portionem, sicut prædiximus, accipiat Carolus. Quicquid autem a prædictis Civitatibus, vel comitatibus Romam eunti ad destram jacet, de prædicto Regno, idest portionem quæ remansit de Regione Transpadana una cum Ducatu Tuscano usque ad mare Australe, & usque ad provinciam, Ludevvicus ad augmentum sui regni sortiatur. Certa cosa è, che chi non distingue la geografia antica dalla moderna, e si figura i medesimi siti di molti luoghi, e di molte città moderne, le quali conservano gli antichi nomi; troverà difficultà grandissime da non poterle agevolmente superare: purchè non voglia imitare il Corografo anonimo, il quale molto tace, e in molto giuoca d'ingegno, come fa parlando de' predetti confini (*num.* 20.) Di fatto la carta di Divisione da me recata, per dar luce a que' confini; per assicurare il mio Lettore, che tale era il costume di Carlo Magno, e che presso Anastasio non è sogno il racconto della Donazione *per fines*; e per comprovar la sovranità Imperiale di que' tempi ne' due Ducati Toscano, e Spoletino, resta oscura, ove parla degli Stati di Pippino a man sinistra di chi viene a Roma per giudizio dell'istesso Muratori, che la riporta ne' suoi Annali (*an.* 806.), dal Card. Baronio, e dal Baluzio, ma tronca al suo solito, specialmente ov'ha bisogno d'interpetre, cioè dove parla del Regno di Pippino: *De* (60) *ipso flumine Danubii currente limite usque ad Renum fluvium in confinio pagorum Chletgouve & Hegouve in locum qui dicitur Enge; & inde per Renum fluvium sursum versus usque ad alpes quic-*

(60) *Ibid. pag.* 88.

quicquid inter hos terminos fuerit, & ad meridiem vel Orientem respicit, una cum Ducatu Curiensi & pago Durgouve.

Avesse almeno il Muratori abbracciata, e volgarizzata la sentenza verissima, e modestissima di quel Ven. Annalista a piè di essa divisione (*an.* 806. *n.* 26.) Narra il Card. Baronio come Eginardo d'ordine dell'Imperatore portò a Roma quella carta, o Testamento, acciocchè s. Leone III. la confermasse con sua soscrizione: indi prosegue: *Sub cujus dispositione de Imperio discernendum reliquisse visus est, ut cui vellet Pontifex daret, quum nullam de eo in testamento mentionem habere voluerit, de quo ante omnia fuisset ipsi testandum, si hæreditarium existimasset, & non potius Romani Pontificis electivum.* Ma no: la intendeva egli diversamente: „ Della sovra- „ nità di Roma e del suo Ducato (egli dice) sic- „ come non pertinente al Regno d'Italia, nulla si „ parla in questa divisione. Era essa riservata a „ chi fosse dipoi dichiarato Imperador de' Romani: „ sopra di che nulla determinò per allora l'Augu- „ sto Carlo „. Recando così in forse tutta la Donazione di Carlo Magno, ponendo in ridicolo Leone III. che approvò la disposizione di Carlo, e differendo la sovranità di Roma da distribuirsi a uno de' figlj dal medesimo Carlo. E quando poi arriva all'anno 813. in cui Lodovico Pio fu destinato Imperatore dal Padre, ne conosce l'insussistenza, e materia così importante pretende di sostenere con immaginazioni, e congetture. Del resto confrontiamo un poco i confini della Donazione fatta da Carlo a s. Pietro con quelli della divisione tra' figlj: e vedremo che la cosa non è tanto oscura. Dice la Donazione, *exinde in Parma, deinde in Regio, exinde in Mantua, atque in monte silicis, atque provincia Venetiarum, & Istriæ.* Nella divisione poi si legge: *inde per Padum fluvium termino currente usque ad*

fines

fines Regensium, et ipsam Regium, et civitatem novam, atque Mutinam usque ad terminos s. Petri. Se in luogo di *Mantua* si leggesse *Mutina*, benchè ripugni a tutti i Codici sì editi, che Mss., i confini dell'uno, e dell'altro antico monumento non potrebbero meglio andar d'accordo. Onde ha molto del probabile, che *Mutina* debba leggersi nella Donazione, ov'è nominata per confine dello stato della Chiesa come si legge nella Divisione, in cui s'annovera trà le città del Regno d'Italia. Ciò sia detto di passaggio: perchè non altera punto il Diploma di Lodovico Pio, nel quale distintamente si nominano, come è detto, le Città, e Provincie dello stato Ecclesiastico, nè si fa menzione di tal Donazione *per fines*.

PARTE SECONDA.

FInquì ho riferito, e minutamente esaminato il celebre Diploma, *Ego Ludovicus*, in tutta quella parte che riguarda il Dominio temporale della s. Sede: e insieme l'ho riconosciuto, e dato per legittimo, quale lo sostengo contro qualsivoglia opposizione. Questo però non basta per appagare i critici più severi. Segue ora l'altra parte del Diploma più soggetta a censura: perciocchè si tratta di Souranità; e di Disciplina in ordine alla creazion del sommo Pontefice. In oltre cade sotto l'inspezione d'un raffinato censore il fine del Diploma, che richiama alla considerazione anche in principio: due particolarità di esso, le quali lo rendono diverso da tutti gli altri Diplomi del medesimo Augusto. Onde pare, che vi voglia dell'arte per giustificar questi gravissimi punti in maniera da persuaderne il Lettore contro la di lui prevenzione, non essendogli ignoto nulla di ciò, che si è modernamente divulgato, e con plauso grande presso i meno accorti s'è ri-

ricevuto. Nondimeno con causa tanto giusta nelle mani io punto non diffido d'entrare in cimento. Si esamini adunque a parte a parte il rimanente del Diploma.

Et si quilibet homo de supradictis civitatibus ad vestram Ecclesiam pertinentibus ad nos venerit, subtrahere se volens de vestra dicione, vel potestate, vel aliam quamlibet iniquam machinationem metuens, aut culpam commissam fugiens, nullo modo eum recipiemus, nisi ad justam pro eo faciendam intercessionem, ita dumtaxat, si culpa quam commisit, venialis fuerit inventa: sin aliter, comprehensum vestræ potestati eum remittemus. Exceptis his, qui violentiam, vel oppressionem potentiorum passi, ideo ad nos venerint, ut per nostram intercessionem justitiam accipere mereantur: quorum altera conditio est, a superioribus valde disjuncta.

Per comprendere ciò che si dice qui della piena sovranità del Pontefice nello stato Ecclesiastico, bisogna primieramente riflettere a ciò che scrisse s. Adriano a Carlo Magno, allorchè i sudditi della Chiesa mancavano al loro dovere (*Cod. Car. ep.* (1) 85.) pretendendo che quei dell'Esarcato e della Pentapoli avesser meno superbia, e non ricorressero alla Corte di Francia, senz'attender quella di Roma. Fa la comparazione del Patriziato di Carlo rispettato e onorato dalla S. Sede, col Patriziato di s. Pietro (sopra cui dicono tante belle cose alcuni Critici) volendo inferire, anzi inferendo, che siccome l'autorità di Carlo ne' suoi limiti era conservata e onorata, così l'autorità del Pontefice ne' suoi stati aves-

(1) *Chron. XCVII. pag.* 521. *seq.* Vedi il Cenni *ibid. not.* 21.

avesse rispetto, ed onore: *Sicut vestri homines sine vestra absolutione ad limina Apostolorum, neque ad nos conjungunt; ita & nostri homines, qui ad vos venire cupiunt, cum nostra absolutione, & epistola veniant. Quia sicut nos semper vestros homines suscipientes commonemus, ut in vera fide atque puritate cordis totis eorum viribus in vestro maneant servitio; ita & vos simili modo quicumque ex nostris hominibus ad vos venerint, eos omnino obtestari atque commonere vestram Regalem prudentiam quæsumus, ut sicut genitor vester sanctæ rec. Domnus Pipinus Magnus Rex eos beato Petro, ejusque Vicario concessit, & demum Excell. vestra confirmavit, sic admonere, atque obtestari jubeamini, ut nullo modo audeant se in superbiam elationis efferre, quando ad vos properaverunt; sed potius subjecti atque humiles in servitio beati Petri, & nostræ præceptionis maneant subjecti: & hortamini eos, quia omnino in servitio, & ditione beati Petri Apostoli, usque in finem sæculi permaneant: qui si tales non reperti fuerint, a vestra Excell. simulque a nobis maneant correpti.*

Indi si dee considerare la lettera 75. (2) del medesimo Codice, la quale costrinse il Muratori contro sua voglia a riconoscere sovranità Pontificia nell' Esarcato. Egli la riporta, (*an.* 783.) e ne fa un estratto in volgar lingua, nel quale dice al nostro proposito „ il prega di non ammetter questi mal-„ vaggi siccome nemici suoi, e di s. Pietro, e di „ volerli mandare a Roma affinchè sieno processati, „ e resti illesa e illibata l'oblazione di quegli sta-„ ti. E finalmente per accostarsi più d'appresso al tempo del Diploma di Lodovico si dee riflettere alla congiura scoperta in Roma contro la venerabil per-

so-

(2) *Chron. LXXVI. pag.* 422. Leggansi le note 4. 5. 6. del Cenni a detta lettera.

sona di s. Leone III. dopo la morte di Carlo Magno, l'anno 815. mentre scoperti e processati i malfattori furono condannati a morte dal Sovrano di Roma, cioè dal Pontefice, la qual cosa parve troppo severa al pio Lodovico destinato già Imperatore, ma non coronato ancora: onde mandò a Roma per saperne il netto, com'era obbligato a fare per accorrere in difesa del Pontefice se fosse stato bisogno. Gli Annali Fuldensi (3) appena accennano il fatto, dicendo: „ Romæ quidam primores in necem „ Leonis Papæ conspirantes interficiuntur. „ Ma l'Astronomo nella vita di Lodovico Pio (4) lo racconta minutamente: „ Hoc anno cursum vertente „ perlatum est Imperatori, quod Romanorum ali„ qui potentes contra Leonem Apostolicum pravas „ inierint conjurationes. Quos detractos atque con„ victos idem Apostolicus supplicio addixerit ca„ pitali, lege Romanorum in id conspirante. Impe„ rator aûtem audiens ægre hæc tulit, velut a pri„ mo orbis Sacerdote tam severe animadversa. Ideo„ que Bernardum Italiæ Regem illuc misit, ut ipse „ resciens quid verum, quidve falsum de hac re „ rumor sparserit, per Geroldum sibi renunciaret. „ Ipse autem Bernardus Rex Romam venit, quæ „ visa sunt per missum supradictum renuntiavit. „ Sed mox subsequuti missi ejusdem Apostolici Leo„ nis Joannes Episcopus Silvæ Candidæ, & Theo„ dorus Nomenclator, necnon Sergius Dux, Leo„ nem Apostolicum criminibus objectis purgavere. „

Maravigliose cose dice il Muratori (5) su questo gran fatto, ma non s'avvede, che Lodovico non istimò, che mancasse al Pontefice autorità sopra i sud-

di-

(3) *Ad an.* 815. *Scriptor. Histor. Francor. Du Chesne Tom. II. pag.* 542.

(4) *Tom. eod. pag.* 296. *ad an.* 815.

(5) All'anno DCCCXV.

diti; giudicò bensì dal quel pio Principe ch'egli era, che il sommo Sacerdote fosse stato troppo rigoroso: e perchè non si trattava di persone plebee, ma di personaggj distinti, avrà probabilmente supposte strane conseguenze, alle quali egli era tenuto d'opporre le forze per difesa della S. Sede. Perciò procurò di bene informarsi: specialmente essendogli stato rappresentato sinistramente il fatto da' calunniatori del Pontefice. I maleaffetti alla sovranità Pontificia la pensano diversamente: ma un fatto simile non ammette sinistre (6) interpetrazioni. Il perchè la sovranità del Pontefice in Roma, nell'Esarcato, e per conseguente in tutto lo stato della Chiesa contestata dall'Istoria di que' tempi non la potranno mai render dubbia, non che distruggere. Questa appunto riguarda il Diploma in quella parte che abbiamo riferita, la quale esprime con tal chiarezza il carattere di Lodovico Pio, che anche coloro, i quali fossero di mente ottusa, vel possono ravvisare. Passiamo avanti, e sentiamo la disciplina, che vi si stabilisce nella creazione del Romano Pontefice.

Et quando divina vocatione hujus sacratissimæ Sedis Pontifex de hoc mundo migraverit, nullus ex Regno nostro aut Franchus, aut Longobardus, aut de qualibet gente homo sub nostra potestate constitutus licentiam habeat contra Romanos aut publice aut private veniendi, aut electionem faciendi; nullusque in civitatibus vel territoriis ad Ecclesiæ beati Petri Apostoli potestatem pertinentibus aliquod malum propter hominem facere præsumat. Sed liceat Romanis cum omni veneratione, & sine aliqua perturbatione honorifi-

(6) Vedi la precedente Dissertazione del P. Orsi cap. X.

rificam Pontifici suo exhibere sepulturam: Et eum, quem divina inspiratione, & beati Petri intercessione omnes Romani uno consilio, atque concordia sine aliqua promissione ad Pontificatus ordinem elegerint, sine qualibet ambiguitate, vel contradictione, more canonico consecrari. Et dum consecratus fuerit, Legati ad nos, vel ad successores nostros Reges Francorum dirigantur, qui inter nos & inter illos amicitiam, & caritatem, & pacem sòcient, sicut temporibus piæ recordationis Dompni Karoli atavi nostri, sive Dompni Pipini avi nostri, vel etiam Dompni Karoli Imperatoris genitoris consuetudo erat faciendi.

Della elezione, e consecrazione libera di questi tempi ne parlai diffusamente l' anno 1746. nel Giornale (*pag.* 215. *e* (7) *segg.*) e là rimetto il curioso Lettore per non ripeter le medesime cose. Tuttavia non voglio tralasciare alcuna piccola osservazione, che ivi non ebbe luogo, e quì serve molto alla

(7) Quell'Articolo del Giornale, che è il XXI., ed è una Continuazione dell'Articolo XV., fu inserito dal P. Catalani nella Prefazione premessa al Tomo V. degli Annali d'Italia della edizione fattane in Roma da i Barbiellini. Lo stesso puntò fu poscia di nuovo trattato dal Ch. Autore *Dissert. II. De Diplomate Ludovici Pii num. XXXII. seqq. Monumentor. Dominat. Pontif. Tom. II. pag.* 110. *seqq.* Noi brevemente diremo, che nè Pippino, nè Carlo Magno, nè Lodovico Pio punto pretesero, che il Decreto della Elezione del nuovo Pontefice ad essi s'inviasse per l'approvazione, o che il Papa eletto non si consacrasse senza il loro consentimento, e la presenza de' loro Messi, e molto meno ciò pretesero, come diritto proprio del Patriziato, o della Imperiale dignità: e se dopo l'elezione di Gregorio IV. ne fu differita la consacrazione e fu interpellato Lodovico, questa dilazione, e interpellazione deesi ripetere dalla ripugnanza di Gregorio ad accettare quella dignità, o dal dubbio insorto circa la sua elezione.

alla illustrazion del Diploma. Non bisognarono mai più cautele nell' elezion del Pontefice Romano, d' allor quando al Sacerdozio fu unito il Dominio temporale; per ovviare a violenza, e a male arti, con cui taluno si potesse intrudere in sì sacrosanto ministerio. A ciò provide Stefano III. l' anno 769. ammaestrato da Costantino, il quale con mano armamata invase la santa Sede: poichè radunato un Concilio stabilì l' elezione in due Decreti, uno de' quali si è: „ De (8) Castris autem Tusciæ vel Campaniæ, „ vel de aliis locis nullus audeat Romam ingredi, „ nec a quopiam invitentur, aut intra Civitatem in„ troducantur. Sed nec quisquam ex servis tam Cle„ ri quamque militiæ in eadem electione invenia„ tur; nec ullus penitus cum armis & fustibus. „ Tal timore di violenza e di male arti produceva un totale abbandonamento del Pontefice defonto, come si ha dal medesimo Stefano III. nella sua allocuzione al detto Concilio (9): *Quando Domnus Paulus Papa de hac vita recesserat, omnes eum derelinquentes, nisi ego funeris adsistebam custodiam ob sepulturæ tradendum*. Altro gravissimo incomodo si aggiungeva, che appena sentivasi gravemente infermare il Pontefice, anche prima che fosse morto, e molto più dopo la di lui morte facevansi invasioni di beni, e rubamenti, e comettevansi altre violenze nello stato Pontificio. Odasi in conferma l'Astronomo (*Vit. Ludevv. Pii* (10)) che parla dell' ultima infermità di s. Leone III. „ Romani, quum Leo Apostolicus gra„ varetur adverso incommodo, prædia omnia, quæ „ illi Domocultas appellant, & noviter ab eodem „ Apostolico instituta erant, sed & ea, quæ sibi

„ con-

(8) *Concil. Tom. VIII. col.* 485.

(9) *Edit. Roman.* 1735. *pag.* 4. *seq.*

(10) *Ad an.* 815. *Scriptor. Hist. Francor. Du Chesne Tom. II. pag.* 296.

„ contra jus querebantur direpta, nullo judice ex-
„ pectato diripere, & sibi conati sunt restituere: Quo-
„ rum cœptis restitit Bernardus Rex per Winigi-
„ sum Ducem Spoleti, certumque rerum nuntium de
„ his omnibus direxit ad Imperatorem. „

A questi non oscuri lumi, che illustrano alquanto quella parte del Diploma sopra riferita, mentre la predetta notizia Lodovico Pio la ricevette non ben due anni prima di esso Diploma, ne succede uno chiarissimo sette soli anni dopo, cioè l' 824. ed è la costituzione di Lotario figlio di Lodovico, Imperatore insieme col padre, fatta nell'atrio di s. Pietro con consiglio, e consenso d'Eugenio II. (*Concil. Labb. tom.* 7. (11) *col.* 1550. *cap.* 2. *e* 3.) nella quale si richiamano, e s'emendano i tempi addietro: „ Ut deprædationes quæ hactenus fieri so-
„ lebant, nullo modo fiant, neque vivente Ponti-
„ fice, neque defuncto. Si quis vero ulterius hoc
„ fecerit, sciat se legali sententia condemnandum.
„ Quæ vero retro factæ sunt, legaliter emendentur.
„ In electione autem Romani Pontificis nullus sive
„ liber, sive servus, præsumat aliquod impedimen-
„ tum facere. Sed illi solummodo Romani, quibus
„ antiquitus concessum est constitutione Sanctorum
„ Patrum, sibi eligant Pontificem. Quod si quis con-
„ tra hanc nostram constitutionem facere præsum-
„ serit, exilio tradatur. „

In queste ultime paorle Lotario richiama la disciplina dell' Elezione del Pontefice stabilita ne' sacri canoni, cioè (per quanto a me pare) l' altro Decreto del Concilio di Stefano III. pubblicato già da Luca Olstenio (da cui lo prese il P. Labbe) e da me l' anno 1735. con tutto il principio inedito di quel (12) Concilio. In esso leggesi (*p.* 11.) *Opor-*

(11) *Tom. IX. col.* 649.

(12) Con questo titolo: *Con-*

tebat ut hæc sacrosancta Domina nostra Romana Ecclesia, juxta quod a B. Petro, & ejus successoribus institutum est, rite ordinaretur, & in Apostolatus culmen unus de Cardinalibus presbyteris aut Diaconibus consecraretur. Sed & hoc sub anathematis interdictionibus decernimus, ut nulli unquam laicorum sive ex manu armata, vel ex aliis ordinibus præsumant inveniri in electione Pontificis: sed a certis Sacerdotibus, atque Proceribus Ecclesiæ, & cuncto Clero ipsa Pontificalis electio proveniat. Et priusquam Pontifex electus fuerit, & in Patriarchium deductus, omnes Optimates militiæ, vel cunctus exercitus, & cives honesti, atque universa generalitas hujus Romanæ Urbis ad salutandum eum sicut omnium dominum properare debeat. Et ita more solito decretum facientes, & in eo cuncti pariter concordantes subscribere debent. Hoc itaque & in aliis Ecclesiis sub Divini judicii obtestatione decernimus observandum. Ed essendosi trasgredito un' anno dopo in Ravenna da certo Michele Simoniaco, il medesimo Stefano III. ajutato da Ucbaldo messo di Carlo Magno lo detronizzò e punillo, come si ha in lettera del Codice Carolino (*ep.* (13) 71.) nella quale Adriano assicura il medesimo Carlo, non esser mai intervenuti Regj messi all' elezione degli Arcivescovi di Ravenna, ma che „ Clerus & plebs consistens Sedis Apostolicæ „ petebant immutilatam doctrinam: quatenus una „ eademque voluntate, unoque consilio conglobati, „ Apostolicam suscipientes admonitionem, talem „ sibi eligerent pastorem, qui nec a sacris Canoni- „ bus respueretur, nec ullo extra capitulo posset „ obsi-

---

Concilium Lateranense Stephani III. a. DCCLXIX. nunc primum in lucem editum ex antiquissimo Codice Veronensi Mss. nongentorum annorum, opera, & studio Cajetani Cenni.

(13) *Chron. XCIII. pag. 499. seq.*

„ obsistere: qui cum jocunditate decreti omnium „ manu subscriptione roborati ad nostram Aposto- „ licam Sedem occurrebant, proprium sibi Antisti- „ tem consecrandum, sicut & nunc canonice fa- „ ctum est petentes. „

Dello stesso tenore parla Adriano nella lettera 85. (14) del medesimo Codice, nella quale attesta a Carlo, ch' ei non cessa di rimediare a un grandissimo vizio delle Ordinazioni de' Vescovi, *quod in partibus Italiæ & Tusciæ per hæresim simoniacam fit.* Mentre a chiare note parlando dell' elezioni Canoniche d' allora, dice: „ Qualis a clero & plebe cun- „ ctoque populo electus Canonice fuerit, & nihil „ sit, quod sacro obsit ordini, solita traditione il- „ lum ordinamus. Nos quippe cum subscriptione „ decreti a cuncto populo roborati electum susci- „ pientes, & ne videatur viduata morari Eccle- „ sia a proprio Rectore sicut Canonum institu- „ ta censuerunt, „ con quel che segue. Tal Canonica elezione degli stessi Vescovi trovasi confermata ne' Capitolari degli Augusti Carolini, e quel che è più notabile, Lodovico Pio un anno solo prima di questo Diploma, così determina coerentemente a' sacri Canoni (*Capitular. lib.* 1. *cap.* 84. *Conc. Labb. tom.* 7. (15) *col.* 1479.) „ Sacrorum Cano- „ num non ignari, ut Dei nomine sancta Ecclesia „ suo liberius potiretur honore, assensum Ordini „ Ecclesiastico præbuimus, ut scilicet Episcopi per „ electionem Cleri & populi secundum statuta Ca- „ nonum de propria Diœcesi, remota personarum & „ munerum acceptione, ob vitæ meritum, & sapien- „ tiæ donum eligantur. „

Il che essendo così venghiamo ora a capire, perchè i Romani Pontefici Stefano IV. e s. Pasquale

(14) *Chron. XCVII. pag.* 518. *seq.*

(15) *Tom. VIII. col.* 569.

scrissero a Lodovico Pio le loro lettere sinistramente interpetrate dal Muratori. Non iscrissero essi, perchè fosse confermata la loro Elezione; altrimenti aurebber mandato il Decreto di Elezione, come costumarono per più secoli, finchè durò la pretensione degl' Imperatori di Oriente. Scrissero bensì per giustificare la loro Canonica elezione, usando quest' attenzione all' Imperatore, della cui alleanza ed amicizia avean bisogno per difesa propria e della Chiesa. L' Astronomo tra gli altri parla tanto chiaro nella vita di Lodovico Pio, che non ha bisogno di comento. Di Stefano IV. il quale andò in persona a rinnovar l' amicizia con Lodovico, e „ cunctis, „ quæ poposcerat, impetratis Romam rediit, *dice* „ (16): præmisit tamen legationem, quæ super or„ dinatione ejus Imperatori satisfaceret. *E dice di* „ *s. Pasquale* (17), *che* post expletam consecratio„ nem solemnem legatos cum Epistola Apologetica, „ & maximis muneribus Imperatori misit, insinuans, „ non se ambitione, nec voluntate, sed electione, „ & populi acclamatione huic succubuisse potius, „ quam insiluisse dignitati. „ Vorrei ora che mi dicessero il Pagi, e 'l Muratori, che cosa si trova di più, o di meno in questo Diploma, che s' abbia ad asserir dall' uno (817. *num.* 7.) che in questa parte il Diploma *merum commentum est*; e dall' altro al medesimo anno „ significar la lettera di Stefano, „ che in Lodovico era già nata la pretensione di „ confermar l' Elezione, e quella di s. Pasquale fa„ re intendere abbastanza, che l' approvazione Im„ periale era necessaria. „ Con tali opinioni falsissime in capo, senza riflettere, che i successori di San Pasquale non ebbero tale approvazione, s' inducono ambedue a condannar come falso un Diploma,

(16) *Ad an.* 816. *Scriptor. Hist. Francor. Du Chesne Tom.* II. *pag.* 297.

(17) *Ad an.* 717. *pag. ead.*

ma, che appunto in questa parte, in cui essi traveggono, corrisponde minutamente alla Disciplina di que' tempi, e alla pratica de' Pontefici di spedir legati e lettere (dopo di essere stati solennemente consecrati) all' Imperatore.

Almeno si fosse contentato il Pagi di parlar da Pittagorico, conforme hanno fatto dopo di lui il Muratori, e Walchio: si sarebbe potuto gloriar com' essi d' essersi tirata dietro una truppa di giovani inesperti, i quali tengono il Diploma per Impostura nata ne' tempi di Arrigo IV. e fino ne sanno il genitore, cioè Leone Ostiense, o Marsicano, conforme lo individua il Muratori: almeno sostengono, che esso sia stato il primo a farne menzione. Non già che il Pagi non sia l' autore di tal' opinione: perchè egli dice chiaramente: *Leo Ostiensis sæculi duodecimi initio demortuus, primus fuit, qui ejus meminerit, ideoque non multo antea excogitata fuerat* (*loc. cit.*). Ma oltre a ciò ha preteso di render la ragione perchè il Diploma è da lui giudicato finto: „ Quum ipso Lodovico Pio vivente, *egli dice*, Eu„ genius II. Papa ad postulationem Lotharii Impe„ rii paterni Collegæ statuerit, ut Pontifex Roma„ nus non consecretur nisi in præsentia Legatorum „ Imperialium, quod toto hoc sæculo, & ultra in „ usu positum fuit. „ Sentenza per verità, che ha più del credulo, che del critico. A chi mai cadrebbe in mente di tacciar di falsità una costituzione concordata e stabilita da uno Imperatore, e un Pontefice, perchè otto anni dopo, un' altro Imperatore, e un' altro Papa, così portando i tempi, ne hanno di comune consenso fatta una contraria? E ciò, quando fosse vera questa posterior costituzione. Ma già feci chiaro vedere nel Giornale del 1746. (*pag.* 217. *e segg.*) che tal costituzione (18) è realmente spu-

 ria,

(18) Questa costituzione l'abbiamo dal solo Continuatore

ria, e ne fu fatta una di tal tenore da Sergio II. a petizione di Lodovico II. figliuolo di Lotario. Aggiungerò

tore di Paolo Diacono dopo il libretto *de Metensibus Episcopis*, ove si legge „ Anno DCCCXXV. Lotharius „ Imperator iterum ad Italiam veniens Missam s. „ Martini Romæ celebravit „ hoc est juramentum, quod „ Romano Clero, & populo „ ipse, & Eugenius Papa „ facere imperavit: Promitto ego Ill. per Deum Omnipotentem, & per ista „ sacra quatuor Evangelia, „ per hanc Crucem Domini Nostri J. C. & per corpus beatissimi Petri Principis Apostolorum, quod „ ab hac die in futurum fidelis ero Dominis Imperatoribus Hludovico, & Hlotario diebus vitae meae „ juxta vires & intellectum „ meum sine fraude, atque „ malo ingenio, salva fide, „ quam repromisi Domino „ Apostolico, & quod non „ consentiam ut aliter in „ hac Sede Romana fiat electio Pontificis, nisi Canonice, & juste secundum vires, & intellectum „ meum: & ille, qui electus fuerit, me consentiente, consecratus Pontifex non fiat, priu squam „ tale Sacramentum faciat „ in præsentia Missi Domini Imperatoris, & populi, cum juramento, quale Dominus Eugenius Papa sponte pro conservatione omnium factum habet per scriptum. „ Or che questa costituzione sia una costituzione del continuatore di Paolo Diacono impastata da altre Costituzioni posteriori, e alterata, si scuopre da molti documenti incontrastabili di quella età. Imperocchè 1. nella vera, e legittima Costituzione di Lotario sotto Eugenio II. di consenso, e volontà di questo Pontefice pubblicata nell' anno 824. *num III. Concil. Tom. IX. col.* 649. non si fa parola nè de' messi Imperiali, nè del giuramento da farsi dal Pontefice in loro presenza prima di essere consacrato, ma unicamente si ordina, che nessuno ardisca impedire l' elezione del Pontefice, e che questa appartenga soltanto a quei Romani, a i quali secondo gli antichi canoni apparteneva „ In electione . . . . „ Romani Pontificis nullus „ sive liber, sive servus præsumat aliquod impedimentum facere, sed illi solum-

„ mo-

gerò quì, che il Pagi poteva aver visto presso il Piteo (*Scriptor. Coætan. XII. pag.* 89. *prim. part.*)

„ modo Romani, quibus antiquitus concessum est „ constitutione sanctorum „ patrum, sibi eligant Pontificem. Quod si quis contra hanc nostram constitutionem facere præsumpserit exilio tradatur „ 2. nel Diploma di Ottone *Monumentor. Dominat. Pontif. Tom.* II. *pag.* 162., e in quello di S. Arrigo *pag.* 191. *seq.* il patto, decreto, e promessa di Eugenio II. si ristringe al giuramento da prestarsi dal Clero, e dalla nobiltà del Popolo Romano riguardo alla elezione del Pontefice da farsi secondo i canoni, e l' equità. Vedi la parte terza di questo esame. 3. L' Annalista di S. Bertino *ad an.* 844. *Scriptor. Histor. Francor. Du Chesne Tom. III. pag.* 200. dà per Autore della convenzione fatta, che in avvenire non si consacrasse il nuovo Pontefice senza l' approvazione dell' Imperatore, e la presenza de' suoi messi Sergio II. „ Gregorius „ Romanæ Ecclesiæ Pontifex decessit, cui Sergius „ succedens in eadem Sede „ substituitur. Quo in Sede „ Apostolica ordinato, Lotharius filium suum Hlu- „ dovicum cum Drogone Me- „ diomatricorum Episcopo „ dirigit, acturos ne deinceps decedente Apostolico „ quisquam illic præter sui „ jussionem missorumque „ suorum præsentiam ordinetur Antistes. Qui Romam venientes honorifice „ susceptì sunt: peractoque „ negotio, Hludovicum Pontifex Romanus unctione in „ Regem consecratum, cingulo decoravit; Drogonem „ vero Episcopum sui Vicarium Galliarum, Germaniarumque partibus destinavit. „ Vedi il libro Pontificale *in Sergio II num. VIII. seqq. pag.* 41. *seqq.* 4. Dal libro Pontificale abbiamo che Valentino immediato successore di Eugenio II., e Sergio II. successore di Gregorio IV. furono consacrati senza attendere il consenso dell' Imperatore, e senza la presenza de' suoi messi; *in Valentino num. VI. seq. pag.* 6. *seq.*, *et in Sergio num. IV. seqq. pag.* 38. *seqq.*, ma che essendo stato eletto unanimemente dopo la morte di Sergio S. Leone IV. „ Romani . . . . de novi „ electione Pontificis congaudentes, coeperunt ite-

„ rum

il vero frammento di Paolo Diacono (19) senza quello sciocchissimo giuramento, ch' ei mette in campo per cosa rara: indi conchiuderò, che per dar di nullità al Diploma di Lodovico, non basta una disposizione contraria fatta 28. anni dopo, ed eseguita la prima volta da Benedetto III. (20) l' anno 855. come ivi dicemmo (*pag.* 221.)

E bensì una gran riprova della sincerità del Diploma quell'ultima circostanza di esiger da Roma e legati, e lettere dopo la consecrazione per rinnovare *amicitiam, & caritatem, & pacem* co'Re Franchi, come costumossi fin da' tempi di Carlo Martello. Perciò quivi si tratta di continuar l' antica amicizia tra la Regia casa di Francia, e i successori del Principe degli Apostoli, come vedeva quel Pio Principe dalle lettere del Codice Carolino essersi stata grande fin dal tempo di Carlo Martello suo bisavolo, le cui lettere già diedi ed esaminai nel Giornale dell' anno 1751. (*pag.* 162.

„ rum non mediocriter con-
„ tristari, eo quod sine Im-
„ periali non audebant au-
„ ctoritate futurum conse-
„ crare Pontificem, pericu-
„ lumque Romanæ urbis
„ maxime metuebant, ne
„ iterum ut olim, aliis ab
„ hostibus fuisset obsessa.
„ Hoc timore & futuro ca-
„ su perterriti, eum sine
„ permissu principis præsu-
„ lem consecraverunt; fidem
„ quoque illius sive hono-
„ rem post Deum per omnia
„ & in omnibus conservan-
„ tes. „ *In Leone IV. num. VIII pag.* 70.

(19) Il frammento *ex libro Pauli VVarnefridi Langobardi filii, Diaconi Furoiuliensis de Episcopis Metensis Ecclesiæ* esiste nella parte seconda e non nella prima della raccolta accennata del Piteo *pag.* 89. *segg.* e in esso non solamente non si legge la formola del giuramento riferita nella nota precedente, ma neppure si parla di Lotario.

(20) Nella di cui vita *num. IV. pag.* 146. si legge, che „ clerus & cuncti proceres „ decretum componentes „ propriis manibus robora- „ verunt, & .... invictissi- „ mis Lothario ac Ludovico „ destinaverunt augustis. „

162. *segg.*) senza avere alcun rapporto alla dignità Imperiale, da cui nulla di più riceveva la sincerità dell'amicizia unicamente quì ricercata. E bisogna esser bene ostinato nella incredulità, per supporre invenzione di secoli, in cui gl' Imperatori pretendevano di là dal giusto, e dal convenevole, un Diploma così retto, e così semplice. Sarebbe stato mestieri, che 'l Muratori premettesse all' innato talento di critica una seria applicazione alla Disciplina: avrebbe agevolmente imparato, che parte per Privilegio Apostolico, parte per dura necessità de' tempi infelicissimi della Chiesa Romana, si stimò necessaria la conferma Imperiale (21), finchè gli Augu-

(21) Per impedire i sconcerti, che seguivano, e le violenze, che si commettevano, come apprendiamo dal Concilio tenuto in Roma nel 898. da Giovanni IX., in cui *Concil. Tom. XI col.* 703. si determina *cap. X.*„ „ Quia sancta Romana Ecclesia, cui Deo auctore „ præsidemus, plurimas patitur violentias Pontifice „ obeunte: quæ ob hoc inferuntur, quia absque Imperatoris notitia, & suorum legatorum præsentia, „ Pontificis fit consecratio, „ nec Canonico ritu & consuetudine ab Imperatore „ directi intersunt nuntii, „ qui violentiam & scandala in ejus consecratione „ non permittant fieri; Volumus, id ut deinceps „ abdicetur, & constituendus Pontifex convenientibus Episcopis, & universo Clero eligatur expetente senatu & populo „ qui ordinandus est, & sic „ in conspectu omnium celeberrime electus ab omnibus præsentibus legatis imperialibus consecretur. „ Nullusque sine periculo „ juramentum, vel promissiones aliquas nova adinventione ab eo audeat extorquere, nisi quæ antiqua exigit consuetudo, „ ne ecclesia scandalizetur, „ vel. imperatoris honorificentia minuatur. „ E *Cap. XI. col.* 704. „ Quia „ scelestissima etiam consuetudo inolevit, ut obeunte sanctæ Romanæ ecclesiæ sedis Potifice, ipsum „ patriarchium deprædari soleat; & non solum in ipso „ san-

gusti ne abusarono nel secolo XI. e allora, cioè l' anno 1059. da Niccolò II. (22) fu dichiarata privilegio personale conceduto dalla S. Sede: indi fu stabilita una maniera d' elezione Canonica molto diversa dall' antica, della quale il Diploma di Lodovico può tenersi per uno de' più autorevoli Documenti. Ma di ciò nel Giornale del 1746. (*pag. 229. segg.*) ne parlai molto diffusamente. Onde passerò a riferir l' ultima parte del Diploma, la quale per esser varia da altri Diplomi del medesimo Augusto, ha d' uopo di più minuto esame.

Hoc autem ut ab omnibus fidelibus Sanctæ Dei Ecclesiæ, & nostris firmum esse credatur, firmiusque per futuras generationes & sæcula ventura custodiatur, propriæ manus signaculo, & venerabilium Episcoporum, atque Abbatum, vel Optimatum nostrorum sub jurejurando & subscriptionibus Pactum istud nostræ con-

„ sancto patriarchio, sed e-
„ tiam per totam civitatem,
„ & suburbana ejus talis
„ bacchatur præsumptio; nec
„ non quia & id inultum
„ hactenus neglectum est,
„ adeo ut omnia episcopi
„ eadem patiantur uniuscu-
„ jusque ecclesiæ obeunte
„ Pontifice: quod ne ulte-
„ rius præsumatur, omni-
„ modis interdicimus. Quod
„ qui facere præsumpserit,
„ non solum ecclesiastica
„ censura, sed etiam impe-
„ riali indignatione feria-
„ tur. „

(22) In una Costituzione promulgata nel Concilio Romano *Concil. Tom. XII. col.* 50,

„ Decernimus atque statui-
„ mus, ut abeunte hujus
„ Romanæ universalis eccle-
„ siæ Pontifice ... eligatur...
„ de ipsius ecclesiæ gremio,
„ si reperitur idoneus; vel
„ si de ipsa non invenitur,
„ ex alia assumatur: salvo
„ debito honore & reverentia dilecti filii nostri Hen-
„ rici, qui impræsentiarum
„ rex habetur; & futurus
„ imperator, Deo concedente, speratur, sicut jam
„ sibi concessimus, & suc-
„ cessoribus illius, qui ab
„ apostolica sede personaliter hoc jus impetraverint. „

confirmationis roboravimus & per Legatum S. R. E. Theodorum Nomenclatorem Domno Paschali Papæ primo direximus.

Ego Ludovicus misericordia Dei Imperator subscripsi. Et subscripserunt tres filii ejus, & Episcopi X. & Abbates VIII. & Comites XV. & Bibliothecarius unus, & Mansionarius unus, & Ostiarius unus.

Chi pretendesse dover questo Diploma esser simile agli altri del medesimo Augusto, sarebbe in un forte errore. Io già ho detto fin da principio, e lo torno quì a ripetere, che Pippino di Maggiordomo della Regia casa di Francia elevato alla maestà di Re, e dichiarato Patrizio della S. Sede dal Romano Pontefice, il quale era allora non solo Principe Ecclesiastico, ma capo della S. Repubblica, cioè di Roma e suo Ducato, gli ampliò il Dominio e ne distese la sua Donazione, prima di tutte le altre, facendola sottoscrivere a' figlj suoi Carlo, e Carlomanno. Questa medesima Originale la mandò Stefano III. per suoi Legati a' detti figlj, dopo la morte del loro Regio genitore: affinchè vedessero ciò che avean promesso a S. Pietro, e a' di lui successori (*Cod. Carol. ep.* 47.) e lo confermassero cogli effetti: *sicut & vestra continet promissio, & omnia quæ B. Petro & ejus Vicariis cum vestro sanctæ mem. progenitore promisistis, adimplere dignemini*. Presso Anastasio, cioè nella più sicura istoria, che abbiamo di que' tempi in tal materia, dopo i Documenti Originali, si legge (*sect.* (23) 318.) che Carlo Magno in Roma *quum ipsam promissionem, quæ in Francia in loco qui vocatur Carisiacus facta est, sibi relegi fecisset, complacuerunt illi, & ejus Judicibus omnia, quæ ibidem erant adnexa, & propria voluntate*

(23) *In Hadriano num. XLII. pag. 192. seq.*

tate bono, ac libenti animo aliam donationis promissionem ad instar anteriorIs fece scrivere dal suo Arcicappellano lterio. E continua nella sezione seguente (24): *Factaque eadem donatione, & propria sua manu ipse Christianissimus Francorum Rex eam corroborans universos Episcopos, Abbates, Duces etiam & Graphiones in ea adscribi fecit.*

Di che espressione si valesse il Re Carlo in tal soscrizione lo abbiamo dal Mireo presso il Ducange (25): *Nostræ manus signaculis eam affirmare decrevimus, & annulo nostro firmari jussimus.* E presso il medesimo alla voce *signaculum* si possono vedere altri esempj. Fra gli altri è notabile quello d'un Anonimo, *Duo Regalia præcepta, Caroli Magni videlicet, ejusque gloriosissimi filii Ludovici, & certa signaculorum eorum impressione notata.* E sopra tutti merita esser riguardato quello del Cronico di s. Vincenzio di Volturno *lib. 2. pag.* 681. (26) perchè appartiene appunto a questo Diploma: *Propriæ manus, & trium filiorum suorum signaculo illud corroborans.* E tal espressione vediamo usata da Lodovico, e anche da Ottone, e s. Arrigo ne' loro Diplomi che conferman que' primi. Se poi s'abbia a intendere per tal voce Monogramma, o altra qualità di soscrizione, lo lascerò io disputare ad altri. Il Re Pippino, di cui sono più rari i Diplomi, non si trova, che usasse la voce *signaculum*. Ma nel resto è molto smile. Di fatto al suo Diploma di fondazio-

(24) *Ibid. n. XLIII. pag.* 193. „ Facta eadem donatio„ ne, propria sua manu ip„ se Christianissimus Fran„ corum rex eam corrobo„ rans universos Episcopos, „ Abbates, Duces, & gra„ fiones in ea adscribi fe„ cit. „

(25) *In Glossar. mediæ, & infimæ Latinitatis verbo*, Signaculum.

(26) *Scriptor. Rer. Italic. Tom. 1. Part. II. pag.* 369.

zione e donazione del Monasterio Prumiense (*Mabill. Annal. tom.* 2. *Append. num.* 26.) dà fine in questa maniera: *Ut hæc auctoritas nostra firmiter habeatur, & in perpetuum melius conservetur, manu propria decrevimus roborare. Ego Pipinus & conjux mea Bertrada. Sig.* ✠ *Karoli filii consentientis. Sig.* ✠ *Karolimanni filii sui consentientis*: Indi seguono nove Vescovi, dodici Conti, e termina: *In Dei nomine Bradilo recognovit & subscripsit. Acta mense Augusti die* 13. *anno XI. regnante Pipino glorioso Rege. Actum Trisgodios villa publica in Dei nomine feliciter, Amen*. E che con non minor solennità sosscrivesse insieme co' figlj alla Donazione fatta al Principe degli Apostoli, e a' Romani Pontefici si deduce dalle testimonianze poco fa addotte. Lo stesso dee dirsi di Carlo Magno, le cui donazioni o Diplomi Originali veramente son perite, ma già abbiamo sentito, che furono con tutte le solennità stipulate. E tali senza dubbio si serbavano tra le altre Donazioni nell'Archivio Apostolico, del che molte testimonianze abbiamo e presso Anastasio, e nelle Lettere de' Romani Pontefici. Comunque però sia avvenuto in tanti infortunj della Biblioteca Lateranense, gli Originali di tai Donazioni son perduti. Onde viene a restarci occulta la vera forma, la quale abbiamo prove tanto autorevoli che fu imitata da Lodovico Pio, e da altri, benchè allora fosse in uso altra maniera di conchiudere i Diplomi.

Certa cosa è, che sul Diploma di Lodovico sono formati gli altri due di Ottone, e di S. Arrigo. Quello di Ottone come attesta il Cardinal Baronio (*an.*962. *num.* 2.) *Extat autographum aureis exaratum literis, asservaturque Romæ in Castello S. Angeli*, e due copie se ne conservano nella Biblioteca Vaticana, delle quali s'è valuto egli stesso negli Annali. E' similmente originale *autographum* si serba in Castel s. Angelo quello di s. Arrigo, il quale

con

con tre altri codici è stato attentamente letto, e collazionato dall' Eminentissimo Annalista (1014, *num.* 6.) che ne ha notate in margine le varianti. Ed è anche questo senza data, come quello di Lodovico Pio, il che non giunge nuovo se non al Walchio, che ne forma un capo di accusa. (*Giorn.* 1750. *pag.* 75.) Notò la mancanza anche il Muratori: ma ebbe più giudizio nel sentenziare: *Vi manca la data*, egli dice all'anno 817., *segno, che ne resta una sola copia informe, e non autentica, la quale non può far prova sicura*. Si riduce dunque l'opposizione a non potersi il Diploma produrre in giudizio. Anche l'Anonimo autor della Corografia lo tien per falso, e in tanto tesse tutto il suo lavoro sulla Ludoviciana. Tutte le lettere del Codice Carolino, le quali giustificano le donazioni di Pippino e Carlo Magno con tutto il resto dello stato della Chiesa, e per conseguente il Diploma di Lodovico Pio, che conferma tutto, senza dare un palmo di terreno di più, son senza data. Nondimeno chi oserebbe dire, che non fanno prova sicura? Tanti altri documenti de gli Annali Italiani non ne son senza anch'essi, o non l'hanno falsa? Oltre di che quell' istesso Leone Ostiense, che si spaccia per il primo a nominarlo, c'insegna, che al Diploma non manca altrimenti la data: mentre ci attesta nella sua Cronica di Montecasino (*lib.* 1. *cap.* (27) 18.) che Lodovico Pio lo fece nel congresso d'Aquisgrana. Or questo congresso comincia così (28): „ Anno „ Incarnationis Dom. N. J. C. DCCCXVII. Impe- „ rii vero gloriosissimi Principis Ludovici IV. VI. „ Idus Julias quum in domo Aquisgrani Palatii, quæ „ La-

(27) O *lib. I. cap. XVI.* (28) *Concil. Tom. IX. col.* 597.
Scriptor. Rer. Italic. Tom. IV. pag. 287. *seqq.*

„ Lateranis dicitur, Abbates plures una cum suis „ residissent monachis &c. „ A questo congresso intervenne l'Abate Giosue, dalla cui vita è presa la testimonianza del Cronico di Volturno da me addotta. Teodoro Nomenclatore Legato di s. Pasquale stava allora a quella Corte colle Instruzioni per ultimar quel negozio, e senza dubbio sarà intervenuto anch'esso al congresso. Perciocchè quantunque l'Astronomo (29) confonde l'ordine delle cose di quest'anno, e disgiunge questo negozio dal congresso: ne parla però tanto chiaro, che non lascia luogo di dubitarne: mentre non solo accenna il Diploma, ma spiega il fine della legazione di Roma, giusta la sentenza di esso, cioè per rinnovar l'amicizia tra 'l Pontefice, e la casa di Francia: „ Legationis bajulus fuit Theodorus Nomenculator, qui „ negotio peracto, & petitis impetratis, super confirmatione scilicet Pacti, & amicitiæ more prædecessorum suorum reversus est. „

Ci verrebbe qui talento d'interrogare il Muratori, e chiunque osa tacciar di falso, o interpolato il Diploma: perchè mai Giovanni VIII. scrive nel mese di Novembre dell'anno 877. (*ep.* (30) 63) a Carlomanno Re d'Italia dopo la morte di Carlo Calvo, „ Legatos ex latere nostro ad vos solemniter „ dirigemus, cumque pagina capitulariter continente ea quæ vos matri vestræ Romanæ Ecclesiæ, vestroque Protectori B. Petro Apostolo perpetualiter debetis concedere? „ Senza dubbio ei mi risponderebbe, perchè maneggiandosi da Carlomanno un trattato importantissimo per ottener la corona dell'Imperio, che poi non l'ottenne, il Pontefice vo-

(29) *In vita Ludovici Pii ad an.* 817. *Scriptor. Histor. Francor. Du Chesne Tom. II. pag.* 297. *seq.*

(30) *Concil. Tom. XI. col.* 48. *seq.*

volea comunicargli i Diplomi de' suoi Antecessori. E questa è la chiave per capire, come con tanta esattezza si trovano registrate ne' Diplomi Imperiali tutte le giurisdizioni della S. Sede. Si prendevano esse dagli originali dell'Archivio, e si esibivano al novello Augusto, affinchè le confermasse. Inoltre vorrei interrogarlo: perchè il medesimo Pontefice scrive nello stesso tempo al Conte Lamberto, che dominava nel Ducato di Spoleti, minacciando di scomunicarlo (*ep.* (31) 68.) se osa di violar le di lui ammonizioni, cioè, che „ nobis abeuntibus „ Franciam pro defensione S. Dei Ecclesiæ, & Rei„ publicæ (*si noti se è il sacro Romano Imperio*) „ stabilitate, nullam contrarietatem, vel inimici„ tiam exerceatis in toto Territorio Principis Apo„ stolorum, neque urbis Romæ, quæ est civitas Sa„ cerdotalis, & Regia, per sacram Beati Petri Se„ dem aliquas adversitates, vel insidias præpare„ tis. „ Finalmente vorrei sapere, perchè l'anno seguente dolendosi lo stesso Pontefice (*ep.* 85.) col Conte Berengario delle invasioni dello stato della Chiesa, e fino della Regia sacerdotale Roma, si esprima in questi termini: „ Ita sane, ut nobis apud B. „ Petrum consistentibus nullam Urbis Romæ pote„ statem a piis Imperatoribus B. Petro Principi Apo„ stolorum ejusque Vicariis traditam haberemus. „ La risposta del Muratori è tale: „ parole che ci „ fanno intendere il sistema di Roma in questi tem„ pi, cioè che i Pontefici signoreggiavano in Ro„ ma, ma con podestà loro conceduta dagl'Impera„ dori. „ Ed ecco scoperta la gran ragione, perchè si differisce il Diploma di Lodovico Pio all'undecimo secolo. Si voglion poter fondare in aria, e lasciar nella pura immaginazione i Diplomi di confer-

(31) *Tom. eod. col.* 57.

ferma, o vogliamo dir le concessioni de gli Augusti successori di Lodovico Pio, per dar loro spiegazione a capriccio, e conchiudere, che veramente i Pontefici dominavano in Roma; ma vi dominavan per grazia de gli Augusti. Tal proposizione non si ricava da verun Documento con Data, o senza Data. E' nata in capo a' Settarj, i quali per non avere ostacoli, negarono assolutamente il Diploma sostenuto da me: ed ebber poi la buona sorte d'esser seguiti da due Critici Cattolici Antonio Pagi, e Muratori. Sarà dunque bene di chiamare i due Critici ingannati a esaminar meglio il fondamento, o causa principale del lor certo deviamento.

Egli è certissimo, che Carlo Magno nè mentre era Re, nè dopo creato Imperatore, concesse Roma a i Romani Pontefici. Adunque tal supposta concessione si appartiene a' successori. Dopo Carlo Magno, fino a' tempi della riferita lettera di Giovanni VIII. quattro soli Imperatori si contano, *Lodovico Pio*, *Lotario* suo figlio e collega per molti anni, il quale morì l'anno 855., *Lodovico II.* figliuol di Lotario, e suo collega anch'egli, che pervenne all'875., e *Carlo Calvo* fratello di Lotario, e zio di Lodovico II. che morì l'anno 877. Che di quest'ultimo solo non parli il Pontefice egli è chiaro, perchè da un tale onore a più d'uno *piis Imperatoribus*. Lodovico II. ebbe la corona dell'Imperio da S. Leone IV. l'anno 850. come dicono gli Annali Bertiniani, non prima come ha creduto il Card. Baronio (844. *num.* 5. *seqq.*) emendato quì giustamente dal Pagi, che ebbe più lumi: e l'ebbe vivente il padre suo, che ne prego il Pontefice. La stessissima cosa era seguita in Lotario a richiesta dell'Augusto genitore. Or chi sarebbe sì stolido, che in grazia del Calvinista Molineo, e degli altri Settarj, Wolfio, Goldasto &c. volesse andar dietro a due Autori Cattolici Pagi e Muratori, i quali non sepper

vedere, che il Diploma di Lodovico Pio, confermato dal figlio, e dal nipote, è quel desso, che fece asserire a Giovanni VIII. essere stato conceduto il dominio di Roma *a piis Imperatoribus*? Proposizione intanto vera in quanto Stefano IV. e s. Pasquale, come s'è chiaramente dimostrato, vollero, che il Pio Imperatore includesse nel Diploma tuttociò che per diversi titoli appartenevasi alla S. Sede. E questo stesso è quella *pagina capitulariter continens* tuttociò che doveva *perpetualiter concedere* alla S. Sede chiunque voleva esser coronato Imperatore dal Romano Pontefice, come si deduce dall' altra lettera sopra riferita del medesimo Giovanni VIII. che non rimette già in arbitrio di Carlomanno una tal concessione, ma liberamente dice *debetis concedere*. Due Principi d'Italia Guido e Lamberto per voler de'Pontefici assoluti dispensatori dell' Imperio, interruppero la serie de' Carolini tra Carlo Crasso coronato dal medesimo Pontefice Giovanni VIII. che sapeva quel che doveva confermarsi, e Arnolfo, e di tutti due abbiam questa indubitata testimonianza nel Concilio di Ravenna (32) (*Labbe tom. 9. pag. 509. can. 6.*) „ Ut Pactum, quod a „ be. mem. vestro genitore Domino Widone, & a „ vobis piissimis Imperatoribus juxta præcedentem „ consuetudinem factum est, nunc reintegretur, & „ inviolatum servetur. „ Nè credo io già, che andasse lungi dal vero chi asserisse, che i successori di Lodovico Pio avean secondo il rito d'allora fatto leggere il loro Diploma, che confermava il contenuto del Ludoviciano, nello stesso atto della Coronazione.

Il parlar conciso di quegli antichi Scrittori e Cro-

ni-

(32) Tenuto l'anno DCCCCIV. *Collect. Concil. Tom. XI. col. 709.*

nisti non mi somministra documento preciso de gli Augusti Carolini da comunicare al mio Lettore. Abbiamo però quello del Panegirista di Berengario (33), visto dal Pagi (*an.* 915. *num.* 7.) e taciuto ad arte dal Muratori (*an.* 916.) il quale può servir per tutta la discendenza di Lodovico Pio: giacchè Berengario Duca del Friuli nàcque da Gisla figlia di esso Lodovico. Racconta questo Panegirista Anonimo tutta la funzione solenne della coronazione Imperiale nel santo giorno di Pasqua dell' anno 916. con un concorso immenso di popolo: indi prosegue al nostro proposito:

..... *facta silentia tandem*,
Lectitat Augusti concessos munere pagos
Præsulis obsequio gradibus stans Lector in altis;
Cæsare quo norint omnes data munera, prædo
Ulterius paveat sacras sibi sumere terras.

Non pretendo io già d'innalzare alle stelle Stefano IV. e s. Pasquale, che intenti solo al tempo presente, cioè ad assicurar la persona loro, e i beni della Chiesa fecero confermare all'Imperatore ciò che la S. Sede possedeva, e ciò che le apparteneva per altri più antichi, e migliori titoli, che per quello di Donazione. Nemmeno di confessarmi molto obbligato a Giovanni VIII. per aver creduto, e persuaso a gli altri che credessero, Roma col suo Ducato esser venuta in poter della Chiesa per concessione de gl'Imperatori. Scuso bensì i primi, perchè il poco coraggio proprio, e l'umor torbido de' loro sudditi gli obbligarono a sì fattamente operare:

(33) *In Carmine Panegirico de laudibus Berengarii Augusti lib. IV. Scriptor Rer. Italic. Tom. II. pag.* 412. Veid la nota 60. alle parole *munera prædo*, come pure la nota 47. al verso „ Ilicet „ his verbis volvuntur car- „ dine postes „ *ibid. pag.* 410.

e usiamo del compatimento all'altro, perchè ridotto a tal'estremo da' Saraceni, e angustiato da' confinanti coll'invasione di Roma stessa, dichiara esser ella stata conceduta alla S. Sede da gli Augusti. Certa cosa è, che chiunque fa le maraviglie perchè non si nomina da' Pontefici il Diploma di Lodovico, deve molto più farle, perchè non si trova menzione di quello de' successori, specialmente di Carlo Crasso, di Guido, di Lamberto, e di Berengario, i quali certamente fecero il lor Diploma, come udimmo. Questo mio esame del Diploma insieme colla precedente Dissertazione possono servire a' giovani studiosi come di carta da navigare in tutto ciò che leggeranno o di antichi o di moderni Scrittori in tal materia. Mi lusingo, anzi so che niuno degli antichi troveranno contrario: benchè molte volte oscuro e bisognoso d'illustrazione: e ne' moderni, i quali si riducono a due, cioè al Pagi, e al Muratori (di molti che si son cimentati a sostenere il Diploma con troppi argumenti e ragioni non ne parlo) vi scopriranno dell'abbagliamento nato da prevenzione; delle interpetrazioni sinistre prodotte da passione; e delle artificiose menzogne partorite da una somma stima del proprio ingegno, e dal pochissimo concetto dell'altrui.

Rimane ora da considerare il principio del Diploma diverso anch'esso da gli altri Diplomi, del quale alcuna cosa dissi già contro Walchio nel Giornale dell'anno 1750. (*pag.* 73.) ma or che ne ho fatto un più minuto esame contro d'altri Scrittori, ciò non pare che basti. Nella copia di cui mi sono servito non v'è quel principio: *In nomine Domini Dei omnipotentis Patris, Filii, & Spiritus Sancti*: ma siccome in tante altre stampate, e mss. vi si legge, è da credere, che lo Scrittore intento alla materia, che gli parve più essenziale, lo tralasciasse: onde io non oserei di opporre questa sola copia, benchè di co-

codice autorevolissimo, a tutte le altre da me, e da altri osservate. Ma che tal principio convenga al secolo XI. è una osservazione precipitosa. *In nomine sanctæ, & individuæ Trinitatis* si troverà ne' Diplomi di Carlo Calvo, e de' successori, specialmente poi degli Augusti di Germania presso Ughelli, Mabillone, ed altri Autori. *In nomine Domini nostri J. C.* ordinariamente hanno quei de' primi Carolini con aggiungere molte volte *Dei æterni*. Il P. Labbe (*Concil.* (34) *pag.* 1674. 1681.) ne porta due di Lodovico Pio, che cominciano, *In nomine Domini Dei & Salvatoris nostri J. C.* altri due col medesimo principio sono presso Piteo (*p.* 2. *pag.* 288. 293.) e molti simili s'incontrano nel secondo tomo degli Annali del P. Mabillone, e quà e là dispersi presso Ughelli: niuno però, per quanto abbia io veduto, rassomiglia il principio del Diploma, di cui parliamo: onde più alta origine debb'egli avere. Due ne incontriamo di Carlo Magno. Uno è la Divisione del Regno tra' figlj suoi, presso il medesimo Piteo (*p.* 2. *pag.* 81.) il cui principio è, *In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti*. L'altro è la Divisione de' suoi Tesori da farsi dopo la sua morte, riferita da Eginardo nella di lui vita, e trovasi anche presso il P. Labbe (*Concil. tom.* 7. (35) *pag.* 1202.) che comincia appunto come il Diploma di Lodovico: *In nomine Domini Dei omnipotentis Patris, Filii, & Spiritus Sancti*.

Osservo che il primo Diploma della divisione del Regno è ricopiato quasi colle stesse parole da Lodovico Pio; nondimeno il principio è, *In nomine Domini Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi*, come

(34) *Tom. IX. col.* 785. & 796. Vide Præceptum Hludovici Imperatoris *ibid. col.* 781. *seqq.*

(35) *Tom. IX. col.* 288.

negli altri Diplomi. Onde mi confermo nell'opinione, che tale si fosse il principio della donazione di Carlo Magno, e forse anche di quella di Pippino. Di Carlo Magno lo posso asserir senza tema d'ingannarmi, per esservi altri Diplomi simili del medesimo Augusto. Di Pippino poi lo posso congetturar solamente: ma con qualche sorte di ragione. Primieramente me lo persuade quella semplicità della soscrizione sopra riferita, *Ego Pipinus*: mentre così avrà probabilmente cominciata la Donazione al Principe degli Apostoli alla quale soscrissero i figlj. In secondo luogo me lo fa credere la testimonianza d'Anastasio riferita sopra circa la Donazione di Carlo Magno, cioè ch' egli la facesse in tutto simile a quella del padre, a riserva delle città e luoghi da lui aggiunti. E finalmente quasi quasi me ne assicura la lettera di Giovanni VIII. similmente riferita, in cui dice il Pontefice, che manderà i Legati *cum pagina capitulariter continente ea quæ vos debetis concedere*. Perciocchè veggio che LX. anni soli dopo il Diploma di Lodovico Pio il Diploma da farsi dal nuovo Imperatore era legato a una Formula mandata da Roma, come appunto il giuramento, che cominciò a farsi dagli Augusti di Germania: *Ego Lotharius*, ovvero *Ego N. Rex Romanorum &c.* Or chi saprebbe negare, che il Legato di s. Pasquale non recasse da Roma *Paginam capitulariter continentem* tutto ciò che allora era di diritto della santa Sede, giacchè con somma fede ivi è espresso, come si è già dimostrato? Dall'anno della Donazion di Pippino 755. all'817. in cui Lodovico Pio confermolla, ci corrono 62. anni, cioè più tempo, che dal Diploma Lodoviciano alla lettera di Giovanni VIII. Sì trascurata vogliamo dire che fosse sotto i due non meno santi, che attenti Pontefici Adriano, e Leone III. l'amministrazione? Niuno cel crederà. Anzi ognuno si persuaderà, che tutte le Donazioni degli

Au-

Augusti e de' Patrizj d'Oriente colle loro permutazioni e vicende; tutti gli atti e maneggj de' Pontefici, nell'amministrazione, e nella ricuperazione delle varie città del Ducato; e tutte le varie e scabrose avventure dell'Esarcato, e della Pentapoli, della Toscana, e di Campania dopo le Donazioni di Pippino e Carlo Magno, sì mentre durò il regno de' Longobardi perpetui nemici della Chiesa Romana, e sì dopo estinto, fossero minutamente registrate in Archivio, e se ne potessero agevolmente cavar cataloghi, e copie dagli Scriniarj della santa Sede, e tanto più se ne persuaderà, perchè tutto ciò insegnano Anastasio, le lettere Pontificie, e altri Documenti di quell'età prodotti da me nel Giornale alle occasioni, e specialmente in questo Esame del Diploma di Lodovico Pio.

È vaglia il vero Stefano IV. va in Francia l'anno 816. nel mese di Agosto, e si trattiene con Lodovico Pio molte settimane, come si argumenta dal suo ritorno a Roma nel mese di Novembre. Di che cosa trattasse nel tempo del suo soggiorno con quel pio Principe lo dice Tegano testimonio di vista (*cap.* 18. (36)) *Quamdiu ibi erat beatissimus Papa, quotidie colloquium habebant de utilitate sanctæ Dei Ecclesiæ*. Disposte così le cose torna a Roma, muore in breve tempo, e gli succede s. Pasquale, che spedisce Teodoro Nomenclatore suo Legato al medesimo Principe con quel buon successo che abbiamo divisato. Or chi non direbbe, che il Legato avea portato seco da Roma il tutto ben digerito, co'suoi documenti che comprovavano i varj capi, che si leggono in quel Diploma, e in poche parole *Paginam capitulariter continentem* i Diritti della santa Sede,

(36) *Theganus Degestis Ludovici Pii Imp. cap. XVII. Scriptor. Histor. Francor. Du Chesne Tom. II. pag.* 278.

affinchè Lodovico con autorità Imperiale li confermasse? Questa proposizione veramente è nuova: perchè non trovasi presso alcuno degli Eruditi moderni. Ma pure le parole d'Eginardo (37): *Amicitia vicissim firmissimo robore constituta, aliisque utilitatibus sanctæ Dei Ecclesiæ pro temporis opportunitate dispositis*, unite colle testè riferite di Tegano, ci assicurano, che Stefano IV. maneggiò con Lodovico Pio questa general conferma di tutti i diritti e posseduti, e non posseduti dalla santa Sede. Che Teodoro Nomenclatore Legato di s. Pasquale tornasse a Roma col Diploma di conferma e l'Astronomo, ed Eginardo, e gli Annali (38) concordemente lo assicurano. Nè v'è moderno che possa negarlo. Inoltre che il principio, e fine del Diploma sieno diversi da quei degli altri Diplomi è manifesto, e perciò non può da alcuno negarsi. Se non che quel vedere che Ottone, e s. Arrigo tengono il medesimo metodo, e solo variano necessariamente l'ultimo periodo, mi conferma nel mio sentimento, non già che il Diploma sia sincero, del che non credo che possa esservi alcuno, che più ne dubiti dopo aver letto ciò che finora si è detto; ma che la formula per concepirlo partisse da Roma medesima dopo essere stata concertata da Stefano IV. che prevenuto da morte ne lasciò la cura al successore.

Ciò vede bene il mio lettore, che poco importa alla sostanza del Diploma. Tuttavia per non tralasciar di comunicargli ciò che a me ne pare, l'ho voluto

far

---

(37) *In Annalib. De gestis Ludovici Pii Imper. ad an.* 816. *Tom. eod. pag.* 260.

(38) L'Astronomo *in Vita Ludovici ad an.* 817. *Scriptor. Histor. Francor. Du Chesne Tom. II. pag.* 297. *seq.* Eginardo *in Annalib ad an.* 817 *Tom. eod pag.* 261. e gli Annali di s. Bertino *ad an.* 817. *Tom. III. Scriptor. ec. Du Chesne pag.* 174.

far partecipe fin delle mie congetture fondate sulla sostanza medesima di esso Diploma. E perche il costume pur troppo generale è di seguire a occhj chiusi le opinioni anche false d' uomini accreditati, del qual numero sono senza dubio il Pagi, e l' Muratori, stimo io necessario di esporre quì in ultimo con tutta fedeltà le opposizioni che l' uno e l' altro fanno a questo Diploma, per le quali lo dichiarano falso: affinchè sia più palese, se io o essi s' ingannano.

1 Che niuno de' Romani Pontefici, che rammemorarono le Donazioni di Pippino e Carlo Magno, fece menzione di quella di Lodovico Pio. A questo primo capo s' è risposto assai chiaramente, mostrando, che Lodovico non donò un palmo di terreno di tutto ciò che si comprende nel Diploma: ma confermò tutti i diritti della santa Sede, conforme fecero i successori della stirpe Carolina, fino a Berengario discendente da femmina, il quale sappiamo di certo che fece il suo Diploma di conferma, e lo fece pubblicamente leggere nella Basilica Vaticana dopo la coronazione: sebbene niuno lo nomina. Nè v' è bisogno d' altra risposta a un argomento negativo di tal sorte.

2 Che Ottone I. e Arrigo I. enumerano ad una ad una le Donazioni di Pippino e Carlo Magno, e le confermano ne loro Diplomi; ma della Lodoviciana non ne favellano, come può vedersi presso il Baronio. Questo capo cade sotto la risposta del primo. Di esso ne fa tanta stima l'Anonimo Corografo, che (*num.* 20.) riprende il Goldasto per non essersi avvisto che il nome di Lodovico e additizio: perchè come dice altrove (*num.* 99.) non si trova nella carta Ottoniana *bona sanctaque credulitate recepta & firmata a piissimo Henrico* 1014. *ut supponitur*. La qual' erudizione l' ha similmente appressa dal Pagi (*an.* 1014. *num.* 2.) che dopo aver detto, che non v' era quel nome, dice poi che v'è, ma che non vi dev' essere: senza ricor-

cordarsi, che si valse della somma autorità di essi Diplomi (825. *num.* 30.) perchè si serbano Originali in Castel S. Angelo. Tali puerilità e contradizioni ben sovente si trovano in chi riprova con franchezza i documenti antichi, perchè non ne comprende o non ne vuol comprendere il senso.

3 Che Lodovico concede l' Isole di Corsica, Sardegna, e Sicilia; *& tamen Sicilia nunquam in potestate Caroli Magni, nec successorum fuit*. A questo ho risposto sopra ove parlai de varj titoli delle signorie Pontificie chiarissimi nel Diploma, mentre d' alcuni si dice: *Quæ in vestra potestate & ditione tenetis, & disponitis*; di altri, *Ad potestatem vestram & ditionem pertinentia*.

4 Finalmente che *merum commentum est* la consecrazione libera del Romano Pontifice, e le parole che seguono, *Et quum consecratus fuerit, Legati ad nos, vel ad successores nostros Reges Francorum dirigantur &c*. Questo capo di Disciplina resta bene esaminato sopra, esposte le vere cause, per le quali ciò si praticava. Ne mostrerò anche la mutazione nell' Esame de' Diplomi d' Ottone, e s. Arrigo, che seguirà qui appresso ne' quali si legge: *Ut nullus missorum nostrorum cujuscumque impeditionis argumentum componere in præfatam electionem audeat, prohibemus*. Parole che distinguono a chiare note la storia de' tempi, e la variazione di disciplina. Perciocchè Lodovico Pio non pensò che a stabilir la concordia generale degli Elettori, e a toglier via l' ambito, così consigliandolo Stefano IV. e s. Pasquale: senza far menzione di Messi, per essere allora egualmente libera l' elezione, che la consecrazione. Ma Ottone, e s. Arrigo, in cui tempo per costituzioni Apostoliche, e Imperiali costumava il Pontefice eletto di far la sua professione alla presenza di tutti coll' intervento anche de' Messi, o Ambasciatori Imperiali, dovettero

usar

usar questa cautela di più; affinchè essi Ambasciatori non impedissero la libertà dell' elezione.

Queste sono le opposizioni del Pagi trascritte fedelmente dal suo Nipote Francesco nella vita di s. (39) Pasquale. Se dopo di esse stia bene quella franca illazione, *Nullum itaque de ejus falsitate dubium superesse potest. Leo Ostiensis sæculi duodecimi initio mortuus primus fuit, qui ejus meminerit, ideoque non multo antea excogitata fuerat*, lo giudichi il savio Lettore, che le ha sentite tutte prevenire, ed ha veduto la loro insussistenza. Il Muratori, per non guadagnare *a se stesso lo svantaggioso titolo di Adulatore, o pur quello di sciocco*, come caritativamente ammonisce tutti, affinchè dichiarino falso tal Documento (*an.* 817.) ne ha aggiunte due altre, ed ha incontrato più del Pagi presso i settarj, potendosi gloriare, che il Walchio abbia data in luce quella insolente censura, che riferii nel Giornale dell'anno 1750. (*pag.* 65. *segg.*) con rilevar le sue objezioni, annoverarlo tra' valentuomini, che riconobber la falsità del Diploma, e dedicargliela. „ Esse sono 1. non potersi sostenere, che „ uscisse dalla cancelleria di Lodovico Pio, men„ tre vi manca la Data. 2. Esser nel Diploma con„ ceduta Roma col suo Ducato al Papa colla giun„ ta, *sicut a prædecessoribus vestris* (dovrebbe di„ re *nostris*) *usque nunc in vestra potestate tenui„ stis, & disposuistis*, cioè con dipendenza dall'Im„ peratore „. Della prima sen'è parlato abbastanza. All'altra si diede una breve e giusta risposta nell'Articolo XXIII. del Giornale dell' anno 1751. ove si trattò de' Patrimonj della santa Sede cioè, che tra gli altri abbagliamenti del Muratori, uno si è quel-

(39) *Num. IV. Breviarii Historico-Cronologico-Critici gestorum Rom. Pont. Edit. Antuerpiens.* 1717. *Tom. II. pag.* 27.

quello di non aver capite quelle parole assai chiare del Diploma : *sicut a prædecessoribus vestris*, e perciò avervi sostituito *a prædecessoribus nostris*, le quali fanno mutar natura all'espressione retta di Lodovico Pio. Quì non mi conviene far altro, che chiamar nuovamente al dovuto esame questa seconda obbiezione, o per meglio dire, la sentenza pronunziata dal Muratori, che leggiamo immantinente dopo di essa : affinchè la conferma del Dominio Pontificio in Roma e nel Ducato non resti illusoria, ammettendosi per sincero il Diploma, come senza dubbio dee farsi.

S'è veduto in addietro (sentenza del *Muratori*) *se con sovranità, oppure con dipendenza i Papi governassero Roma e il suo Ducato, e continueremo anche a vederlo*. Che s'è veduto in addietro? Fuor degli Annali del Muratori s'è veduto, che fin da'tempi di Gregorio II. i Romani Pontefici ebber dominio in Roma e nel Ducato. E negli Annali si trovò all' anno 789. una interpetrazione capricciosa, per non dirla falsa, del Patriziato, sopra la quale, ajutata da congettura, si fondò un Dominio aereo di Carlo Magno allora Re de' Franchi. Tale interpetrazione nacque dall'aver s. Adriano usato il termine di Patriziato per Dominio, con fare una comparazione tra 'l Patriziato di Carlo, e 'l Pontificio, senza spiegarsi chiaro, se intenda anche per Patriziato di Carlo i di lui Dominj, come certamente s' intende del Pontificio ; ovvero la Dignità di Patrizio e difensor de' Romani, onde si son dette da' critici le più belle cose del mondo. Ma siccome il tutto è appoggiato alla lettera 85. (40) del Codice Carolino, basterà

(40) *Chron. XCVII. Monumentor. Dominat. Pontif. Tom. I. pag.* 521. Vedi *Commentationem prævian de Hadriani epistolis num. VIII. & IX. Tom. eod. pag.* 294. *seq.*

rà sentirne le parole, per capire, che non si fa altro dal Pontefice che confrontar dominio con dominio, malgrado di chiunque abbia voluto adulterargli il senso: „ Quia ut fati estis, *egli dice*, honor Pa„ triciatus vestri a nobis irrefragabiliter conserva„ tur, etiam & plus amplius honorifice honoratur: „ simili modo ipse Patriciatus beati Petri fautoris „ vestri tum a sa. rec. Domno Pipino magno Rege „ genitore vestro in scriptis in integro concessus, „ & a vobis amplius confirmatus, irrefragabili jure „ permaneat. Sicut enim vestra Regalis excellentia „ in suis tulit apicibus, minime ei contrarium vi„ deretur, quicumque de Episcopis, aut Comitibus, „ seu cæteris hominibus, partibus vestris aut ve„ stram jussionem complendi, sive propria volun„ tate ad nos venire voluerint: sed nec nostræ pa„ ternitati displicere rectum est, qualiscumque ex „ nostris, aut pro salutationis causa, aut quæren„ di justitiam, ad vos properaverit, nihil durius „ vobis exinde apparet. Sed sicut vestri homines ...„ Il resto si riferì al principio della seconda parte del Diploma, che s'è finora esaminato (*pag.* 227.) La comparazione è tanto simile in tutte le sue parti, che non ammette contrarietà nell' esposizione. Il Gotofredo (*Cod. Theod. pag.* 75. *tom.* 2.) e singolarmente il Du-Cange nel Glossario somministrano moltissima erudizione in questo proposito, ma non ci persuadono come il Muratori che si parli del dominio di Carlo in Roma. Si stende al più, al più quest'ultimo alla Prefettura, e in tal caso la sovratà Pontificia resta (41) illesa. Altro di sussistenza non

(41) Per confessione del Signor Muratori, lo stesso nome di Patrizio indica dipendenza da qualche Sourano, cioè da quel Sourano, da cui vien conferito il Patriziato. Ora da chi era stato creato Patrizio de'Roma-

ni

non *s'è veduto in addietro*; Abbiamo bensì veduto, che negli stati della Chiesa, non che in Roma, e nel Ducato, gl' Imperatori non ebber Dominio se non dipendente dal sovrano de' Pontefici, ed io l'ho dimostrato chiaro in varj estratti degli Annali, valendomi fino del Critico Pagi per Avvocato nella causa della s. Sede. *Che non continueremo anche a vederlo*, ce ne assicurano gli Estratti tante volte citati degli anni 1746. 1747. del (42) Giornale.

PAR-

---

ni Carlo Magno? Da Stefano II., e dai Successori di Stefano II. ottenuto aveva egli la conferma di quel Patriziato. Dunque Stefano, e i di lui successori erano Sourani di Roma: altrimenti non aurebbero potuto conferirne, o confermarne a Carlo il Patriziato. Ne replicar si può, che i medesimi cessarono di godere la Souranità di Roma, dacchè ne crearono Patrizj i Re de' Franchi. Conciosiacchè, se il Patriziato importa dipendenza da qualche Sourano, cioè dal Sourano, che lo conferisce, non perde dunque questi la Souranità anche dopo aver creato il Patrizio. In fatti cessavano forse i Greci Augusti di essere Sourani dell'Esarcato, della Sicilia, ec. quando istituivano alcuni Patrizj di queste Provincie? Vedi la Dissertazione precedente del P. Orsi cap. VIII.

(42) Troppo lungo sarebbe, e dall' Istituto nostro alieno il chiamar qui ed esame i fatti recati dal Signor Muratori, e da altri per provare la Souranità degli Augusti in Roma fino al secolo XII. Alla sfuggita diciamo, che gli Atti di giurisdizione esercitativi dagl'Imperatori, esercitati vi furono di consenso, e volontà de'Romani Pontefici, e in vigore dell' autorità ad essi delegata, come ad Avvocati, e difensori della Chiesa, o furono usurpazioni, e violenze. Vedi gli Autori citati nella nota 2. al cap. IX. della Dissert. dell'Em. Orsi.

PARTE TERZA.

NElle due parti precedenti ho esaminato il Diploma di Lodovico Pio, secondo l'edizione fattane dall' Ill. Giorgi da Cod. Vat. scritto nel principio del secolo XII. (1) come avvisò egli stesso; e mi mossero a ciò fare le stesse ragioni accennate dall'Editore. Non già perchè preceda l'età di Leone Ostiense, poichè appunto vivente lui dovette essere scritto: ma perchè questa copia, oltre all'esser più antica dell'altre da me viste (2), ha il merito particolare d'aver posto il Diploma di Lodovico per fondamento de' due seguenti. De' quali non si vede registrata in quel Codice se non quella porzione, che contien Donazioni nuove, e variazioni di Disciplina nella creazione de' Romani Pontefici, onde mi pregio di avere ubbidito al Corografo anonimo con sostenere la carta Lodoviciana, fidandomi dell'asserzio-

(1) Il qual Codice abbraccia molti scritti de'Scismatici, o in favore de'Scismatici del secolo XI. Onde, come osserva il Ch. Editore nell'Avvertimento premesso a quel Diploma e all'estratto delle donazioni di Ottone, e di S. Arrigo *ibid. pag.* 625. „ nulla suspicio erit „ Apostolicæ Sedis hostibus „ eas ab impostore aliquo „ fuisse confictas. „

(2) Dopo la stampa di questo Esame riuscì al Ch. Autore di ritrovarne una copia più antica nel Codice di un certo Albino, che fu ordinato Prete da Lucio III. l'anno 1184. la qual copia corrisponde quasi in tutto a quella, che si conserva nell' Archivio di Castello S. Angelo: e perciò egli di essa si servì nella ristampa datacì del Diploma di Lodovico *Monumentor. Dominat. Pontif. Tom.* II. *pag.* 125. *seqq.* Vedi la Prefazione Generale premessa al Tomo I. di detta Raccolta §. *III. num. XXV. pag. XXVIII. seq.*, e la Dissertazione II. *De Diplomate Ludovici Pii num.* 1. *seq. Tom.* II. *pag.* 83. *seqq.*

zione sua, che *ea labante omnia labant* (*num.* 99.) Osservo però, che lo Scrittore vivendo in una età rozza veramente, e che appena risorgeva dall'ignoranza de' secoli passati; ma molto meglio informata degli affari Pontificj di quel che lo sieno i Diplomatisti moderni, che talvolta restano ingannati dalle carte antiche; trascura molte variazioni di essi Diplomi, le quali non devono trascurarsi da me. Perciocchè se allora nemmeno cadeva nella immaginazione l'ardito pensiero di tacciar di falso un Documento sì esatto, come abbiam visto: oggi non solo si pensa, ma si pubblica ancora colle stampe la pretesa falsità del medesimo, come non corrispondente alla distruzione ideata del Dominio antico della s. Sede. E si giunge tant'oltre colla libertà dello scrivere, che fino si spacciano per pieni d'addizioni a beneplacito della Corte Romana i due Diplomi d'Ottone, e di s. Arrigo, e si nega conservarsi Originali nell'Archivio Apostolico di Castel s. Angelo. Che però non seguirò sì esattamente il Codice, dal quale io ho riferito il Diploma di Lodovico Pio, che non prenda anche da' Codici Vaticani collazionati dal Card. Baronio col predetto Originale, il rimanente delle variazioni con tutta quella diligenza, che meritano tai Documenti maltrattati contr'ogni ragione da chi accredita tante altre carte serbate chi sa dove, e come, ed ha il coraggio di porre in discredito gli Archivj Apostolici, i quali furon sempre venerati e stimati, e lo sono, e lo saranno dopo noi da ogni ordine di persone: perchè i Documenti, e carte che ivi si conservano, non son soggette ad alterazioni coerenti agl'interessi della s. Sede, come taluno immagina, scrive, e stampa, e se vi furon *de' secoli ignoranti*, che ammisero la Donazione di Costantino, come dice il Muratori (*an.* 1105.) noi che siamo più illuminati, usar dobbiamo del compatimento alla loro ignoranza, senza far

carattere *di Maliziosi* a que' medesimi secoli, con danno irreparabile delle menti de' giovani, i quai s'imbevono di tali massime contro la s. Sede, di cui si parla.

Ho attentamente osservato, che il Muratori cammina d'accordo coll'Autore Anonimo della Corografia; perciò si dichiara nel monito, che le premette, in questi termini: *En ergo quid in subsequenti Dissertatione præstiterit unus e præcipuis amicis meis, vir non minus antiqua eruditione, quam judicio critico summe commendandus, summe accuratus, & cui bene sanguis calet in venis.* (*Scriptor. Italic. tom.* x.) Ma questo valentuomo, cui scorre il sangue così caldo nelle vene, pone in dubbio gli stessi Diplomi d'Ottone I. e di s. Arrigo: *Et bina Diplomata* (*nisi & hæc in discrimen vocentur*) *Ottonis I. & Henrici I.* così egli (*num.* 20.) maravigliandosi, come il Pagi non condanni anche questi al pari del Lodoviciano. Così anche (*num.* 22. & 30.) e nella medesima sentenza si mantiene (*num.* 99.) e ovunque ne parla. Tutto però nasce dal non aver capiti i Diplomi, come può agevolmente comprendere il curioso Lettore riscontrando i luoghi da me accennati, dopo che avrà vista la esposizione che faro quì di essi, come ho fatta di quello di Lodovico Pio. Del resto il Muratori e nella *Piena esposizione &c.* in più luoghi, e negli Annali (*an.* 962. 1014. 1023.) non solo segue la stessa opinione; ma pretende con Diplomi posteriori sostenerne la falsità. Che però a me cresce l'impegno d'esporli ambedue, col necessario esame; affinchè da ognuno sia riconosciuto il merito di tai Documenti, ancorchè non fossero originali: il che non attendo, e non pretendo, che attendasi da altri per capo principale di loro autorità. Ciò che sono per dirne, riguarderà l'Istoria de' tempi, e da essa dipenderà il loro merito. Comincio dal loro principio.

In nomine Domini Dei omnipotentis Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Ego Otto Dei gratia Imperator Augustus una cum Ottone glorioso Rege filio nostro divina ordinante providentia, spondemus, atque promittimus per hoc pactum confirmationis tibi B. Petro Principi Apostolorum, & Clavigero Regni cælorum, & per te Vicario tuo Domno Joanni &c.

In nomine &c. Ego Henricus Dei gratia Imperator Augustus spondeo, atque promitto per hoc pactum &c. & per te Vicario tuo Domno Benedicto &c.

Che ambedue i Diplomi sieno formati sulla minuta delle antiche Donazioni comunicata da Roma, egli è, per mio avviso, assai manifesto. Già si vide, che fin Carlo Calvo avea cominciato ad usar nel principio. *In nomine sanctæ & individuæ Trinitatis*. Nondimeno quì per non dipartirsi dallo stile proprio de' primi Carolini, che cominciarono altrimenti i loro Diplomi di Donazione, si fa simile ad essi l'invocazione. Altre tenui variazioni di parole vi si vedono: ma siccome per tutto il secol nono, e anche nel principio del X. tai Diplomi si rinnovarono dagli Augusti di stirpe Carolina, compresivi i due ultimi Lodovico III. e Berengario discendenti da femmine; non possiamo sapere la loro vera forma, per confrontar le parole stesse in grazia di qualche minuto Censore simile al Walchio. Quel che dee notarsi si è, che dove i Carolini usarono, come Lodovico Pio, *statuo*, *& concedo*, qui tanto gli Ottoni, quanto s. Arrigo dicono, *spondemus atque promittimus*. La qual considerabilissima varietà non possiamo comprendere senza l'ajuto dell' istoria.

Da essa, benchè piena di tenebre e di confusione, questo apprendiamo di certo, che dopo la morte di Berengario l'anno 923. non vi fu Imperatore per lo spazio di 38. anni, e finalmente fu da Giovan-

vanni XII. chiamato in Italia Ottone Re di Germania e coronato Imperatore l'anno 962. In tutto quel tempo avean dominato in Roma i Conti Tusculani Signori potenti, ma di pravi costumi, de' quali assai ne parla Liutprando, e il Cardinal Baronio, e molto più delle Senatrici famose Teodora, Marozia, e Stefania, che nel Dominio, e nella depravatezza superarono di gran lunga i Conti predetti. Formerà il Lettore una giusta idea della loro potenza, se rifletterà, che in que'medesimi tempi continuò la serie de' Re d'Italia in Ridolfo II. Re di Borgogna, Ugo, Lotario, e Berengario II. Marchese d'Ivrea, i quali bene spesso fecer prova delle forze Romane; e Ugo fra gli altri sposò Marozia vedova di Guido figliuol d'Alberico Conte Tusculano, e padre d'Alberico II. ma la sposò in mal punto: perchè quest' ultimo Alberico divenutogli figliastro, e mal soffrendo la di lui alterigia, gli divenne nemico, e l'obbligò a salvarsi colla fuga, facendo in appresso così forte resistenza alle armi sue, che lo tirò a trattati di pace, la quale si effettuò con isposare Alberico la di lui figlia Alda. Ancor vivente questo Alberico, Ottone Re di Germania divenuto anche Re d'Italia l'anno 953. spedì una legazione ad Agapito II. Pontefice, per esser ricevuto in Roma, e probabilmente perchè il Pontefice, che lo aveva invitato in Italia, rinnovasse in lui l'Imperio, che vacava da tanti anni con gravissimo detrimento di Roma, e dello stato della Chiesa, per la tirannia specialmente di due Re d'Italia Berengario II. e Adelberto suo figlio: poichè non aveano la necessaria difesa; al qual fine era stato creato da s. Leone III. l'Imperator de' Romani. Fu inutile la legazione, opponendosi Alberico: onde si continuò senza Imperatore altri dieci anni. Intanto muore Alberico l'anno 954. e gli succede nella invasione del dominio di Roma Ottaviano suo figliuo-

lo, benchè Chierico, e di poca età. Indi a due anni muore anche il Pontefice Agapito, e vien elevato alla cattedra di s. Pietro il medesimo giovanetto Ottaviano: onde venne a riunirsi in lui la sovranità legittima degli stati di S. Chiesa. Questi è quel Giovanni XII. che astretto dalle crudeltà de' due Re d'Italia, concitò loro contro il Re di Germania potente e pio Principe, e chiamatolo a Roma lo coronò Imperatore l'anno 962. epoca certa degl Imperatori di Germania.

L'anno precedente Ottone prima di partir per l'Italia dichiarò Re di Germania Ottone suo figlio fanciullo di sette anni, e ne commise la cura a Guglielmo Arcivescovo di Mogonza. Ma quello che dee maggiormente considerarsi, un anno prima, cioè il 960. due Legati della s. Sede (il continuatore di Reginone (3) li chiama Giovanni Diacono, e Azzo Scriniario) avean maneggiato quell'importante negozio, e ottenuto dal futuro Imperatore il celebre giuramento riportato da Graziano (*Dist.* 63. *cap.* 33.) e da tutti gli Autori, fin dal Muratori, tronco per altro da capo e da piedi per levargli affatto (orora ne penetreremo il perchè) tutta la forma di Giuramento. Onde documento sì certo, sì accreditato, e sì necessario alla materia presente lo reciterò io tutto intero: *Tibi Domino Joanni Papæ ego Rex Otto promittere, & jurare facio per Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum, & per lignum hoc vivificæ Crucis, & per has reliquias sanctorum, quod si permittente Domino Romam venero, S. R. Ecclesiam, & te Rectorem ipsius exaltabo, secundum posse meum, & nunquam vitam, aut membra, & ipsum honorem, quem habes, mea voluntate, aut meo consilio, aut meo consensu, aut*

(3) *Chronicor. lib. II. ad Germanicar. Struvii Ratisbonæ 1726. Tom. I. pag. 108. an. DCCCCLX. Scriptor. Rer.*

aut mea exhortatione perdes. Et in Romana Urbe nullum Placitum, aut ordinationem faciam de omnibus, quæ ad te, aut ad Romanos pertinent, sine tuo consilio. Et quidquid in nostram potestatem de terra S. Petri pervenerit, tibi reddam. Et cuicumque Regnum Italicum commisero, jurare faciam illum, ut adjutor tui sit, ad defendendam terram s. Petri, secundum suum posse. Sic me Deus adjuvet, & hæc sancta Dei Evangelia. Questo è il giuramento, che fece il Re Ottone a' Legati del Pontefice, e lo consegnò loro scritto, per giungere alla corona dell'Imperio, come vi giunse due anni dopo. Tali pratiche de'Legati Pontificj, tal' effetto delle medesime, e tal nuovo principio d'Imperio, dopo sì lunga vacanza, che sconcertano affatto l'idee del Muratori, non le avrebbe egli volute nell'Istoria. Quel veder che Roma avea saputo star senza souranità Augusta per quasi quarant'anni; che questa non la ricupera alcuno Imperatore, almen creduto tale, coll'armi o con altri mezzi e ragioni; ma invitato dal vero Sovrano un Principe stimato il più atto, per la pietà e per la potenza, a difender la santa Sede, giura e promette di non far niente più di quel che il Pontefice vorrà, che faccia; e che dall'esser coronato in Roma dal Pontefice dipende la dignità d'Imperatore; queste cose lo turbano forte, e giacchè non gli rimane altro partito da prendere, getta della confusione in quella istoria, che pur è chiarissima in mezzo a tante tenebre di quel secolo: e collocando il riferito giuramento (che ne' suoi annali fa tutt'altra figura) nel medesimo anno 962. in cui seguì la coronazione; appena finitolo di recitare così tronco e deformato, vi attacca una sua riflessione opposta al giuramento, cioè, che il P. Pagi (4) ravvisò souranità in Ottone appena creato Imperatore.

(4) Il quale non seppe distinguere l'Avvocazia dalla Souranità.

A me fa ben altra comparsa quel giuramento. Vi vedo una introduzione di nuova cautela per li Pontefici, i quali volevano aver difesa per la persona propria, e per la santa Sede; ma non tanta autorità, quanta ne aveano con Apostolica connivenza esercitata i Carolini; perchè in questi finalmente era da tollerarsi, come in quelli che aveano amplificato lo stato di santa Chiesa: ma ne' Re di Germania non v' erano tai meriti. Perciò Ottone non fa come Lodovico Pio una semplice conferma de' diritti della santa Sede, ma obbliga se, e 'l figlio, come appunto nel giuramento, a mantener gli antichi diritti della santa Sede, e ricuperargliene, come vedremo, de' perduti, o invasi. La stessa cosa fa s. Arrigo. E nell'Archivio Apostolico di Castel s. Angelo tra gli altri Diplomi degli Augusti successori questi due si serbano e si custodiscono diligentemente. Sebbene il Muratori, niuna fede avendo al Card. Baronio, e al Pagi, li pone in discredito ne' sopraccennati luoghi degli Annali, sostenendo le sue opinioni già propalate nella *piena esposizione &c.* Monsignor Antonelli (5) moderno Archivista pubblicò alcuni anni addietro insieme con altri rari e preziosi Documenti anche questi Diplomi (di Parma, e Piacenza (6) *parte* 7. *sommar.* (7)) riconosciu-

(5) Monsignor Niccolò Antonelli, poscia Cardinale della Santa Romana Chiesa.

(6) Cioè nell'opera intitolata: *Ragioni della Sede Apostolica sopra il Ducato di Parma, e Piacenza esposte a' Sovrani, e Principi d' Europa. Titoli del Dominio della Sede Apostolica Parte settima.*

(7) Num. 2. Donazione di Lodovico Pio, quale esiste nel Codice de' Censi della Romana Chiesa di Cencio Camerario, e nella Raccolta de' Canoni del Cardinale Deusdedit *ex Arch. Arcis s. Angeli, et ex Bibl. Vatic.*

pag.

sciuti già per veri e legittimi nel concilio Generale di Lione, e inseriti in Bolla d'Innocenzio IV. soscritta e sigillata da 40. Vescovi, la quale serbasi nel medesimo Archivio Apostolico e in altri celebri Archivj colle medesime sòscrizioni e sigilli, per averne fatti far varj esemplari il Pontefice, affinchè non perissero. Mabillone (*Iter Ital. tom.* 1.) dice averne visti alcuni esemplari Autentici nell'Archivio di Clugnì. La stessa cosa afferma Martene nel tomo 2. della sua raccolta, come osservò lo stesso Monsignor Antonelli (*parte* 7. *pag.* 132.) Questo abbiamo oggi di più, oltre all'esatta notizia che ne avea data il Card. Baronio, e l'Autor delle Difese (8), contro cui fu distesa la piena esposizione (9) suddetta. Ma io non obbligo quì il mio Lettore a cre-

pag. 196. *seqq.* Num. 3. Bolla d'Innocenzo IV. fatta nel Concilio Generale di Lione munita co' sigilli di cera di quaranta Prelati, in cui sono inserti diversi Privilegj di Ottone I. il Grande, e di Arrigo II., ovvero III., i quali confermano alla Romana Chiesa le donazioni per l'innanzi da Pipino, Carlo Magno, e da altri Imperadori fatte alla Sede Apostolica, *ex Arch. Castr. s. Angeli pag.* 201. *seqq.*, e num. 4. Sunto dei Privilegj, e Donazioni di Ottone I. il Grande, e di Arrigo II., ovvero III. fatto da Giovanni di Amelia Chierico di Camera con tre pubblici Notaj per comando di Benedetto XII. *ex Arch. Arcis s. Ang. pag.* 215. *seqq.*

(8) Mons. Fontanini Autore delle difese prima, e seconda del *Dominio temporale della Sede Apostolica sopra la Città di Comacchio*.

(9) A cui replicò Mons. Fontanini con un' Operetta uscita alla luce nel 1720. col titolo *Risposta a varie Scritture contra la Santa Sede*, alla qual Risposta il Muratori l'anno stesso oppose la *Disamina di una Scrittura intitolata* Risposta a varie Scritture, *e pubblicata in Roma nell'anno* 1720., *in proposito della controversia di Comacchio*, ma senza effetto, come l'esìto di quella controversia dimostro.

derli anzi originali, che copie: gli propongo l'esame che anderò facendo del lor contenuto nella stessa maniera che gli ho proposto quello del Diploma di Lodovico Pio.

Visto adunque il principio, e consideratane la varietà, passando oltre trovo confermato il Dominio antico di Roma e suo Ducato negli stessissimi termini de' quali servissi Lodovico Pio: sopra di che nulla ho da aggiungere. Se non che noto mancarvi le sei città della Campagna di Roma *Signiam, Anagnam, Ferentinum, Alatrum, Patricum, Frisilinam cum omnibus finibus Campaniæ*. Nè mi rende già maraviglia tal mancanza. Perciocchè sessant'anni dopo il Diploma Lodoviciano, in que' medesimi tempi che vedemmo nelle lettere di Giovanni VIII. costumarsi dalla santa Sede di minutare, o far la minuta di tutto ciò che il futuro Imperatore dovea concedere, affinchè stendesse il Diploma sicuramente; si trova del Ducato Romano menzion generale sotto i nomi di *Territorium* e *Terra s. Petri* (*Jo. VIII. epist.* 85. (10) 217. 246. 277. 286.) e che tal si denominasse in specie quella parte di là dal Tevere, che *Campania* anticamente chiamossi, e oggi Campagna di Roma, lo dimostra assai chiaro il concilio di Ravenna celebrato dal medesimo Pontefice l'anno 877. nel canone 17. (*Lab. Concil. tom.* IX.(11) *col.* 303.) ove si legge, *Monasteria, Cortes, Massas, & Salas tam per Ravennam, & Pentapolim, & Æmiliam, quam & per Tusciam Romanorum, atque Longobardorum, & omne Territorium s. Petri Apostoli constitutas*: che vuol dire in tutte quelle provincie, colla cui donazione solenne Pippino, e Carlo

(10) *Concil. Tom. XI. col.* 170. *col.* 190. *seq.*, *& col.* 67. *seqq.*, *col.* 152. *seq.*, *col.* 200.

(11) *Tom. XI. col.* 305.

lo Magno suo figlio, Re de' Franchi ambedue, amplificarono il picciolo stato della santa Sede consistente nella Toscana Romana, o sia Ducato Romano di quà dal Tevere, e nella Campagna di Roma o Ducato di là dal Tevere, che *Territorium* sentiamo quì (12) appellarsi. E questo indubitato Documento non meno serve a comprovare i Diplomi d'Ottone, e di s. Arrigo, i quali, come udimmo poco fa nel giuramento, chiamarono *terram s. Petri* tutto lo stato Ecclesiastico; che quello di Lodovico Pio, il quale non fa menzione di Territorio, nè di Terra nomi inuditi nell'età sua. Onde vien somministrato da me al mio Lettore *telum anceps*, affinchè sempre più si confermi in creder legittimo e sincero il Diploma di Lodovico, e venga meco di buon animo a esaminar quel che segue negli altri due, de' quali si tratta in questo Articolo.

Nella Donazione di Pippino, confermata da Carlo Magno, cioè dell'Esarcato, e della Pentapoli, non si trova altra variazione che quella, la quale serve a viepiù comprovar sinceri i Diplomi. E vaglia il vero, ove disse Lodovico Pio figlio di Carlo Magno, *quæ piæ rec. Domnus Pipinus Rex, ac bonæ mem. genitor noster Carolus Imperator B. Petro &c.* Ottone, il qual non era della medesima stirpe, ed era quasi 150. anni distante, dice, *quæ piæ rec. Domnus Pipinus, & Domnus Karolus Excellentissimus Imperator, predecessores videlicet nostri B. Petro &c.* E s. Arrigo, che fece il suo Diploma 52. anni dopo quello d'Ottone, v'aggiunge anche Lodovico Pio; sebben questi, come s'è detto, e ridetto, non diede

(12) Vedi il nostro Autore *Dissert. III. De Diplomate Ottonis num. VII. seq. Monumentor. Dominat. Pont. Tom. II. pag. 139. seqq.*, e *not. 2. ad Exemplum Privilegii Ottonis ibid. pag. 157.*

de un palmo di terreno alla santa Sede, ma alle istanze di Stefano IV. e di s. Pasquale confermò tutti i diritti della medesima, sì per titolo di donazione, come per altri egualmente validi, e più antichi. Le di lui parole son queste, *quæ piæ rec. Domnus Pipinus & Domnus Carolus & Domnus Ludovicus, & Otto, & itidem Otto filius ejus, prædecessores videlicet nostri B. Petro &c.* Non può negarsi, che in quel secolo di ferro non fosse pensata con egual disattenzione o negligenza la minuta delle Donazioni esibita a Ottone, che l'altra data a s. Arrigo. Lodovico Pio, come si replicò poc'anzi, non vi doveva essere annoverato, e il nome d'Ottone doveva esprimersi *cum Ottone filio ejus*: giacchè dichiarato Re l'anno 961. di età puerile, e fatto coronare Imperatore dall'Augusto genitore l'anno 967. tredicesimo dell'età sua, non è credibile, nè si sa, che facesse nuovo Diploma. Onde quì s. Arrigo richiama certamente il Diploma di Ottone I., il quale, come vedemmo, v'inserì anche il figlio. Tutto però tende a pelesar l'inganno di chiunque senza esaminar la storia s'avanza a dichiarar sospetti sì fatti Diplomi. E' degno d'osservazione, che dove Lodovico Pio usò la voce *restituerunt*, Ottone e s. Arrigo usano, *contulerunt*. Perchè a tempo di Lodovico era fresca la memoria della invasione de' Longobardi, e della restituzione fatta in più volte alla santa Sede, e perciò l'espressione era molto propria; ma tanti anni dopo importava poco la maniera d'esprimere, quando la sostanza era la stessa.

Segue ne' due Diplomi la conferma della Donazione propria di Carlo Magno con delle variazioni di maggior rilievo, le quali per chiarezza farò osservar distintamente. Ottone adunque dice molto bene *a Domino Carolo Imperatore Antecessore nostro*, e tralascia quelle parole, *Quemadmodum ab Itherio, & Magenario Allatibus Missis illius inter idem territo-*

rito-

ritorio Sabinense, atque Reatinum diffinitum est. Le quai parole siccome vagliono molto a farci sempre più conoscere la sincerità del Diploma di Lodovico sarebbero quì molto improprie; stantechè si opporrebbero alla Donazione propria di Ottone, la quale orora sentiremo. Annovera in appresso le stessissime città della Toscana de'Longobardi, e dopo l'ultima, cioè *Rosellas*, così prosegue:

Cum suburbanis, atque viculis omnibus, & territoriis, ac maritimis, oppidis, ac viculis seu finibus omnibus. Itemque a Lunis cum insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in monte Bardonis, deinde in Berceto, exinde in Parma, deinde in Regio, exinde in Mantua, atque in Monte Silicis, atque provincia Venetiarum, & Istria, necnon & cunctum Ducatum Spoletanum, seu Beneventanum una cum Ecclesia s. Christinæ posita prope Papiam juxta Padum quarto milliario. Item in partibus Campaniæ &c. Et patrimonium Beneventanum, & patrimonium Neapolitanum, & patrimonium Calabriæ superioris & inferioris. De civitate autem Neapolitana cum castellis & territoriis, & finibus, & insulis suis sibi pertinentibus, sicut ad easdem respicere videntur, nec non patrimonium Siciliæ, si Deus nostris illud tradiderit manibus. Simili modo civitatem Cajetam, & Fundum cum omnibus earum pertinentiis.

Tale è la Donazione di Carlo Magno ampliata in alcuni luoghi, e in altri ristretta, come si vede, nel Diploma di Ottone: dalla quale è poco diversa quella del Diploma di s. Arrigo. Solamente il s. Imperatore l'attribuisce non a Carlo Magno, come Ottone, ma *prædictis Imperatoribus antecessoribus nostris*, il che è falso: perchè Pippino non fu Imperatore, e non distese tanto la sua Donazione; Lodovico Pio non donò veruna cosa; e Ottone col figlio

di-

dicono tal Donazione appartenersi al solo Carlo Magno. Vero è, che può essersi avuto riguardo alla conferma fattane da' successori di Carlo: contuttociò abbiamo quindi argumento evidente non d'impostura, ma d'ignoranza, la quale era grande in que' tempi, quanto in quelli d'Ottone. Questi peraltro stendendo il suo Diploma, non errò nell'attribuir la donazione a Pippino, e a Lodovico Pio, neppure attribuendo a Carlo Magno ciò, che la santa Sede ottenne realmente da quell'Imperatore, ma non si ha notizia, che ne venisse mai in possesso: provandosi anzi il contrario: mentre la Donazione è indubitata, come osservai sopra del Ducato di Spoleti (*pag.* 213.) Ma di ciò parlerò or ora; affinchè si venga a comprendere l'integrità di questi due Diplomi contr' ogni ragione condannati, perchè s'è trascurato d'esaminarli esattamente. Del resto s. Arrigo aggiunge alle città della Toscana de' Longobardi anche *Bleda*, che altrimenti è detta *Blera*, ed è una delle quattro città invase già da Liutprando, e ricuperate dal s. Pontefice Zaccaria prima delle Donazioni de' Re Franchi, e perciò appartenente alla Toscana Romana; tra le cui città la nominò sopra il medesimo s. Imperatore: onde non saprei indovinare, come quì sia posta, trovandosi in tutti i quattro Codici adoprati dal Card. Baronio, colla sola differenza, che l'originale la chiama *Pledam*. Tuttavìa non mi prendo la sicurezza di supporla posta a caso, e ne lascio l'esame ad altri: perchè più m' interessa il tutto di questa Donazione Carolina, che un semplice nome di Città replicata.

Di essa donazione *per fines*, ne parlai già sopra (*pag.* 215.) onde proseguo l'esame della medesima, dopo tai confini. Due Ducati lo Spoletino e 'l Beneventano si dicono quì donati da Carlo Magno. Del primo non v'è dubbio: poichè s. Adriano scriven-

vendo a Carlo Magno (*Cod. Carol. ep.* (13) 58.) parla assai chiaro: *Spoletinum Ducatum*, egli dice, *vos præsentaliter obtulistis B. Petro*. Dell'altro non vi è nelle lettere d'Adriano espressione così aperta. Tuttavia si leggono (*Cod. Car. ep.* (14) 90.) queste poche parole: *Civitates in partibus Beneventanis contradere nobis protinus faciatis*. Per lo che Anastasio dopo recitata la Donazione di Carlo Magno *per designationem confinium*, conchiude: *nec non & cunctum Ducatum Spoletinum, & Beneventanum* (*sect.* (15) 318.) che sono i fonti onde furon prese le notizie in quel secolo ignorante da esibirle ad Ottone. Ma abbiam visto, che il Ducato di Spoleti fu solamente tributario della s. Sede. E del Ducato di Benevento non v'è certezza che fosse consegnato a' Romani (16) Pontefici. E' il vero, che non si può capire, e reca non picciola maraviglia, come essendovi indubitate pruove di concessioni fatte da Carlo Magno, o se ne fosse avuto, o non avuto il possesso dalla s. Sede per li tempi addietro, si pronunzj *pro tribunali*, che Leone Ostiense aggiunse quelle parole ad Anastasio (17), e che il Diploma d'Ottone

(13) *Chronol. LVI. pag.* 341.

(14) *Chronol. LXXXIX. pag.* 480.

(15) *In Hadriano num. XLII. Tom. II. pag.* 193.

(16) Intorno al tempo, in cui la Città di Benevento venne nel natural Dominio della Sede Apostolica leggasi l'eruditissimo Monsig. Stefano Borgia Segretario di Propaganda nella *Dissertazione del natural Dominio conseguito da S. Leone IX. nella città di Benevento, Memorie Istoriche della Città di Benevento Parte seconda pag.* 1. *segg.*

(17) Quelle parole si leggono in tutti i Codici, che abbiamo di Anastasio. Or chi potrà provare, che tutti i predetti Codici siano stati interpolati o copiati da un Codice interpolato da Leone Ostiense? E poi qual fondamento v'è di attribuire a Leone tal interpolazione?

tone è falso insieme con quello di s. Arrigo. Perchè non volger l'occhio a Ottaviano Conte Tusculano, d'invasore divenuto Sovrano legittimo dello Stato della Chiesa, or che era Pontefice col nome di Giovanni XII.? La minuta (lo abbiam pur veduto chiaro) si faceva dal Pontefice, affinchè l'Imperatore non ignorasse quel che doveva concedere.

Gran testimonio dell'ignoranza di quei tempi, è primieramente l'unirsi co' due validissimi Ducati di Spoleti, e di Benevento la Chiesa di s. Cristina, il cui sito si descrive presso a Pavia, vicino al Po a quattro miglia: perciocchè non era questo il luogo di farne menzione. E ben si vede, che tal maniera di pensare non è nè dell'Ostiense, nè d'altri Autori contemporanei di s. Gregorio VII. ma del ferreo secolo x. in cui Ottaviano, giovanetto ignorante, intruso, per giudizio del Card. Baronio, nella s. Sede, coll'ajuto di que' buoni Scriniarj, che dovettero essere nell'Archivio Apostolico, aggiunse al Diploma di Lodovico Pio cose tutte vere, e che trasse da carte, e altri documenti autentici, ma in sì mal modo, e con tal contradizione a quel che segue del Diploma di Lodovico Pio, che ha dato ansa a gli Scrittori malaffetti alla Sede Apostolica di dichiarare il Diploma d'Ottone o interpolato, o falso. In secondo luogo lo è il darsi semplicemente nome di Chiesa a un Monasterio allora celebre presso Olonna Palazzo Regio (in cui si trovano dati molti Diplomi) e luogo di delizie de' Re d'Italia. Il P. Mabillon (*Annal. Bened. l.* 29. *n.* 37. *l.* 39. *n.* 65.) lo fa de' tempi di Carlo Magno, e lo descrive coll'autorità di Glabro ospizio de' pellegrini, e dispensa generale de' poveri. Alcuni Abati rammenta, specialmente Gisolfo, e Ridolfo. A quest' ultimo Widone Re d'Italia concesse un Privilegio, che pare ne confermi la fondazione di Carlo Magno: mentre ivi si legge: *Omnes ejus loci possessiones con-*

fir-

firmare, simulque liberam eligendi Abbatis facultatem ab antecessore suo Karolo Imperatore jàm concessam approbare. Dat. III. *Cal. Jul. Ind.* IX. (X.) *An. Incarn. Dominicæ* 892. *anno Domini Widonis Regni ejus* IV. *Imp. II. Actum Papia.* Non perchè Chiesa realmente non potesse essere in tempo che Carlo fece la sua donazione: mentre dal riferito Diploma o Mindeburdio s'arguisce, avervi il medesimo Carlo fondato il Monasterio, dopo che fu dichiarato Imperatore; ma perchè in tempo di Ottone era già Monasterio celebre, e tale fu secondo il P. Mabillon, finchè fu poi concesso da Gregorio XIII. al Collegio Germanico (18) nel secolo XVI. Di fatto abbiamo presso Ughelli ne' Vescovi di Cremona (*tom.* IV. *pag.* 612.) che Venturino de' Marni Cittadino Bergamasco era Abate di s. Cristina, allorchè da Martino V. l'anno 1423. fu fatto Vescovo di Cremona.

Vero è, che la stessa ignoranza del secolo, che fece esprimere il Monasterio col semplice nome di Chiesa, qual si dovette trovare in Archivio in carta delle donazioni spontanee di Carlo allora Re, delle quali si fece menzione nel Diploma di Lodovico Pio, giova molto a deludere le opinioni di chi suppone il Diploma d'Ottone interpolato ne' tempi di s. Gregorio VII. Mentre che la s. Sede nell'undecimo secolo facesse caso di sì picciola porzione d'antichi diritti, è follia il pensarlo; ma che in quel secolo ferreo si rammassasse tuttociò che si trovava in Archivio per farlo confermare al novello Imperatore chiamato di Germania, è degno di tutta la fede. Che poi la s. Sede avesse diritto a quella Chiesa, lo mostra l'autorità di Giovanni VIII. colla quale

---

(18) Vedi la Storia di cotesto illustre Collegio descritta dal P. Cordara *lib. II. num.* 37. *pag.* 71.

le comanda a Gisolfo Abate de' suoi tempi (*epist.* (19) 239.) *Auctoritate S. Sedis Apostolicæ*, gli dice, *tuæ reverentiæ committimus, ut curam perspicuam & sollicitudinem habeas Monasterii dilectæ filiæ nostræ Angelbergæ Augustæ siti in Civitate Placentiæ*: semplice mia congettura veramente, ma che prende molto di autorità dal Diploma, che vo esaminando.

All' espressione della Chiesa di s. Cristina segue altra che a prima vista sembra similmente di difficile intelligenza. Ella è: *De Civitate autem Neapolitana &c.* Ma se ben si riflette a quel che segue *nec non & patrimonium Siciliæ &c.* senza gran fatica s'arriva a comprendere che essendo l'angusto ducato di Napoli ancor sotto il dominio de' Greci; e la Sicilia sotto quello de' Saraceni; nè dell'uno nè dell' altra si determina nulla in genere di conferma. Della Sicilia per altro il tutto è benissimo circoscritto, o condizionato; e in ordine a' diritti certissimi, e antichissimi della s. Sede in quell'Isola, ne ho già parlato nell' Esame del Diploma di Lodovico Pio, nel quale altresì notai, che nè Ottone, nè s. Arrigo intendono altro per Patrimonio di Sicilia, che tutta intera l'Isola, come sta nel Diploma di Lodovico Pio. E se mai alcun credesse altrimenti favorirà di spiegar quella condizione, *Si Deus nostris illud tradiderit manibus*: Perchè io la intendo così, come ho detto; e allora intenderei Patrimonio, o Patrimonj consistenti in quell'Isola, quando Ottone avesse detto, *Si Deus nostris illam tradiderit, manibus*. Di Gaeta e Fondi accordate dal Corografo Anonimo alla s. Sede solamente a' tempi di Giovanni VIII. o non si crede esser comprese nella Donazione di Carlo Magno insieme colle altre della Campania, perchè non nominate espressamente, e perchè di quà dal Garigliano; o qual altra se ne fosse

la

---

col. 166.

la causa, se ne fa menzione separata. Il che viepiù mi conferma nell'opinione, che sia in un forte errore chiunque dubita, che possa essere interpolato il Diploma di Ottone, e per conseguente quello di s. Arrigo: mentre quanto più andiamo innanzi, tanto più seguiamo a vedere, che furon registrate nel Diploma di Ottone le donazioni certe ritrovate nel Archivio Apostolico, ma confuse, e con quel discernimento, che poteva aversi in quel secolo.

Seguon ora le Donazioni proprie d'Ottone, e di s. Arrigo ciascuna nel suo Diploma, e ciascuna diversa. Prosegue Ottone.

Insuper offerimus tibi, B. Petre Apostole, Vicarioque tuo Domno Joanni Papæ, & successoribus ejus pro nostræ animæ remedio, nostrique filii & nostrorum parentum de proprio nostro Regno Civitates & oppida cum piscariis suis, idest Reatem, Amiternum, Furconem, Nursiam, Balvam, & Marsim, & alibi Civitatem Interamnem. Has omnes supradictas Provincias, Urbes, Civitates, Oppida, & Castella, viculos, & territoria, simulque & patrimonia pro remedio animæ nostræ, & filii nostri sive parentum nostrorum, ac successorum nostrorum, & pro cuncto a Deo conservato, atque conservando Francorum populo jam dictæ Ecclesiæ tuæ, B. Petre Apostole, & per te Vicario tuo spiritali patri nostro Domno Joanni summo Pontifici, & universali Papæ, ejusque successoribus usque ad finem sæculi eo modo confirmamus, ut in suo detineat jure, principatu, atque ditione.

La donazion propria di s. Arrigo è tale:

Super hac confirmamus vobis Fuldense monasterium, & Abbatis ejus consecrationem, atque omnia monasteria, curtes, & villas, quas in Ultramontanis partibus S. Petrus habere dignoscitur absque Aterna, Vamiteringa, sive Vilmbach, quæ a S. Petri Ecclesia per conventionis paginam Episcopo nostro Babembergensi

collatæ sunt; pro quibus sæpe dictæ Ecclesiæ S. Petri transcribimus, concedimus, & confirmamus omnem illam terram, quam inter Narniam, Interamnem, vel Spoletum ex Regni nostri parte habuimus. Sub tuitione præterea S. Petri, & vestra vestrorumque successorum prætaxatum Episcopium Babembergensem offerimus, unde sub pensionis nostræ debito equum unum album phaleratum, ex ejusdem loci Episcopo vos annualiter suscepturos sancimus. Offerimus insuper, firmamus, & corroboramus tibi B. Petro, ac Vicario tuo Domno Benedicto, & successoribus ejus, prout bo. me. Papæ Joanni, suisque successoribus a prædecessoribus nostris Ottonibus factum est, Civitates & Oppida cum piscariis suis Reatem, Amiternum, Furconem, Nursiam, Balvam, & Marsim, & alibi Civitatem Teramnem cum pertinentiis suis. Has omnes supradictas Provincias, Urbes, & Civitates, Oppida, atque Castella, viculos, ac territoria, simulque patrimonia pro statu Regni nostri, cunctoque Christianorum populo conservando jam dictæ Ecclesiæ tuæ, B. Petre, Vicarioque tuo Benedicto, ac successoribus ejus usque in finem sæculi eo modo confirmamus, ut in suo detineant jure, principatu, atque ditione.

Comincerò da quest'ultima, perchè contiene cose più antiche. Il Monasterio di Fulda fondato da s. Bonifazio, fin dall'origin sua fu immediatamente soggetto alla s. Sede: così ordinando s. Zaccaria mosso dalle preghiere del s. Fondatore. Il qual privilegio fu poi confermato dal Re Pippino. (*Cod. Bonif. ep.* 151. (20) *Tomassin. l. III.* 30. 8. *Mabill. Annal. B. lib.* 22. *num.* 60.) In quale stato si fosse l'anno 1014. lo apprendiamo da questo Diploma. Dopo 38. anni, cioè l'anno 1052. sì esso come tutte le Abbazie e al-

(20) *Biblioth. Max. PP. Edit. Lugdunensis an.* 1677. *Tom. XIII. pag.* 140.

altro di là da' monti di diritto della santa Sede fu da s. Leone IX. permutato con Benevento. Ermanno Contratto presso il Canisio (*tom.* 3. *par.* 1. *pag.* 273. (21)) senza limitarsi alla Città di Benevento sola, molto meno alla concessione in Vicariato, come arguiscono dall'espressione dell'Ostiense col Sigonio altri moderni (22), in specie il Muratori (*Piena espos. cap.* 18.) così narra l'affare: *Quum Papa, sicut dudum cœperat, Fuldensem Abbatiam, aliaque nonnulla loca & cœnobia, quæ s. Petro antiquitus donata feruntur, ab Imperatore* (Henr. III.) *reposcens exegisset, demum Imperator pleraque in ultra Romanis partibus ad suum jus pertinentia pro Cisalpinis illi quasi per concambium tradidit*. Ciò credè il Card. Baronio passato tra s. Leone IX. ed Arrigo III. l' anno 1053. (*Ibid. num.* 1.) ma non avvertì, cominciarsi da Ermanno a numerar l'anno dal natale, nel qual tempo seguì la permuta, come bene il Pagi (1052. *num.* 4.) citando anche l' autorità di Leone Ostiense, che pone in primo luogo di essa permuta il Vescovado di Bamberga, di cui abbiamo quì da s. Arrigo fondatore le necessarie circostanze, e la principale di esse l'abbiamo presso il Surio (5. *Jun.* (23) *cap.* 23. 27.) *Bambergensem fundum Rex cum omnibus pertinentiis suis beato Petro concedens Apostolico Præsuli jugiter defendendum commendavit: & in commemorationem hujus protectionis al-*

(21) E nella Raccolta *Scriptor. rerum Germanicarum* dello Struvio *Tom.* 1. *pag.* 295. *ad an.* 1052.

(22) Confutati da Mons. Borgia nella Dissertazione citata §. *V. pag.* 15. *segg.* coll' autorità dello stesso Cronista Casinense, il quale a togliere ogni equivoco sull'intelligenza delle espressione *vicariationis gratia* da lui usata *cap.* 46. *lib.* 2. chiaramente scrisse nel *cap.* 84. dello stesso *lib.* 2. *facta est commutatio*.

(23) Non gia 5. *Jun.*, ma 14. *Julii in vita S. Henrici Imperatoris cap. XXIII. Edit. Colon.* 1618. *pag.* 179. *seq.*

bum ambulatorem cum phaleris singulis annis Romano Pontifici dari constituit. Il Tommasini cita questo luogo del Surio con altro della fondazione (*de Benef. l. III.* 33. 9.) Che però non pare che possa a buona equità riprendersi il Muratori all'anno 1052. nell'illazione che forma da una tal permuta di paesi: *E si può similmente dedurre*, egli dice, *che neppure Lodovico Pio, Ottone I. ed Arrigo I. Imperatori avessero mai conceduto loro* (a' Romm. Ponteff.) *esso Ducato di Benevento*. Perciocchè Lodovico Pio, oltre al non aver concesso un palmo di terreno, come ho detto, ridetto, e dimostrato, con grandissimo giudizio di Stefano III. e s. Pasquale, i quali diressero il Diploma, non conferma altro che il Patrimonio Beneventano; Ottone I. diretto da un Pontefice potente, ma giovine, e servito da Scriniarj di poco discernimento, concesse quel che trovò già conceduto da Carlo Magno, senza esaminarne il possesso; ed Arrigo I. non fece che copiar la Donazione di Ottone suo Antecessore. Ne è già questa una mia qualche visione. Lo deduco dal vedere scrupolosamente nominati i suoi predecessori ovunque conferma le Donazioni antiche, fino all'eccesso. Or torniamo alle Donazioni di ambedue questi Augusti, le quali camminano unite: mentre l'ultimo non fa che confermare la donazione del primo, o per dir meglio, de' due Ottoni coll'innata pietà sua mutando il *Francorum populo* degli Ottoni in *Christianorum*, che è più proprio, e men bisognoso di comento.

Le sette Città che dona spontaneamente Ottone, e s. Arrigo conferma dilatando così i confini dello stato Ecclesiastico nell'Umbria, e nell'Abruzzo, come oggi si chiamano quelle porzioni dell'antico Ducato di Spoleti, di diritto allora del Regno d'Italia, ci mostrano apertamente contradizione col *cunctum Ducatum Spoletanum*, che udimmo sopra. E quin-

quindi maggiormente apparisce il poco discernimento de' tempi di Ottone. Ma non vi vuol molt'arte a capire, che dal congegnar le varie carte di Donazioni antiche nacque lo sconcerto. Stefano IV. e s. Pasquale, i quali sapevano, che la santa Sede non possedeva tanto paese in sovranità; ma solo esigeva il Tributo accordato da Carlo Magno, rimanendo quel Ducato in altrui potere, non lo fecero annoverar da Lodovico Pio nel Diploma, se non come tributario. Il perchè annodando i due Imperatori colla Donazione propria ciò che segue nel Diploma di esso Lodovico, raddoppiano la confusione. Perciocchè confermano lo stesso tributo de'due Ducati Toscano e Spoletino: benchè questo lo abbiano già sopra confermato intero colla Donazione di Carlo Magno, e poscia diminuito con distrarne le predette sette Città. Indizio evidentissimo, che si pensò ad aggiunger quel che le carte insegnavano mancare alle Donazioni antiche, e quel che veniva donato di nuovo, senza toglier via, o mutare ciò che mal s' accordava insieme, peccato tollerabile, perchè nato da ignoranza, non da malizia, come gl' indiscreti censori vanno immaginando. Lo direi anche peccato utile, perchè negli anni seguenti fu da Pontefici coraggiosi vendicato alla s. Sede quel che l'ignoranza avea confuso ne' Diplomi Imperiali. Ne' medesimi dopo le Donazioni particolari si ripiglia il Diploma di Lodovico Pio, con mutar solamente alcune parole, e i nomi degl' Imperatori: le quai variazioni benchè tenui le additerò qui, affinchè il Lettore non abbia a ricorrere altrove:

Simili modo per hoc nostræ delegationis pactum confirmamus donationes, quas piæ rec. domnus Pipinus Rex, & postea domnus Carolus excellentissimus Imperator beato Petro Apostolo spontanea voluntate contulerunt. Nec non & censum & pensiones, seu cæteras

ras donationes, quæ annuatim in palatium Regis Longobardorum inferri solebant, sive de Tuscia, sive de Ducatu Spoletano &c. salva semper super eosdem Ducatus nostra in omnibus dominatione, & illorum ad nostram partem & filii nostri subjectione &c. nostræ confirmationis pactum roboramus, ut in vestro permaneant jure &c. vobis inde aliquid subtrahatur &c. sed potius omnium, quæ superius leguntur, idest provinciæ &c. nos in quantum possumus, defensores esse testamur ad hoc ut ea in illius ditione ad utendum & fruendum, atque disponendum firmiter valeant obtineri.

Così Ottone, la cui carta ha religiosamente copiata s. Arrigo: perciò non la riferisco avendo notata questa sola differenza tra esse, che Ottone fa la donazione, unitamente col figlio, e s. Arrigo la fa solo, e aggiunge dopo *Exc. Imperator, ac deinceps Ottones piissimi*, senza mentovar Lodovico Pio, omissione che diede ansa al Pagi di dichiarar quel nome additizio, con plauso del Muratori e del Corografo. Io però non mi accordai con tanta facilità a credere additizio quel nome, mostrai bensì, che non vi aveva luogo. Quì poi, ove si tratta di Donazioni spontanee e diverse dalle già enumerate, non poteva s. Arrigo senza aperta menzogna annoverar Lodovico Pio, del qual non vedeva alcuna Donazione propria come la vedeva palesemente degli Ottoni, confermata da lui poco sopra. E' il vero, che non richiama quì le medesime; intende bensì di altre, le quali non nomina; siccome non esprime di ciò, che Pippino, e Carlo Magno concessero spontaneamente alla s. Sede, se non i tributi de' due Ducati Toscano, e Spoletano. Che di tali donazioni ve ne fossero altre non se ne può dubitare: mentre le parole de' Diplomi son troppo chiare: *spontanea voluntate contulerunt; nec non & censum &c.* le quali in

tut-

tuttitre son le medesime: ma la notizia certa non è facile ad aversi. Racconta Aimonio (*lib.* 4. *cap.* 62. (24)) che Pippino donò a Stefano III. *quamdam villam nuncupatam palatiolum sitam in pago Parisiaco perpetuo habendam Regali præcepto*. Si sa anche dal Codice Carolino (*ep.* (25) 16.) che s. Paolo I. ottenne in dono perpetuo il Monastero del Monte Soratte dal medesimo Re, a cui lo aveva egli prima donato. Di Carlo Magno abbiamo questa testimonianza presso s. Gregorio VII. (*lib.* 8. *ep.* (26) 23.) *Carolus Imperator, sicut legitur in tomo ejus, qui in Archivo Ecclesiæ B. Petri habetur, in tribus locis annuatim colligebat mille & ducentas libras ad servitium Apostolicæ Sedis, idest Aquisgrani, apud Podium s. Mariæ, & apud s. Ægidium*. Tale annuo tributo d'un danaro per casa, messo in dubbio dal Pagi (*an.* 804. *num.* 8.) perchè non ne trova menzione presso gli antichi, Lodovico figliuol di Carlo Magno, lo doveva sapere, siccome altre largizioni sì di esso, che dell'Avolo: perciò s'esprime nella divisata maniera, e non se gli può contraddire. Della Chiesa di s. Cristina nella Diocesi di Milano poco distante da Pavia, si disse poco sopra che non

(24) Cioè il Continuatore di Aimoino *de gestis Francorum lib. IIII. cap. LXII. fol. LXXIIII. ver. in ædibus Joannis Parvi, & Ascensianis.* Parimente l'Autore della vita di Stefano IV. *num. II. pag.* 318. racconta del medesimo, chè „ tantam illi „ Dominus gratiam largiri „ dignatus est, ut omnia „ quæ ab eo (Lodovico Im- „ peratore) poposcisce di- „ noscitur, in omnibus impetrarit, in tantum ut „ isdem piissimus princeps „ pro illius amore in finibus „ Franciæ super omnia dò- „ na, quę ei largitus est, „ curtem de suo proprio fi- „ sco beato Petro Apostolo „ perpetuali usu per prece- „ pti paginam concessit. „

(25) *Chronolog. XLI. pag.* 235. *seq.*

(26) *Concil. Tom. XII. col.* 504.

potè esser altro, che donazione spontanea: mentre è affatto fuori de' confini della Donazione di Carlo, e presso Anastasio non si vede mentovata. Quai donazioni spontanee rammenti quì di Ottone il Diploma di s. Arrigo è difficile a indovinarlo. Appena abbiamo il testimonio di Liutprando scrittor poco fedele (*lib.* 6. *cap.* 6. (27)) il quale dice che l'Imperatore al Pontefice, *non solum propria restituit, verum etiam ingentibus gemmarum, auri, & argenti muneribus ipsum honoravit*. Ma di questo genere di Donazioni non può mai parlare, il Diploma: perciò molte simili di Carlo Magno come la preziosa (28) Croce (*Cod. Car. ep.* (29) 81.) e la famosa Tavola (30) della Division de' Tesori furon da me tralasciate. Tuttavia la stessa fede che dobbiamo avere a Lodovico Pio per le donazioni spontanee di Pippino e Carlo Magno, benchè non le nomini; è necessario altresì d'averla a s. Arrigo per quelle degli Ottoni per simil modo taciute, qualunque si fossero.

Segue ora un'altra omissione molto considerabile, la

(27) *Scriptor. Rer. Italic. Tom. II pag.* 471.

(28) Di una preziosa croce da Carlo Magno offerta alla Basilica Lateranense fa menzione l'Autore della vita di Leone III. presso Anastasio *num. XXV. pag.* 255. Quella, di cui qui si parla, fu mandata alla Basilica Vaticana, da quel pio Imperatore con altri doni arricchita, come ci attesta Eginardo nella di lui vita *Scriptor. Hist. Francor. DuChesne Tom. II. pag.* 101. scrivendo: „ Colebat præ ceteris sacris & „ venerabilibus locis apud „ Romam Ecclesiam B. Petri Apostoli in cujus donaria magna vis pecuniæ „ tam in auro, quam in argento nec non & gemmis „ ab illo congesta est. „

(29) *Chronolog. LXXXVIII. pag.* 474.

(30) Questa tavola era di argento di figura quadrangolare, e conteneva la descrizione della Città di Costantinopoli. Vedi Eginardo nella vita di Carlo Magno *Tom. cit. pag.* 106.

la quale però si comprende, perchè mai Giovanni XII. la stimasse soverchia. Già si vede che il Diploma di Lodovico dopo *valeant obtineri*, continua in questa maniera: *nullamque in eis nobis partem aut potestatem disponendi, aut dijudicandi, subtrahendive, aut minorandi vendicamus, nisi quando ab illo, qui eo tempore hujus S. E. regimen tenuerit rogati fuerimus*. La ragione dunque, per cui questa particolarità si tralascia da Ottone, e per conseguente da s. Arrigo, si è perchè nel giuramento sopra riferito vi è espressa altra particolarità più ampla, e più valida, Perciò anche i censori non la numerano tra le objezioni che fanno al Diploma di Lodovico Pio. Tirano bensì una conseguenza assai gagliarda da quel che segue ne' Diplomi de' due Augusti, colla quale vanno a provar la sovranità Imperiale nello stato della Chiesa fino da Carlo Magno, cioè fin dalla instituzion dell'Imperio. Quel che segue in essi Diplomi, è, *salva in omnibus potestate nostra, & filii nostri, posterorumque nostrorum*. Ad ogni uomo di mezzano intendimento recherà ammirazione, come due letterati di tanto grido il critico del Card. Baronio, e l'Annalista Italiano abbiano presa per conseguenza delle cose dette una proposizione, che è contrarissima alle cose dette, e necessaria per sostener le cose da dire. Se gl' Imperatori confermarono tutto ciò che Pippino e Carlo Magno avean concesso, e tutto ciò che senza altrui concessione già ritenevano in sovranità i Pontefici, cioè Roma col suo Ducato, l'Esarcato e la Pentapoli, la Toscana de' Longobardi, la Sabina, e fino i Ducati di Spoleti, e Benevento, e tutto confermato aveano libero, e senza alcuna riserva: se i medesimi confermando il tributo su i Ducati di Toscana, e di Spoleti, espressero a lettere rotonde, *salva super eosdem Ducatus nostra in omnibus dominatione, & illorum ad nostram partem subjectione*: come mai nel

fine

fine del medesimo capitolo hanno a ripeter *salva in omnibus potestate nostra &c.*? Di più. Tai parole pronunciansi dagl'Imperatori dopo confermato il Dominio utile non meno che il sovrano, *ad utendum, & fruendum, atque disponendum*. Sentiamone un poco il vero senso o non penetrato, o accomodato alla propria opinione da questi due valentuomini, nel Diploma medesimo di Ottone ricopiato da s. Arrigo.

Salva in omnibus potestate nostra & filii nostri, posterorumque nostrorum, secundum quod in pacto & constitutione, ac promissionis firmitate Eugenii Pontificis ,, successorumque illius continetur, idest (nel Diploma di s. Arrigo non si legge la parola *idest*) *ut omnis Clerus, & universa populi Romani nobilitas propter diversas necessitates, & Pontificum irrationabiles erga populum sibi subjectum asperitates retundendas: sacramento se obligent, quatenus futura Pontificum electio (quantum uniuscujusque intellectus fuerit) canonice & juste fiat: Et ut ille qui ad hoc sanctum, & Apostolicum regimen eligitur, nemine consentiente consecratus fiat Pontifex; priusquam talem in præsentia missorum nostrorum, vel filii nostri, seu universæ generalitatis faciat promissionem pro omnium satisfactione, atque futura conservatione, qualem Domnus & Venerandus Spiritalis Pater noster Leo sponte fecisse dignoscitur.*

Ecco chiaro quanto la luce del sole, dove va a parare il *salva potestate nostra* degli Augusti (e si noti, che non dicono come sopra *salva Dominatione nostra*) sull'adoprarsi in far mantener l'osservanza di un decreto d'Eugenio II., che ordina al Clero e popolo di obbligarsi con giuramento a non far elezione, per quanto porterà il loro intendimento, la quale non sia canonica e giusta. E ciò per utile de' sud-

sudditi, perchè essendo il Pontefice anche Principe sovrano, poteva governar con troppa severità, non eleggendosi secondo che prescrivono i Canoni, o praticandosi dell'ingiustizia in sì santo affare. Il qual decreto ognun vede quanto esattamente si sarebbe osservato interessandovisi (per voler senza dubbio del Pontefice, sotto la cui direzione stendevasi il Diploma) l'Imperatore, a cui diede tal potestà Eugenio II. come quì si dice: corrispondendo perfettamente al Diploma ciò che riferisce Graziano (*D.* 63. *cap.* 31.) avere scritto Leone IV. a Lotario, e Lodovico Augg. *Inter nos, & vos pacti serie statutum est, & confirmatum, quod electio, & consecratio futuri Romani Pontificis nonnisi juste, & canonice fieri debeat*. In secondo luogo consisteva l'autorità, o potestà Imperiale quì preservata in far'assistere suoi Messi o Ambasciatori insieme col Clero e popolo quando l'Eletto faceva la sua professione, prima di esser consecrato. Tal professione nel Diurno de' Romani Pontefici si appella *Indiculum* e presso il Garnerio (*cap.* 2. *tit.* 9.) se ne leggono due, una più antica di s. Leone IV. e l'altra assai più moderna. Onde di quella, che in questi Diplomi s'ascrive a Eugenio II. e suoi successori, e nella quale si dice contenersi il predetto decreto, non se ne può immaginar la vera forma; nemmeno di quella di s. Leone IV. che in essi Diplomi viene indicata alquanto diversa da quella d'Eugenio: mentre si dà per norma a' Pontefici successori. Comunque però esse fossero, certa cosa è, che la stessissima professione fatta da s. Leone IV. alla presenza del Clero e del popolo fu già decretato, ed ora confermasi da Ottone nel Diploma, che si facesse *in præsentia Missorum*, conforme l'avrebbe fatta s. Leone fuor di quell'occasione pericolosa, che obbligò a sollecitare il tutto; e conforme i di lui successori la fecero, avendo così ordinato Sergio II. d'accordo coll'

Im-

Imperator Lotario, per ovviare a gli sconcerti d'allora. Al giuramento dunque de' sacri Elettori, e alla professione del Pontefice prima della consecrazione si riferisce quella condizione: *salva in omnibus potestate nostra*. Altrimenti come s'accorderebbe colle cose dette? Chi reggerebbe le cose che seguono? Un poco di attenzione al senso legittimo, lungi da prevenzioni, è affatto necessaria per capire i Diplomi de' bassi tempi. Ciò che segue ne' due Diplomi corrisponde talmente alla Disciplina di que' tempi, e contiene tai circostanze, che bisogna essere affatto all'oscuro per non vedere, e conoscer la sincerità di questi, e di quello di Lodovico Pio, dal quale sono necessariamente diversi.

Præterea alia minora huic operi inserenda prævidimus, videlicet ut in electione Pontificum neque liber, neque servus ad hoc venire præsumat, ut illis Romanis, quos ad hanc electionem per constitutionem sanctorum Patrum antiqua admisit consuetudo, aliquod faciat impedimentum. Quod si quis contra hanc nostram constitutionem ire præsumserit, exilio tradatur.

Fin quì ambedue gli Augusti non fanno altro, che confermare la costituzione fatta far da Eugenio II. a Lotario Imperatore l'anno 824. della quale parlai sopra (*pag.* 225.) riferendo il medesimo capo 3. che quì vollero i Pontefici Giovanni XII. e Benedetto VIII. confermato con autorità Imperiale, a ciò fare obbligati dagli sconcerti gravissimi in tempo di sede vacante, come s'è detto più e più volte.

Insuper, proseguono ambedue d'accordo, *ut nullus Missorum nostrorum cujuscumque impeditionis argumentum componere in præfatam electionem audeat, prohibemus.*

Que-

Questa è una circostanza di disciplina circa cento anni prima praticata con rigettare i Legati di Lodovico nella elezione d'Adriano II. *ne videlicet*, dice Anastasio (31), *Legatos Principum in electionem Romanorum Præsulum expectandi mos per hujusmodi fomitem inolesceret*. Che però la medesima circostanza viepiù ci conferma la qualità dell'elezione libera, e canonica, e insieme la sincerità di tutti tre i Diplomi, perchè in essi distinguesi a chiare note la storia de' tempi, e si distinguono le variazioni di Disciplina. Lodovico non pensò che a stabilir la concordia generale de gli Elettori e a toglier l'ambito, così consigliandolo Stefano IV. e s. Pasquale, senza mentovar Messi, essendo allora egualmente libera l'elezione, che la consecrazione. Ma Ottone, e s. Arrigo scrivendo in tempi, ne' quali per costituzioni Apostoliche, e Imperiali costumava il Pontefice eletto di far la sua Professione alla presenza di tutti, coll'intervento anche de' Messi, o Ambasciatori Imperiali, dovettero usar questa cautela di più, affinchè essi Ambasciatori non impedissero la libertà dell'Elezione. Proseguono i Diplomi.

Nam & hoc omnimodis instituere placuit, ut qui semel sub speciali defensione Domni Apostolici sive nostra fuerint suscepti, impetrata juste utantur defensione. Quod si quis quemquam illorum qui hoc promeruerunt, violare præsumserit, sciat se periculum vitæ suæ incursurum. Illud etiam confirmamus, ut Domno Apostolico justam in omnibus servent obedientiam, sive Ducibus, ac Judicibus suis ad justitiam faciendam.

Finquì confermano il primo capo della Costituzio-

(31) *In Hadriano II. num. VI. pag.* 224.

zione predetta di Lotario trascrivendola con poca variazione di parole, nel loro Diploma. La medesima siccome fu fatta dopo il Diploma di Lodovico Pio, in esso non comparisce nemmen per ombra: vi si vedono bensì altre disposizioni adattate a' tempi, e allo stato delle cose.

Huic enim institutioni; continuano d'accordo i Diplomi, *hoc necessario adnectendum esse perspeximus, ut Missi Domni Apostolici, seu nostri semper sint constituti, qui annuatim nobis (vel filio nostro)* questo manca nel Diploma di s. Arrigo, *renuntiare valeant, qualiter singuli Duces, & Judices populo justitiam faciant. Hanc Imperialem constitutionem quomodo observent qui Missi, decernimus ut primum cunctos clamores, qui per negligentiam Ducum seu Judicum fuerint inventi, ad notitiam domni Apostolici deferant. Et ipse unum e duobus eligat, aut statim per eosdem Missos fiant ipsæ necessitates emendatæ, aut Misso nostro nobis renuntiante, per nostros Missos a nobis directos emendentur. Hoc ut ab omnibus fidelibus S. Dei Ecclesiæ, & nostris firmum esse credatur, propriæ manus signaculo, & nobilium Optimatum nostrorum subscriptionibus hoc Pactum confirmationis nostræ roboravimus, & bullæ nostræ impressione obsignari jussimus*, Nel Diploma di s. Arrigo Originale dice: *Et sigilli nostri impressione assignari jussimus*. Senz'altra variante di considerazione.

In quest'ultima parte si conferma in tutto e per tutto il quarto capo della medesima costituzione di Lotario, o vogliamo dir d'Eugenio II. giacchè nelle materie spirituali sopra narrate non ha diritto d'entrare l'autorità Imperiale, e queste ultime che sembrano civili, hanno tal connessione colle spirituali, che senza una espressa volontà del Pontefice, Lotario non le avrebbe determinate. La verità del fatto

to è, che tra due che comandano con armonia commendabile, il Pontefice tiene il primo luogo, e se egli non vuole, l'autorità Imperiale non s'invoca nell'amministrazione della giustizia negli stati della Chiesa. Il buon gusto del secol decimo pretese di parafrasare la detta costituzione in alcuni luoghi, forse perchè s'intendesse meglio. Ma quell'*ipse unum e duobus eligat*, in bocca dell'Imperatore, e alle mani di censori indiscreti, che s'attaccano a tutte le apparenze di giustificazione di lor causa fallacissima, mi obbligano a sostituir le parole stesse di Lotario senza imperativi, e senza frange: *Decernimus itaque ut primum omnes clamores, qui negligentia Ducum, aut Judicum fuerint, ad notitiam Domni Apostolici referantur, ut statim aut ipse per suos nuntios eosdem emendari faciat, aut nobis notificet, ut legatione a nobis directa emendentur*. Il Diploma dice lo stesso, ma a que'tempi, torno a dire, dovette parer più intelligibile così parafrasata, come udimmo. Per questo appunto fu creato dal bel principio l'Imperatore, perchè colla sua potenza supplisse alle occasioni, in cui non bastasse l'autorità del Pontefice, in Roma stessa, non che in tutto lo stato della Chiesa a lui soggetto, còme a Sovrano legittimo, che con indipendenza lo governava, e lo ha sempre governato.

Ed ecco brevemente, e con la possibil diligenza esaminati anche i Diplomi d'Ottone, e di s. Arrigo, e sottoposte agli occhj del prudente Lettore le mie osservazioni schiette e semplici. Il mio sentimento è, che sieno egualmente sinceri, che quello di Lodovico Pio. Il Pagi non mi è contrario se non nel nome di Lodovico, supposto da lui additizio, perchè gli è entrato in capo che il Diploma di quell' Imperatore sia falso. Del resto ei sostiene (*an.* 962. *n.* 2.) contro il Goldasto *certissimum illud antiquitatis monumentum* cioè il Diploma d'Ottone, di

cui

cui è copia quello di s. Arrigo parimente riconosciuto valido, e vero dal medesimo scrittore (*an.* 1014. *num.* 2. *segg.*) Onde non rimangono altri Antidiplomatisti, che due soli (de' Settarj non ne parlo) il Muratori, e 'l Corografo Anonimo. Questi getta alcune parolette a maniera di chi vuol parere di saper tutto lo scibile, e alcuna cosa più: onde non merita d'essere atteso. Ma il Muratori uomo di vasto credito, prende a trattar della materia *ex professo*. Nondimeno, perchè era uomo anch'egli, in pregiudizio del suo sì vasto credito, non s'è accorto (*Piena Esposizione pag.* 82. *segg.*) che Ottone e s. Arrigo non fanno altro in fine de' loro Diplomi, che confermar la costituzione di Lotario fatta di consenso d'Eugenio II. come ho poco fa dimostrato. Onde ammassa argumenti di argumenti; ma non conclude; perchè non è Ottone quel che brava da Sourano: è Lotario in bocca d'Ottone, che, volendo così Papa Eugenio II., disposte avea in maniera le cose da far rispettare il Pontefice da' sudditi, e a chiare note in tutti i varj capi della sua costituzione lo riconobbe Principe assoluto, indipendente, Sourano, senza attribuire a se altra autorità, che la delegatagli dal Pontefice, cioè di supplire col comando suo efficacissimo, perchè accompagnato dalla potenza delle armi, ove non avesse potuto giungere la soave potenza del sommo Sacerdote. Nè Ottone dunque, nè s. Arrigo bravano da padroni: fanno bensì l'ubbidienza de' Pontefici Giovanni XII., e Benedetto VIII. alterando le parole della costituzione fatta 140. anni prima d'Ottone, non per renderla più veemente; ma per adattarla al secolo ignorante, che la credette più chiara, con sì fatte alterazioni. Quando il Muratori pubblicò tal suo sentimento, era in età di 37. anni: onde dovrebbesi per aventura attribuire alla gioventù sua l'abbagliamento preso. Ma l'anno 962. negli Anna-

li

li scritti in età senile rimette il lettore a ciò, che ne disse nella piena esposizione: fa la stessa cosa l'anno 1014., e 'l 1059. sempre più saldo nelle sue opinioni suppone, che nel secolo XI. tuttitre gli esaminati Diplomi comparissero al mondo accomodati agl'interessi della Chiesa Romana; con idea se non di distruggere anche i titoli accordati per l'addietro d'antico Dominio Pontificio sulle due Sicilie, almeno d'indebolirli e lasciar poi la cura ad altri di tentarne la distruzione.

A tale impresa si accinse Cristiano Guglielmo Francesco Walchio, e pubblicò nel fine dell'anno 1749. un picciolo libro intitolato: *Censura Diplomatis, quod Ludovicus Pius Imp. Aug. Paschali I. Pontifici Romano concessisse fertur Summo viro Ludovico Antonio Muratorio inscripta, & celeberrimo Patavinorum historico Antonio Sandino opposita*. Segui egli dappertutto l'opinione del Muratori in specie To. IV. *pag.* 503. e To. VI. *pag.* 187. dichiarandosi anche apertamente (*pag.* 37.) d'esser costretto ad abbracciarla: *Tantum abest, ut illustri Muratorio repugnare queam apte conjicienti nostrum Diploma inter fraudatorum fetus locum tueri, quos ævum illud caligine tenebrisque tectum copiose, & abunduanter protulit, ut nescio qua occulta veritatis vi in hanc sententiam adducor*. A suo esempio altri settarj, e forse anche molti de' nostri esser rimasti ingannati dagli Annali Italiani è molto credibile. Onde il Corografo, che disse dipendere dalla distruzione del Diploma di Lodovico Pio quella degli altri due, verrebbe ad ottener l'intento, se allignasse opinione tanto sinistra nelle menti di chi legge essi Annali stampati e ristampati più volte in Italia, e tradotti in altre lingue di là da' (32) Monti.

(32) Nella *Vita del Proposto Lodovico Antonio Mu-*
ra-

Perciò nell'edizione fattane novellamente qui in Roma è stato premesso ad ogni volume ciò ch'io n'avea detto nel Giornale: sebbene ivi non mi distesi molto su tai Diplomi non ancora esaminati seriamente, come feci poi l'anno 1751. Emendai allora me medesimo (33), per aver creduto col P. Mabillon, col Baluzio, e con le Blanc, che il Diploma di Lodovico fosse interpolato (*Giorn.* 1750. *pag.* 79.) e disingannai chiunque seguendo le vestigie del Pagi, del Corografo Anonimo, e del Muratori inclinasse a tenerlo per falso.

Più opportuna occasione non poteva darmisi, che la nuova edizione di questa dottissima Dissertazione, per render pubblica tal mia picciola, ma util fatica; giacchè nè molti sono provvisti del Giornale, nè questo sembra esser proprio per trattarvi di tai materie, facendo una classe affatto separata in qualche Biblioteca, ove ritrovasi; ed essendo sprovvisto delle necessarie notizie, che ne rendano utile la lettura. Ciò non avviene ora dopo la piena cognizione che si è avuta nella Dissertazione non solo dell'origine, ma de' solidi fondamenti del Dominio temporale di s. Chiesa. A questo fine or'aggiungendo alcune cose che rendono più chiaro l'esame de' Diplomi, or levandone altre, che mi parvero inutili al fine che mi son proposto, senza punto variar la sostanza, lo do nuovamente in luce, affinchè la gioventù studiosa prevenuta dalla verità de'fatti non s'im-

---

ratori, già Bibliotecario del Serenissimo Sig. Duca di Modena descritta dal Proposto Gian-Francesco Soli Muratori suo nipote cap. VIII. pag. 67. si riferisce che gli Annali d'Italia da esso composti *furono trasportati in lingua Tedesca, e stampati in Lipsia*, e che si voleva far credere, che dovessero uscire anche in Lingua Francese, ma non se ne aveva sicuro riscontro.

(33) Vedi la nota 50. alla Parte I. di questo Esame.

s'imbeva delle falsità d'altri scritti che vanno attorno, e gli eruditi suppliscano con nuove notizie e riflessioni a ciò, ch'io non seppi o vedere, o pensare in causa tanto giusta, e tanto chiara.

Al medesimo fine ho stimato bene di aggiunger quì dopo l'Esame de' tre Diplomi i 23. patrimonj annoverati da Giovanni diacono nella Vita di s. Gregorio (*lib.* 2. *num.* 55.) con additar le lettere del medesimo s. Pontefice nelle quali parla di essi e de' loro Rettori o Amministratori di varj Ordini del Clero Romano, per renderne più certo il Dominio della S. Sede. Alcuna cosa ne accennai sopra (*pag.* 16. *not.* 2. *e pag.* 215. *segg.*) e in altre occasioni similmente trattai d'alcuno di essi. Ma è troppo necessario, ch'io sottoponga a gli occhj di tutti la serie intera de' medesimi (34), dopo seguita la permuta di quei d'Oriente (35) di difficile esazione in quegli amplissimi delle Calabrie e di Sicilia (36), da cui dipendono gli antichi diritti della S. Sede confiscati da Leone Isaurico, e dopo più secoli ri-

(34) Il Sig. Abate Francesco Antonio Zaccaria nella Dissertazione citata *De Patrimoniis S. R. E. Cap. III. num. II. pag.* 100. prova, che da Giovanni Diacono non sono annoverati tutti i Patrimonj, che la Chiesa Romana possedeva al tempo di s. Gregorio Magno; il che pure era stato avvertito dal nostro Autore nel *Giornale de' Letterati per l' anno* 1751. *Articolo XXIII. pag.* 194.

(35) Il predetto Sig. Abate Zaccaria *Dissert. cit. capi II. num. IX. pag.* 91. è da parere, che questa permut- seguisse poco dopo il Pontificato di S. Leone il Grande.

(36) Di alcune Masse, o tenute da Costantino il Grande nella Sicilia donate alla Chiesa Romana fà menzione l'Autore della vita di S. Silvestro presso il Bibliotecario. Vedi il Sig. Abate Zaccaria *ibid. cap. II. num. II.*, e *cap. III. num. IV.*, e la nota 54.

cuperati dalla S. Sede: giacchè non s'è temuto di renderli contr'ogni ragione sospetti. Tale è dunque la loro serie. E si noti, che le lettere di s. Gregorio sono da me citate secondo l'Edizione Parigina del Labbe nel Tom. v. de'Concilj, della quale mi (37) servo.

1. *Sicilia* (38). Questo Patrimonio vedesi amministrato da un Suddiacono *lib.* 1. *ep.* 9. 18. 42. 44. 54. 64. *seqq. lib.* 12. *ep.* 30. Da un Diacono. *lib.* 2. *ep.* 56. *Ind.* XI. *lib.* 3. *ep.* 6. 16. *lib.* 4. *ep.* 6. 19. 22. 27. *lib.* 5. *ep.* 4. 13. 20. 38. *lib.* 6. *ep.* 19. *lib.* 7. *ep.* 38. *seqq.* Da un Difensore *lib.* 9. *ep.* 13.

2. *Siracusa*. In questo Patrimonio si trova Amministratore ora Notaro, ora Difensore (39). *lib.* 7. *ep.* 16. *seqq.* 23. 24. 39. 40. 97. 101. *lib.* 8. *ep.* 1. 11. 14. 53. 61. *lib.* 9. *ep.* 7. 16. 32. 34. 35. *lib.* 10. *ep.* 16. 28. 41. 47. *seq.*

3. *Palermo*. Anche nell'amministrazione di questo

---

(37) Il citato Sig. Abate Zaccaria dopo avere *cap. III. num.* 1. dell'accenna a Dissertazione riportato le parole di Giovanni Diacono *num. II. pag.* 100. foggiugne: „ Ad hunc Johannis Diaconi locum veluti commentariolum dedit Cl. Cennius „ tum in Romano Litteratorum virorum diario, „ tum in examine Ludoviciani Diplomatis pag. 306. „ *edit.* 1754. ex ipsis S. Gregorii M. epistolis promptum. Aliqua tamen in eo „ emendanda, alia supplenda occurrunt: quod hoc „ capite præstabitur ad Maurinorum Patrum editionem indicato tamen veteris ordine quem Cennius „ sequutus est. „

(38) Qual fosse l'ampiezza di questo Patrimonio, si rileva dalla lettera LXXII., *al.* LXX. del libro 1., da cui apprendiamo, che Pietro Suddiacono nel primo anno della sua amministrazione, oltre le molte limosine distribuite ai poveri, impiegò cinquanta libre di oro per comprar grano da trasmettere a Roma. Zaccaria *cap. cit. num. IV.*

(39) E prima di questi un Diacono. Zaccar. *num. V.*

sto si trova vicendevolmente Notaro, e Difensore. *lib.* 2. *ep.* 27. *lib.* 3. *ep.* 43. *lib.* 7. *ep.* 24. 27. 39. 59. *seqq.* 84. *lib.* 8. *ep.* 4. 15. 29. *lib.* 9. *ep.* 44. 47. *lib.* 10. *ep.* 4. 11. 15. 43. *lib.* 11. *ep.* 61. 62.

4. *Calabria* (40). Vedesi amministrato da Difensore. *lib.* 7. *ep.* 10. 39. 45. 106. *seq.*

5. *Puglia* (41). Se ne trova l'amministrazione or presso Notaro, ed or presso Difensore. *lib.* 2. *ep.* 40. *lib.* 7. *ep.* 39. 105. *seqq.*

6. *Sanniti*. Giovanni Diacono ne fa amministratore Benenato Difensore: ma io non lo trovo nel Registro di s. (42) Gregorio.

7. 8. *Campania*. Questo Patrimonio da Giovanni Diacono dividesi in Napolitano (43), e Campano:

(40) Nel Patrimonio diCalabria reſtava compreſa un' ampia Marca, che dalla Città di Gallipoli prendeva il nome, e un luogo ſituato nel Territorio Ottrantino. Vedi S. Gregorio lib. IX. Indict. II. epiſt. 99., e 100. e lib. II. Indict. X. ep. 31.

(41) Goffredo Malaterra Histor. Sicul. lib. I. exp. XIV. *Script. Rer. Italic. Tom. V. pag.* 553. dice: „ Apulienſes...nec„ dum traditionibus exhau„ ſti per occultos legatos IX. „ LeonemApoſtolicum, ut in „ Apuliam cum exercitu ve„ niat, invitant dicentes: Apu„ liam ſibi jure competere „ & Prædeceſſorum ſuorum „ temporibus juris Eccleſiæ „ Romanæ fuiſſe; ſe illi au„ xilium laturos. „ Vedi il Zaccaria *ibid. num. XI.*

(42) Benchè non troviamo nominato nel Regiſtro di S. Gregorio Benenato, dobbiam preſtar fede a Giovanni Diacono, il quale ebbe il comodo di vedere molte lettere del Magno Gregorio poſcia perite, o tuttora nacoſte. Zaccar. *ibid. num. XII.*

(43) Come fu accennato nella nota 4. al cap. II. della Diſſertazione dell' Emin. Orſi, Teodoro Duca di Napoli ricevette ordine dall'empio Leone Iſauro d'impedire, che ſi ubbidiſſe al Sommo Pontefice, e che gli foſſero traſmeſſe le rendite del Patrimonio poſto nel Ducato di Napoli. A Teodoro ſuccedette in quel Ducato Stefano, di cui il Croniſta Napo-

e trovasene all'amministrazione un Suddiacono. *lib.* 1. *ep.* 23. 37. 40. 48. 53. 57. 63. *seqq. lib.* 2. *ep.* 1. 5. 19. 23. 34. *seq.* 39. *lib.* 3. *ep.* 31. *lib.* 5. *ep.* 23. 34. 37. *lib.* 7. *ep.* 29. *seq.* 37. 53. *lib.* 8. *ep.* 18. *seq.* 26. *lib.* 9. *ep.* 11. *seqq.* 66. *lib.* 10. *ep.* 2. 3. 10. *lib.* 11. *ep.* 31. *seqq. lib.* 12. *ep.* 28.

9. *Toscana*. Or Difensore, or Diacono ne aveva il governo. *lib.* 3. *ep.* 23. *lib.* 9. *ep.* 14. *lib.* 10. *ep.* 51.

10. *Sabina*. Un Difensore lo amministrava. *lib.* 2. *ep.* 21.

11. *Norcia*. Anche in questo eravi Difensore secondo Giovanni Diacono, che Ottato (44) lo addimanda.

12. *Carseoli*. Difensore parimente era l'Amministratore di questo Patrimonio. *lib.* 2. *ep.* 21.

13. *Appia*. Trovasi questo patrimonio commesso ad un Suddiacono. *lib.* 12. *ep.* 9.

14. *Ra-*

---

poletano ſtampato dal Pratilli *Tom. III. pag.* 32. all' anno 559. ſcrive, che egli „ in primo ſui regiminis in„ greſſu præcepit dari pecu„ niam ſui redditus, & quod „ unuſquiſque debitam obe„ dientiam Romanæ Eccle„ ſiæ exhibeat. „ Ma in ſeguito le coſe mutarono aſpetto. Vedi la not. cit. e la nota 5.

(44) Di queſto Ottato difenſore, che amminiſtrava il Patrimonio di Norcia, abbiamo eſpreſſa menzione nella lettera 35. del lib. XIII. *a* 42. del lib. XI., in cui accenna una lettera ſcritta al predetto Ottato Difenſore, la qual lettera non è giunta a noi, affinchè esortaſſe gli Eccleſiaſtici del territorio di Norcia ordinati *in sacris*, che convivevano con donne ſtraniere a licenziarle, o partire dalle loro caſe, e qualora coſtoro non daſſero retta ai ſuoi avvertimenti, ne avviſaſſe il Veſcovo Grisanto, e per mezzo di queſto, o coll'autorità del medesimo egli riparaſſe a quello ſcandalo. Zaccar. *Dissert. cit. cap. III. num. XIV.*

14. *Ravenna*. Lo amministrava un (45) Notaro. *lib.* 4. *ep.* 23. 24. *lib.* 5. *ep.* 33. *lib.* 7. *ep.* 77. 81. *lib.* 9. *ep.* 23. *lib.* 10. *ep.* 22.

15. *Istria*. Notaro parimente lo amministrava. *lib.* 4. *ep.* 49. *lib.* 10. *ep.* (46) 9.

16. *Dalmazia*. Vedesi commesso a un Suddiacono. *lib.* 2. *ep.* 16. *Ind.* X. 9. 22. *Ind.* XI.

17. *Illirico*. Lo amministrava un Notaro. *lib.* 12. *ep.* 3.

18. *Sardegna* (47). Or Difensore, or Diacono ne avea l'amministrazione. *lib.* 2. *ep.* 36. *lib.* 4. *ep.* 9. *lib.* 7. *ep.* 66. *lib.* 9. *ep.* 18. *lib.* 11. *ep.* 53. 59.

19. *Corsica*. Commesso a un Difensore. *lib.* 1. *ep.* 50. *lib.* 9. *ep.* 54.

20. *Liguria*. Se ne trova data l'amministrazione a un Notaro. *lib.* 9. *ep.* 21. *lib.* 10. *ep.* 46. *lib.* 11. *ep.* 41.

21. *Alpi Cozzie*. Secondo Giovanni Diacono Girolamo Difensore n'ebbe l'amministrazione (48): ma

(45) Giovanni Diacono lo chiama Caſtorio. A lui eſſo ſuccedè Giovanni Suddiacono. Zaccaria *ibid. num. XVI.*

(46) Queſta lettera non appartiene a Caſtorio, amministratore del Patrimonio d'Iſtria, ma a Caſtorio, amministratore del Patrimonio di Ravenna. Certo è nondimeno, che il Patrimonio d'Iſtria eziandio era amministrato da un Caſtorio Notaro. Zaccar. *ibid. num. XVI.* e *XVII.*

(47) Tra i fondi e le rendite da Coſtantino aſſegnate alla Chieſa de' Santi Marcellino, e Pietro, l'Autore della vita di S. Silveſtro preſſo Anaſtaſio *num. XXVII. Tom.* 1, *pag.* 102. pone: „ Inſulam Sardiniam cum poſ„ ſeſſionibus omnibus ad ſe „ pertinentibus, præſtantem „ ſolid. MXXIIII.

(48) Nel *Giornale de' Letterati per l'anno* 1751. *art. XXIII. pag.* 196. aveva ſcritto il noſtro Autore: „ Girolamo Difenſore lo am„ miniſtrava ſecondo Gio„ vanni Diacono, il quale „ non ſi sa, d'onde mai pren„ des-

già è noto che Ariperto, e poi Liutprando Re de' Longobardi restituirono questo vasto Patrimonio alla S. Sede ne' principj dell'ottavo secolo; dopo una lunga invasione fattane da' Longobardi medesimi, così attestandolo Paolo Diacono (*lib.* 6. *cap.* 43.) *Patrimonium Alpium Cottiarum, quæ quondam ad jus pertinuerant Apostolicæ Sedis, sed a Langobardis multo tempore fuerant ablatæ*. Le quai parole di scrittor bene informato degli affari di sua nazione abbattono l'opinione del Muratori (*An.* 707.) che procura di diminuir questo patrimonio; e accreditano l'estensione, che ne fa Oldrado (49) Vescovo di Mi-

la-

„ desse una tal notizia, non „ trovandosi nelle lettere di „ S. Gregorio, „ ma qui omise le parole, *il quale &c.* forse perchè avvertì molte lettere di S. Gregorio essere perite, e perciò, non doversi dubitare della verità de' racconti di Giovanni Diacono, perchè non ne troviamo notizia nelle lettere di quel santo Pontefice fino a noi pervenute. Vedi il Sig. Abate Zaccaria *cap. cit. num. XXI.*

(49) La lettera quì indicata di Pietro Arcivescovo di Milano, a cui si dà il cognome di Oldardo, diretta a Carlo Magno, in cui il ragguaglia delle traslazioni seguite del corpo di S. Agostino fu pubblicata dal P. Agostino Fivizani Sacrista del Palazzo Apostolico a piè della vita di S. Agostino dal medesimo fatta stampare in Roma nel 1587. e poscia dal Cardinal Baronio *ad an.* 725 *num.* 11. *seqq.* „ Intorno ad essa, *dice* „ *il Sig. Abate Girolamo Tiraboschi Storia della Letteratura Italiana Tom. III. lib. III. cap. II. num. XI.* „ il Sassi non muove alcun „ dubbio, e sembra, che la „ riconosca leggittima. Ma „ altri ne pensano diversamente, e parmi a ragione. „ Il P. Pagi la crede interamente supposta. (*Critic. ad Annal. Baron. ad an.* „ 725.) E tal pure è il parere del soprallodato Conte Giulini (*Mem. di Milan. t.* 1. *pag.* 66.) Il dottissimo P. Stiltingo uno de' „ Continuatori del Bollando „ crede, che almeno molte „ cose vi siano state posteriormente intruse, poichè è certo, che nè il co-

„ gno-

lano presso il Baronio (*anno* 712. *n.* 9.) in questi termini: *Alpes Cottias, in quibus Janua est, & quidquid ab ea Alpes usque ad Galliarum fines continebant.* Onde disse bene il Tomassini (III. *lib.* 1. *cap.* 27. *num.* 17.) *Eo patrimonio continebatur Genua, & tota ejus ora maritima usque ad fines* (50) *Galliæ.*

T 5 22. *Ger-*

„ gnome di Oldrado dato all' „ Arcivescovo Pietro, nè il „ soprannome di Magno dato a Carlo ancor vivente, „ nè l'uso dell'Era Cristiana, che in essa vedesi, „ nè i varj anacronismi, che „ vi s'incontrano, non ci permetton di crederla scritta „ a questi tempi, quale almeno noi l'abbiamo al „ presente. „

(50) „ Ergone, inquies, „ omnes Liguriæ urbes (his „ enim Alpium Cottiarum „ nomen a Justiniano inditum vidimus) ne Genua „ quidem excepta, Pontificii Patrimonii erant? Nihil „ minus. Pontificium patrimonium Alpium Cottiarum a Liguriæ patrimonio, „ in quo Genua Rectoris sedes, distinctum erat.... „ Quousque Liguriæ patrimonium pateret, incompertum nobis est. Hinc quæ „ loca patrimonium Alpium Cottiarum complecterentur, definire non possumus. Satis nobis est (quod „ hactenus ostendimus) aliquas earum urbes (quæcumque demum fuerint) „ in hoc fuisse comprehensas, ut & Paullus Diaconus Alpes ipsas Cottias ad „ jus Apostolicæ Sedis referre jure potuerit, & illius „ patrimonii donatio digna „ fuerit, quæ diplomate aureis literis exarato confirmaretur. „ Zaccaria *cap. cit. num. XXVIII.* In fatti, come saggiamente osserva l'Autore di questo Esame nel *Giornale de' Letterati per l'anno* 1751. *art. XXIII. pag.* 199. „ Che v'era bisogno di registrare a lettere d'oro la „ restituzione di poderi, „ case, o censi? Sarebbe stata da Re l'invasione nuova, che ne fece Liutprando pochi anni dopo? In „ quale storia si legge mai, „ che simili imprese si facessero dalle potenze? Erano adunque le Alpi Cozzie un *Bene signorile*, e „ *Demaniale* della S. Sede, „ da chiunque lo avesse „ acquistato ne' tempi antichi: sebbene altro nome „ non ebbe in quegli antichi „ tempi, che di Patrimonio,

„ no-

22. *Germaniciana*. Giovanni Diacono ne fa Amministratore Ilario Notaro: ma resta oscuro, ove fosse tal Patrimonio, essendo Germanicia in Oriente, e Germaniciana in Affrica. Nel Registro di s. Gregorio questo Ilario è in Sicilia. *lib.* 8. *ep.* (51) 64.

23. *Gallia*. Trovasi commesso a un Sacerdote. *lib.* 2. *ep.* 33. *lib.* 5. *ep.* 10. ma doveva esser picciola cosa: mentre s. Gregorio lo chiama *patrimoniolum lib.* 5. *ep.* 52. *seqq. lib.* 6. *ep.* 21. *lib.* 9. *ep.* 65. *lib.* 12. *ep.* 12.

Per formar giusta idea d'alcuni de' Patrimonj quì registrati molto prima che cominciasse in s. Gregorio II. il Dominio temporale col titolo di spontanea dedizione, basta riflettere a cio che ho brevemente notato di quello delle Alpi (52) Cozzie. In ordine poi

---

„ nome comune a tutto ciò „ che in varie parti posse- „ deva, e che nemmen'oggi „ disconviene a una provin- „ cia intera della S. Sede, „ la quale comprende città, „ terre, e castelli. „

(51) „Ad quemcumque demum Hilarium hæc epistola scripta fuerit, Hilarum, seu Hilarium patrimonii in Africa Rectorem fuisse quis dubitet? quum Gennadio Patricio, & Exarcho per Africam eum Gregorius commendarit *lib. I. ep.* 75. *al.* 73. De eodem Hilario legesis epistolas 84. *al.* 82. *lib.* 1. ejusdem 48. *al.* 33. *lib.* II. 37. *lib.* x. *al.* 37. *lib.* VIII. Itaque obscurum deinceps non erit, an Germanicianum patrimonium ab Hilario administratum in Africa fuerit, an in Oriente, immo ne Cennio quidem obscurum id visum fuisset, si has epistolas animadvertisset. Si enim Hilarius, quem Germaniciani patrimonii Rectorem Johannes indicat, in Africa hoc munere functus est, quid clarius, quam patrimonium illud apud Germanicienses Africanos non longe ab Hippone sitos (de his S. Augustinus ep. 251.) constitutum fuisse?„ Zaccaria *cap. eod. num. XIX.*

(52) Come il nostro Autore, così il P. De Magistris *delle Osservazioni &c. lib. II. num. XVI. segg.*, il Conte Giacomo Acami *dell'origine, ed antichità della Zecca Pontificia*

poi a quelli di Sicilia, di Calabria, e Puglia, i quali come s'è più volte detto, erano stati permutati con quei

---

ficia pag. XII. segg., e il Sig. Abate Zaccaria *cap. cit. num. XXVI.*, per altri tralasciare, sostengono, che il Patrimonio delle Alpi Cozzie non consisteva in soli Poderi, Case, e Censi. Alle Alpi Cozzie deve aggiungersi il Castello Cumano, di cui nella vita di S. Gregorio II. *num. VII. pag.* 20. *seqq.* leggiamo: „ Cumanum e iam castrum „ ipso tempore fuerat a Lan„ gobardis pacis dolo per„ vasum. Quo audito Ro„ mani, valde sunt omnes „ contristati de castri per„ ditione. Adhortatus est „ etiam venerabilis pontifex „ & commonuit Langobar„ dos, ut ipsum redderent; „ quod si non redderent, „ in iram se divinam inci„ dere pro dolo, quem fe„ cerant, suis scriptis pro„ testabatur. Munera eis „ etiam multa dare, ut illud „ sibi restituerent, voluit: „ sed illi turgida mente ne„ que monita ejus audire „ nec castrum reddere passi „ sunt, unde nimis idem „ sanctus indoluit pontifex, „ seseque spei divinæ con„ tulit, atque in admonitio„ nem ducis Neapolitani, & „ populi vacans, ducatum „ ejus qualiter agerent, quo„ tidie scribendo præsenta„ bat. Cujus mandato obedi„ entes, consilio inito, „ moenia ipsius castri vir„ tute sub nocturno sunt „ ingressi silentio, Johannes „ scilicet dux cum Theodimo „ subdiacono, & rectore, „ atque exercitu: & Langobardos pene trecentos cum „ eorum castaldo interfece„ runt: vivos etiam amplius „ quingentos comprehen„ dentes, captos Neapolim „ duxerunt. Pro cujus re„ demptione septuaginta au„ ri libras tamen ipse vene„ rabilis papa, sicut antea „ promiserat dedit.„ E Paolo Diacono *De gestis Langobardorum lib. VI. cap. XL. Scriptor. Rer. Italic. Tom. I. pag.* 504. „ Superstite adhuc „ beato Papa Gregorio, Ro„ manæ Sedis Cumanum ca„ strum a Langobardis Be„ neventanis pervasum est; „ sed a duce Neapolitano „ noctu superveniente qui„ dam ex Langobardis capti, „ quidam perempti sunt, „ castrum quoque ipsum a „ Romanis est receptum. „ Pro cujus redemptione, „ Pontifex septuaginta libras „ auri, sicut promiserat, „ de-

quei d'Oriente, è necessario veder una delle indicate lettere di s. Gregorio Magno, che è la 39. del *lib.* 7. *Ind.* 11. la quale in varie copie fu trasmessa: „ Romano Defensori, Fantino Defensori, Sabinia„ no Subdiacono, Hadriano Notario, Eugenio No„ tario, Felici Subdiacono, Sergio Defensori a pa„ ribus, & sex patronis, „ tutti Amministratori de' predetti Patrimonj di Sicilia, Calabria, e Puglia. Ora in detta lettera ciascuno di essi ha quest' ordine dal Pontefice: „ Hujus tibi serie præceptio„ nis injungimus, ut strenuum te studeas & solli„ citum exhibere. Et siqui Episcoporum, quos com„ missi tibi patrimonii finis includit, cum mulieri„ bus degunt, hoc omnino compescas & de cetero „ eas illic habitare nullo modo patiaris exceptis eis, „ quas sacrorum Canonum censura permittit, idest „ matre, amita, germana, & aliis hujusmodi, de „ quibus prava non possit esse suspicio. „ Da tal manifesta descrizione è palese, che *Poderi*, *Case*, e *Censi*, a' quali ristringe il Muratori in tanti luoghi degli Annali, e nella Dissertazione 69. delle sue Antichità Italiane, tutti generalmente i Patrimonj della santa Sede, non erano gli stessi Patrimonj, ma parti comprese in (53) essi. Tanti Diplomi, che si leg-

„ dedit. „ Vedi il Conte Acami *Dissert. cit. pag. XV.* E Mons. Stefano Borgia nella *Dissertazione sull' Origine del Dominio temporale de' Papi nella città di Benevento* §. *I. Memorie Istoriche della Città di Benevento Tom. I. pag.* 3. Nè è da tralasciarsi una lettera di Onorio I. accennata dal Cardinale Deusdedit nella sua Collezione de' Canoni, colla quale quel Pontefice: „ Gau„ dioso Notario, & Anatho„ lio magistro militum Nea„ politanam civitatem re„ gendam committit cum „ omnibus ei pertinentibus, „ & qualiter debeat regi „ scriptis informat. „ Vedi il Sig. Abate Zaccaria *Dissert. cit. cap. III. &* 4.

(53) Quantunque ciò fosse stato ad evidenza dimostrato dal

leggono nel Diurno de' Romani Pontefici divolgato da Olstenio, e altrimenti disposto dal P. Garnerio mostrano anch'essi la diversità tra Patrimoni, e Fondi, e altri beni stabili spettanti a patrimonj.

Che però la sovranità nelle provincie di Sicilia e Calabria in specie, sarebbe follia l'attribuirla a' Romani Pontefici prima dell' ottavo secolo: mentre si oppugnerebbe la verità evidente. Ma lo sarebbe altrettanto il negar loro un Dominio utile corrispondente al censo, che con ragione la santa Sede ne pretese da' Normanni dopo più di tre secoli d'ingiustissima invasione; allorchè col loro ajuto ne fè la conquista: e molto più lo sarebbe il dubitar d' un diritto tanto antico, il quale in quei tre secoli e più d'invasione colle immense somme delle rendite Ecclesiastiche perdute di gran lunga superava il valore intrinseco di ambedue le Sicilie, com' oggi si dicono. Eppure Niccolò II. che fu il primo a darne l'investitura a Roberto Guiscardo, non pretese altro che il censo corrispondente all'antiche annue (54) ren-

---

dal nostro Autore, e da altri valenti Letterati, nulladimeno il Sig. D. Bernardino Noja nell' *Esposizione di due lettere da Papa Pelagio I. scritte a Giuliano Vescovo Cingolano Dissert. II.* adottò, e difese l' opinione del P. Beretti, e del Sig. Muratori: Ma egli è stato confutato dal Sig. Abate Zaccaria nella Dissertazione mentovata *cap. I. & III.*

(54) Se fino a noi fossero pervenute le sincere, ed esatte notizie di tutti i fondi, Case, Censi, diritti &c., che la Chiesa Romana per obblazioni a lei fatte da Costantino il Grande, e da altri Imperatori, da Patrizj, e da pii Fedeli godeva nel Regno delle due Sicilie, sono persuasissimo, che ne risulterebbe, essere state le rendite, che indi la medesima percepiva di gran lunga maggiori dell'annuo censo, di cui si contentò il Pontefice Niccolò II. Frattanto leggasi la nota de' fondi assegnati a varie Chiese di Roma da Costantino de' quali ci ha conservata la memoria l'Autore del-

rendite. Ed eccone il giuramento, come sta presso il Card. Baronio (*an.* 1059. *n.* 69. *seq.*) „ Ego Ro- „ ber-

della vita di S. Silvestro presso il Bibliotecario. Eccola: *num. XII.* Alla Basilica Costantiniana, o Lateranense „ Constituit. . . massam Garilianam in territorioSuessano, præstantem singulis annis solid. cccc. Massam Veronicam in territorio suprascripto præstantem solid. CCCXL. Massam Castis in territorio Catinense præstantem solid. mille. Massam Trapeas in territorio Catinense præstantem solid. MDCL.„ *Num. XIV.* „ Donum sacro fonti. Massa intra Siciliam Tauranam in territorio Paramnensi præstans solid. D.„ *Num. XXVII.* „ In basilica beatorum martyrum Marcellini & Petri... obtulit. . . Insulam Misenum cum possessionibus ad se pertinentibus præstantem solid. DCCCX. „ immediatamente si soggiunge: „ Insulam Matidię, quę est mons Argentarius prę- stantem solid. DC. „ Nella vita stessa *num. XXIX.* si ha „ Obtulit Gallicanus basilicę supradictę Sanctorum Apostolorum Petri & Pauli, & Johannis Baptistę (*in civitate Ostiæ*) Massam Garilianam in territorioSuessano prestantem solid. DCLV. „ E in quella di S. Innocenzo I. Papa *num. VI.* leggesi, che egli assegnò alla Basilica de' SS. Gervasio, e Protasio edificata in Roma da Vestina „ possessionem Fundanensem in territorio Fundano cum adjacentibus attiguis XV. prestantem solid. CLXXX. & tremissem. „ Meritano qui pure di essere accennate alcune locazioni di fondi nel Regno di Napoli esistenti di diritto della Chiesa Romana, delle quali locazioni fa aperta menzione nella sua Collezione de' Canoni il Cardinale Deusdedit: „ Sed & Gregorius junior item in suo Reg. locat... Eustachio Presb. Monasterium Sancti Martini situm in Surrento cum omnibus ei pertinentibus... Idem in eodem Anastasio Comiti fundum Lavernam ex corpore Massae Laurentian. prestant. annue... auri solid., & fundum torania- num, & ex corpore massae citra sensis utrumque patrimonii Caietani prestantem annue... auri solid.... Idem in eodem Theo- do-

„ bertus Dei Gratia, & s. Petri Dux Apuliæ & Ca-
„ labriæ, & utroque subveniente futurus Siciliæ ad
„ confirmationem traditionis, & ad recognitionem
„ fidelitatis, de omni terra, quam ego proprie sub
„ dominio meo teneo, & quam adhuc nulli ultra-
„ montanorum unquam concessi ut teneat; promit-
„ to me annualiter pro unoquoque jugo boum pen-
„ sionem scilicet duodecim denarios Papiensis mo-
„ netæ persoluturum B. Petro, & tibi Domino meo
„ Nicolao Papæ & omnibus successoribus tuis, aut

„ tuis,

„ doro Consuli in annis
„ XXVIIII. Insulam Capris
„ cum Monasterio Sancti Ste-
„ phani cum omnibus sibi
„ pertinentibus, prestat an-
„ nuç in auro quidem solid.
„ CVIIII. vini megaricos C.
„ Item in eodem Theodoro
„ Consuli Casale, quod di-
„ citur Castro majore, quod
„ prestat annue III. auri so-
„ lid. & Casale, qui dicitur
„ Ninfise sita utraque infra
„ Insulam Capris patrimo-
„ nii Neapolitani, prestat
„ annue ... auri solid. Idem
„ in eodem matrone Reli-
„ gionae Diaconisse ejusque
„ filiis, ac nepotibus locum,
„ qui dicitur Icaonia ex cor-
„ pore patrimonii Campaniç
„ Neapol. prestat annue auri
„ solid. ... Zacharias vero
„ in suo item Reg. locat.....
„ Theodoro Notario Casalé
„ Casula, & testianum prç-
„ stantes...auri solid. fundum
„ teganellum prestat ... auri
„ solid. & fundum quadran-
„ tula prestat ... auri sil. ex
„ corpore talassa rotis, &
„ fundum ampitheanorum
„ ex corpore massae piranae
„ prestat ... auri solid., &
„ campum positum in scauriis
„ prestat ... auri siliquas, &
„ terram vacantem foris mu-
„ ros Castri Cajetani ... auri
„ sil. omnia ex corpore pa-
„ trimonii Caietani juris
„ Rom. Ecclesie prestant om-
„ nia ..... auri solid. „ Ora
i fondi tutti che la Chiesa Romana, possedeva nel Regno delle due Sicilie e prima di S. Gregorio Magno, e al suo tempo, e dopo, lasciati alla medesima da chi aveva tutta l'autorità di lasciarli, tuttora sussistono, e se ella investì i Duchi, e susseguentemente i Re de'Stati, che li comprendevano, non ha perduto il diritto sopra di essi, ma lo ha con l'atto dell' Investitura, e co pesi all'Investitura annessi convalidato.

„ tuis, aut tuorum successorum (55) Nuntiis. Hujus „ autem pensionariæ redditionis erit semper terminus „ finito quoque anno sanctæ Resurrectionis dies Do- „ minicus. Sub hac conditione hujus persolvendæ „ pensionis obligo me, & omnes meos sive hæredes, „ sive successores tibi Domino meo Nicolao Papæ „ & successoribus (56) tuis. Sic me Deus adjuvet, „ & hæc sancta Evangelia. „

Tal giuramento nè dal Pagi nè da alcuno Scrittore recato in dubbio lo ammette altresì il Muratori (*Annal. Ital.* 1073. 1089.) Inoltre dichiarandosi tutto propenso per li diritti della santa Sede, dice chiaramente di essi: „ Diritti, che da allora fin quà „ cioè per tanti secoli, gode la Sede Apostolica „ sopra le due Sicilie, nelle quali ha stabilito una „ sì autentica e giusta sovranità, e prescrizione, „ contra cui non si può allegare ragione alcuna „: Ma per l'addietro non gli ha saputi ravvisare: anzi sup-

(55) Al fedele pagamento di quest'annua pensione di nuovo si obbligò Roberto nell'altra formola di giuramento prestato allo stesso Sommo Pontefice Niccolò II., e poscia a S. Gregorio VII. colle seguenti parole: „ Pen- „ sionem de terra S. Petri, „ quam ego teneo, aut te- „ nebo, sicut statutum est, „ recta fide studebo, ut il- „ lam annualiter Sancta Ro- „ mana habeat Ecclesia. „ Co' termini stessi si espresse Riccardo, dal Romano Pontefice Niccolò II. investito del Principato di Capoa, nella formola di omaggio, e fedeltà nel 1062. giurata ad Alessandro II. e nella sua Collezione de' Canoni riportata dal Cardinale Deusdedit.

(56) Il censo, che in oggi si presenta da i Re di Napoli alla Sede Apostolica per i Regni di Sicilia, e di Gerusalemme, e per tutta la terra di qua dal Faro è di sette mila ducati d'oro di Camera oltre il bianco parafreno. Così fu convenuto nel 1521. tra Leone X. e Carlo V. come può vedersi appresso il Rainaldi *an.* 1521. §. 81. & *seq.* Monsig. Stefano Borgia nelle *Memorie Istoriche della Città di Benevento Tom. II.* [illegible] *not.* I.

supponendo addizioni fatte a' tre Diplomi da me esaminati, non definisce chiaramente, ma si protesta di dubitare, che l'orign loro non abbia buoni fondamenti. Se in ciò egli siasi fortemente ingannato, lo potrà giudicare chiunque lungi da passione esaminerà attentamente le cose da me dette sopra i medesimi (57) Diplomi.

IL FINE.

---

(57) Una trionfante difesa dell' ultimo di queſti Diplomi, dalle nuove critiche dell' Anonimo autore dell' *Esame della pretesa donazione fatta da S. Arrigo Imper. alla S. Sede* è ſtata pubblicata nello scaduto mese dal dottiſſimo ed eruditiſſimo Mons. Stefano Borgia nel libro III. dell'Opera intitolata: *Breve Istoria del Dominio Temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie descritta in tre libri in Roma MDCCLXXXVIII.*

Affinchè da i Lettori, i quali in altre Opere trovano citate le Note del Sig. Abate Gaetano Cenni alla precedente Dissertazione dell'Em. Orsi, si possano più facilmente ritrovare, accenneremo le pagine, e numero, che corrisponde ad esse in questa Edizione. Dunque la nota 1. *leggesi pag.* 16. *seg. n.* 35., *la* 2. *p.* 19. *seg. n.* 3., *la* 3. *p.* 25. *seg. n.* 7., *la* 4. *p.* 28. *seg. n.* 8., *la* 5. *p.* 32. *seg. n.* 10., *la* 6. *p.* 31. *seg. n.* 11., *la* 7. *p.* 40. *n.* 18., *la* 8. *p.* 47. *n.* 3., *la* 9. *p.* 53. *n.* 13., *la* 10. *p.* 56. *n.* 15., *la* 11. *p.* 63. *n.* 11., *la* 12. *p.* 92. *seg. n.* 1., *la* 13. *p.* 98. *n.* 9., *la* 14. *p.* 100. *n.* 12., *la* 15. *p.* 124. *seg. n.* 8., *la* 16. *p.* 148. *n.* 3., *la* 17. *p.* 155. *n.* 4., *la* 18. *p.* 160. *n.* 7., *la* 19. *p.* 170. *n.* 1., *la* 20. *p.* 173. *n.* 2., *la* 21. *p.* 177. *n.* 3., *la* 22. *p.* 179. *n.* 4.

ERRORI	CORREZIONI
Pag. 31 lin. 12 il Pagio	il Pagi
pag. 66 not. 14 col. 1 Laiſelliani	Loiſelliani
pag. 94 not. 3 col. 1. di Stefano II.	della Vita di Stefano II.
pag. 133 lin. 32 ſeg. Ugoue	Ugone
pag. 137 lin. 5 ſeg. ſolamenſe	solamente
ivi lin. 6 ſeg. *omisto*	*omisso*
pag. 166 lin. 20 a conſervare	e conſervare
pag. 193 lin. 10 reſtitì	reſtituì
pag. 218 lin. 28 in principio	il principio
pag. 230 not. col. 2 del Continuatore	dal Continuatore
pag. 232 not. 19. col. 2 *Furoiuliensis*	*Foroiuliensis*
pag. 236 lin. 2 *anteriorIs*	*anteriorìs*
ivi lin. ult. ſmile	simile
ivi not. 24 col. 1 danatione	donatione
pag. 278 lin. 13 ſeg. copata	copiata

005801726

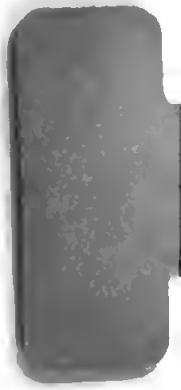

Digitized by Google